



DIREZIONE CENTRALE  
RAPPORTO  
ASSICURATIVO

Ufficio gestione  
rapporti assicurativi  
Ufficio politiche assicurative tariffe  
e contenzioso

**Classificazione**

**Processo:** aziende

**Macroattività:** indirizzi normativi/operativi entrate

**Attività:** indirizzi normativi/operativi entrate

**Tipologia:** note di istruzioni normative/operative

**Fascicolo:** indirizzi normativi/operativi entrate 2019

**Sottofascicolo:** autoliquidazione

**Internet:** sì

Alle strutture centrali e territoriali

**Oggetto:** autoliquidazione 2018/2019. Istruzioni operative.

Dal 1° gennaio 2019 si applicano le tariffe dei premi delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività"<sup>1</sup>, la tariffa dei premi speciali unitari artigiani<sup>2</sup> e la tariffa della gestione navigazione<sup>3</sup> approvate con i decreti interministeriali 27 febbraio 2019, pubblicati il 1° aprile 2019 nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sezione *Pubblicità legale*.

#### A. Scadenze

Per consentire l'applicazione delle predette tariffe sono stati differiti tutti i termini riguardanti l'autoliquidazione 2018/2019, come già comunicato con la circolare 11 gennaio 2019, n. 1.

Si riepilogano gli adempimenti che il datore di lavoro deve effettuare entro il 16 maggio 2019 e le novità per il calcolo del premio di autoliquidazione 2018/2019:

Entro il 16 maggio 2019 il datore di lavoro deve:

- presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani<sup>4</sup> in

<sup>1</sup> Allegato 1 decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 marzo 2019 concernente l'approvazione, nel testo annesso al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione presidenziale dell'INAIL n. 385 del 2 ottobre 2018, delle Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività" e relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

<sup>2</sup> Allegato 2 decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 marzo 2019 concernente l'approvazione, - come da tabelle 1, 2 e 3 annesse al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione presidenziale n. 43 del 30 gennaio 2019 - della Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

<sup>3</sup> Allegato 3 decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 marzo 2019, concernente l'approvazione - come da tabella annessa al medesimo decreto di cui forma parte integrante e alla determinazione adottata dal Presidente dell'INAIL n. 45 del 4 febbraio 2019 - della Nuova tariffa dei premi della gestione Navigazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

<sup>4</sup> Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 780-781.

presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici "Invio dichiarazione salari", "Alpi online" o, per il settore marittimo, il servizio "Invio retribuzioni e calcolo del premio";

- pagare il premio di autoliquidazione. Il numero di riferimento da indicare nel modello F24 è 902019. Per le PAN il servizio online *Invio retribuzioni e calcolo del premio* indica il numero di riferimento da riportare nel modello F24;
- inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte<sup>5</sup> tramite il servizio online "Riduzione presunto", indicando le minori retribuzioni per il calcolo della rata premio anticipata, qualora si presuma di erogare per l'anno di rata 2019 un importo di retribuzioni inferiori a quello corrisposto nell'anno precedente.

Il suddetto termine del 16 maggio 2019 si applica anche ai datori di lavoro che hanno cessato l'attività a gennaio e febbraio 2019<sup>6</sup>.

I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 maggio 2019<sup>7</sup>

È differito al 16 maggio 2019 anche il termine per la presentazione del modulo "Autocertificazione per sconto settore edile" da trasmettere via PEC alla sede competente per fruire della riduzione dell'11,50% alla regolazione 2018.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2019 la riduzione di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 non è più applicabile ai premi assicurativi<sup>8</sup>.

## **B. Riduzione PSU artigiani in caso di cessazione, addizionale art 181 T.U. e eliminazione maggiorazione del 5% per i premi del settore navigazione**

La tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la tariffa dei premi della gestione navigazione anno 2019 hanno stabilito quanto segue.

### **1. Cessazione del rapporto assicurativo dei soggetti autonomi artigiani tra il 1° gennaio e la scadenza dell'autoliquidazione**

I premi speciali unitari artigiani sono ridotti di tanti dodicesimi nel loro ammontare per ogni mese solare intero che segue la data di cessazione dell'attività (cessazione dei rapporti assicurativi tra l'Inail e tutti gli artigiani dell'azienda, cioè cessazione del codice ditta) intervenuta tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell'autoliquidazione (16 maggio 2019 per quest'anno).

Dal 1° gennaio 2019 la predetta riduzione si applica anche al premio speciale unitario del singolo componente del nucleo artigiano che ha cessato l'attività tra il 1° gennaio e la

---

<sup>5</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 28, comma 6.

<sup>6</sup> Nota 22 febbraio 2019, protocollo 2836.

<sup>7</sup> Il differimento dei termini dell'autoliquidazione 2018/2019 comporta anche il differimento al 16 maggio 2019 del termine di pagamento dei contributi associativi riscossi dall'Inail per conto delle associazioni di categoria convenzionate ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.

<sup>8</sup> Legge 30 dicembre 2018, n. 145 articolo 1, comma 1126, lettera m): "all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: «e all'INAIL» sono soppresse;"

data di scadenza dell'autoliquidazione<sup>9</sup> (cessazione del rapporto assicurativo tra l'Inail e il singolo artigiano).

## **2. Nuova modalità di applicazione dell'addizionale ex articolo 181 del d.p.r. n.1124/1965 ai premi del settore navigazione**

I tassi della nuova tariffa dei premi 2019 del settore navigazione non comprendono più l'addizionale dell'1% prevista dall'articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Ai premi di rata anticipata 2019 del settore navigazione deve essere quindi applicata l'addizionale 1% con le stesse modalità già seguite per tutti gli altri premi.

## **3. Eliminazione maggiorazione del 5% per alcuni rischi del settore navigazione**

Il premio supplementare per l'assicurazione obbligatoria dei maggiori rischi di palombari e sommozzatori e del personale adibito alle attività di manutenzione dei pozzi di estrazione di fonti di energia, imbarcati su qualsiasi tipo di naviglio, è stato ricompreso nei tassi della predetta tariffa<sup>10</sup>. La maggiorazione del 5% si applica solo alla regolazione 2018.

## **C. Aggiornamento delle "Basi di calcolo"**

Il modello delle "Basi di calcolo" è stato aggiornato, eliminando nella sezione Rata 2019 i dati non più necessari per il calcolo del premio<sup>11</sup>.

Nel servizio *Richiesta basi di calcolo* è pubblicato il relativo tracciato record con la descrizione delle modifiche apportate a seguito dell'applicazione delle tariffe approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

Di seguito si illustrano gli elementi per il calcolo del premio che sono variati rispetto all'autoliquidazione dell'anno scorso, in applicazione delle disposizioni contenute nella legge 145/2018 e dei decreti interministeriali 27 febbraio 2019 di approvazione delle nuove tariffe 2019.

Tutti i suddetti elementi sono indicati nelle basi di calcolo dei premi in corso di pubblicazione nel *Fascicolo aziende*.

## **1. Eliminazione del tasso medio ponderato e cessazione polizze "ponderate"**

Dal 1° gennaio 2019 alle lavorazioni classificate con il tasso medio ponderato, previsto dalle tariffe dei premi in vigore dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1999<sup>12</sup>, è attribuito uno specifico tasso medio per ciascuna lavorazione eventualmente ridotto o aumentato in base all'andamento infortunistico e agli interventi migliorativi effettuati dall'azienda per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro<sup>13</sup>.

---

<sup>9</sup> Modalità per l'applicazione della tariffa dei premi speciali artigiani approvata con decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

<sup>10</sup> Decreto interministeriale 27 febbraio 2019 "Nuova Tariffa dei premi della gestione navigazione. Anno 2019", articolo 2 "Abolizione dei Sovrapremi".

<sup>11</sup> Allegato 4 facsimile Basi di calcolo per la determinazione del premio autoliquidazione 2018/2019, comprendente il prospetto e le relative istruzioni per la lettura.

<sup>12</sup> Decreto ministeriale 18 giugno 1988, articolo 8.

<sup>13</sup> Decreto interministeriale 27 febbraio 2019 "Nuove Tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario, Altre attività" e relative Modalità di applicazione. Anno 2019.", articolo 32, comma 3.

È prevista la cessazione con operazione centralizzata delle polizze "ponderate" al 31 dicembre 2018 e l'istituzione dal 1° gennaio 2019 di apposite nuove PAT con relativa polizza dipendenti, con attribuzione ad ogni singola lavorazione del corrispondente tasso medio, eventualmente oscillato in base all'andamento infortunistico della polizza "ponderata" cessata. La PAT preesistente sui cui è presente la polizza "ponderata" non viene cessata nel caso in cui sia presente un'altra polizza (ad esempio una polizza autonomi artigiani, una polizza RX, ecc.).

L'istituzione della nuova PAT e l'apertura della polizza dipendenti in sostituzione della polizza "ponderata" è comunicata con provvedimento ai datori di lavoro interessati entro il 9 aprile 2019, infatti l'apertura dei servizi "Visualizza basi di calcolo" e "Richiesta basi di calcolo" è stata programmata per il 10 aprile 2019.

Il numero della PAT cessata e quello della PAT istituita dal 1° gennaio 2019 sono esposti nelle basi di calcolo dell'autoliquidazione insieme al tasso applicabile 2019, già comunicato con il modello 20SM, e agli altri elementi utili per il calcolo.

## **2. Premio supplementare silicosi e asbestosi**

Il premio supplementare silicosi e asbestosi previsto dagli articoli 153 e 154 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è dovuto per il solo premio di regolazione 2018 e non è dovuto per la rata 2019<sup>14</sup>. Nelle basi di calcolo l'indicatore "*presenza rischio silicosi/asbestosi*" è quindi presente solo nella sezione *Regolazione anno 2018*.

## **3. Addizionale fondo vittime dell'amianto**

Per il triennio 2018-2020 non si applica l'addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto<sup>15</sup>. Pertanto, l'addizionale non è dovuta né sul premio di regolazione 2018 né sul premio di rata 2019 e nelle basi di calcolo l'indicatore "*addizionale amianto L. 244/07*" è sempre valorizzato con *NO*.

## **D. Riduzioni del premio assicurativo**

Alcune riduzioni si applicano soltanto al premio di regolazione 2018, altre sia alla regolazione che al premio di rata 2019.

1. Riduzione legge 147/2013 (PAT e PAN), si applica nella misura del 15,81% soltanto al premio di regolazione<sup>16</sup>, in quanto il premio di rata è determinato in base alle tariffe 2019 con conseguente esclusione della riduzione in discorso<sup>17</sup>
2. Riduzione per il settore edile (PAT), si applica nella misura dell'11,50% al premio di regolazione. Il richiedente deve essere in possesso del requisito della regolarità

---

<sup>14</sup> Legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 1126, lettera l), in vigore dal 1° gennaio 2019: "il premio supplementare previsto dagli articoli 153 e 154 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non è più dovuto;"

<sup>15</sup> Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 189 e circolare Inail 10 gennaio 2018, n. 2.

<sup>16</sup> Limitatamente alle lavorazioni iniziate da non oltre un biennio soggette alla presentazione dell'istanza ex articolo 20 decreto interministeriale 12 dicembre 2000, il richiedente deve essere in possesso del requisito della regolarità contributiva, da verificare secondo i criteri indicati all'art. 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Durc Online).

<sup>17</sup> Vedi premessa della circolare 11 gennaio 2019, n. 1.

contributiva, da verificare secondo i criteri indicati all'articolo 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Durc Online)

3. Riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT), si applica nella misura del 45,07% sia al premio di regolazione sia al premio di rata
4. Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN), si applicano rispettivamente nella misura del 100% (oltre gli stretti), del 70% (mediterranea) e del 45,07% (costiera) sia al premio di regolazione, sia al premio di rata
5. Sgravio per il Registro Internazionale (PAN), si applica nella misura del 100% (esonero dal versamento) sia al premio di regolazione, sia al premio di rata
6. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT), si applica nella misura del 50% sia al premio di regolazione, sia al premio di rata. Il richiedente deve essere in possesso del requisito della regolarità contributiva, da verificare secondo i criteri indicati all'articolo 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Durc Online)
7. Riduzione per le imprese artigiane (PAT), si applica nella misura del 7,09% al premio di regolazione
8. Riduzione per Campione d'Italia (PAT), si applica nella misura del 50% sia al premio di regolazione, sia al premio di rata
9. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT) si applica rispettivamente nella misura del 75% (montane) e del 68% (svantaggiate) sia al premio di regolazione, sia al premio di rata
10. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT) si applica rispettivamente nella misura del 75% (montane) e del 68% (svantaggiate) sia al premio di regolazione, sia al premio di rata
11. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, articolo 4, commi 8-11 (PAT), si applica nella misura del 50% sia al premio di regolazione, sia al premio di rata. Il richiedente deve essere in possesso del requisito della regolarità contributiva, da verificare secondo i criteri indicati all'articolo 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Durc Online).

Le riduzioni relative al Registro Internazionale e alle assunzioni di cui alla legge 92/2012 costituiscono aiuti di Stato. È quindi richiesto che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio.

A decorrere dal 12 agosto 2017<sup>18</sup>, le verifiche sono effettuate attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 234/2012, con le

---

<sup>18</sup> La data di avvio del Registro Nazionale degli aiuti di Stato è stata fissata al 12 agosto 2017, decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione del relativo regolamento di funzionamento. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche

modalità stabilite dall'articolo 10<sup>19</sup> del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n.115. In caso di indebita fruizione l'importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni.

### **1. Riduzione legge 147/2013, art. 1, comma 128 (d.m. 22.12.2017)**

La riduzione si applica soltanto alla regolazione 2018 dei premi ordinari delle polizze dipendenti, dei premi delle polizze navigazione marittima e dei premi speciali unitari delle polizze artigiani nella misura del 15,81%. La riduzione spetta per le sole lavorazioni per le quali sussistevano i requisiti di applicazione alla rata 2018<sup>20</sup>.

### **2. Riduzione del premio per il settore edile**

Per l'anno 2018 la riduzione<sup>21</sup>, che si applica solo alla regolazione 2018, è stata confermata nella misura del 11,50%<sup>22</sup>. Essa compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse Edili e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Durc online). La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

Gli interessati devono trasmettere, entro la data di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni (per il 2019 - 16 maggio 2019), l'apposito modello "*Autocertificazione per sconto settore edile*" riguardante l'assenza delle suddette condanne, pubblicato in [www.inail.it](http://www.inail.it).

Se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta o se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato, i datori di lavoro devono trasmettere per posta elettronica o PEC al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione territoriale del lavoro) la "*Dichiarazione per benefici contributivi*" con cui autocertificano, l'assenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30 dicembre 2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell'allegato A del predetto decreto ministeriale o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito.

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "1" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

---

agricole, alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, è stato pubblicato nella G.U. n. 175 del 28 luglio 2017.

<sup>19</sup> Riguardante la Registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione.

<sup>20</sup> Nota Inail del 22 gennaio 2018, protocollo 1387, paragrafo "Riduzione legge 147/2013, art. 1, comma 128".

<sup>21</sup> Prevista dall'articolo 29, comma 2, decreto-legge n.244/1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 341/1995 e dall'articolo 36-bis, comma 8, decreto-legge n. 223/2006 convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006.

<sup>22</sup> Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 4 ottobre 2018.

### **3. Riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari<sup>23</sup>**

La riduzione contributiva è fissata sia per la regolazione 2018, sia per la rata 2019 nella misura del 45,07%<sup>24</sup>.

Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne tenuti ad assicurare i familiari con i premi ordinari (circolare Inail n. 29/1984), la domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "3" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

### **4. Sgravi della gestione navigazione per attività di pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera<sup>25</sup>**

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti sono esonerate dal versamento dei premi<sup>26</sup>, quelle che esercitano la pesca mediterranea beneficiano dello sgravio dei premi nel limite del 70%<sup>27</sup> e quelle che esercitano la pesca costiera beneficiano della riduzione contributiva nella misura del 45,07%<sup>28</sup>.

Gli sgravi spettano per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea.

Per usufruire degli sgravi in questione le imprese armatoriali che esercitano la pesca devono utilizzare, per il calcolo del premio di regolazione 2018 e di rata 2019, le aliquote assicurative al netto degli sgravi settore pesca riportate nella seguente tabella.

Pesca	Regolazione 2018	Rata 2019
Oltre gli stretti	0,00%	0,00%
Mediterranea	2,19%	2,19%
Costiera	3,23%	2,78%

### **5. Sgravio Registro Internazionale<sup>29</sup>**

Le imprese armatrici per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione<sup>30</sup> ed imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale sono esonerate dal versamento dei premi dovuti per legge.

<sup>23</sup> Articolo 11, comma 1, della legge n. 388/2000 che ha esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari i benefici previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 457/1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998.

<sup>24</sup> Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 693.

<sup>25</sup> Articolo 6-bis, decreto-legge n. 457/1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998 (pesca oltre gli stretti e pesca mediterranea) e articolo 11, comma 1, della legge n. 388/2000 (per la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari).

<sup>26</sup> Decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, articolo 6-bis.

<sup>27</sup> Decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, articolo 6-bis.

<sup>28</sup> Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 693.

<sup>29</sup> Articolo 6, comma 1, decreto-legge n. 457/1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998.

<sup>30</sup> Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Le navi che effettuano viaggi di cabotaggio superiori alle cento miglia possono essere iscritte nel Registro Internazionale, come previsto dall'articolo 39, comma 14 bis, della legge n. 326/2003 e usufruiscono, pertanto, del beneficio dello sgravio totale dei contributi di legge.

L'esonero totale previsto per le navi iscritte al Registro internazionale è esteso, per i lavoratori che operano a bordo delle navi da crociera, alle imprese appaltatrici dei servizi complementari di camera, servizi di cucina, o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera nonché di ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica. Lo sgravio è esteso altresì alle imprese appaltatrici dei servizi di officina, cantiere e assimilati a bordo dei mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori di acque territoriali italiane per i lavoratori che operano a bordo di detti mezzi navali<sup>31</sup>.

#### **6. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo** (art. 4, c. 3, d.lgs. n. 151/2001)

L'incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2018 sia alla rata 2019.

L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "7".

#### **7. Riduzione del premio per le imprese artigiane** (art. 1, c. 780-781, legge n. 296/2006; DM 11.10.2018)

Con effetto dal 1° gennaio 2008, è prevista in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali. La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione.

Regolazione 2018: sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2016-2017 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella "*Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781*" nella dichiarazione delle retribuzioni 2017, inviata entro il 28 febbraio 2018. La riduzione si applica alla regolazione 2018 nella misura del 7,09%<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup> Articolo 17, comma 3-bis, legge 5 dicembre 1986, n. 856, come modificato dall'articolo 13, commi 4 e 5 decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 488.

<sup>32</sup> Decreto ministeriale 11 ottobre 2018.

Nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione "Regolazione anno 2018 Agevolazioni" con il codice 127.

Regolazione 2019: l'applicazione della riduzione alla regolazione 2019, per l'autoliquidazione 2019/2020, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l'apposita casella "*Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781*" nella dichiarazione delle retribuzioni 2018 da presentare entro il 16 maggio 2019.

#### **8. Riduzione del premio per i datori di lavoro operanti a Campione d'Italia<sup>33</sup>**

Ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50% del premio, sia per la regolazione 2018 sia per la rata 2019.

La riduzione è indicata nelle basi di calcolo del premio con il codice 003.

#### **9. Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate<sup>34</sup>**

Alle cooperative agricole e loro consorzi di cui all'art. 2, c. 1, legge 240/1984 operanti nelle zone montane e svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni del 75% (cooperative operanti in zone montane) e del 68% (cooperative operanti in zone svantaggiate) sia alla regolazione 2018, che alla rata 2019.

Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025.

#### **10. Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci<sup>35</sup>**

Alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui all'articolo 2, comma 1, legge 240/1984 non operanti in zone montane o svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici compete una riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate. La riduzione si applica sia alla regolazione 2018, che alla rata 2019.

Le riduzioni in questione si applicano soltanto alle PAT con sedi dei lavori non ubicate in zone di montagna o svantaggiate e non si cumulano, quindi, con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate (punto 9).

In caso di pluralità di PAT deve essere indicata una sola percentuale di prodotto conferito alla cooperativa rispetto al totale del prodotto lavorato dalla stessa, anche se la quantità proveniente da zone montane o svantaggiate è diversa nelle varie PAT dell'azienda.

Per usufruire della riduzione si deve indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2018, da presentare entro il 16 maggio 2019, la percentuale di prodotto conferito dai soci

---

<sup>33</sup> Articolo 1-quater, decreto-legge n. 688/1985 convertito con modificazioni dalla legge n. 11/1986.

<sup>34</sup> Articolo 9, comma 5, legge n. 67/1988, articolo 01, comma 2, decreto-legge n. 2/2006 convertito dalla legge n. 81/2006, articolo 2, comma 49, legge n. 191/2009 e articolo 1, comma 45, legge n. 220/2010.

<sup>35</sup> Articolo 32, comma 7-ter, decreto-legge n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013, di interpretazione dell'articolo 9, comma 5 della legge n. 67/1988.

proveniente dalle zone montane o svantaggiate in rapporto al prodotto totale manipolato, trasformato o commercializzato dalla cooperativa.

### **11. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11**

In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi.

Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato.

Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014 (e prima del Regolamento CE n.800/2008), ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice nonché le specifiche retribuzioni.

#### **E. Rateazione del premio di assicurazione**

Il premio annuale di autoliquidazione, anziché in unica soluzione, può essere pagato in quattro rate trimestrali<sup>36</sup>, dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni.

Per effetto del rinvio al 16 maggio 2019 della scadenza del pagamento del premio di autoliquidazione 2018-2019 le prime due rate (50% del premio annuale) devono essere versate entro il 16 maggio 2019 senza maggiorazione degli interessi; le rate successive devono essere versate entro il giorno 20 agosto<sup>37</sup> e 18 novembre 2019<sup>38</sup> maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2018 pari a 1,07%<sup>39</sup>.

---

<sup>36</sup> Articolo 59, comma 19, legge 449/97, come modificato dall'articolo 55, comma 5, legge 144/1999.

<sup>37</sup> Articolo 3-quater del decreto legge 16/2012 convertito dalla legge 44/2012.

<sup>38</sup> Articolo 18, comma 1, del d.lgs. n. 241/1997.

<sup>39</sup> Pubblicato in [www.dt.tesoro.it/it/debito\\_pubblico/dati\\_statistici/principali\\_tassi\\_di\\_interesse/](http://www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/principali_tassi_di_interesse/)

Il pagamento in quattro rate non è ammesso per il conguaglio in caso di cessazione del codice ditta.

I coefficienti da utilizzare per il calcolo degli interessi da applicare alla terza e quarta rata del premio di autoliquidazione 2018/2019, sono i seguenti:

<b>Rata</b>	<b>Data scadenza</b>	<b>Data pagamento</b>	<b>Coefficiente</b>
1	16.5.2019	16.5.2019	
2	16.5.2019	16.5.2019	
3	16.8.2019	20.8.2019	0,00269699
4	16.11.2019	18.11.2019	0,00539397

### **F. Apertura dei servizi per l'autoliquidazione e guida all'autoliquidazione**

È stata prevista un'apertura scaglionata dei servizi per l'autoliquidazione 2018/2019, in relazione all'esigenza di effettuare ulteriori controlli per alcune tipologie di polizze al fine di ridurre nei limiti del possibile eventuali incongruenze nel passaggio dalle vecchie alle nuove tariffe.

La tempificazione è la seguente:

Servizio	Apertura dal
Visualizza basi di calcolo e richiesta basi di calcolo senza contributi associativi per codici ditta con solo polizze dipendenti, esclusi casi con ulteriori controlli in corso (circa 30.000) e polizze con tasso unico ponderato (circa 100.000)	2 aprile 2019
Consultazione elementi del calcolo PAN	3 aprile 2019
Riduzione del presunto PAT e PAN	3 aprile 2019
Invio delle retribuzioni e calcolo premio PAN	3 aprile 2019
Pubblicazione in Fascicolo aziende della Comunicazione delle basi di calcolo senza contributi associativi per codici ditta con solo polizze dipendenti, esclusi casi con ulteriori controlli in corso (circa 30.000) e polizze con tasso unico ponderato (circa 100.000)	4 aprile 2019
Visualizza basi di calcolo e richiesta basi di calcolo senza contributi associativi per codici ditta con polizze dipendenti e polizze artigiani, esclusi casi con ulteriori controlli in corso (circa 30.000) e polizze con tasso unico ponderato (circa 100.000)	8 aprile 2019
Alpi online	9 aprile 2019
Invio telematico dichiarazione salari	10 aprile 2019
Visualizza basi di calcolo e richiesta basi di calcolo per codici ditta con contributi associativi (circa 300.000) e polizze con tasso unico ponderato (circa 100.000)	10 aprile 2019
Pubblicazione in Fascicolo aziende della Comunicazione delle basi di calcolo per tutti i codici ditta, esclusi casi con ulteriori controlli in corso (circa 30.000)	12 aprile 2019
Visualizza basi di calcolo e richiesta basi di calcolo ultimi casi (circa 30.000)	20 aprile 2019
Pubblicazione in Fascicolo aziende della Comunicazione delle basi di calcolo ultimi casi (circa 30.000)	21 aprile 2019

A supporto degli utenti è stata predisposta, come di consueto, la guida all'autoliquidazione 2018/2019<sup>40</sup>, dove nella sezione dedicata al calcolo del premio sono stati aggiornati gli esempi con eliminazione delle riduzioni e del premio supplementare silicosi/asbestosi non più applicabili al premio di rata.

Si ricorda, infine, che le imprese armatrici in occasione della trasmissione delle dichiarazioni delle retribuzioni devono allegare anche l'elenco nominativo del personale assicurato (per Comandata, Concessionari di bordo, Prove in mare, Tecnici e ispettori, Appalti servizi di officina), la consistenza della flotta per il Ruolo unico e l'elenco nominativo di palombari e sommozzatori nonché del personale adibito alle attività di manutenzione dei pozzi di estrazione di fonti di energia.

Si ricorda altresì che se l'attività di navigazione viene esercitata in modo non continuativo le imprese armatrici devono comunicare nel corso dell'anno tramite gli appositi servizi online di "Armo/Disarmo-Assicurazione"<sup>41</sup> le date di disarmo e riarmo (o le date di eventuali periodi di CIGS)<sup>42</sup>.

### **G. Casi particolari**

In presenza di possibili incongruenze riscontrate nelle basi di calcolo, come di consueto, i datori di lavoro e i loro intermediari potranno inviare la segnalazione via PEC alla sede Inail competente.

Le sedi, effettuate le opportune verifiche e le eventuali variazioni necessarie per correggere le incongruenze riscontrate, dovranno "*rielaborare*" le basi di calcolo del premio, per il singolo codice ditta per le PAT o per singola PAN, e comunicare al soggetto assicurante che le nuove basi di calcolo sono disponibili in *Fascicolo aziende* (PAT) o nel servizio *Visualizzazione elementi di calcolo* (PAN).

Qualora le suddette attività di sistemazione delle incongruenze, dovute alle operazioni centralizzate poste in essere per la gestione delle nuove tariffe, intervengano successivamente alla scadenza dell'autoliquidazione, le Sedi dovranno rideterminare il premio con la funzione "Rettifica autoliquidazione".

In tali casi il datore di lavoro è tenuto a pagare il premio in base agli elementi riportati nelle "Basi di calcolo" già comunicate.

Il Direttore centrale

Dott. Agatino Cariola

---

<sup>40</sup> Allegato 5 "Guida autoliquidazione premi e contributi associativi 2019".

<sup>41</sup> Circolare 4 ottobre 2016, n. 35.

<sup>42</sup> Le comunicazioni individuali di Unimare non esonerano l'armatore da tale obbligo nei confronti dell'Inail.

CORTE DEI CONTI



3 0005462-04/03/2019-SCCLA-Y31PREV-I



CORTE DEI CONTI  
UFFICIO CONTROLLO ATTI  
MIUR, MIBAC, MIN. SALUTE e  
MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI  
Reg. n. Prev. n. 512

26 MAR 2019

Consiglio di Stato  
Ministero del Lavoro

*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144";

**VISTO**, in particolare, l'articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 38 del 2000, che prevede l'approvazione di distinte tariffe dei premi per ciascuna delle seguenti gestioni indicate dall'articolo 1 del medesimo decreto: "Industria", "Artigianato", "Terziario" ed "Altre Attività";

**VISTO** il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 12 dicembre 2000 recante "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigiano, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione" e successive modificazioni;

**VISTO** l'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)";

**VISTA** la determinazione del Presidente dell'INAIL n. 385 del 2 ottobre 2018, concernente le Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività" e relative modalità di applicazione;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" ed in particolare, l'articolo 1, commi da 1121 a 1126





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**DECRETA**

**Articolo 1**

1. Sono approvate, nel testo annesso al presente decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione adottata dal Presidente dell'INAIL n. 385 del 2 ottobre 2018, le Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività" e relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

**Articolo 2**

1. L'INAIL, ai sensi dell'articolo 1, comma 1124, della legge n. 145 del 2018, per garantire la sostenibilità delle Nuove tariffe, di cui all'articolo 1, comunque sottoposte a revisione al termine del primo triennio di applicazione, limitatamente al quale è assicurata la relativa copertura finanziaria sui saldi di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 1122, della predetta legge n. 145 del 2018, ne assicura, durante il triennio di vigenza dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, il costante monitoraggio degli effetti e, in caso di accertato significativo scostamento negativo dell'andamento delle entrate, tale da compromettere l'equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa, propone tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze l'adozione delle conseguenti misure correttive.

**Articolo 3**

1. Le tariffe di cui all'articolo 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 2 in merito al periodo di vigenza, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) nella sezione Pubblicità legale.

Roma,

27 FEB 2019

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

*Luigi Di Maio*

Il Ministro dell'economia e delle finanze

*Giovanni Tria*



2

## **Nuove Tariffe dei Premi**

delle gestioni Industria, Artigianato,  
Terziario e Altre Attività



## GRANDE GRUPPO 1

LAVORAZIONI MECCANICO-AGRICOLE.  
PESCA. ALIMENTI. ALLEVAMENTI DI ANIMALI.

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
1100	Lavorazioni meccanico-agricole.	
1110	Coltivazione, raccolta e prima lavorazione dei prodotti culturali.	
1111	Preparazione del terreno, ad es. dissodamento, scasso, livellamento, abbattimento di piante; lavorazione del terreno, ad es. aratura, erpicatura, rullatura; lavorazioni successive, ad es. concimazione, semina, sarchiatura, trattamenti con prodotti fitosanitari anche con uso di aeromobili, difesa antigrandine, innaffiatura, potatura, gestione degli impianti di irrigazione; raccolta e prima lavorazione del prodotto culturale, ad es. falciatura, mietitura, trebbiatura, sgranatura, pressatura, trinciatura foraggi.	42,05
1112	Lavorazioni agricole particolari: coltivazione in ambiente protetto (ad es. serre), colture idroponiche ed aeroponiche, fungaie artificiali; preparazione di terreni di coltura fermentati, pastorizzati, additivati con nutrienti; lavori di rimboschimento con eventuale sistemazione di mulattiere e sentieri; attività vivaistica e sementiera (solo messa a dimora delle piante); decorticatura delle piante da sughero. Sistemazione e manutenzione di piante, cespugli, siepi, prati, aiuole lungo le strade, nei parchi e nei giardini.	79,00
1120	<b>Silvicoltura: abbattimento o taglio di piante, prima lavorazione del legno sul posto, carbonizzazione, ricappatura e dicioccamento, compreso l'eventuale trasporto dei tronchi dalla zona di taglio nelle aree forestali alla zona di raccolta con qualsiasi mezzo eseguito, ad es. con fili a sbalzo, per fluitazione. Arboricoltura.</b>	101,31
1130	<b>Lavorazione del tabacco: tutte le operazioni successive alla raccolta della foglia, anche limitatamente a singole operazioni.</b>	33,61
1200	<b>Animali: allevamento, mattazione, macellazione.</b>	65,00



<b>Classificazione</b>	<b>LAVORAZIONI</b>	<b>TASSO</b>
<b>1300</b>	<b>Piccola pesca marittima. Pesca in acque interne. Acquacoltura. Comprese le eventuali attività di trasporto e commercializzazione di quanto pescato.</b>	56,02
<b>1400</b>	<b>Produzione di alimenti.</b>	
<b>1410</b>	<b>Produzione di bevande.</b>	
1411	Produzione di bevande analcoliche; preparazione di formulati concentrati per la produzione di bevande analcoliche. Esclusa la produzione di succhi per la quale v. voce 1452. Liofilizzazione di bevande, escluse quelle previste in altri riferimenti di tariffa. Estrazione di acque minerali; gassificazione di acque minerali.	33,78
1412	Produzione di birra e malto, compresa l'eventuale produzione di lieviti.	18,76
1413	Produzione di vini, ad es. pigiatura dell'uva, trattamento, manipolazione, miscelazione, taglio e invecchiamento, anche limitatamente a singole operazioni; vini liquorosi, ad es. marsala; vini speciali e aromatizzati, ad es. vermouth; aceti; bevande fermentate e non distillate, ad es. sidro, idromele, sakè; aperitivi a base di vino. Esclusa la produzione di birra per la quale v. voce 1412.	32,78
1414	Produzione di liquori, acquaviti, distillati, frutta sotto spirito, alcol etilico da fermentazione.	18,50
<b>1420</b>	<b>Lavorazione del latte (ad es. pastorizzazione, condensazione, polverizzazione, umanizzazione, omogeneizzazione, fermentazione) e produzione dei suoi derivati alimentari (ad es. panna, burro, yogurt). Caseifici, compreso l'eventuale allevamento di bestiame suino utilizzando i sottoprodotti della lavorazione. Per la raccolta e la distribuzione del latte e dei derivati effettuate a sé stanti v. voce 9121.</b>	25,24
<b>1430</b>	<b>Produzione e lavorazione di oli e grassi alimentari esclusi il burro da latte, per il quale v. stg. 1420, e i grassi suini, per i quali v. voce 1451.</b>	



<b>Classificazione</b>	<b>LAVORAZIONI</b>	<b>TASSO</b>
1431	Frangitura e spremitura per la produzione di olio di oliva, comprese le eventuali fasi di purificazione, filtrazione, brillantatura e imbottigliamento.	26,47
1432	Produzione di margarine, altri grassi di origine vegetale (ad es. burro di cacao, di arachidi), grassi da cucina composti.	12,16
1433	Estrazione e raffinazione degli oli di semi e degli oli di sansa. Raffinazione, taglio, miscelazione, purificazione, filtrazione e brillantatura degli oli di oliva, anche limitatamente a singole operazioni; escluso l'imbottigliamento effettuato a sé stante per il quale v. gruppo 1500.	45,34
<b>1440</b>	<b>Lavorazione del riso. Produzione di pasta, pane, sfarinati, gelati e pasticceria.</b>	
1441	Riserie; produzione di farina di riso.	17,82
1443	Molini. Pastifici. Produzione di pasta fresca.	35,87
1444	Produzione di pane, prodotti da forno e pasticceria (ad es. produzione di pane comune e speciale, grissini, pizze, focacce, gallette, cracker, pan biscotto, panettoni, panforti, biscotti e pasticceria in genere). Produzione di gelati. Compresa l'eventuale vendita al minuto di quanto prodotto.	30,14
<b>1450</b>	<b>Produzione di alimenti conservati.</b>	
1451	Lavorazioni svolte nei salumifici e prosciuttifici, lavorazione dei grassi suini; anche limitatamente a singole operazioni, compresa l'eventuale mattazione, macellazione e lavorazione di trippa e di budella.	37,98
1452	Produzione di alimenti conservati per cottura, precottura, essiccamento, polverizzazione, congelamento, surgelamento, liofilizzazione, pastorizzazione, omogeneizzazione, ecc. Esclusi i prodotti e le lavorazioni specificamente previsti in altri riferimenti del gruppo 1400.	35,13
<b>1460</b>	<b>Produzione e raffinazione degli zuccheri. Prodotti dolciari.</b>	



<b>Classificazione</b>	<b>LAVORAZIONI</b>	<b>TASSO</b>
1461	Produzione e raffinazione degli zuccheri.	29,06
1462	Produzione di cacao, cioccolato, caramelle, confetti, frutti canditi, marroni, miele, liquirizia, sciroppi. Produzione di additivi per bevande ed altri alimenti.	17,60
<b>1470</b>	<b>Prodotti diversi.</b>	
1471	Lavorazione del caffè, ad es. cernita, torrefazione, macinazione, decaffeinizzazione; produzione di surrogati del caffè e di prodotti a base di caffè, ad es. caffè solubile, estratti o concentrati di caffè. Lavorazione del tè, miscelazione e confezionamento in imballi, incluso quello in bustine. Lavorazione della camomilla e di altre erbe e fiori destinati alla preparazione di infusi o estratti: preparazione, miscelazione e confezionamento in imballi, incluso quello in bustine. Per le bevande pronte v. riferimenti specifici.	16,08
1473	Produzione di microrganismi per l'industria alimentare, ad es. lieviti, muffe.	21,00
<b>1480</b>	<b>Produzione di mangimi, foraggi, integrativi zootecnici, derivati di biomasse e altri alimenti e nutrienti destinati all'alimentazione degli animali. Produzione di farina di pesce, farina di carne, farina di sangue.</b>	<b>74,18</b>
<b>1500</b>	<b>Conservazione, imballaggio e confezionamento (incluso l'imbottigliamento) a sé stanti di prodotti alimentari, comprese eventuali fasi ad es. di selezione, lavaggio, sezionamento. Magazzini di stagionatura a sé stanti di prodotti caseari. Escluso quanto previsto in altri riferimenti tariffari.</b>	<b>28,19</b>



## GRANDE GRUPPO 2

CHIMICA. MATERIE PLASTICHE E GOMMA,  
CARTA E POLIGRAFIA.

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
2100	Chimica. Materie plastiche e gomma.	
2110	Prodotti chimici, farmaceutici, cosmetici, detergenti ottenuti ad es. per sintesi, per trasformazione chimica, microbiologica ed enzimatica, per miscelazione, formulazione, purificazione, omogeneizzazione.	
2111	Produzione di prodotti chimici inorganici ed organici non compresi nelle altre voci del gruppo; trattamento e recupero di prodotti chimici. Produzione di fiammiferi.	22,22
2112	Produzione di preparati e prodotti della chimica farmaceutica, compresa l'eventuale produzione di cosmetici, e relativi principi attivi, intermedi e medicinali. Produzione di radiofarmaci e prodotti radioattivi per usi diagnostici ed industriali; preparazione, trattamento, manipolazione; escluso lo smaltimento per il quale v. grande gruppo 4. Produzione di prodotti sussidiari di uso medico e veterinario: ad es. suture preconfezionate, cerotti medicati; confezione a sé stante di cotone idrofilo, garze, bendaggi; esclusa la produzione dei tessuti, per la quale v. grande gruppo 8. Produzione di kit da banco per analisi chimico-cliniche di diagnostica.	9,89
2113	Produzione di concimi di origine animale e vegetale, ad es. per miscelazione, stabilizzazione, umificazione, essiccamento. Produzione di fertilizzanti chimici di origine minerale o sintetica, compresa l'eventuale produzione di ammoniaca se impiegata come materia prima nei cicli produttivi dell'unità operativa.	40,00
2114	Sintesi di principi attivi, formulazione, confezionamento di: agrofarmaci, fitosanitari e fitoregolatori, ad es. pesticidi, insetticidi, fungicidi, antiparassitari, erbicidi.	19,90



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
2115	<p>Produzione di cosmetici, di essenze e profumi senza distillazione, citrato di calcio, cremore di tartaro, acido tartarico e tartrati in genere, compresa l'eventuale raccolta e lavorazione di foglie, fiori e frutta.</p> <p>Preparazioni erboristiche, estrazioni da piante ad es. oli essenziali, essenze, compresa l'eventuale raccolta e lavorazione di foglie, fiori e frutta.</p> <p>Produzione di appretti ad es. amido, fecola, glucosio, destrina ed affini.</p>	14,73
2116	<p>Produzione di tensioattivi, esclusi i prodotti ottenuti per saponificazione dei grassi, per i quali v. voce 2150.</p> <p>Produzione di detersivi o altri prodotti a base di tensioattivi, compresa l'eventuale produzione di cosmetici.</p> <p>Produzione di addensanti per la stampa dei tessuti.</p>	24,73
2117	<p>Produzione di articoli in tessuto non tessuto e simili per la cura della persona, degli ambienti e degli animali arricchiti o umidificati con soluzioni detergenti, cosmetiche.</p> <p>Produzione di pannolini, assorbenti igienici e simili.</p> <p>Esclusa la produzione dei tessuti, per la quale v. grande gruppo 8.</p>	22,48
2118	<p>Produzione di sodio, potassio, calcio, bario, magnesio, litio e rispettivi composti, comunque ottenuti.</p>	18,26
<b>2130</b>	<b>Produzione di sostanze, miscele e prodotti esplosivi. Fuochi artificiali.</b>	
2131	<p>Produzione di esplosivi da scoppio e da lancio; produzione di propellenti.</p>	71,00
2132	<p>Produzione di capsule, inneschi e micce.</p> <p>Caricamento e scaricamento di cartucce, proiettili, bombe, siluri, missili ed altri congegni esplosivi, compresa l'eventuale produzione di pallini, bossoli, borre, ecc.</p> <p>Bonifica da ordigni bellici.</p>	29,68
2133	<p>Produzione di fuochi artificiali.</p> <p>Allestimento e conduzione di spettacoli pirotecnici.</p>	110,00



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
2140	<b>Processi di distillazione. Esclusa la distillazione effettuata nell'ambito di altri cicli produttivi, per la quale v. riferimenti specifici.</b>	
2141	Produzione comprendente prevalenti fasi di distillazione, ad es. di eteri, alcoli, resine; escluse le produzioni di cui alla voce 1414. Per le estrazioni da piante v. voce 2115.	7,51
2143	Produzione di prodotti di distillazione del legno, dei combustibili fossili solidi e del catrame; per le industrie che provvedono anche alla distribuzione del gas combustibile v. gruppo 4300.	36,00
2145	Raffinazione del petrolio e produzioni petrolchimiche: distillazione e raffinazione di oli minerali, anche esausti, compresa la produzione di intermedi e di derivati; esclusa la produzione di resine sintetiche per la quale v. stg. 2190. Compressione, liquefazione, dissoluzione di gas derivati dalla raffinazione del petrolio e dalla petrolchimica. Esclusa la produzione di gas derivati da processi elettrochimici o dalla distillazione dell'aria liquida per i quali v. voce 2173. Processi di desolforazione di prodotti petroliferi e successiva produzione di zolfo. Produzione di idrogeno da idrocarburi. Degasolinaggio del metano effettuato a sé stante.	15,64
2146	Servizi generali prestati da terzi a stabilimenti di raffinazione di oli minerali e/o a stabilimenti di successiva trasformazione dei prodotti di raffineria ad es. manutenzione periodica, stoccaggio e distribuzione di materie prime, trattamento di reflui, laboratori di controllo qualità, sorveglianza e sicurezza, servizi antincendio, infermeria; esclusi i laboratori di ricerca per i quali v. voce 0620. Produzione di energia elettrica, acqua deionizzata, vapore, ossigeno e azoto ed altre simili sostanze di necessità generale, effettuata da terzi all'interno di stabilimenti di raffinazione di oli minerali e/o per stabilimenti di successiva trasformazione dei prodotti di raffineria; comprese eventuali cessioni di utilities anche ad altri settori industriali.	33,00
2150	<b>Estrazione e lavorazione di oli e grassi industriali, animali e vegetali.</b> <b>Produzione di saponi ottenuti per reazioni di saponificazione di oli, grassi ed acidi grassi; per la lavorazione di oli e grassi alimentari, v. grande gruppo 1.</b> <b>Produzione di colle e gelatine da residui animali, albumine ed affini.</b>	35,25



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
2160	<b>Produzione di coloranti, colori, vernici, concianti ed affini. Produzione di premiscelati, liquidi o in pasta, per edilizia. Preparazione di superfici sensibili.</b>	
2161	Produzione di coloranti e colori inorganici, organici naturali e di sintesi, compresi gli intermedi; esclusa la produzione di coloranti inorganici nell'ambito della produzione di fondenti, vernici e smalti vetrosi, per la quale v. stg. 7370. Produzione di prodotti per tinta e per concia al vegetale.	15,22
2162	Produzione di pitture, ad es. ad acqua, alla calce, alla colla, al silicato, emulsionate, all'olio. Produzione di vernici, ad es. oleoresinose e a solventi volatili; produzione di vernici per rivestimenti murali a base di resine sintetiche e materiali litoidi. Produzione di premiscelati liquidi e in pasta, per edilizia, ad es. intonaci, rasanti, malte e stucchi. Esclusa la produzione di premiscelati in polvere, calce, cemento e gesso per la quale v. riferimenti specifici.	24,26
2164	Produzione di toner, inchiostri, ceralacca, gomma arabica, colle alla caseina, colle organiche sintetiche, pasta per poligrafi e per rulli tipografici, capsule viscosi.	10,40
2165	Produzione di cera vegetale ed animale (estrazione, fusione, imbiancamento, raffinazione) e realizzazione di prodotti, ad es. candele, lumini. Produzione di lucidi, creme e di prodotti a base di cera o sostanze alternative per il trattamento, ad es. di pelli, cuoi, pavimenti, mobili e carrozzerie. Per i prodotti destinati alla litografia v. voce 2164.	21,91
2166	Rigenerazione di toner e cartucce di inchiostro, compresa l'eventuale sostituzione delle loro parti usurate.	28,19
2167	Preparazione di superfici sensibili: carta, lastre, pellicole fotocinematografiche; produzione di supporti in acetil cellulosa.	4,64
2170	<b>Lavorazioni elettrochimiche: produzione di gas compressi, di metalli alcalini e alcalino terrosi, di prodotti non gassosi, trattamenti superficiali.</b>	
2172	Lavorazioni galvanotecniche, ad es. galvanostegia, galvanoplastica di rivestimento e di formatura, anodizzazione, metallocromia, cromatazione, lucidatura elettrolitica.	23,59



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
2173	Produzione di gas per via elettrochimica, ad es. di idrogeno, ossigeno, cloro e fluoro; produzione e distillazione di aria liquida. Compressione, liquefazione, dissoluzione, imbottigliamento di gas, ad esclusione dei prodotti e processi di cui alla voce 2145. Prodotti non gassosi ottenuti con processi elettrochimici, ad esclusione di quelli di cui alla voce 2118.	28,70
2180	<b>Lavorazione di rifiuti in materie plastiche e gomma con produzione di granuli, fiocchi, scaglie, ecc.; esclusa la selezione dei rifiuti per la quale v. grande gruppo 0. Per la lavorazione delle materie ottenute v. riferimenti specifici.</b>	46,00
2190	<b>Produzione e lavorazione di resine sintetiche, materie plastiche e gomma, ad es. sintesi, miscelazione, compoundizzazione, granulazione.</b>	
2191	Produzione di polimeri sintetici ed artificiali, ad es. termoindurenti, termoplastici, elastomeri, gomma sintetica, lattici; comprese le eventuali operazioni di preparazione successiva, ad es. additivazione di coloranti, stabilizzanti, plastificanti; esclusa la produzione di intermedi, per la quale v. riferimenti specifici.	24,84
2192	Produzione di nanomateriali, ad es. grafeni e nanotubi di carbonio.	22,22
2193	Produzione di fibre tessili artificiali, cellulosiche e sintetiche; compreso l'eventuale ricavo dei filati. Per le fibre minerali v. stg. 7370.	36,74
2195	Lavorazione della gomma greggia; fabbricazione di articoli e semilavorati in gomma o prevalentemente in gomma naturale e sintetica. Fabbricazione, rigenerazione, ricostruzione, di pneumatici. Rivestimento di tessuti, cavi, corde e cordoni in gomma naturale e sintetica. Produzione e fabbricazione di articoli di ebanite, balata, guttaperca.	33,92
2196	Riparazione di articoli e semilavorati in gomma o prevalentemente in gomma naturale e sintetica. Riparazione di pneumatici, compresa l'eventuale equilibratura e convergenza delle ruote dei veicoli; per l'equilibratura e la convergenza effettuate a sé stanti, v. voce 6412.	27,88



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
2197	<p>Lavorazione e trasformazione di resine sintetiche, di materiali polimerici termoplastici e termoindurenti e produzione di articoli finiti, di semifavorati o pezzi ottenuti con qualunque tecnologia di trasformazione.</p> <p>Produzione di laminati fenolici, ureici, ecc., anche limitatamente ad alcune operazioni del ciclo produttivo.</p> <p>Rivestimento con polimeri di manufatti in qualunque materiale, ad es. tessuti, cavi, corde, cordoni, escluso quanto previsto alla voce 2195.</p> <p>Produzione di schede, nastri, dischi magnetici e simili; esclusa la produzione delle materie prime, per le quali v. voce 2191.</p> <p>Produzione di manufatti polimerici per spalmatura e coagulazione, ad es. tele, film di polimeri.</p> <p>Produzione a sé stante di manufatti con materiali compositi, ad es. scocche e carrozzerie per veicoli, vasche, strutture coniche, ondulate, scafi per natanti, imbarcazioni e navi, tavole a vela, surf; per l'allestimento di mezzi di trasporto v. voci 6411, 6421 e stg. 6430.</p>	31,84
2199	Costruzione di manufatti mediante prevalenti fasi di assemblaggio di elementi in materiali polimerici prodotti da terzi; esclusa la costruzione di manufatti prevista in altri riferimenti di tariffa.	31,84
2200	<b>Carta e poligrafia.</b>	
2210	<b>Produzione di carte, cartoni ed affini.</b>	
2211	Produzione di paste per carte e cartoni.	69,00
2212	Produzione di carte e cartoni, compresa l'eventuale produzione di paste e l'eventuale patinatura in macchina.	51,65
2213	Produzione e lavorazione di cartapesta, cartonpietra, fibra vulcanizzata e simili, compresa l'eventuale produzione di oggetti.	5,85



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
2220	<b>Lavori di cartotecnica, produzione di carte trattate; comprese le eventuali fasi accessorie di stampa.</b>	
2221	<p>Riduzione di formati tramite taglio e/o fustellatura.</p> <p>Lavori di cartotecnica, ad es. produzione di contenitori, articoli di cartoleria, cartone ondulato, carta termica, carta autocopiante.</p> <p>Accoppiamento di film per imballaggi flessibili, esclusa la produzione dei film per la quale v. riferimenti specifici.</p> <p>Produzione di carte da gioco.</p> <p>Produzione di carte trattate, ad es. incerate, oleate, pergamenate, gommate, zigrinate, impresse, plastificate, metallizzate, catramate, accoppiate, dipinte, da parati, patinate fuori macchina.</p> <p>Produzione di nastri adesivi ed autoadesivi, etichette, anche con supporti diversi dalla carta; per la produzione delle paste adesive e dei supporti v. riferimenti specifici.</p>	30,90
2230	<b>Poligrafia, compresi gli eventuali lavori di legatura e rilegatura.</b>	
2231	<p>Tipografie con o senza impiego di macchine compositrici compresa l'eventuale stampa su supporti diversi dalla carta.</p> <p>Industrie poligrafiche in genere, ad es. lavori di linotipia, flessografia, litografia, rotocalcografia, calcografia, serigrafia, zincografia. Escluso quanto previsto in altri riferimenti tariffari.</p> <p>Legatorie e rilegatorie di libri, registri e simili, compresi gli eventuali lavori di rigatura; lavori di imbustamento e di etichettatura, ad es. di libri e riviste.</p>	18,69
2232	Industrie editoriali per la pubblicazione di giornali quotidiani, periodici, riviste, effettuata anche con procedimenti telematici.	12,00
2300	<p><b>Confezionamento (incluso l'imbottigliamento) a sé stante di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e cosmetici, ad es. inscatolamento di flaconi, di bustine, di blister, inserimento del foglietto illustrativo, etichettatura; comprese le eventuali fasi di conservazione e confezionamento primario.</b></p> <p><b>Escluso quanto previsto in altri riferimenti tariffari.</b></p>	28,19



## GRANDE GRUPPO 3

## COSTRUZIONI EDILI, IDRAULICHE, STRADALI, DI LINEE DI TRASPORTO E DI DISTRIBUZIONE, DI CONDOTTE, IMPIANTISTICA.

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
3100	Costruzione, anche industrializzata, demolizione, ristrutturazione, restauro e bonifica di edifici, e di opere edili in sottosuolo; comprese le eventuali fasi, se non eseguite a sé stanti, di preparazione dell'area di realizzazione di servizi e di opere provvisorie nell'ambito del cantiere, di produzione di elementi prefabbricati a piè d'opera, di lavori di urbanizzazione del sito, di lavori di drenaggio, di scavi di fondazione; esclusa la prefabbricazione degli elementi eseguita in stabilimento o in officina posti esternamente al cantiere.	
3110	Lavori totali o parziali di costruzione, finitura, demolizione e ristrutturazione edile realizzati in qualunque materiale anche con l'impiego di elementi prefabbricati; compresi, se non eseguiti a sé stanti, gli eventuali lavori di impiantistica generale interna, ad es. idrosanitari, riscaldamento, condizionamento, elettricità, illuminazione, gas, acqua, scarichi, antenne. Lavori speciali di trattamento e restauro delle superfici degli edifici, ad es. sabblature e attacchi chimici. Lavori di consolidamento strutturale anche per adeguamento sismico, ad es. tirantature, chiodature, iniezioni, cordolature. Realizzazione di coperture sospese, strallate e simili. Lavori di montaggio, smontaggio, manutenzione di opere provvisorie e di servizio, ad es. ponteggi, gru, centinature; esclusi i lavori di montaggio e smontaggio di ponteggi tubolari e simili effettuati a sé stanti, per i quali v. riferimenti specifici. Lavori edili eseguiti in sottosuolo, ad es. parcheggi, laboratori e centrali in caverna, bunker, rifugi all'interno di gallerie; esclusi i lavori minerari per i quali v. grande gruppo 7. Lavori di impermeabilizzazione e di isolamento; esclusi i lavori eseguiti a sé stanti su impianti, macchinari, apparecchiature ed attrezzature, per i quali v. riferimenti specifici. Posa in opera di serramenti, infissi, controsoffitti e affini in qualsiasi materiale.	110,00
3150	Lavori di montaggio e smontaggio di ponteggi modulari, tubolari e simili, eseguiti a sé stanti.	110,00
3170	Lavori di decontaminazione e bonifica di edifici, impianti e manufatti contenenti amianto, compresa la rimozione e il trasporto in discarica.	102,82



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
3200	<p>Costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere idrauliche. Lavori per opere di difesa idraulica e idrogeologica del territorio. Opere marittime e lavori subacquei. Comprese, se non eseguite a sé stante, le eventuali fasi di preparazione dell'area, di disgaggio, di drenaggio, di consolidamento, di realizzazione di servizi e di opere provvisorie, di demolizione e di ripristino di tratti stradali interessati, di produzione di elementi prefabbricati a piè d'opera; esclusa la prefabbricazione degli elementi eseguita in stabilimento o in officina posti esternamente al cantiere.</p>	
3210	<p>Lavori per opere di bonifica montana e valliva, sistemazione di bacini, fiumi e torrenti, ad es. stabilizzazione di pendii, correzione, arginatura e difesa delle sponde con la realizzazione di mantellature, graticciate, fascinate, viminate, palafittate, briglie, chiuse, diversivi, scaricatori e similari.</p> <p>Lavori per opere di bonifica di zone paludose e di terreni allagabili, ad es. costruzione di argini, canali, chiuse, consolidamenti; compresa l'eventuale installazione di macchinari per idrovore.</p> <p>Realizzazione di laghi collinari artificiali.</p> <p>Realizzazione di vie d'acqua interne artificiali; canali di approvvigionamento e smaltimento di acque ad uso industriale, ad es. per stabilimenti, opifici, centrali termoelettriche; canali di irrigazione.</p> <p>Esclusi i canali ricavati in bacini marittimi ed i canali per acquedotti e per fognature, per i quali v. riferimenti specifici.</p>	101,34
3230	<p>Realizzazione di acquedotti e reti di distribuzione e smaltimento di fluidi, anche tramite tecniche "senza scavo".</p> <p>Lavori per reti d'acqua, ad es. acquedotti, pozzi, fontane, impianti di irrigazione, opere di presa, condutture anche urbane, serbatoi, cisterne, canali, impianti di potabilizzazione.</p> <p>Lavori per gasdotti e oleodotti, ad es. posa in opera di condutture e di contenitori, operazioni di saldatura, di fasciatura, di verniciatura.</p> <p>Lavori per reti di distribuzione gas.</p> <p>Lavori per fognature, ad es. realizzazione di canali e canalizzazioni, di condutture, di contenitori, di pozzetti di accesso, caduta e ispezione, di scarichi, di pozzi neri o perdenti, di fosse biologiche, di impianti di sterilizzazione o trattamento delle acque di rifiuto in genere.</p>	70,86



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
3240	Realizzazione di opere per impianti idroelettrici, ad es. sbarramenti, opere di presa, canali, ponti canale e ponti tubo, vasche di carico o di oscillazione, condotte forzate, centrali; compresa l'installazione di macchinari e relative attrezzature, opere di restituzione delle acque, opere d'arte in genere.	104,91
3250	Realizzazione di opere marittime, lagunari e lacuali, ad es. costruzione e manutenzione di porti, spiagge, rive, moli, calate, scali, ponti caricatori o di sbarco, avamposti, darsene, canali, banchine, bacini di carenaggio, di raddobbo o da costruzione, palafitte, gittate, speroni, dighe, sassaie, scogliere, lavori di rosta, gabbioni, pennelli; compresa l'eventuale costruzione di fari in terraferma, di fabbricati, magazzini, bacini a secco e simili, se eseguita nel complesso delle opere principali.	110,00
3260	Recupero di navi. Lavori subacquei.	50,20
3300	Lavori di movimento terra. Costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione stradale e ferroviaria, comprese, se non eseguite a sé stanti, le eventuali fasi di preparazione dell'area, di realizzazione di servizi e di opere provvisorie, di produzione di elementi prefabbricati a piè d'opera; esclusa la prefabbricazione degli elementi eseguita in stabilimento o in officina posti esternamente al cantiere.	
3310	Lavori di movimento terra effettuati a sé stanti, ad es. scavi, sterri, terrapieni, riporti o rinterri; adattamento o riassetto del terreno, ad es. per la preparazione di aree fabbricabili, di aree industriali, di campi sportivi, di aree per la discarica dei rifiuti, per lo sgombero di frane e ricerche archeologiche. Riporto di neve con automezzi per innevamento dei campi da sci.	102,55
3320	Lavori per strade, autostrade, piazzali ed aeroporti.	
3321	Lavori interessanti il corpo stradale e la sovrastruttura, compresa la realizzazione di opere d'arte, ad es. gallerie, ponti, viadotti, fossette, cunette, ponticelli, tombini, drenaggi, giunti strutturali, anche se eseguiti singolarmente; compresi gli eventuali lavori di consolidamento, di correzione, di rettifica e di allargamento, di sistemazione di scarpate, di trincee, di rilevati, di costruzione di case cantoniere e di caselli autostradali se eseguiti nell'ambito delle opere principali.	110,00

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
3322	Lavori interessanti la sola sovrastruttura stradale: massicciate, strati di sottofondazione, di fondazione, pavimentazioni e manto di usura; stabilizzazione, trattamenti e tappeti; aree parcheggio, rivestimenti sperimentali; marciapiedi e opere minori, ad es. chiusini, banchine, parapetti. Per i lavori effettuati in ambito aeroportuale vedi v. 3324.	94,95
3323	Sorveglianza e piccoli interventi localizzati per la manutenzione del manto superficiale, delle scarpate, di trincee o rilevati; lavori da cantonieri, stradini e simili; compresi l'eventuale controllo della vegetazione e la rimozione della neve per la sicurezza stradale, l'allestimento e la manutenzione di segnaletica orizzontale e verticale, di barriere di sicurezza stradali.	50,00
3324	Lavori di realizzazione di piste e piazzali di aeroporti, eliporti e campi d'aviazione; compresi i lavori di sbancamento e movimento di terra in genere, i drenaggi, i tombini, i cunicoli, le pavimentazioni, ecc..	26,96
<b>3330</b>	<b>Lavori per ferrovie, metropolitane, tranvie e funicolari terrestri ed aeree.</b>	
3331	Lavori interessanti il corpo stradale di ferrovie, metropolitane, tranvie e simili fino al piano di formazione; lavori in rilevato o in trincea; realizzazione di opere d'arte, ad es. gallerie, ponti, viadotti, fossette, cunette, ponticelli, tombini, drenaggi, giunti strutturali, anche se eseguite singolarmente; compresi gli eventuali lavori di consolidamento, di correzione, di rettifica e di allargamento, la realizzazione e sistemazione di scarpate, di trincee, di rilevati e di case cantoniere se eseguite nell'ambito delle opere principali. Lavori per funicolari terrestri ed aeree, ad es. funicolari, teleferiche, funivie, ovoidie, seggiovie, sciovie: impianti ed opere, anche se eseguiti singolarmente.	110,00
3332	Lavori interessanti la sovrastruttura di ferrovie, metropolitane, tranvie compresa l'eventuale pavimentazione di tratti urbani: massicciata e armamento, ad es. posa in opera di sostegni, rotaie, deviatori, intersezioni e materiali minuti sia in presenza che in assenza di traffico. Sorveglianza e piccoli interventi localizzati per la manutenzione dell'armamento, ad es. lavori da cantonieri, casellanti e simili; compresa l'eventuale rimozione della neve.	98,05



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
3400	<p>Costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione, anche con tecniche "senza scavo", di linee aeree e interrate di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica, di impianti di illuminazione pubblica, di linee aeree e interrate di trasmissione dei segnali, di linee di contatto per ferrovie, tranvie, filovie, di impianti di segnalazione luminosa stradale e ferroviaria.</p> <p>Compresa l'installazione delle apparecchiature di linea, ad es. sezionatori e trasformatori su palo, ed esclusi gli impianti di cui al gruppo 3600.</p> <p>Installazione di tralicci per antenne di stazioni radiotelevisive e simili.</p> <p>Comprese, ove non eseguite a sé stante, le eventuali fasi di preparazione dell'area, di realizzazione di servizi e di opere provvisorie, di demolizione e di ripristino dei tratti stradali interessati, di produzione di elementi prefabbricati a piè d'opera, di assistenza muraria; esclusa la prefabbricazione degli elementi eseguita in stabilimento o in officina posti esternamente al cantiere.</p>	107,00
3500	<p>Realizzazione di palificazioni, consolidamento di terreni e fondazioni speciali, ad es. micropali, pali (anche infissi), diaframmi, palancole, jet grouting, iniezioni, tiranti e chiodature, fondazioni speciali pneumatiche, cassoni e pozzi autofondanti.</p> <p>Esecuzione di prospezioni geofisiche, geochimiche e geologiche condotte attraverso l'uso di macchine operatrici; trivellazioni, sondaggi geognostici, carotaggi, prove penetrometriche e simili.</p> <p>Lavori in aria compressa.</p> <p>Solo per lavori effettuati a sé stanti; comprese le eventuali relative prove in sito e di laboratorio.</p> <p>Esclusi i lavori di prospezione, ricerca e coltivazione svolti in ambito minerario, per i quali v. riferimenti specifici.</p>	110,00
3600	<p>Lavori di installazione, manutenzione e rimozione di impianti, parti di impianti, di apparecchiature di ogni genere e tipologia, appartenenti o a servizio di stabilimenti industriali ed edifici con qualunque destinazione d'uso.</p> <p>Lavori di realizzazione, manutenzione e rimozione di centrali, stazioni e cabine elettriche, di centrali di trasmissione dei segnali.</p> <p>Compresi gli eventuali lavori di assistenza muraria e i lavori di officina eseguiti in cantiere o nei reparti produttivi.</p> <p>Esclusi i lavori a bordo nave per i quali v. stg. 5230 e 6420.</p> <p>Esclusi i lavori per centrali e impianti idroelettrici per i quali v. stg. 3240.</p> <p>Esclusa la preparazione degli elementi, eseguita nelle officine esterne al cantiere o nei reparti produttivi, per la</p>	43,73



Gestione Industria

	<p>quale v. riferimenti specifici dei gruppi 6200, 6300 e 6500.</p> <p><b>Pulizia e sanificazione, effettuate a sé stanti, di stabilimenti, officine, opifici, installazioni e impianti industriali in genere; compreso l'eventuale trasporto dei detriti e dei materiali di rifiuto. Per il trasporto a sé stante v. voce 9121.</b></p>	
--	--	--



## GRANDE GRUPPO 4

**ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE O DISTRIBUZIONE DI:  
ENERGIA ELETTRICA, SEGNALI PER COMUNICAZIONI,  
GAS E LIQUIDI COMBUSTIBILI, ACQUA, FREDDO E CALORE.  
ENERGIA NUCLEARE.**

Compresa l'eventuale manutenzione degli impianti eserciti.

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
4100	Esercizio di centrali ed impianti di produzione, trasformazione, trasmissione, conversione, smistamento e distribuzione dell'energia elettrica. Esclusi i termovalorizzatori di cui alla voce 0421 e gli impianti all'interno degli stabilimenti di cui alla voce 2146. Esercizio di reti di trasmissione (AAT/AT), reti di distribuzione primaria e secondaria (AT/MT e MT/BT), centri di regolazione della frequenza e di ripartizione e distribuzione del carico.	24,83
4200	Comunicazioni.	
4210	Esercizio di reti di telecomunicazione via cavo, con eventuali inserzioni di tratte in ponti radio. Esercizio di stazioni meteorologiche, stazioni semaforiche e segnalazioni luminose.	13,42
4220	Esercizio di stazioni di radiocomunicazione, anche satellitari, e radiodiffusione, ad es. stazioni radiotelegrafiche, radiotelefoniche, radiotelevisive, centri di controllo radar.	12,00
4300	Esercizio di reti relative a gas e liquidi combustibili. Esercizio di reti di distribuzione di gas naturali e manifatturati, compresa l'eventuale miscelazione, compressione e decompressione. Esercizio di oleodotti.	22,45
4400	Esercizio di impianti per acqua e vapore. Esercizio di impianti frigoriferi e di condizionamento dell'aria.	
4410	Esercizio di centrali ed impianti per la raccolta, depurazione e distribuzione dell'acqua.	
4411	Sollevamento e distribuzione in loco di acqua potabile e non potabile.	35,00
4412	Esercizio di acquedotti: presa, conduzione e distribuzione di acque. Esercizio di impianti di potabilizzazione, di sterilizzazione e di trattamento di acque in genere. Esercizio di centrali ed impianti di disinquinamento delle acque.	34,00



Gestione Industria

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
4420	<p><b>Esercizio di centrali ed impianti per la produzione e distribuzione di vapore e di acqua calda, esclusi i termovalorizzatori di cui alla voce 0421 e gli impianti all'interno degli stabilimenti di raffinazione e trasformazione di cui alla voce 2146.</b></p> <p><b>Esercizio di impianti di riscaldamento e di condizionamento.</b></p> <p><b>Esercizio di impianti frigoriferi e produzione di ghiaccio.</b></p>	18,01
4500	<p><b>Energia nucleare.</b></p> <p><b>Esercizio di reattori nucleari.</b></p> <p><b>Trattamento di combustibili nucleari, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti radioattivi.</b></p>	8,88



## GRANDE GRUPPO 5

## LEGNO E AFFINI.

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
5100	<b>Conservazione e prima lavorazione del legno. Trasformazione dei tronchi in legname mercantile da costruzione, ad es. tavolame, traverse, stagionati, sfogliati, tranciati, pannelli. Per le lavorazioni di silvicoltura v. grande gruppo 1</b>	
5110	<b>Conservazione del legname, spaccatura e segagione dei tronchi, esclusa la lavorazione sul posto dell'abbattimento.</b>	
5111	Prima lavorazione dei tronchi con utensili e attrezzi manuali o con macchine operatrici: spaccatura, scortecciatura, sbazzatura, squadratura, segagione manuale. Segagione a macchina e lavorazioni meccaniche accessorie, ad es. produzione di legna da ardere, tavolame, pali, traverse, doghe, dogherelle, abbozzi di pipa, legnami da costruzione e per lavori vari.	76,16
5112	Conservazione del legname con vapori, con iniezioni a pressione, con imbibizione, con spalmatura, con ignifugazione, con impregnazione con resine e altri procedimenti di stabilizzazione o miglioramento; stagionatura artificiale con essiccazione o con altri procedimenti fisici o chimici.	82,00
5120	<b>Trasformazione meccanica dei legnami per la produzione di fogli, pannelli, truciolo e farina di legno.</b>	
5121	Produzione di tranciati e sfogliati. Produzione di pannelli realizzati con tranciati e sfogliati: ad es. compensati, tamburati, multistrato, paniforti, produzione di elementi in legno lamellare. Produzione di pannelli di fibre e trucioli di legno, ad es. nobilitati e impiallacciati, agglomerati con leganti non minerali; per la produzione di pannelli agglomerati con leganti minerali, v. stg. 7210 o voce 7271.	77,91
5123	Produzione di truciolo, lana o farina di legno, punte di legno ad es. fuscilli per fiammiferi, stuzzicadenti, chiodini, sivelli per calzolai.	73,00



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
5200	<p><b>Trasformazione meccanica del legname elaborato in manufatti in legno.</b>  <b>Escluse la conservazione e la prima lavorazione, per le quali v. gruppo 5100.</b></p>	
5210	<p><b>Costruzione di mobili, imballaggi, infissi ed affini, compresi gli eventuali lavori di riparazione.</b>  <b>Falegnamerie.</b>  <b>Per i lavori a bordo nave v. stg. 5230 e 6420.</b></p>	
5211	<p>Costruzione di mobili, sedie e arredamenti, comprese le lavorazioni in legno scolpito, curvato, intarsiato e traforato ad es. biliardi, cofani, casse funebri, carrelli.</p>	39,73
5213	<p>Costruzione di infissi e affini, ad es. porte, telai, vetrine, imposte, persiane, avvolgibili, cancelli, parapetti, scale, gazebi, tettoie compresa l'eventuale posa in opera; esclusa la costruzione di porte blindate per la quale v. grande gruppo 6; per i lavori di posa in opera effettuati a sé stanti v. stg. 3110.          Costruzione di imballaggi, ad es. gabbie, pallet, casse, cassette, tamburi per cavi. Bauli.</p>	46,48
5214	<p>Falegnamerie.          Lavori di restauro di antiquariato.          Compresi gli eventuali lavori di finitura.</p>	59,82
5215	<p>Costruzione di mobili imbottiti completamente rivestiti ad es. divani, poltrone, letti, pouf contenitori.          Compreso l'assemblaggio delle parti in altro materiale e dei meccanismi elettro-meccanici per l'azionamento dei vari componenti costituenti il mobile.          Esclusa la produzione a sé stante dei fusti per la quale vedi 5213.</p>	19,86



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
5220	<b>Lavori speciali in legno.</b> <b>Per i lavori a bordo nave v. stg. 5230 e 6420.</b>	
5221	Produzione di tavolette per pavimenti, perline per rivestimenti, aste e simili, attrezzi ginnici e sportivi ad es. pertiche, clave, remi. Produzione di manici per attrezzi agricoli ed edili, bastoni da passeggio e manici di ombrello, manici di scope e simili, calci in legno per armi da fuoco. Produzione di oggetti e articoli vari, artistici e decorativi ad es. astucci, attrezzi da disegno e oggetti per cancelleria, caratteri in legno, incisioni in legno per arti grafiche, pipe e altri articoli per fumatori, accessori per tappezzeria, anelli, rotelle, cornici, soprammobili, torchiere, candelieri, lampadari, statue, manichini, giocattoli, bocce da gioco, chincaglierie. Oggetti torniti, intagliati e intarsiati, in sostanze naturali o artificiali, favorabili come il legno (osso, corno, madreperla, corallo, ebanite, galalite, bachelite e simili) ad es. oggetti da ornamento, statue, astucci, articoli religiosi, per uso casalingo, per fumatori, per elettricisti, per arti grafiche; per gli accessori per abbigliamento come bottoni e fibbie, v. stg. 8240.	24,43
5223	Produzione e riparazione di strumenti musicali prevalentemente in legno, ad es. organi, pianoforti, armonium, armoniche, altri strumenti a corda, a fiato, a percussione. Per gli strumenti musicali prevalentemente in metallo v. stg. 6550; per gli strumenti musicali elettronici v. voce 6563. Produzione di modelli per fonderia, modelli per uso sperimentale ed espositivo di macchine, galleggianti, aeromobili.	18,38
5230	<b>Costruzione, allestimento, riparazione, manutenzione e demolizione di carri, carrozze, slitte, velivoli, natanti, imbarcazioni, prevalentemente in legno.</b> <b>Produzione di macchine, ad es. torchi, presse, telai.</b> <b>Produzione di attrezzi, utensili e arnesi per uso industriale, ad es. arcolai, scardassi, navette, setacci, stoviglierie, posaterie.</b> <b>Produzione di calzature in legno, forme da scarpe e da cappelli, parti di calzature in legno.</b> <b>Produzione di bottami ad es. botti, tini, barilotti, mastelli, secchi, recipienti e forme per caseifici.</b>	80,78
5240	<b>Finitura di manufatti in legno effettuata a sé stante: colorazione, lucidatura, verniciatura, doratura, argentatura; lavorazioni svolte anche con sostanze preservanti.</b> <b>Per i lavori a bordo nave v. stg. 5230 e 6420.</b>	22,58
5300	<b>Lavorazioni di materiali affini al legno.</b>	



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
5310	<p>Lavorazioni con paglia, crine vegetale, sparto, saggina, trebbia, vimini, giunco e simili, crine animale, setole, peli.  Prima lavorazione delle materie prime vegetali: spigatura, pelatura, classificazione, pulitura, sbianca, tintura.  Lavori di intreccio per la realizzazione di panieri, cestini, stuoie, trecce e capelli, graticci, gabbioni, arelle e simili per difesa fluviale; comprese le eventuali operazioni di finissaggio; rivestimento di recipienti di vetro, ad es. fiaschi, bottiglie, damigiane.  Produzione di mobili e arredamenti in vimini, giunco, bambù, canna d'India e simili; impagliatura e incannettatura.  Produzione di scope, spazzole, pennelli comprese le eventuali lavorazioni accessorie anche delle parti in legno.</p>	23,55
5320	<p>Lavorazione del sughero. Prima lavorazione: bollitura, pressatura, raschiatura, ritagliatura.  Produzione di oggetti in sughero o agglomerati di sughero con leganti non minerali, ad es. turaccioli, isolanti, solette, salvagenti; per gli agglomerati con leganti minerali v. stg. 7210 o voce 7271.  Produzione di pasta di legno ottenuta mescolando farina di legno con solventi e collanti; per la pasta usata nell'industria cartaria v. riferimenti specifici.</p>	24,21



## GRANDE GRUPPO 6

**METALLURGIA. LAVORI IN METALLO. MACCHINE.  
MEZZI DI TRASPORTO. STRUMENTI E APPARECCHI.**

<b>Classificazione</b>	<b>LAVORAZIONI</b>	<b>TASSO</b>
<b>6100</b>	<b>Metallurgia e lavorazioni connesse.</b>	
<b>6110</b>	<b>Metallurgia della ghisa e dell'acciaio (siderurgia). Produzione di semilavorati e manufatti in ghisa e acciaio.</b>	
6111	Produzione della ghisa all'altoforno in lingotti, compresa la lavorazione e il trattamento delle materie prime e il recupero dei sottoprodotti. Affinazione e trattamento della ghisa per la produzione dell'acciaio in prodotti siderurgici intermedi, ad es. lingotti, bramme e billette. Lavorazione a caldo dell'acciaio per fucinatura, stampaggio, laminazione, estrusione, ricalcatura. Produzione di tubi non saldati, di tubi saldati da lamiera, rilaminazione.	64,59
6112	Rifusione e getto di manufatti in ghisa o acciaio, comprese le fasi accessorie di smaterozzatura e sbavatura; escluse le ulteriori lavorazioni alle macchine utensili, per le quali v. stg. 6240.	57,28
6113	Trafilatura di filo, di barre e di tubi. Produzione e finitura di tubi saldati da nastro. Produzione e finitura di profilati leggeri da nastro.	49,28
6114	Rilaminazione a freddo di prodotti siderurgici effettuata a sé stante. Spianatura e taglio di coil effettuati a sé stanti.	53,00
<b>6120</b>	<b>Metallurgia dei materiali metallici diversi da ghisa e acciaio. Produzione di semilavorati e manufatti in materiali metallici diversi da ghisa e acciaio.</b>	
6121	Trattamento e lavorazione delle materie prime (minerali o composti chimici) per la produzione di metalli e loro leghe. Produzione di ferroleghe.	60,00
6122	Rifusione e getto; pressofusione; estrusione; prima lavorazione ai laminatoi, magli e presse; comprese le fasi accessorie di smaterozzatura e sbavatura; escluse le ulteriori lavorazioni alle macchine utensili per le quali v. stg 6240. Produzione di polveri metalliche. Sinterizzazione.	44,76



## Gestione Industria

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
6123	Trafilatura di filo, di barre e di tubi. Rilaminazione.	44,54
<b>6200</b>	<b>Trasformazione dei prodotti metallurgici e lavorazione dei materiali metallici.</b>	
<b>6210</b>	<b>Manufatti ottenuti con l'impiego prevalente di laminati e trafilati.</b>	
6211	Costruzione in officina di prodotti finiti in materiale metallico e di carpenteria metallica con posa in opera, ad es. pali, pensiline, passerelle, scale, chioschi, cancelli, parapetti, inferriate, saracinesche, paratoie, infissi, serramenti anche corazzati, insegne. Esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni per i quali v. stg. 5230 e 6420.	82,85
6212	Costruzione in officina degli elementi metallici delle opere edili, idrauliche, dei ponti, delle linee e delle condotte e delle attrezzature di impianti industriali, per il cui montaggio in opera v. grande gruppo 3. Lavorazioni di taglio, piegatura, saldatura di laminati e trafilati svolte nelle officine. Castelli di macchine. Lavorazioni di cui alla voce 6211 senza posa in opera. Esclusa la saldatura effettuata a sé stante per la quale v. voce 6291.	51,66
6213	Produzione di attrezzi di ferramenta, ottenuti prevalentemente per fucinatura, ad es. vomeri, zappe, falci, picconi, molle, balestre, catene, ganci.	39,84
6214	Produzione di coltellerie, ferri chirurgici, armi bianche, fustelle.	21,15
6215	Costruzione di arredamenti e di mobili in materiale metallico, di casseforti, armadi corazzati, serrature e lucchetti di sicurezza, di lampadari, di carrozzine, di passeggini per bambini, di sedili per impianti di risalita, compresa la lavorazione delle parti accessorie in diverso materiale. Produzione di manufatti, non prevista in altri riferimenti di tariffa, ottenuti per assemblaggio anche con parti in diverso materiale. Taglio, piegatura, intestatura di tubi sottili per elettrodomestici e autotrazione. Costruzione di serramenti in lega leggera, anche con parti in diverso materiale, compresa l'eventuale posa in opera.	22,98



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
6216	Produzione di viteria e bulloneria ottenuta per fucinatura o stampaggio; esclusa la produzione per tornitura per la quale v. stg. 6240. Produzione di chiodami.	22,49
6217	Costruzione e riparazione di grandi contenitori, ad es. vasche, cisterne, gasometri e container, comprese le eventuali operazioni di disincrostazione, picchettaggio e simili e l'eventuale montaggio in opera; per il montaggio in opera effettuato a sé stante, v. gruppo 3600; per la demolizione v. voce 6292; per il montaggio di cisterne e simili su autoveicoli, comportante lavori di trasformazione del veicolo stesso, v. voce 6411; esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni per i quali v. stg. 5230 e 6420.	49,05
6220	<b>Produzione di manufatti ottenuti con l'impiego di lamiera mediante operazioni di taglio, tranciatura, stampaggio, piegatura, imbutitura, calandratura, comprese le eventuali operazioni di giunzione e finitura.</b>	
6221	Fabbricazione di carrozzerie metalliche per autoveicoli o di parti di esse.	34,23
6222	Produzione in serie di manufatti metallici, ad es. cerchi per ruote, marmitte, filtri, scatole, cassette, serbatoi per autoveicoli e motoveicoli, vasche da bagno, lavelli, bombole, pentole, canali.	36,31
6223	Produzione, non in serie, di tubi, canali, cassette, tramogge, cappe, insegne e simili; lavorazioni promiscue di lattoneria e fumisteria. Compreso l'eventuale montaggio in opera.	55,28
6230	<b>Produzione di manufatti metallici ottenuti da filo e nastro.</b>	
6231	Produzione di cavi e funi metalliche in genere, di cavi elettrici nudi e rivestiti (per il rivestimento effettuato a sé stante v. voci 2195 e 2197), di corde armoniche, di elettrodi per saldatura, compresa l'eventuale trafilatura. Per la trafilatura effettuata a sé stante v. voci 6113 e 6123.	31,00
6232	Produzione di grigliati, tele e reti metalliche.	42,07
6233	Produzione di tubi flessibili in nastro metallico e lavori consimili in nastro metallico.	16,73



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
6234	Produzione di molle di qualunque tipo ottenute da filo o da nastro; escluse quelle fucinate per le quali v. voce 6213 e quelle da orologeria per le quali v. stg. 6270. Produzione di catene elettrosaldate o piegate; escluse quelle fucinate per le quali v. voce 6213.	22,60
6240	<b>Lavorazione alle macchine utensili per asportazione di truciolo: lavori di tornitura, fresatura, trapanatura, ecc., ad es. per produzione di alberi, mozzi, bielle, pistoni, canne per armi da fuoco, cuscinetti, flange, ingranaggi, cambi, ruote tornite per veicoli, stampi ed utensili per macchine operatrici, viteria e bulloneria tornita.</b> <b>Comprese le eventuali operazioni di finitura ed assemblaggio.</b> <b>Elettroerosione.</b> <b>Esclusi i lavori di fusione, fucinatura e stampaggio, per i quali v. riferimenti specifici.</b>	19,55
6250	<b>Produzione di oggetti di gioielleria, oreficeria, argenteria e bigiotteria.</b> <b>Compresi gli eventuali lavori di fusione.</b>	
6251	Lavorazione dell'argento per la produzione di posate, vasellame, articoli da toletta, cornici, oggetti per l'esercizio del culto, articoli per ufficio e simili.	17,99
6252	Lavori di oreficeria e gioielleria in oro, argento, platino e altri metalli preziosi. Lavori di incasso di pietre dure o preziose; battitura di oro e similoro in foglie e lamine. Bigiotteria.	16,47
6260	<b>Produzione di matrici per stampa fotomeccanica, zincotipia, fotoincisione, stereotipia e simili.</b> <b>Produzione di monete, medaglie e simili. Produzione di timbri.</b> <b>Lavori di incisione, cesellatura, niellatura e simili.</b>	14,28



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
6270	<p><b>Produzione di minuterie metalliche.</b>  <b>Produzione di oggetti diversi ricavati da nastro e da filo metallico, ad es. caratteri e fregi da stampa, pallini da caccia, piombini da suggello, piccoli oggetti d'arte e per decorazione, chiusure lampo, cerniere, giocattoli, cornici, guarnizioni, fibbie, bottoni, foglie e fiori, capsule metalliche per bottiglie, gancetti, rondelle, aghi, spille, forcine, ami da pesca, fermagli, punti metallici, molle per orologeria, anelli, licci per tessitura, raggi, uncinetti, ferri da calza, fusti per cappelli, per ombrelli e per paralumi, gabbiette per uccelli, cestelli, guarnizioni per carde.</b></p>	17,06
6280	<p><b>Lavori di rivestimento e di finimento di manufatti metallici effettuati a sé stanti.</b></p>	
6281	<p>Arrotatura, affilatura, pulitura, molatura, lucidatura, levigatura, burattatura, pallinatura, granigliatura, sabbiatura, smerigliatura.</p>	45,79
6282	<p>Verniciatura, comprese le fasi preparatorie; esclusa la verniciatura per manutenzione di impianti industriali, per la quale v. gruppo 3600.  Elettrovellutazione.</p>	46,76
6283	<p>Smaltatura, brunitura, fosfatazione, metallizzazione, ad es. per immersione, per calorizzazione, per diffusione; esclusi i trattamenti elettrochimici, per i quali v. voce 2172.  Trattamenti termici e fisico-chimici in genere: ricottura, tempra, bonifica, cementazione, nitrurazione, ecc., escluse le lavorazioni al cannello, per le quali v. voce 6291.</p>	47,16
6284	<p>Cromolitografia.</p>	14,44
6290	<p><b>Saldatura effettuata a sé stante.</b>  <b>Demolizione di costruzioni metalliche.</b>  <b>Rottamazione.</b></p>	
6291	<p>Saldatura, saldobrasatura e tecniche affini.</p>	52,44
6292	<p>Demolizione di macchinari, apparecchiature e attrezzature metalliche, escluso il disfacimento di opere edili, per il quale v. stg. 3110 con operazioni di riduzione dimensionale, di selezione e di pressatura; esclusa la demolizione di navi e galleggianti, per la quale v. voce 6422.  Rottamazione con operazioni di riduzione dimensionale, di selezione e di pressatura.  Escluso quanto previsto alla voce 6293.</p>	110,00



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
6293	Demolizione e preparazione per il riciclaggio di RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), compreso l'eventuale taglio del vetro. Escluso il trattamento svolto a sé stante di tubi catodici, tubi a vuoto, tubi a gas, lampadine e simili, per il quale v. stg. 7360.	49,01
6300	<b>Macchine e meccanismi; costruzione, trasformazione e riparazione in officina; esclusi l'installazione e il montaggio in opera per i quali v. grande gruppo 3; esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni, per i quali v. stg. 5230 e 6420.</b>	
6310	<b>Motori. Macchine elettriche.</b>	
6311	Motori a combustibili liquidi, a gas, ad aria compressa; motori idraulici e a vento, ad es. turbine, ruote idrauliche, aeromotori; motrici a vapore, escluse le ferroviarie e simili per le quali v. voce 6413.	22,97
6312	Motori elettrici, alternatori, dinamo, trasformatori, macchine convertitrici rotanti.	27,26
6320	<b>Macchine operatrici; apparecchi di sollevamento e di trasporto; pompe e compressori.</b>	
6321	Macchine operatrici: macchine utensili fisse e portatili, macchine da lavoro fisse e semoventi, macchine speciali per ogni genere di attività industriale o agricola, robot.	22,14
6322	Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico.	6,59
6323	Ascensori e montacarichi. Altri apparecchi di sollevamento, ad es. elevatori, gru, argani. Apparecchi di trasporto a rulli, a catena, a nastro, su filo e simili. Scale aeree, ponti meccanici, carriponte e simili.	32,47
6324	Pompe e compressori, esclusi i compressori per refrigerazione, per i quali v. stg. 6580.	18,83
6330	<b>Armi da fuoco e strumenti bellici.</b>	



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
6331	Armi portatili, ad es. fucili, pistole, mitragliette, mitragliatrici portatili, lanciabombe, lanciafiamme.	14,26
6332	Artiglierie e armi pesanti ad es. cannoni, obici, mortai, mitragliere per postazioni. Siluri, missili balistici e simili (per il solo caricamento dell'esplosivo v. voce 2132).	22,31
6340	<b>Officine meccaniche in genere.</b> <b>Officine per costruzione, montaggio, smontaggio e riparazione di macchine e parti di esse, con lavorazioni promiscue che non consentano una netta demarcazione o con produzioni in rapporti quantitativi variabili, così da rendere impossibile il riferimento alle altre voci del gruppo 6300.</b>	34,36
6400	<b>Mezzi di trasporto: costruzione, trasformazione, allestimento e riparazione.</b>	
6410	<b>Mezzi di trasporto terrestre.</b>	
6411	Costruzione, trasformazione e allestimento di autoveicoli e di rimorchi, ad es. autovetture, autocarri, autobus, filobus, autoarticolati, autotreni, caravan, roulotte. Costruzione di veicoli speciali, ad es. autobetoniere e carrelli industriali. Costruzione di motocicli e ciclomotori. Costruzione di biciclette. Costruzione di telai per biciclette.	26,21
6412	Riparazione dei veicoli di cui alla voce 6411 compreso l'eventuale soccorso stradale, elettrauto; installazione di autoradio e simili. Installazione di impianti a gas.	37,26
6413	Costruzione, allestimento, riparazione, manutenzione di materiale mobile per ferrovie e tranvie. Costruzione di cabine per impianti di risalita, compresa la lavorazione delle parti non metalliche; escluse la riparazione e la manutenzione svolte nell'ambito dell'esercizio degli impianti, per le quali v. stg. 9110.	90,09
6420	<b>Mezzi di trasporto per via d'acqua: navi e imbarcazioni per navigazione marittima, fluviale e lacuale.</b>	



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
6421	Lavori di costruzione e di allestimento, eseguiti sia a bordo, sia a terra nell'ambito del cantiere navale, di: carpenteria navale, navi, natanti, imbarcazioni e parti di esse, chiatte, pontoni, bacini, piattaforme galleggianti e simili, boe, gavitelli, segnalamenti e altri galleggianti e accessori per l'ormeggio e la navigazione; esclusa la fabbricazione a sé stante di scafi in gomma, in plastica e in materiali compositi a matrice polimerica, per la quale v. voci 2195 e 2197. Escluse le attività di cui al stg 5230.	110,00
6422	Trasformazione, riparazione, manutenzione di navi, natanti imbarcazioni, galleggianti e parti di essi, svolte sia a bordo sia a terra nell'ambito del cantiere navale. Esercizio di bacini di carenaggio. Lavori di carenaggio. Disarmo e demolizione di navi e galleggianti.	110,00
6430	<b>Mezzi di trasporto aereo e costruzioni aeronautiche; escluso il collaudo in volo; per la costruzione dei motori v. voce 6311.</b>	18,42
6500	<b>Costruzione, riparazione e manutenzione in laboratorio di strumenti e apparecchi diversi, compresa la lavorazione delle parti non metalliche, se non espressamente previste in altri riferimenti tariffari; esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni, per i quali v. stg. 5230 e 6420.</b>	
6520	<b>Strumenti di misura, ad es. bilance, misuratori, registratori e contatori, tachimetri, contachilometri; esclusi gli strumenti di misura ottici, elettrici ed elettronici per i quali v. stg 6550 e voce 6562.</b> <b>Meccanismi distributori, ad es. distributori di carburante, distributori di bevande e di cibi caldi e freddi, di sigarette, di articoli vari.</b> <b>Organi per alimentazione di motori a combustione interna, ad es. carburatori, iniettori, polverizzatori, miscelatori; per le pompe, v. voce 6324.</b> <b>Orologi di tutti i tipi e meccanismi ad orologeria; per la posa in opera all'esterno di edifici v. stg. 3110.</b>	16,14
6530	<b>Apparecchi scientifici.</b> <b>Apparecchi radiologici.</b> <b>Apparecchi terapeutici.</b> <b>Esclusi quelli specificamente previsti in altre voci del gruppo.</b> <b>Apparecchi di protesi, compresa la lavorazione delle parti non metalliche.</b>	8,49



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
6550	<p><b>Strumenti musicali e accessori prevalentemente in materiale metallico; per gli strumenti musicali elettronici v. stg. 6563.</b></p> <p><b>Strumenti ottici, ad es. cannocchiali, binocoli, telescopi, microscopi, tacheometri, teodoliti, lenti montate.</b></p> <p><b>Occhiali e parti di occhiali in qualsiasi materiale; finitura di occhiali e parti di occhiali in qualsiasi materiale.</b></p>	10,19
6560	<p><b>Apparecchi, componenti e dispositivi elettrici, elettromagnetici ed elettronici non previsti in altre voci di tariffa. Strumenti di misura elettrici ed elettronici.</b></p> <p><b>Esclusi gli elettrodomestici, per i quali v. stg 6580; esclusa l'eventuale installazione, per la quale v. gruppo 3600.</b></p>	
6561	<p>Componenti e dispositivi di impianti elettrici, ad es. interruttori, sezionatori, scaricatori, contattori, relè, accumulatori, pile, elettromagneti.</p> <p>Candele per motori.</p> <p>Quadri elettrici di sezionamento, protezione, misura, segnalazione, comando e controllo.</p> <p>Cabine elettriche prefabbricate.</p>	17,60
6562	Strumenti di misura e di controllo elettrici ed elettronici.	7,99
6563	<p>Macchine per scrivere, stampare, copiare e duplicare di tutti i tipi, registratori di cassa, telescriventi, emettitrici e convalidatrici di biglietti e simili.</p> <p>Apparecchi e apparati trasmettenti e riceventi via cavo e via etere.</p> <p>Calcolatori elettronici e accessori.</p> <p>Apparecchi di registrazione e riproduzione.</p> <p>Strumenti musicali elettronici.</p> <p>Apparecchi fotografici, cinematografici e simili.</p> <p>Componentistica elettronica e circuiti elettronici, esclusi i tubi di cui alla voce 6564.</p> <p>Apparecchi elettronici in genere, esclusi quelli espressamente previsti in altri riferimenti tariffari.</p>	8,95
6564	Tubi catodici, lampadine, tubi a vuoto o a gas per radiazioni di qualunque genere, ad es. luminose, raggi x, microonde; insegne luminose, limitatamente alla costruzione dei tubi a vuoto o a gas.	20,00
6565	Apparecchi per illuminazione in qualsiasi materiale, ad es. fari, lanterne, proiettori, fanali, fanalini.	14,17
6570	<b>Apparecchi idraulici e igienici, esclusa la rubinetteria e il valvolame, per i quali v. riferimenti specifici.</b>	10,78



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
6580	<p>Apparecchi termici e apparecchi in pressione per la produzione di vapore, per riscaldamento, per refrigerazione, per condizionamento, ad es. generatori di vapore, caldaie, autoclavi, bollitori, forni, essiccatoi, bruciatori, compressori per refrigerazione.</p> <p>Apparecchi di scambio termico, ad es. radiatori, scambiatori di calore, batterie per impianti di riscaldamento, di condizionamento, di refrigerazione.</p> <p>Apparecchi termici per uso domestico, ad es. cucine, termo camini e stufe comunque alimentati.</p> <p>Elettrodomestici.</p> <p>Cablaggi prefabbricati per elettrodomestici.</p> <p>Per il montaggio in opera e l'installazione v. riferimenti specifici.</p>	25,14
6590	<p>Strumenti e apparecchi prevalentemente metallici non compresi nei sottogruppi precedenti.</p> <p>Impianti, costituiti dall'insieme di strumenti e apparecchi diversi, realizzati completi in officina, esclusi il montaggio in opera e l'installazione, per i quali v. gruppo 3600.</p>	20,52



## GRANDE GRUPPO 7

MINERARIA, LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI MATERIALI  
NON METALLIFERI E DI ROCCE. VETRO.

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
7100	Mineraria: prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti minerali; preparazione, esercizio e manutenzione del sito estrattivo; compresi, se non eseguiti a sé stanti, l'eventuale prima lavorazione dei materiali estratti, la costruzione e la manutenzione delle strade di accesso, il disarmo dei cantieri, le bonifiche e il recupero del territorio.	
7110	Ricerca scientifica e giacimentologica effettuata attraverso l'esecuzione di prospezioni geologiche, geofisiche e geochimiche, anche eseguita in mare; escluso quanto previsto al stg. 7130.	97,00
7130	Coltivazione di giacimenti di idrocarburi e salini, anche limitatamente a singole fasi, realizzata tramite perforazione, comprese le attività del personale operante in piattaforma. Fornitura di servizi per la ricerca, lo stoccaggio e la coltivazione di giacimenti di gas, di idrocarburi e salini, anche se effettuati a sé stanti, compreso l'eventuale degasolinaggio del metano. Sfruttamento di sorgenti di acido bórico, captazione di sorgenti endogene e simili.	14,44
7140	Saline, raccolta e raffinazione del sale marino.	33,00
7150	Coltivazione di cave di rocce incoerenti, ad es. sabbie, ghiaie, ciottolami, farine fossili, pozzolane. Coltivazione di cave e miniere di argilla e caolini, escluse quelle annesse a stabilimenti di produzione che utilizzano le materie prime.	65,03
7160	Coltivazione di cave e miniere di rocce compatte, di combustibili solidi, di rocce asfaltiche e bituminose, di salgemma, di sali potassici, di rocce fosfatice e zolfo, compreso l'eventuale primo trattamento dei materiali estratti. Per il ricavo dei metalli non connesso all'esercizio del giacimento v. stg. 6110 e 6120. Escluso quanto previsto al stg. 7130.	110,00
7200	Lavorazione e trasformazione di minerali non metalliferi e di rocce.	



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
7210	Lavorazione e trasformazione di rocce asfaltiche e/o bituminose; produzione di conglomerati bituminosi ordinari e rigenerati, emulsioni bituminose, cartonfeltri e pannelli agglomerati bitumati, guaine impermeabili prefabbricate bituminose e simili. Esclusa l'applicazione per la quale v. grande gruppo 3.	32,41
7220	Produzione di leganti minerali (calce, cemento, gesso), di vermiculiti, perliti e argille espanse.	54,36
7230	Produzione, confezionamento, trasporto con autobetoniere, sollevamento con autopompa di conglomerati cementizi.	93,76
7250	Lavorazione di rocce, terre e minerali con azione meccanica. Produzione di impasti ceramici e fanghi bentonitici. Produzione di premiscelati in polvere per edilizia.	
7251	Lavorazione di rocce, terre e minerali con azione meccanica, ad es. frantumazione, granulazione, macinazione, vagliatura, lavatura, atomizzazione, ventilazione; produzione a sé stante di impasti ceramici e fanghi bentonitici; esclusa l'estrazione delle materie prime.	82,69
7252	Produzione di premiscelati in polvere per edilizia, ad es. intonaci, rasanti, malte, massetti, comprese le eventuali fasi per la preparazione delle materie prime di cui alla voce 7251 se effettuate congiuntamente; esclusa l'estrazione delle materie prime.	28,91
7260	Lavorazione di marmi, di pietre molari, di pietre ornamentali, preziose e fini.	
7261	Segazione di blocchi di cava per la produzione di lastre e altri semifavorati; comprese le eventuali fasi di riquadratura e sbazzatura.	110,00
7262	Produzione di manufatti a partire da lastre o altri semifavorati; lavorazione di lastre; lavorazione artistica di marmi e pietre ornamentali.	67,00
7263	Lavorazione di pietre preziose e fini, ad es. per gioielleria e orologeria.	4,72



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
7270	<b>Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo e gesso. Prodotti agglomerati con leganti minerali. Produzione di materiali di attrito e di materiali carboniosi.</b>	
7271	Fabbricazione di prodotti ed elementi prefabbricati in calcestruzzo, calcestruzzo cellulare autoclavato, pietre artificiali o rigenerate, gesso, latero-gesso e affini, anche alleggeriti e agglomerati con altre sostanze, compresa l'eventuale fabbricazione delle armature metalliche. Escluso quanto previsto dalla voce 2197. Esclusa la produzione degli elementi prefabbricati a piè d'opera in cantiere.	85,65
7274	Fabbricazione di prodotti abrasivi, ad es. mole, tele, nastri, carte, paste, dispersioni liquide. Produzione di materiali di attrito per freni e frizioni.	25,00
7275	Agglomerazione di combustibili fossili od altre sostanze carboniose, ad es. quadrelli di carbone e di torba, elettrodi per pile voltaiche, per forni elettrici, elementi in grafite per uso diverso.	46,00
7280	<b>Fabbricazione di ceramiche, laterizi comuni e speciali, materiali refrattari in genere.</b>	
7281	Fabbricazione, decorazione, smaltatura di ceramiche, terrecotte, maioliche, grès, porcellane, sanitari, stoviglie, statuette e simili. Lavorazione al tornio per la produzione di ceramiche, stoviglie, statuette e simili.	34,38
7282	Fabbricazione di laterizi, ad es. mattoni, tegole, tubi, rivestimenti in cotto, compreso l'eventuale esercizio di cave annesse.	87,61
7283	Fabbricazione di materiali e prodotti refrattari, esclusi i prodotti premiscelati per i quali vedi riferimenti specifici. Fabbricazione di anime per fonderia effettuata a sé stante.	57,79
7300	<b>Produzione e lavorazione del vetro.</b>	
7310	<b>Fabbricazione di vetro piano di ogni tipo.</b>	45,00



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
7320	Fabbricazione a macchina di vetreria comune e di vetri tecnici e speciali, ad es. recipienti, articoli da tavola, da illuminazione, da laboratorio, isolatori.	25,24
7330	Fabbricazione con canna da soffio e foggatura manuale di vetreria comune e di vetri tecnici e speciali, ad es. recipienti, articoli da tavola, da illuminazione, da laboratorio.	27,63
7340	Produzione artistica in vetro. Conterle, murrine e tessere per mosaico vetroso.	20,96
7350	Seconda lavorazione e trasformazione, anche in opera, del vetro piano, ad es. rivestimenti e trattamenti (chimici, termici e meccanici), unioni al perimetro, tagli, molature, incisioni, colorazioni, acidature. Compresa l'eventuale posa in opera. Sbozzatura per lenti.	45,20
7360	Seconda lavorazione e trasformazione del vetro cavo, ad es. rivestimenti e trattamenti (chimici, termici e meccanici), molature, incisioni, colorazioni, ricotture, fabbricazione di fiale e termometri. Trattamenti per il recupero del vetro.	20,21
7370	Produzione di fibre, fili e lana di vetro, di roccia, di scorie e ceramiche, ad es. per pressati, tessuti, isolanti. Produzione di fondenti, vernici e smalti vetrosi, compresa l'eventuale preparazione di pigmenti e additivi.	23,79



## GRANDE GRUPPO 8

INDUSTRIE TESSILI E DELLA CONFEZIONE.  
PELLI E CUOI.

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
8100	<b>Industrie tessili.</b> Lavorazione delle fibre tessili, dei fili e dei filati tessili naturali, artificiali e sintetici.	
8110	<b>Preparazione delle fibre tessili, esclusa la produzione di fibre artificiali, minerali e sintetiche, per la quale v. grandi gruppi 2, 6 e 7.</b> Macerazione, stigliatura, scotolatura industriali della canapa, del lino, della juta, della sisal e delle fibre simili. Rigenerazione di lana, cotone e altre fibre tessili da stracci o ritagli di tessuti (cernita, carbonizzazione, battitura, lavaggio, stracciatura, sfilacciatura, garnettatura, asciugatura, tintura). Apritura, battitura, lavaggio, cardatura di fibre tessili e cascami, compresa l'eventuale produzione di ovatte.	86,67
8120	<b>Filatura, comprese le eventuali operazioni di preparazione delle fibre e l'eventuale finissaggio dei filati prodotti.</b>	
8121	Trattura della seta. Produzione del nastro pettinato, compresa la produzione di stoppe. Filatura di fibre tessili e cascami in genere. Binatura, torcitura e ritorcitura di fili e filati. Operazioni di preparazione alla tessitura effettuate a sé stanti; esclusa la produzione di ordito, per la quale v. voce 8130.	24,51
8123	Fabbricazione di spaghi, corde, funi e reti; escluse le lavorazioni in materiali metallici, per le quali v. stg. 6230.	45,00
8130	<b>Tessitura per la fabbricazione di tessuti in pezza, coperte e tappeti, compresi l'eventuale finissaggio e le eventuali operazioni preparatorie per la tessitura; esclusa la tessitura in solo filo metallico, per la quale v. voce 6232.</b>	19,55
8140	<b>Fabbricazione di pezze e articoli diversi a maglia, ad intreccio, ricamati, compreso l'eventuale finissaggio dei tessuti e articoli prodotti; escluse le operazioni di filatura delle fibre.</b>	12,00



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
8150	Lavorazione completa di filatura e tessitura, comprese le eventuali operazioni connesse di preparazione delle fibre tessili e di finissaggio; esclusa la produzione di fibre artificiali, minerali e sintetiche, per le quale v. grandi gruppi 2, 6 e 7.	16,95
8160	Finissaggio di fibre, filati, tessuti e articoli confezionati, ad es. lavatura, sbianca, mercerizzazione, appretto, bruciatura del pelo, lucidatura, decatissaggio, follatura; trattamenti anti piega, di plissettatura, di irrestringibilità, di impermeabilizzazione, per effetti particolari; tintura, stampa. Per l'impermeabilizzazione a sé stante v. voci 2195 e 2197.	25,65
8170	Produzione di feltri in fibre animali o vegetali, confezione di articoli in feltro. Produzione di tessuti non tessuti in qualsiasi materiale e comunque ottenuti.	42,67
8200	Confezione di articoli di abbigliamento, di arredamento, calzature, accessori. Tappezzeria. Pulitura di tessuti.	
8210	Confezione con tessuti, pelli e similari di articoli per l'abbigliamento e accessori, valigie, sellerie, oggetti tecnici e articoli vari; esclusa la confezione di calzature per la quale v. stg. 8230. Confezione con tessuti di biancheria da letto, biancheria da tavola, articoli per l'arredamento. Confezione con tessuti di articoli diversi, ad es. sacchi, teloni, tende per campeggi, vele, bendaggi e simili, giocattoli, articoli in peluche. Rammendi; rivestimento di bottoni, fibbie e simili; confezione di parrucche; ricopertura di fusti di ombrelli. Esclusi i lavori da tappeziere effettuati a sé stanti, per i quali v. stg. 8250.	11,79
8220	Confezione tramite affidamento a terzi delle fasi di produzione o di trasformazione, di articoli di abbigliamento, calzature, biancheria, da parte di ditte che realizzano il controllo qualità e la gestione a magazzino dei prodotti, comprese le eventuali fasi di progettazione, realizzazione di campioni, applicazione di accessori quali bottoni, fibbie ed etichette, lavaggio e stiratura.	11,58



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
8230	Confezione di calzature, anche limitatamente a singole fasi; esclusa la fabbricazione a sé stante di parti in materie plastiche, in gomma, in legno e in materiale metallico, per la quale v. riferimenti specifici; escluse le calzature ottenute unicamente per stampaggio di materie plastiche, gomma o lavorazione del legno, per le quali v. grandi gruppi 2 e 5.	17,00
8240	Fabbricazione di bottoni, fibbie, fermagli, spilloni e altri accessori per l'abbigliamento, lavorati con qualsiasi materiale anche promiscuamente; esclusi quelli interamente metallici, per i quali v. gruppo 6200; esclusi quelli ottenuti per trasformazione dei materiali polimerici, per i quali v. voce 2197.	14,00
8250	Fabbricazione di materassi, compresa l'eventuale preparazione dei materiali per imbottitura. Lavori da tappezziere e da materassaio, rivestimento di mobili, posa in opera di tendaggi per interni.	19,80
8260	Pulitura di indumenti, biancheria, lana da materassi, tappeti, altri prodotti della confezione; stirerie.	27,00
8300	Prima lavorazione di pelli, cuoi e altri prodotti animali.	
8310	Conservazione, concia, preparazione, trattamento e rifinitura di pelli e cuoi. Prime lavorazioni a partire da ritagli o rasature.	44,55
8320	Preparazione, pulitura e tintura di penne e piume; preparazione di spugne naturali. Preparazione del pelo per cappelli e parrucche. Preparazione di sostanze cornee, ad es. unghie, crine, setole, corna; per la fabbricazione di oggetti v. stg. 5310 e voce 5221. Esclusi gli accessori di abbigliamento, per i quali v. stg. 8240.	31,79



## GRANDE GRUPPO 9

## TRASPORTI, CARICO E SCARICO, FACCHINAGGIO, MAGAZZINAGGIO.

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
9100	Trasporti. Esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare per la quale v. gruppo 9300.	
9110	Trasporti su guida, compresa l'eventuale manutenzione svolta nell'ambito dell'esercizio; per la manutenzione di mezzi ed infrastrutture a sé stante v. riferimenti specifici.	
9111	Trasporti con ferrovie, metropolitane, tranvie e funicolari con qualsiasi sistema di trazione o mezzo di aderenza; servizi svolti da personale che opera sui treni, ascensori di servizio pubblico.	23,00
9112	Trasporti con teleferiche, funivie, cabinovie, seggiovie, sciovie e simili.	40,00
9113	Esercizio a sé stante di macchine e di apparecchi di sollevamento: ascensori d'uso privato, montacarichi, gru, argani e simili; escluso l'esercizio di autogrù e simili per il quale v. voce 9122.	73,00
9120	Trasporti su strada, compresi, se effettuati congiuntamente, il rimessaggio, la riparazione, la manutenzione, le operazioni di carico e scarico dei veicoli.	
9121	Trasporto di merci e trasporti postali, compreso l'eventuale impiego di piattaforme aeree e di scale aeree montate su autoveicoli e simili. Rimozione e traino di veicoli.	80,18
9122	Esercizio di autogrù, di piattaforme aeree e di scale aeree montate su autoveicoli e simili, effettuato a sé stante.	53,79
9124	Servizi pubblici, urbani ed extraurbani, per trasporto di persone.	25,00
9125	Servizio di noleggio di motoveicoli e autoveicoli con e senza autista e da piazza. Servizio di noleggio di biciclette e simili. Scuole guida, escluse quelle di volo, per le quali vedi stg. 9150.	17,05



9130	<p>Trasporti per vie d'acqua interne, con imbarcazioni di ogni tipo, compresa l'eventuale manutenzione connessa all'esercizio. Servizi a bordo.</p> <p>Escluse le attività cantieristiche per le quali v. stg. 5230 e 6420.</p>	31,00
9150	<p>Trasporti con aeromobili anche a pilotaggio remoto; attività diverse comportanti l'uso di aeromobili, ad esempio: elisoccorso, antincendio, sorveglianza, rilievo fotografico ed escluse le attività svolte tramite uso di aeromobili a pilotaggio remoto e quelle previste in altri riferimenti di tariffa. Scuole di volo.</p>	110,00
9160	<p>Servizi resi negli aeroporti e negli eliporti da società aeroportuali, da compagnie aeree e da società petrolifere.</p>	26,00
9200	<p>Carico, scarico, facchinaggio di merci e materiali.</p>	
9210	<p>Carico, scarico, facchinaggio nelle stazioni autoferroatobiliarie, marittime e negli aeroporti.</p>	25,07
9220	<p>Carico, scarico, facchinaggio nei porti: sottobordo, con chiatte o dalla banchina.</p> <p>Operazioni, a bordo delle navi, di stivaggio e distivaggio. Comprese le eventuali attività di cui al stg. 9210.</p> <p>Per la movimentazione merci su piazzale, in zona extrabanchina, effettuata da personale che opera esclusivamente in detto ambito, vedi voce 9233.</p>	110,00
9230	<p>Carico, scarico, facchinaggio nei casi non previsti nei sottogruppi precedenti.</p>	
9231	<p>Carico, scarico, facchinaggio di ortofrutticoli.</p>	32,95
9232	<p>Carico, scarico, facchinaggio di qualunque altra merce.</p>	53,48
9233	<p>Movimentazione merci nei porti: su piazzale, in zona extrabanchina e nei magazzini effettuata da personale che opera esclusivamente in detto ambito.</p> <p>Escluse le attività di cui ai stg. 9210 e 9220.</p>	28,19



9300	<b>Attività dei magazzini per la custodia e la conservazione di merci.</b> <b>Attività di confezionamento di merci: magazzinaggio, movimentazione, lavaggio, pesatura, imballaggio, travaso, imbottigliamento, ecc.; escluse le attività di conservazione e confezionamento esplicitamente previste in altri riferimenti di tariffa.</b> <b>Escluse le attività di produzione o di trasformazione.</b> <b>Magazzini postali, centri di raccolta e smistamento di corrispondenza e pacchi.</b> <b>Solo per attività a sé stanti.</b> <b>Magazzini dei servizi di trasporto.</b> <b>Escluso il trasporto per il quale v. gruppo 9100.</b>	28,19
------	---	-------



## GRANDE GRUPPO 0

## ATTIVITÀ VARIE SVOLTE DA IMPRESE INDUSTRIALI.

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
0100	Attività di vendita di merci prodotte compresi l'eventuale confezionamento, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, le operazioni di cassa. Per le attività di produzione e trasformazione v. riferimenti specifici.	
0110	Attività di vendita.	
0111	Vendita di merci e generi alimentari senza attrezzature motorizzate di movimentazione merci, comprese le eventuali fasi di progettazione e controllo qualità di merci commissionate a terzi; escluso quanto previsto dalla voce 8220. Escluse le attività di vendita previste in altri riferimenti tariffari.	7,34
0112	Vendita di carni con mattazione.	53,68
0113	Vendita di carni, esclusa la vendita effettuata congiuntamente all'attività di mattazione, per la quale v. v. 0112.	30,31
0114	Vendita di autoveicoli; autosaloni, autorimesse. Vendita di imbarcazioni; rimessaggio. Comprese le eventuali fasi di lavaggio dei mezzi. Esclusi i lavori d'officina, per i quali v. riferimenti specifici.	15,75
0115	Vendita di materiali da costruzione.	10,04
0116	Vendita di merci e generi alimentari con attrezzature motorizzate di movimentazione merci, comprese le eventuali fasi di progettazione e controllo qualità di merci commissionate a terzi; escluso quanto previsto dalla voce 8220. Escluse le attività di vendita previste in altri riferimenti tariffari.	15,53
0117	Vendita all'ingrosso di carburanti, combustibili e prodotti derivati. Attività di deposito, trasporto, vendita, compreso l'eventuale confezionamento in fusti o altri contenitori; per l'attività di trasporto effettuata a sé stante v. stg. 9120.	34,00
0118	Vendita al dettaglio di carburante, di gas liquido e di oli minerali. Autolavaggi. Esclusi i lavori d'officina, per i quali v. riferimenti specifici.	6,72



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
0200	<b>Attività di fornitura di alloggio, pasti e bevande. Spiagge libere attrezzate, stabilimenti balneari e campeggi. Compresi i servizi annessi e di consegna a domicilio. Comprese le operazioni di cassa.</b>	13,96
0300	<b>Attività sanitarie e sociali.</b>	
0310	<b>Attività sanitarie, assistenziali e servizi di autoambulanza, compresi i servizi annessi (ad es. ristorazione, pulizie, giardinaggio); se a sé stanti v. riferimenti specifici.</b>	
0311	Erogazione di prestazioni sanitarie e assistenziali residenziali, semiresidenziali e domiciliari. Erogazione di prestazioni di diagnostica ed analisi. Erogazione di cure estetiche e per il benessere fisico, comprese quelle degli stabilimenti idrotermali.	19,00
0313	Erogazione di servizi di autoambulanza, comprese le eventuali operazioni di soccorso.	34,00
0320	<b>Servizi di pompe funebri e servizi mortuari; escluse le attività di lavorazione marmi, edili e impiantistiche per le quali v. riferimenti specifici.</b>	34,00
0400	<b>Attività di pulizia. Raccolta e smaltimento rifiuti. Disinfestazione.</b>	
0410	<b>Attività di pulizia.</b>	
0411	Attività di pulizia e sanificazione. Lavatura vetri, insegne e simili, anche con piattaforme aeree; sgombero della neve dai tetti. Pulizia nelle stazioni autoferrotranviarie nei parchi ferroviari, (compresa la pulizia del materiale mobile), nelle stazioni aeree e marittime. Pulizia degli specchi d'acqua nei porti e rimozione dei rifiuti. Escluse le attività di cui al grande gruppo 3.	32,07
0413	Pulizia di fognature e pozzi neri effettuata anche con autospurgo.	73,00



<b>Classificazione</b>	<b>LAVORAZIONI</b>	<b>TASSO</b>
<b>0420</b>	<b>Servizi di nettezza urbana. Smaltimento rifiuti. Disinfestazione.</b>	
0421	Servizi di nettezza urbana, compresa la rimozione di mota e neve. Isole ecologiche. Esercizio di impianti di trattamento di rifiuti solidi urbani, comprese le fasi di biossidazione e compostaggio. Esercizio di discariche, di termovalorizzatori e di inceneritori. Compresa l'eventuale manutenzione degli impianti eserciti.	42,00
0422	Servizi di sterilizzazione, disinfestazione e derattizzazione.	21,06
0423	Esercizio di impianti per la selezione e la preparazione per il riciclaggio di rifiuti da imballaggi in metallo, plastica, legno, carta; comprese le fasi di triturazione, di vagliatura, di pressatura e l'eventuale separazione di altre frazioni merceologiche; compresi l'eventuale raccolta e stoccaggio di altri rifiuti da avviare a trattamento o smaltimento; escluse le attività di cui alle voci 6292 e 6293 e ai sottogruppi 2180 e 7360.	68,76
<b>0500</b>	<b>Industria cinematografica e dello spettacolo, attività culturali e sportive comprese le attività connesse, le operazioni di cassa e del veicolo personalmente condotto.</b>	
<b>0510</b>	<b>Fotografia e cinematografia.</b>	
0511	Cinematografia, produzione di film, cortometraggi e inserti pubblicitari anche ad uso di televisione. Attività nei teatri di posa. Noleggio di mezzi tecnici per cinematografia e spettacolo.	15,80
0512	Registrazione e riproduzione di dischi, cd-rom, nastri magnetici ed altri supporti. Stallimenti di doppiaggio, sincronizzazione audio e video, registrazione sonora, effettuati a sé stanti. Case di distribuzione cinematografica e di video.	8,31
0513	Studi fotografici, sviluppo e stampa di pellicole fotografiche e cinematografiche.	5,40
<b>0530</b>	<b>Produzione di programmi radiofonici e televisivi, escluse le attività previste al stg. 0510; per la gestione delle stazioni di trasmissione v. grande gruppo 4.</b>	9,92



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
0540	<b>Attività di intrattenimento e spettacolo e attività culturali: personale di spettacolo, di servizio, di manutenzione degli impianti, di sorveglianza, anche degli accessi e delle modalità di utilizzo degli impianti, comprese le attività connesse; se a sé stanti v. riferimenti specifici.</b>	
0541	Spettacoli pubblici, ad es. sale cinematografiche, teatrali, sale da concerto, da orchestra, circhi, altre attività itineranti di intrattenimento e di spettacolo.	26,41
0542	Parchi di divertimento fissi e itineranti, ad es. giostre, montagne russe, autopiste. Giardini zoologici, zooparchi, acquari, riserve naturali e orti botanici. Musei, biblioteche e archivi. Esposizioni fisse e itineranti. Casinò, agenzie ippiche, sale da gioco e scommesse in genere.	6,66
0550	<b>Allestimento di stand e di scenografie per interni effettuato a sé stante, ad es. per fiere, mostre, teatri. Allestimento di vetrine. Compresi gli eventuali lavori d'officina.</b>	49,01
0560	<b>Allestimento di luminarie, lavori di addobbo, decorazione di strade ed edifici per cerimonie, feste, spettacoli pubblici. Allestimento di palchi e di impianti ausiliari per spettacoli pubblici. Compresi gli eventuali lavori d'officina.</b>	110,00
0580	<b>Gestione di impianti sportivi, ad es. stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf, maneggi, piste da sci, autodromi, ippodromi; comprese le attività annesse; se a sé stanti v. riferimenti specifici. Esclusi gli impianti di risalita, per i quali v. stg. 9110.</b>	48,00
0590	<b>Attività degli sportivi professionisti, ad es. atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici.</b>	79,00
0600	<b>Istruzione e ricerca scientifica. Analisi ambientali, industriali e simili. Rilevamenti topografici e simili.</b>	
0610	<b>Corsi di istruzione e di formazione professionale, tirocini formativi, stage e simili; esclusi i corsi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall'azienda, per i quali v. stg. 0640. Istruttori Sportivi.</b>	9,00



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
0620	<p><b>Analisi ambientali, industriali, merceologiche, geotecniche effettuate a sé stanti, ad es. controllo di qualità e certificazione di prodotto.</b></p> <p><b>Rilevamenti topografici, geodetici, idrografici e simili.</b></p> <p><b>Esecuzione di prospezioni geofisiche, geochimiche e geologiche condotte senza l'uso di macchine operatrici.</b></p> <p><b>Compreso l'accesso in cantieri, opifici e simili per il prelievo di campioni o l'esecuzione di prove in sito, escluse le attività di cui al stg. 7130.</b></p> <p><b>Istituti sperimentali e di ricerca scientifica.</b></p> <p><b>Revisione di veicoli.</b></p>	13,63
0630	<p><b>Cantieri scuola per opere di pubblica utilità e di rimboschimento.</b></p>	34,31
0640	<p><b>Corsi di istruzione e di formazione professionale, tirocini formativi, stage e simili che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall'azienda.</b></p>	14,21
0650	<p><b>Lavori socialmente utili o a fini di utilità sociale, svolti da soggetti beneficiari di forme di sostegno al reddito. Attività svolte da soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità.</b></p>	18,28
0700	<p><b>Attività di sicurezza, di salvataggio e guardiania in genere. Attività degli uffici in genere. Attività varie.</b></p>	
0710	<p><b>Guardie giurate, servizi di vigilanza, guardiania e sorveglianza in genere,</b></p> <p><b>Guardie forestali o campestri, guardiacaccia, guardiapesca. Addetti all'estinzione degli incendi, ai servizi di salvataggio; comprese le esercitazioni. Addetti al controllo di merci o materiali soggetti a operazioni di carico, scarico e trasporto, ad es. smarcatori e misuratori.</b></p>	20,72
0720	<p><b>Attività d'ufficio. Attività varie.</b></p>	
0721	<p><b>Attività del personale con mansioni operative in genere, anche di servizio, ad es. uscieri, fattorini, portieri, autisti, addetti alla piccola e generica manutenzione.</b></p> <p><b>Ordinamento della corrispondenza, compreso l'eventuale recapito.</b></p> <p><b>Servizio di consegna merci in ambito urbano svolto con l'ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili effettuato a sé stante.</b></p> <p><b>Addetti ai caselli autostradali.</b></p> <p><b>Servizi di pubblicità.</b></p>	20,43



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
0722	Attività d'ufficio. Attività di "call center" e di sportelli informatizzati. Compreso l'eventuale uso del veicolo personalmente condotto per l'accesso ad altri uffici.	5,00
0723	Attività di cui alla voce 0722 effettuate da personale che, per lo svolgimento delle proprie mansioni accede anche in cantieri, opifici e simili. Personale non previsto in altri riferimenti di tariffa che, per lo svolgimento delle proprie mansioni accede in cantieri, opifici e simili. Agenti e rappresentanti di commercio. Informatori scientifici del farmaco. Compreso l'eventuale uso del veicolo personalmente condotto.	9,22
0726	Attività dei centri di elaborazione dati. Realizzazione di software e siti web, comprese l'assistenza software e l'eventuale assistenza hardware eseguita congiuntamente, anche svolte presso terzi. Attività delle agenzie di comunicazione esclusi i servizi di pubblicità di cui alla voce 0721. Compreso l'eventuale uso del veicolo personalmente condotto.	5,00



## GRANDE GRUPPO 1

LAVORAZIONI MECCANICO-AGRICOLE.  
ALIMENTI. ALLEVAMENTI DI ANIMALI.

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
<b>1100</b>	<b>Lavorazioni meccanico-agricole.</b>	
<b>1110</b>	<b>Coltivazione, raccolta e prima lavorazione dei prodotti colturali.</b>	
1111	Preparazione del terreno, ad es. dissodamento, scasso, livellamento, abbattimento di piante; lavorazione del terreno, ad es. aratura, erpicatura, rullatura; lavorazioni successive, ad es. concimazione, semina, sarchiatura, trattamenti con prodotti fitosanitari anche con uso di aeromobili, difesa antigrandine, innaffiatura, potatura, gestione degli impianti di irrigazione; raccolta e prima lavorazione del prodotto colturale, ad es. falciatura, mietitura, trebbiatura, sgranatura, pressatura, trinciatura foraggi.	110,00
1112	Lavorazioni agricole particolari: coltivazione in ambiente protetto (ad es. serre), colture idroponiche ed aeroponiche, fungaie artificiali; preparazione di terreni di coltura fermentati, pastorizzati, additivati con nutrienti; lavori di rimboschimento con eventuale sistemazione di mulattiere e sentieri; attività vivaistica e sementiera (solo messa a dimora delle piante); decorticatura delle piante da sughero. Sistemazione e manutenzione di piante, cespugli, siepi, prati, aiuole lungo le strade, nei parchi e nei giardini. Lavorazione del tabacco: tutte le operazioni successive alla raccolta della foglia, anche limitatamente a singole operazioni.	71,00
<b>1120</b>	<b>Silvicoltura: abbattimento o taglio di piante, prima lavorazione del legno sul posto, carbonizzazione, riceppatura e dicioccamento, compreso l'eventuale trasporto dei tronchi dalla zona di taglio nelle aree forestali alla zona di raccolta con qualsiasi mezzo eseguito, ad es. con fili a sbalzo, per fluitazione. Arboricoltura.</b>	110,00
<b>1200</b>	<b>Animali: allevamento, mattazione, macellazione.</b>	104,93
<b>1400</b>	<b>Produzione di alimenti.</b>	
<b>1410</b>	<b>Produzione di bevande.</b>	



Gestione Artigianato

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
1411	<p>Produzione di bevande analcoliche; preparazione di formulati per la produzione di bevande analcoliche.                      Esclusa la produzione di succhi per la quale v. voce 1452.                      Liofilizzazione di bevande, escluse quelle previste in altri riferimenti di tariffa.                      Estrazione di acque minerali; gassificazione di acque minerali.                      Produzione di liquori, acquaviti, distillati, frutta sotto spirito, alcol etilico da fermentazione.                      Produzione di birra e malto, compresa l'eventuale produzione di lieviti.</p>	12,69
1413	<p>Produzione di vini, ad es. pigiatura dell'uva, trattamento, manipolazione, miscelazione, taglio e invecchiamento, anche limitatamente a singole operazioni; vini liquorosi, ad es. marsala; vini speciali e aromatizzati, ad es. vermouth; aceti; altre bevande fermentate e non distillate, ad es. sidro, idromele, sakè; aperitivi a base di vino.                      Esclusa la produzione di birra per la quale v. voce 1411.</p>	32,49
1420	<p><b>Lavorazione del latte, ad es. pastorizzazione, condensazione, polverizzazione, umanizzazione, omogeneizzazione, fermentazione; produzione dei derivati alimentari del latte, ad es. panna, burro, yogurt. Caseifici, compreso l'eventuale allevamento di bestiame suino utilizzando i sottoprodotti della lavorazione.</b>                      Per la raccolta e la distribuzione del latte e dei derivati, se svolte a sé stanti, v. voce 9121.                      Produzione e lavorazione di oli alimentari, comprese le eventuali fasi di miscelazione, taglio, purificazione, filtrazione e brillantatura anche limitatamente a singole fasi; compreso l'imbottigliamento; per l'imbottigliamento a sé stante v. gruppo 1500.                      Produzione e lavorazione di grassi alimentari, esclusi i grassi suini per i quali v. voce 1451.</p>	20,18
1440	<p><b>Lavorazione del riso. Produzione di pasta, pane, sfarinati, gelati e pasticceria.</b>  <b>Compresa la vendita al minuto degli alimenti prodotti e di altri generi alimentari.</b></p>	
1443	<p>Riserie; produzione di farina di riso.                      Molini.                      Pastifici compresa l'eventuale produzione di pasta fresca.</p>	41,72
1444	<p>Produzione di pane, prodotti da forno e pasticceria (ad es. produzione di pane comune e speciale, grissini, pizze, focacce, gallette, cracker, pan biscotto, panettoni, panforti, biscotti e pasticceria in genere) compresa l'eventuale produzione di pasta fresca.                      Produzione di gelati.                      Produzione di microrganismi per l'industria alimentare.</p>	26,21

Gestione Artigianato

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
1446	Produzione prevalentemente manuale di pasta fresca.	36,89
<b>1450</b>	<b>Produzione di alimenti conservati.</b>	
1451	Lavorazioni svolte nei salumifici e prosciuttifici; lavorazione dei grassi suini; anche limitatamente a singole operazioni, compresa l'eventuale mattazione, macellazione e lavorazione di trippa e di budella.	30,72
1452	Produzione di alimenti conservati per cottura, precottura, essiccamento, polverizzazione, congelamento, surgelamento, liofilizzazione, pastorizzazione, omogeneizzazione, ecc.. Esclusi i prodotti e le lavorazioni specificamente previsti in altri riferimenti del gruppo 1400.	13,91
<b>1460</b>	<b>Produzione e raffinazione degli zuccheri. Produzione di cacao, cioccolato, caramelle, confetti, frutti canditi, marroni, miele, liquirizia, sciroppi. Additivi per bevande ed altri alimenti. Lavorazione del caffè, ad es. cernita, torrefazione, macinazione, decaffeinizzazione; produzione di surrogati del caffè e di prodotti a base di caffè, ad es. caffè solubile, estratti o concentrati di caffè. Lavorazione del tè (miscelazione e confezionamento in imballi, incluso quello in bustine). Lavorazione della camomilla e di altre erbe e fiori destinati alla preparazione di infusi o estratti (preparazione, miscelazione e confezionamento in imballi, incluso quello in bustine). Per le bevande pronte v. riferimenti specifici.</b>	14,91
<b>1480</b>	<b>Produzione di mangimi, foraggi, integrativi zootecnici, derivati di biomasse e altri alimenti e nutrienti destinati all'alimentazione degli animali. Produzione di farina di pesce, di carne e di sangue.</b>	56,00
<b>1500</b>	<b>Conservazione, imballaggio e confezionamento (incluso l'imbottigliamento) a sé stanti di prodotti alimentari, comprese eventuali fasi ad es. di selezione, lavaggio, sezionamento. Magazzini di stagionatura a sé stanti di prodotti caseari. Escluso quanto previsto in altri riferimenti tariffari.</b>	19,84



## GRANDE GRUPPO 2

CHIMICA, MATERIE PLASTICHE E GOMMA.  
CARTA E POLIGRAFIA.

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
2100	Chimica. Materie plastiche e gomma.	
2110	<p><b>Produzione di prodotti chimici, farmaceutici, cosmetici, detergenti ad es. per distillazione, per sintesi, per trasformazione chimica, microbiologica ed enzimatica, per miscelazione, formulazione, purificazione, omogeneizzazione.</b></p> <p><b>Lavorazione di oli e grassi industriali, animali e vegetali, produzione di concimi, fertilizzanti, agrofarmaci, pesticidi e prodotti fitosanitari.</b></p> <p><b>Trattamento e recupero di prodotti chimici.</b></p>	
2111	<p>Produzione di prodotti chimici inorganici ed organici non compresi in altri riferimenti del gruppo.</p> <p>Processi con prevalenti fasi di distillazione escluse le produzioni di cui alla voce 1411.</p> <p>Per le estrazioni da piante v. voce 2112.</p> <p>Estrazione e lavorazione di oli e grassi industriali, animali e vegetali. Produzione di saponi ottenuti per reazioni di saponificazione di oli e grassi.</p> <p>Produzione di concimi, agrofarmaci, fitosanitari, fertilizzanti, fitoregolatori ad es. pesticidi, insetticidi, fungicidi, antiparassitari, erbicidi.</p> <p>Produzione di esplosivi e fiammiferi.</p> <p>Trattamento e recupero di prodotti chimici.</p>	19,21
2112	<p>Produzione di preparati e prodotti della chimica farmaceutica, cosmetici, detergenti e relativi principi attivi, intermedi; esclusi i processi di saponificazione dei grassi, per i quali v. voce 2111.</p> <p>Produzione di appretti ad es. amido, fecola, glucosio, destrina ed affini; produzione di citrato di calcio, cremore di tartaro, acido tartarico e tartrati in genere.</p> <p>Estrazione da piante (ad es. oli essenziali, essenze), preparazioni erboristiche, comprese l'eventuale raccolta e lavorazione di foglie, fiori e frutta.</p> <p>Produzione di addensanti per la stampa dei tessuti.</p> <p>Produzione di sodio, potassio, calcio, bario, magnesio, litio e rispettivi composti, comunque ottenuti.</p> <p>Produzione di articoli in tessuto non tessuto e simili per la cura della persona, degli ambienti e degli animali arricchiti o umidificati ad es. con soluzioni detergenti, cosmetiche, farmaceutiche.</p> <p>Produzione di pannolini, assorbenti igienici e simili.</p> <p>Produzione di prodotti sussidiari di uso medico e veterinario ad es. suture preconfezionate, cerotti medicati; confezione a sé stante di cotone idrofilo, garze, bendaggi. Esclusa la produzione dei tessuti per la quale v. grande gruppo 8.</p> <p>Produzione di kit da banco per analisi chimico-cliniche di diagnostica.</p>	7,34



Gestione Artigianato

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
2130	<b>Produzione di fuochi artificiali. Allestimento e conduzione di spettacoli pirotecnici.</b>	106,00
2160	<b>Produzione di coloranti, colori, vernici, concianti ed affini. Preparazione di superfici sensibili.</b>	9,20
2161	Produzione di coloranti e colori inorganici, organici naturali e di sintesi, compresi gli intermedi; esclusa la produzione di coloranti inorganici nell'ambito della produzione di fondenti, vernici e smalti vetrosi v. stg. 7360. Produzione di prodotti per tinta e per concia al vegetale. Produzione di cera vegetale ed animale (estrazione, fusione, imbiancamento, raffinazione) e realizzazione di prodotti, ad es. candele, lumini. Produzione di lucidi, creme e di prodotti a base di cera o sostanze alternative per il trattamento di ad es. pelli, cuoi, pavimenti, mobili e carrozzerie. Produzione di toner, inchiostri, cerafacca, gomma arabica, colle alla caseina, colle organiche sintetiche, pasta per poligrafi e per rulli tipografici, capsule viscoso.	9,20
2162	Produzione di pitture ad es. ad acqua, alla calce, alla colla, al silicato, emulsionate, all'olio. Produzione di vernici, ad es. oleoresinose e a solventi volatili; produzione di vernici per rivestimenti murali a base di resine sintetiche e materiali litoidi.	9,63
2166	Rigenerazione di toner e cartucce di inchiostro, compresa l'eventuale sostituzione delle loro parti usurate.	24,98
2167	Preparazione di superfici sensibili: carta, lastre, pellicole fotocinematografiche; produzione di supporti in acetil-cellulosa.	4,43
2170	<b>Lavorazioni elettrochimiche: produzione di gas compressi e prodotti non gassosi; escluse la produzione di gas di petroli liquefatti per i quali v. voce 2111 e la produzione di sodio, potassio, calcio, bario, magnesio, litio e rispettivi composti per i quali v. voce 2112.</b> <b>Lavorazioni galvanotecniche, ad es. galvanostegia, galvanoplastica di rivestimento e di formatura, anodizzazione, metallocromia, cromatazione, lucidatura elettrolitica.</b>	21,12
2180	<b>Lavorazione di rifiuti in materie plastiche e gomma con produzione di granuli, fiocchi, scaglie ecc.; esclusa la selezione dei rifiuti per la quale v. grande gruppo 0; per la lavorazione delle materie ottenute v. riferimenti specifici.</b>	48,00



## Gestione Artigianato

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
2190	<b>Produzione e lavorazione di resine sintetiche, materie plastiche e gomma.</b>	
2191	Produzione di polimeri sintetici ed artificiali ad es. termoindurenti, termoplastici, elastomeri, gomma sintetica, lattici; comprese le eventuali operazioni di preparazione successiva ad es. additivazione di coloranti, stabilizzanti, plastificanti; esclusa la produzione di intermedi, per la quale v. riferimenti specifici. Produzione di fibre tessili artificiali, cellulosiche e sintetiche; compreso l'eventuale ricavo dei filati. Per le fibre minerali v. stg. 7360.	10,87
2195	Lavorazione della gomma greggia; fabbricazione di articoli e semilavorati in gomma o prevalentemente in gomma naturale e sintetica. Fabbricazione, rigenerazione e ricostruzione di pneumatici. Rivestimento di tessuti, cavi, corde e cordoni in gomma naturale e sintetica. Produzione e fabbricazione di articoli di ebanite, balata, guttaperca.	19,49
2196	Riparazione di articoli in gomma naturale e sintetica; lavori da gommista, comprese l'equilibratura e la convergenza delle ruote dei veicoli; per l'equilibratura e la convergenza effettuate a sé stante v. voce 6412.	36,00
2197	Lavorazione e trasformazione di resine sintetiche, di materiali polimerici termoplastici e termoindurenti e produzione di articoli finiti, di semilavorati o pezzi ottenuti con qualunque tecnologia di trasformazione. Produzione di laminati fenolici, ureici, ecc., anche limitatamente ad alcune operazioni del ciclo tecnologico. Rivestimento con polimeri di manufatti in qualunque materiale, ad es. tessuti, cavi, corde, cordoni, escluso quanto previsto alla voce 2195. Produzione di schede, nastri, dischi magnetici e simili; esclusa la produzione delle materie prime, per le quali v. voce 2191. Produzione a sé stante di manufatti con materiali compositi, ad es. scocche e carrozzerie per veicoli, vasche, strutture coniche, ondulate, scafi per natanti, imbarcazioni e navi, tavole a vela, surf; per l'allestimento di mezzi di trasporto v. voci 6411 e 6421.	18,51
2199	Costruzione di manufatti mediante prevalenti fasi di assemblaggio di elementi in materiali polimerici prodotti da terzi; esclusa la costruzione di manufatti prevista in altri riferimenti di tariffa.	18,51



## Gestione Artigianato

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
2200	<b>Carta e poligrafia.</b>	
2220	<p><b>Produzione di carte, cartoni ed affini; compresa l'eventuale produzione di paste e l'eventuale patinatura in macchina. Produzione e lavorazione di cartapesta, cartonpietra, fibra vulcanizzata e simili; compresa l'eventuale produzione di oggetti.</b></p> <p><b>Riduzione di formati tramite taglio e/o fustellatura.</b></p> <p><b>Lavori di cartotecnica, ad es. produzione di contenitori, articoli di cartoleria, cartone ondulato, carta termica, carta autocopiante.</b></p> <p><b>Accoppiamento di film per imballaggi flessibili, esclusa la produzione del film per la quale v. riferimenti specifici.</b></p> <p><b>Produzione di carte da gioco.</b></p> <p><b>Produzione di carte trattate, ad es. incerate, oleate, pergamenate, gommate, zigriate, impresse, plastificate, metallizzate, catramate, accoppiate, dipinte, da parati, patinate fuori macchina.</b></p> <p><b>Produzione di nastri adesivi ed autoadesivi, etichette, anche con supporti diversi dalla carta; per la produzione delle paste adesive e dei supporti v. riferimenti specifici.</b></p> <p><b>Comprese le eventuali fasi accessorie di stampa.</b></p>	30,40
2230	<p><b>Tipografie e copisterie, compresa la stampa su supporti diversi dalla carta.</b></p> <p><b>Escluso quanto previsto in altri riferimenti tariffari.</b></p> <p><b>Legatorie e rilegatorie di libri, registri e simili, compresi gli eventuali lavori di rigatura; lavori di imbustamento e di etichettatura ad es. di libri e riviste.</b></p>	13,55
2300	<p><b>Confezionamento (incluso l'imbottigliamento) a sé stante di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e cosmetici, ad es. inscatolamento di flaconi, di bustine, di blister, inserimento del foglietto illustrativo, etichettatura; comprese le eventuali fasi di conservazione e confezionamento primario.</b></p> <p><b>Escluso quanto previsto in altri riferimenti tariffari.</b></p>	24,98



## GRANDE GRUPPO 3

## COSTRUZIONI EDILI, IDRAULICHE, STRADALI, DI LINEE DI TRASPORTO E DI DISTRIBUZIONE, DI CONDOTTE. IMPIANTISTICA.

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
3100	<p>Costruzione, anche industrializzata, demolizione, ristrutturazione, restauro e bonifica di edifici e di opere edili in sottosuolo, comprese, se non eseguite a sé stanti, le eventuali fasi di preparazione dell'area, di realizzazione di servizi e di opere provvisorie nell'ambito del cantiere, di produzione di elementi prefabbricati a piè d'opera, di lavori di urbanizzazione del sito, di lavori di drenaggio, di scavi di fondazione; esclusa la prefabbricazione degli elementi eseguita in stabilimento o in officina posti esternamente al cantiere.</p>	
3110	<p>Lavori totali o parziali di costruzione, finitura, intonacatura, tinteggiatura, demolizione e ristrutturazione edile realizzati in qualunque materiale anche con l'impiego di elementi prefabbricati; compresi, se non eseguiti a sé stanti, gli eventuali lavori di impiantistica generale interna, ad es. idrosanitari, riscaldamento, condizionamento, elettricità, illuminazione, gas, acqua, scarichi, antenne.</p> <p>Lavori speciali di trattamento e restauro delle superfici degli edifici, ad es. sabbiature e attacchi chimici.</p> <p>Lavori di consolidamento strutturale anche per adeguamento sismico, ad es. tirantature, chiodature, iniezioni, cordolature.</p> <p>Realizzazione di coperture sospese, strallate e simili.</p> <p>Lavori di montaggio, smontaggio, manutenzione di opere provvisorie e di servizio, ad es. ponteggi, gru, centinature; esclusi i lavori di montaggio e smontaggio dei ponteggi tubolari e simili effettuati a sé stanti, per i quali v. riferimenti specifici.</p> <p>Lavori edili eseguiti in sottosuolo, ad es. parcheggi, laboratori e centrali in caverna, bunker, rifugi all'interno di gallerie, esclusi i lavori minerari per i quali v. grande gruppo 7.</p> <p>Lavori di impermeabilizzazione e di isolamento; esclusi i lavori eseguiti a sé stanti su impianti, macchinari, apparecchiature ed attrezzature, per i quali v. riferimenti specifici.</p> <p>Posa in opera di serramenti, infissi, controsoffitti e affini in qualsiasi materiale.</p>	109,69



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
3150	Lavori di montaggio e smontaggio di ponteggi modulari, tubolari e simili, eseguiti a sé stanti.	91,63
3170	Lavori di decolbentazione e bonifica di edifici, impianti e manufatti contenenti amianto, compresa la rimozione e il trasporto in discarica.	95,06
3200	<p>Costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere idrauliche.</p> <p>Lavori per opere di difesa idraulica e idrogeologica del territorio. Opere marittime e lavori subacquei.</p> <p>Comprese, se non eseguite a sé stanti, le eventuali fasi di preparazione dell'area, di disgaggio, di drenaggio, di consolidamento, di realizzazione di servizi e opere provvisorie, di demolizione di ripristino dei tratti stradali interessati, di produzione di elementi prefabbricati a piè d'opera; esclusa la prefabbricazione degli elementi eseguita in stabilimento o in officina posti esternamente al cantiere.</p>	
3210	<p>Lavori per opere di bonifica montana e valliva, sistemazione di bacini, fiumi e torrenti, ad es. stabilizzazione di pendii, correzione, arginatura e difesa delle sponde con la realizzazione di mantellature, graticciate, fascinate, viminate, palafittate, briglie, chiuse, diversivi, scaricatori e similari.</p> <p>Lavori per opere di bonifica di zone paludose e di terreni allagabili, ad es. costruzione di argini, canali, chiuse, consolidamenti; compresa l'eventuale installazione di macchinari per idrovore.</p> <p>Realizzazione di laghi collinari artificiali.</p> <p>Realizzazione di vie d'acqua interne artificiali; canali di approvvigionamento e smaltimento di acque ad uso industriale, ad es. per stabilimenti, opifici, centrali termoelettriche; canali di irrigazione.</p> <p>Esclusi i canali per acquedotti e per fognature, per i quali v. riferimenti specifici.</p> <p>Realizzazione di opere per impianti idroelettrici, ad es. sbarramenti, opere di presa, canali, ponti canale e ponti tubo, vasche di carico o di oscillazione, condotte forzate, centrali; compresa l'installazione di macchinari e relative attrezzature, opere di restituzione delle acque, opere d'arte in genere.</p> <p>Realizzazione di opere marittime, lagunari e lacuali, ad es. costruzione e manutenzione di porti, spiagge, rive, moli, calate, scali, ponti caricatori o di sbarco, avamposti, darsene, canali, banchine, bacini di carenaggio, di raddobbo o da costruzione,</p>	76,98



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
	palafitte, gittate, speroni, dighe, sassale, scogliere, lavori di rosta, gabbioni, pennelli; compresa l'eventuale costruzione di fari in terraferma, di fabbricati, magazzini, bacini a secco e simili, se eseguita nel complesso delle opere principali.	
3230	<p>Realizzazione di acquedotti e reti di distribuzione e smaltimento di fluidi, anche tramite tecniche "senza scavo".</p> <p>Lavori per reti d'acqua, ad es. acquedotti, pozzi, fontane, impianti di irrigazione, opere di presa, condutture anche urbane, serbatoi, cisterne, canali, impianti di potabilizzazione.</p> <p>Lavori per gasdotti e oleodotti, ad es. posa in opera di condutture e di contenitori, operazioni di saldatura, di fasciatura, di verniciatura.</p> <p>Lavori per reti di distribuzione gas.</p> <p>Lavori per fognature, ad es. realizzazione di canali e canalizzazioni, di condutture, di contenitori, di pozzetti di accesso, caduta e ispezione, di scarichi, di pozzi neri o perdenti, di fosse biologiche, di impianti di sterilizzazione o trattamento delle acque di rifiuto in genere.</p>	72,89
3300	<p>Lavori di movimento terra.</p> <p>Costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione stradale e ferroviaria, comprese, se non eseguite a sé stanti, le eventuali fasi di preparazione dell'area, di realizzazione di servizi e di opere provvisorie, di produzione di elementi prefabbricati a piè d'opera; esclusa la prefabbricazione degli elementi eseguita in stabilimento o in officina posti esternamente al cantiere.</p>	
3310	<p>Lavori di movimento terra effettuati a sé stanti, ad es. scavi, sterri, terrapieni, riporti o rinterrii; adattamento o riassetto del terreno, ad es. per la preparazione di aree fabbricabili, di aree industriali, di campi sportivi, di aree per la discarica dei rifiuti, per lo sgombero di frane e ricerche archeologiche.</p> <p>Riporto di neve con automezzi per innevamento dei campi da sci.</p>	79,53



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
3320	<b>Lavori per strade, autostrade, piazzali ed aeroporti.</b>	
3321	Lavori interessanti il corpo stradale, la sovrastruttura, la realizzazione di opere d'arte e di opere minori, effettuati anche in ambito aeroportuale o simile, anche se eseguiti singolarmente; compresi gli eventuali lavori di consolidamento, di correzione, di rettifica e di allargamento, di sistemazione di scarpate, di trincee, di rilevati, di costruzione di case cantoniere e di caselli autostradali se eseguiti nell'ambito delle opere principali.	64,13
3323	Sorveglianza e piccoli interventi localizzati per la manutenzione del manto superficiale, delle scarpate, di trincee o rilevati; lavori da cantonieri, stradini e simili; compresi l'eventuale controllo della vegetazione e la rimozione della neve per la sicurezza stradale, l'allestimento e la manutenzione di segnaletica orizzontale e verticale, di barriere di sicurezza stradale.	75,00
3330	<b>Lavori per ferrovie, metropolitane, tranvie e funicolari terrestri ed aeree.</b>	28,55
3400	<p><b>Costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione, anche con tecniche "senza scavo", di linee aeree e interrate di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica, di impianti di illuminazione pubblica, di linee aeree e interrate di trasmissione dei segnali, di linee di contatto per ferrovie, tranvie, filovie, di impianti di segnalazione luminosa stradale e ferroviaria.</b></p> <p><b>Compresa l'installazione delle apparecchiature di linee, ad es. sezionatori e trasformatori su palo, ed esclusi gli impianti di cui al gruppo 3600.</b></p> <p><b>Installazione di tralicci per antenne di stazioni radiotelevisive e simili.</b></p> <p><b>Comprese, ove non eseguite a sé stanti, le eventuali fasi di preparazione dell'area, di realizzazione di servizi e di opere provvisorie, di demolizione e di ripristino dei tratti stradali interessati, di produzione di elementi prefabbricati a piè d'opera, di assistenza muraria; esclusi la prefabbricazione degli elementi eseguita in stabilimento o in officina posti esternamente al cantiere.</b></p>	66,00
3500	<b>Realizzazione di palificazioni, consolidamento di terreni e fondazioni speciali, ad es. micropali, pali (anche infissi), diaframmi, palancole, jet grouting, iniezioni, tiranti e chiodature, fondazioni speciali pneumatiche, cassoni e pozzi autofondanti. Esecuzione di prospezioni geofisiche, geochimiche</b>	110,00



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
	<p>e geologiche, condotte con l'impiego di macchine operatrici, anche eseguite in mare. Esecuzione di trivellazioni, sondaggi geognostici, carotaggi, prove penetrometriche e simili.</p> <p>Lavori in aria compressa.</p> <p>Solo per lavori effettuati a sé stanti; comprese le eventuali relative prove in sito e di laboratorio.</p>	
3600	<p>Lavori di installazione, manutenzione e rimozione di impianti, parti di impianti, di apparecchiature di ogni genere e tipologia, appartenenti o a servizio di stabilimenti industriali ed edifici con qualunque destinazione d'uso.</p> <p>Lavori di realizzazione, manutenzione e rimozione di centrali, stazioni e cabine elettriche, di centrali di trasmissione dei segnali.</p> <p>Compresi gli eventuali lavori di assistenza muraria e i lavori di officina eseguiti in cantiere o nei reparti produttivi.</p> <p>Esclusi i lavori a bordo nave per i quali v. stg. 5230 e 6420.</p> <p>Esclusi i lavori per centrali e impianti idroelettrici per i quali v. stg. 3210.</p> <p>Esclusa la preparazione degli elementi, eseguita nelle officine esterne al cantiere o nei reparti produttivi, per la quale v. riferimenti specifici dei gruppi 6200, 6300 e 6500.</p> <p>Pulizia e sanificazione, effettuate a sé stanti, di stabilimenti, officine, opifici, installazioni e impianti industriali in genere; compreso l'eventuale trasporto dei detriti e dei materiali di rifiuto. Per il trasporto a sé stante v. voce 9121.</p>	44,55



**GRANDE GRUPPO 4**

**ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE O DISTRIBUZIONE DI:  
ENERGIA ELETTRICA, SEGNALI PER COMUNICAZIONI,  
GAS E LIQUIDI COMBUSTIBILI, ACQUA, FREDDO E CALORE.  
Compresa l'eventuale manutenzione degli impianti eserciti;  
per l'attività di manutenzione a sé stante v. gruppi 3400 e 3600.**

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
4100	Esercizio di centrali, impianti e reti per la produzione, trasformazione, trasmissione, conversione, smistamento e distribuzione dell'energia elettrica. Esercizio di reti e stazioni di telecomunicazione e radiocomunicazione. Esercizio di reti di distribuzione di gas naturali e manifatturati. Esercizio di impianti frigoriferi e di condizionamento. Esercizio di centrali ed impianti per acqua e vapore.	6,01



## GRANDE GRUPPO 5

## LEGNO E AFFINI.

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
5100	<b>Conservazione e prima lavorazione del legno.</b> Trasformazione dei tronchi in legname mercantile da costruzione, ad es. tavolame, traverse, stagionati, sfogliati, tranciati, pannelli. Per le lavorazioni di silvicoltura, v. grande gruppo 1.	
5110	<b>Conservazione del legname effettuata con qualsiasi procedimento chimico-fisico.</b> Prima lavorazione dei tronchi con utensili ed attrezzi manuali o con macchine operatrici: spaccatura, scortecciatura, sbazzatura, squadratura, segagione manuale. Segagione a macchina e lavorazioni meccaniche accessorie, ad es. produzione di legna da ardere, legnami da costruzione e per lavori vari, tavolame, pali, traverse, doghe, dogherelle, abbozzi di pipa. Esclusa la lavorazione sul posto dell'abbattimento.	110,00
5120	<b>Trasformazione meccanica dei legnami per la produzione di fogli, pannelli, truciolo e farina di legno.</b>	
5121	Produzione di tranciati e sfogliati; produzione di pannelli costituiti da sfogliati e tranciati ad es. compensati, paniforti, tamburati, multistrato; produzione di elementi in legno lamellare. Produzione di pannelli di fibre e trucioli di legno, ad es. impiallacciati e nobilitati, agglomerati con leganti non minerali; per la produzione di pannelli agglomerati con leganti minerali, v. stg. 7220 o voce 7271.	17,20
5123	Produzione di truciolo, lana o farina di legno, punte di legno, ad es. fucelli per fiammiferi, stuzzicadenti, chiodini, sivelli per calzolaia.	11,29
5200	<b>Trasformazione meccanica del legname elaborato in manufatti in legno.</b> Escluse la conservazione e la prima lavorazione, per le quali v. gruppo 5100.	
5210	<b>Costruzione di mobili, imballaggi, infissi ed affini, compresi gli eventuali lavori accessori di riparazione.</b> Falegnamerie. Per i lavori a bordo nave v. stg. 5230 e 6420.	



Gestione Artigianato

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
5212	Costruzione di mobili, sedie ed arredamenti, comprese le lavorazioni in legno scolpito, curvato, intarsiato e traforato ad es. biliardi, cofani, casse funebri, carrelli.	55,18
5213	Costruzione di infissi ed affini, ad es. porte, telai, vetrine, imposte, persiane, avvolgibili, cancelli, parapetti, scale, gazebi e tettoie, compresa l'eventuale posa in opera; esclusa la costruzione di porte blindate, per la quale v. grande gruppo 6; per i lavori di posa in opera effettuati a sé stanti, v. stg. 3110. Costruzione di imballaggi, ad es. gabbie, pallet, casse, cassette, tamburi per cavi. Bauli.	64,77
5214	Laboratori di falegnameria. Lavori, eseguiti a sé stante, di riparazione di mobili e infissi in legno. Lavori di restauro di antiquariato. Compresi gli eventuali lavori di finitura.	65,88
5215	Costruzione di mobili imbottiti completamente rivestiti ad es. divani, poltrone, letti, pouf contenitori. Compreso l'assemblaggio delle parti in altro materiale e dei meccanismi elettro-meccanici per l'azionamento dei vari componenti costituenti il mobile. Esclusa la produzione a sé stante dei fusti per la quale vedi 5213.	48,99
5220	<b>Lavori speciali in legno. Per i lavori a bordo nave v. stg. 5230 e 6420.</b>	
5221	Produzione di tavolette per pavimenti, perline per rivestimenti, aste e simili, attrezzi ginnici e sportivi ad es. pertiche, clave, remi. Produzione di manici per attrezzi agricoli ed edili; bastoni da passeggio e manici di ombrello; manici di scope e simili; calci in legno per armi da fuoco. Produzione di oggetti e articoli vari, artistici e decorativi ad es. astucci, attrezzi da disegno e oggetti per cancelleria, caratteri in legno, incisioni in legno per arti grafiche, pipe e altri articoli per fumatori, accessori per tappezzeria; anelli, rotelle; soprammobili, torchiere, candelieri, lampadari, statue, manichini, giocattoli, bocce da gioco, chincaglierie. Lavori da corniciaio, comprese le lavorazioni effettuate con materiali diversi dal legno. Produzione di oggetti torniti, intagliati, intarsiati, in sostanze naturali o artificiali lavorabili come il legno (osso, corno, madreperla, corallo, ebanite, galalite, bachelite e simili), ad es. oggetti da ornamento, statue, astucci, articoli religiosi, per uso casalingo, per fumatori, per elettricisti, per arti grafiche; per gli accessori per abbigliamento come bottoni, fibbie, v. stg. 8240.	23,63



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
5223	<p>Produzione e riparazione di strumenti musicali prevalentemente in legno, ad es. organi, pianoforti, armonium, armoniche, altri strumenti a corda, a fiato, a percussione.</p> <p>Restauro di strumenti musicali.</p> <p>Per gli strumenti musicali prevalentemente in metallo v. stg. 6550; per gli strumenti musicali elettronici v. stg. 6563.</p> <p>Produzione di modelli per fonderia, modelli per uso sperimentale ed espositivo di macchine, galleggianti, aeromobili.</p>	26,86
5230	<p><b>Costruzione, allestimento, riparazione, manutenzione e demolizione di carri, carrozze, slitte, vellivoli, natanti, imbarcazioni, prevalentemente in legno.</b></p> <p>Produzione di macchine, ad es. torchi, presse, telai.</p> <p>Produzione di attrezzi, utensili e arnesi per uso industriale ad es. arcolai, scardassi, navette, setacci, stoviglie e posaterie.</p> <p>Produzione di calzature in legno, forme da scarpe e da cappelli, parti di calzature in legno.</p> <p>Bottami ad es. botti, tini, barilotti, mastelli, secchi, recipienti e forme per caseifici.</p>	42,53
5240	<p><b>Finitura di manufatti in legno effettuata a sé stante: colorazione, lucidatura, verniciatura, doratura, argentatura; lavorazioni svolte anche con sostanze preservanti.</b></p> <p>Per i lavori a bordo nave v. stg. 5230 e 6420.</p>	14,29
5300	Lavorazioni di materiali affini al legno.	
5310	<p><b>Lavorazioni con paglia, crine vegetale, sparto, saggina, trebbia, vimini, giunco e simili, crine animale, setole, peli.</b></p> <p><b>Prima lavorazione delle materie prime vegetali: spigatura, pelatura, classificazione, pulitura, sbianca, tintura.</b></p> <p><b>Lavori di intreccio per la realizzazione di panieri, cestini, stuoie, trecce e capelli, graticci, gabbioni, arelle e simili per difesa fluviale; comprese le eventuali operazioni di finissaggio;</b></p> <p><b>rivestimento di recipienti di vetro, ad es. fiaschi, bottiglie, damigiane.</b></p> <p><b>Produzione di mobili e arredamenti in vimini, giunco, bambù, canna d'India e simili; impagliatura e incannettatura.</b></p> <p><b>Produzione di scope, spazzole, pennelli comprese le eventuali lavorazioni accessorie e anche delle parti in legno.</b></p>	5,58



Gestione Artigianato

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
5320	<p>Lavorazione del sughero. Prima lavorazione: bollitura, pressatura, raschiatura, ritagliatura.</p> <p>Produzione di oggetti in sughero o agglomerati di sughero con leganti non minerali, ad es. turaccioli, isolanti, solette, salvagenti; per gli agglomerati con leganti minerali v. stg 7220 o voce 7271.</p> <p>Produzione di pasta di legno ottenuta mescolando farina di legno con solventi e collanti; per la pasta usata nell'industria cartaria vedi riferimenti specifici.</p>	92,00



## GRANDE GRUPPO 6

METALLURGIA, LAVORI IN METALLO, MACCHINE,  
MEZZI DI TRASPORTO, STRUMENTI E APPARECCHI.

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
<b>6100</b>	<b>Metallurgia e lavorazioni connesse.</b>	
<b>6110</b>	<b>Metallurgia della ghisa e dell'acciaio (siderurgia). Produzione di semilavorati e manufatti in ghisa e acciaio.</b>	
6111	Affinazione e trattamento della ghisa per la produzione dell'acciaio in prodotti siderurgici intermedi, ad es. lingotti, bramme, billette. Lavorazione a caldo dell'acciaio per fuclnatura, stampaggio, laminazione, estrusione, ricalcatura. Produzione di tubi non saldati, di tubi saldati da lamiera, rilaminazione. Rifusione e getto di manufatti in ghisa o acciaio, comprese le fasi accessorie di smaterozzatura e sbavatura; escluse le ulteriori lavorazioni alle macchine utensili, per le quali v. stg. 6240.	12,13
6113	Trafilatura di filo, di barre e di tubi. Produzione e finitura di tubi saldati da nastro. Produzione e finitura di profilati leggeri da nastro. Rilaminazione a freddo di prodotti siderurgici. Spiantatura e taglio di coil. Solo per lavorazioni effettuate a sé stanti.	54,33
<b>6120</b>	<b>Metallurgia dei materiali metallici diversi da ghisa e acciaio;</b> <b>Trattamento e lavorazione delle materie prime (minerali o composti chimici) per la produzione di metalli e loro leghe diverse da ghisa e acciaio.</b> Trafilatura di filo, di barre, di tubi e produzione di semilavorati e manufatti diversi da ghisa e acciaio. Rifusione e getto, pressofusione, estrusione, lavorazione ai laminatoi, magli e presse, di metalli e loro leghe, diversi da ghisa e acciaio; comprese le fasi accessorie di smaterozzatura e sbavatura; escluse le ulteriori lavorazioni alle macchine utensili, per le quali v. stg. 6240. Produzione di ferroleghe. Produzione di polveri metalliche. Sinterizzazione.	56,44



Gestione Artigianato

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
6200	<b>Trasformazione dei prodotti metallurgici e lavorazione dei materiali metallici.</b>	
6210	<b>Manufatti ottenuti con l'impiego prevalente di laminati e trafilati.</b>	
6211	Costruzione in officina di prodotti finiti in materiale metallico e di carpenteria metallica con posa in opera, ad es. pali, pensiline, passerelle, scale, chioschi, cancelli, parapetti, inferriate, saracinesche, paratoie, infissi, serramenti anche corazzati, insegne. Esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni per i quali v. stg. 5230 e 6420.	76,82
6212	Costruzione in officina degli elementi metallici delle opere edili, idrauliche, dei ponti, delle linee, delle condotte e delle attrezzature di impianti industriali, per il cui montaggio in opera v. grande gruppo 3. Lavorazioni di taglio, piegatura, saldatura di laminati e trafilati svolte nelle officine. Castelli di macchine. Lavorazioni di cui alla voce 6211 senza posa in opera. Esclusa la saldatura effettuata a sé stante per la quale v. voce 6291.	31,82
6213	Produzione di attrezzi di ferramenta, ottenuti prevalentemente per fucinatura, ad es. vomeri, zappe, falci, picconi, molle, balestre, catene, ganci. Lavorazioni promiscue da fabbro.	53,97
6214	Produzione di coltellerie, ferri chirurgici, armi bianche, fustelle.	27,86
6215	Costruzione di arredamenti e di mobili in materiale metallico, di cassaforti, armadi corazzati, serrature e lucchetti di sicurezza, di lampadari, di sedili per impianti di risalita; compresa la lavorazione delle parti accessorie in diverso materiale. Produzione di manufatti, non prevista in altri riferimenti di tariffa, ottenuti per assemblaggio anche con parti in diverso materiale. Taglio, piegatura, intestatura di tubi sottili per elettrodomestici e autotrazione. Costruzione di serramenti in lega leggera anche con parti in diverso materiale, compresa l'eventuale posa in opera.	38,34



## Gestione Artigianato

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
6216	Produzione di viteria e bulloneria ottenuta per fucinatura o stampaggio; esclusa la produzione per tornitura per la quale v. stg. 6240. Produzione di chiodami.	20,20
6217	Costruzione e riparazione di grandi contenitori, ad es. vasche, , cisterne, gasometri e container, compresi le eventuali operazioni di disincrostazione, picchettaggio e simili e l'eventuale montaggio in opera; per il montaggio in opera effettuato a sé stante, v. gruppo 3600; per la demolizione v. voce 6292; per il montaggio di cisterne e simili su autoveicoli, comportante lavori di trasformazione del veicolo stesso, v. voce 6411; esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni, per i quali v. stg. 5230 e 6420.	92,68
6220	<b>Produzione di manufatti ottenuti con l'impiego di lamiere mediante operazioni di taglio, tranciatura, stampaggio, piegatura, imbutitura, calandratura, comprese le eventuali operazioni di giunzione e finitura.</b>	
6221	Fabbricazione di carrozzerie metalliche per autoveicoli o di parti di esse. Riparazione di carrozzerie per autoveicoli.	30,95
6222	Produzione in serie di manufatti metallici, ad es. cerchi per ruote, marmitte, filtri, scatole, cassette, serbatoi per autoveicoli e motoveicoli, vasche da bagno, lavelli, bombole, pentole, canali.	23,99
6223	Produzione, non in serie, di tubi, canali, cassette, tramogge, cappe, insegne e simili; lavorazioni promiscue di lattoneria e fumisteria. Compreso l'eventuale montaggio in opera.	70,47
6230	<b>Manufatti metallici ottenuti da filo e nastro.</b>	
6231	Produzione di cavi e funi metalliche in genere, di cavi elettrici nudi e rivestiti (per il rivestimento effettuato a sé stante v. voci 2195 e 2197), di corde armoniche, di elettrodi per saldatura; compresa l'eventuale trafilatura. Per la trafilatura effettuata a sé stante vedi v. voce 6113 e stg. 6120.	6,90
6232	Produzione di grigliati, tele e reti metalliche. Produzione di tubi flessibili in nastro metallico e lavori consimili in nastro metallico.	22,31



## Gestione Artigianato

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
6234	Produzione di molle di qualunque tipo ottenute da filo o da nastro; escluse quelle fucinate per le quali v. voce 6213 e quelle da orologeria per le quali v. stg. 6270. Produzione di catene elettrosaldate o piegate; escluse quelle fucinate per le quali v. voce 6213.	7,64
6240	<b>Lavorazione alle macchine utensili per asportazione di truciolo: lavori di tornitura, fresatura, trapanatura ecc., ad es. per produzione di alberi, mozzi, bielle, pistoni, canne per armi da fuoco, cuscinetti, flange, ingranaggi, cambi, ruote tornite per veicoli, stampi e utensili per macchine operatrici, viteria e bulloneria tornita. Comprese le eventuali operazioni di finitura ed assemblaggio Elettroerosione. Esclusi i lavori di fusione, fucinatura e stampaggio, per i quali v. riferimenti specifici.</b>	16,63
6250	<b>Produzione di oggetti di gioielleria, oreficeria, argenteria e bigiotteria. Compresi gli eventuali lavori di fusione.</b>	
6251	Lavorazione dell'argento per la produzione di posate, vasellame, articoli da tofetta, cornici, oggetti per l'esercizio del culto, articoli per ufficio e simili.	30,21
6252	Lavori di oreficeria e gioielleria in oro, argento, platino e altri metalli preziosi. Lavori di incasso di pietre dure o preziose; battitura di oro e similoro in foglie e lamine. Bigiotteria.	17,00
6260	<b>Lavori in metalloplastica</b>	
6261	Produzione di matrici per stampa fotomeccanica, zincotipia, fotoincisione, stereotipia e simili.	3,93
6262	Produzione di monete, medaglie e simili. Produzione di timbri. Lavori di incisione, cesellatura, niellatura e simili.	18,46



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
6270	<p><b>Produzione di minuterie metalliche.</b>  <b>Produzione di oggetti diversi ricavati da nastro e da filo metallico, ad es. caratteri e fregi da stampa, pallini da caccia, piombini da suggello, piccoli oggetti d'arte e per decorazione, chiusure lampo, cerniere, giocattoli, cornici, guarnizioni, fibbie, bottoni, foglie e fiori, capsule metalliche per bottiglie, gancetti, rondelle, aghi, spille, forcine, ami da pesca, fermagli, punti metallici, molle per orologeria, anelli, licci per tessitura, raggi, uncinetti, ferri da calza, fusti per cappelli, per ombrelli e per paralumi, gabbiette per uccelli, cestelli, guarnizioni per carde.</b></p>	20,74
6280	<p><b>Lavori di rivestimento e di finimento di manufatti metallici effettuati a sé stanti.</b></p>	
6281	<p>Arrotatura, affilatura, pulitura, molatura, lucidatura, levigatura, burattatura, pallinatura, granigliatura, sabbatura, smerigliatura.</p>	30,11
6282	<p>Verniciatura, comprese le fasi preparatorie, esclusa la verniciatura per manutenzione di impianti industriali, per la quale v. gruppo 3600. Elettrovellutazione.</p>	26,76
6283	<p>Smaltatura, brunitura, fosfatazione e metallizzazione ad es. per immersione, per calorizzazione, per diffusione; esclusi i trattamenti elettrochimici, per i quali v. stg. 2170. Trattamenti termici e fisico-chimici in genere: ricottura, tempra, bonifica, cementazione, nitrurazione, ecc., escluse le lavorazioni al cannello, per le quali v. voce 6291. Cromolitografia.</p>	24,84
6290	<p><b>Saldatura, se effettuata a sé stante.</b>  <b>Demolizione di costruzioni metalliche.</b>  <b>Rottamazione.</b></p>	
6291	<p>Saldatura, saldobrasatura e tecniche affini.</p>	28,51
6292	<p>Demolizione di macchinari, apparecchiature e attrezzature metalliche, escluso il disfaccimento di opere edili, per il quale v. stg. 3110 con operazioni di riduzione dimensionale, di selezione e di pressatura. Esclusa la demolizione di navi e galleggianti, per la quale v. voce 6422. Rottamazione, con operazioni di riduzione dimensionale, di selezione e di pressatura. Escluso quanto previsto alla voce 6293.</p>	79,84



Gestione Artigianato

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
6293	Demolizione e preparazione per il riciclaggio di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), compreso l'eventuale taglio del vetro. Escluso il trattamento svolto a sé stante di tubi catodici, tubi a vuoto, tubi a gas, lampadine e simili, per il quale v. stg. 7360.	47,45
6300	<b>Macchine e meccanismi: costruzione, trasformazione e riparazione in officina; esclusi l'installazione e il montaggio in opera per i quali v. grande gruppo 3; esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni, per i quali v. stg. 5230 e 6420.</b>	
6310	<b>Motori. Macchine elettriche.</b>	
6311	Motori a combustibili liquidi, a gas, ad aria compressa; motori idraulici e a vento, ad es. turbine, ruote idrauliche, aeromotori; motrici a vapore, escluse le ferroviarie e simili per le quali v. stg. 6410.	30,52
6312	Motori elettrici, alternatori, dinamo, trasformatori, macchine convertitrici.	16,60
6320	<b>Macchine operatrici; apparecchi di sollevamento e di trasporto; pompe e compressori.</b>	
6321	Macchine operatrici: macchine utensili fisse e portatili, macchine da lavoro fisse e semoventi, macchine speciali per ogni genere di attività industriale o agricola, robot.	30,72
6322	Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico.	6,13
6323	Ascensori e montacarichi. Altri apparecchi di sollevamento, ad es. elevatori, gru, argani. Apparecchi di trasporto a rulli, a catena, a nastro, su filo e simili. Scale aeree, ponti meccanici, carriponte e simili.	57,31
6324	Pompe e compressori, esclusi i compressori per refrigerazione, per i quali v. stg. 6580.	5,84
6330	<b>Armi da fuoco e strumenti bellici.</b>	7,01



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
6340	<b>Officine meccaniche in genere.</b> <b>Officine per costruzione, montaggio, smontaggio e riparazione di macchine e parti di esse, con lavorazioni promiscue che non consentano una netta demarcazione o con produzioni in rapporti quantitativi variabili, così da rendere impossibile il riferimento alle altre voci del gruppo 6300.</b>	34,76
6400	<b>Mezzi di trasporto: costruzione, trasformazione, allestimento e riparazione.</b>	
6410	<b>Mezzi di trasporto terrestre ed aereo.</b>	
6411	Costruzione, trasformazione e allestimento di autoveicoli e di rimorchi, ad es. autovetture, autocarri, autobus, filobus, autoarticolati, autotreni, caravan, roulotte. Costruzione di veicoli speciali, ad es. autobetoniere e carrelli industriali. Costruzione di motocicli e ciclomotori. Costruzione di biciclette. Costruzione di telai per biciclette. Costruzione, allestimento, riparazione, manutenzione di materiale mobile per ferrovie e tranvie. Costruzione di cabine per impianti di risalita, compresa la lavorazione delle parti non metalliche ed escluse la riparazione e la manutenzione svolte nell'ambito dell'esercizio degli impianti, per le quali v. stg. 9110. Mezzi di trasporto aereo e costruzioni aeronautiche, escluso il collaudo in volo; per la costruzione dei motori, v. voce 6311.	46,00
6412	Riparazione di veicoli di cui alla voce 6411, compreso l'eventuale soccorso stradale ed esclusa la riparazione di materiale ferroviario per la quale v. voce 6411. Elettrauto. Installazione di impianti a gas.	44,19
6420	<b>Mezzi di trasporto per vie d'acqua: imbarcazioni e galleggianti.</b>	
6421	Lavori di costruzione e di allestimento, eseguiti sia a bordo sia a terra nell'ambito del cantiere navale, di carpenteria navale, navi, natanti, imbarcazioni e parti di esse, chiatte, pontoni, bacini, piattaforme galleggianti e simili, boe, gavitelli, segnalamenti e altri galleggianti e accessori per l'ormeggio e la navigazione; esclusa la fabbricazione a sé stante di scafi in gomma, in plastica e in materiali compositi a matrice polimerica, per la quale v. voci 2195 e 2197. Escluse le attività di cui al stg 5230.	64,62



## Gestione Artigianato

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
6422	Trasformazione, riparazione, manutenzione di navi, natanti, imbarcazioni, galleggianti e parti di esse, svolte sia a bordo sia a terra nell'ambito del cantiere navale; lavori di carenaggio. Esercizio di bacini di carenaggio. Disarmo e demolizione di navi e galleggianti. Recupero navi. Lavori subacquei.	72,47
6500	<b>Costruzione, riparazione e manutenzione in laboratorio di strumenti e apparecchi diversi, compresa la lavorazione delle parti non metalliche, quando non espressamente previste in altri riferimenti tariffari; esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni, per i quali v. stg. 5230 e 6420.</b>	
6520	<b>Strumenti di misura, ad es. bilance, misuratori, registratori e contatori, tachimetri, contachilometri; esclusi gli strumenti di misura ottici, elettrici ed elettronici, per i quali v. stg. 6550 e 6563.</b> <b>Meccanismi distributori, ad es. distributori di carburante, distributori di bevande e di cibi caldi e freddi, di sigarette, di articoli vari.</b> <b>Organi per alimentazione di motori a combustione interna, ad es. carburatori, iniettori, pulverizzatori, miscelatori; per le pompe v. voce 6324.</b> <b>Orologi di tutti i tipi e meccanismi ad orologeria; per la posa in opera all'esterno di edifici v. stg. 3110.</b>	9,38
6530	<b>Apparecchi scientifici.</b> <b>Apparecchi radiologici.</b> <b>Apparecchi terapeutici.</b> <b>Esclusi quelli specificamente previsti in altre voci del gruppo.</b> <b>Apparecchi di protesi, compresa la lavorazione delle parti non metalliche.</b>	8,48
6550	<b>Strumenti ottici, ad es. cannocchiali, binocoli, telescopi, microscopi, tacheometri, teodoliti, lenti montate.</b> <b>Occhiali e parti di occhiali in qualsiasi materiale, finitura di occhiali e parti di occhiali in qualsiasi materiale.</b> <b>Strumenti musicali e accessori prevalentemente in materiale metallico; per gli strumenti musicali elettronici v. stg. 6563.</b>	5,72
6560	<b>Apparecchi, componenti e dispositivi, elettrici, elettromagnetici ed elettronici non previsti in altri riferimenti di tariffa; esclusa l'eventuale installazione, per la quale v. gruppo 3600.</b>	



Gestione Artigianato

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
6561	<p>Componenti di impianti elettrici, ad es. interruttori, sezionatori, scaricatori, contattori, relè, accumulatori, pile, elettromagneti. Quadri elettrici di sezionamento, protezione, misura, segnalazione, comando e controllo.</p> <p>Cabine elettriche prefabbricate.</p>	11,61
6563	<p>Macchine per scrivere, stampare, copiare e duplicare di tutti i tipi, registratori di cassa, telescriventi, emettitrici e convalidatrici di biglietti e simili.</p> <p>Apparecchi e apparati trasmettenti e riceventi via cavo e via etere.</p> <p>Calcolatori elettronici e accessori.</p> <p>Apparecchi di registrazione e riproduzione.</p> <p>Strumenti musicali elettronici.</p> <p>Apparecchi fotografici, cinematografici e simili.</p> <p>Componentistica elettronica e circuiti elettronici, esclusi i tubi di cui alla voce 6564.</p> <p>Strumenti di misura e controllo elettrici ed elettronici.</p> <p>Apparecchi elettronici in genere, esclusi quelli espressamente previsti in altri riferimenti tariffari.</p>	9,52
6564	<p>Apparecchi per illuminazione in qualsiasi materiale (fari, lanterne, proiettori, fanali, fanalini e simili).</p> <p>Tubi catodici, lampadine, tubi a vuoto o a gas per radiazioni di qualunque genere, ad es. luminose, raggi x, microonde; insegne luminose, anche limitatamente alla costruzione dei tubi a vuoto o a gas.</p>	18,00
6580	<p>Apparecchi termici e apparecchi in pressione per la produzione di vapore, per riscaldamento, per refrigerazione, per condizionamento, ad es. generatori di vapore, caldaie, autoclavi, bollitori, forni, essiccatoi, scambiatori di calore, bruciatori.</p> <p>Apparecchi di scambio termico, ad es. radiatori e batterie per impianti di riscaldamento, di condizionamento, di refrigerazione, radiatori per motori a combustione interna.</p> <p>Apparecchi termici per uso domestico: cucine, termocamini e stufe per riscaldamento elettriche, a gas, a pellet e simili.</p> <p>Apparecchi idraulici e igienici, esclusa la rubinetteria e il valvolame, per i quali v. riferimenti specifici.</p> <p><b>Elettrodomestici.</b></p> <p>Per l'installazione v. gruppo 3600.</p>	25,01
6590	<p>Strumenti e apparecchi prevalentemente metallici, non compresi nei sottogruppi precedenti.</p> <p>Impianti costituiti dall'insieme di strumenti e apparecchi diversi, realizzati completi in officina, esclusi il montaggio in opera e l'installazione, per i quali v. gruppo 3600.</p>	19,38



## GRANDE GRUPPO 7

MINERARIA. LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI MATERIALI  
NON METALLIFERI E DI ROCCE. VETRO.

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
7100	Mineraria: preparazione, esercizio e manutenzione del sito estrattivo, compresi, se non effettuati a sé stanti, l'eventuale prima lavorazione dei materiali estratti, la costruzione e la manutenzione delle strade di accesso, il disarmo dei cantieri, le bonifiche e il recupero del territorio.	
7150	Coltivazione di cave di rocce incoerenti, ad es. sabbie, ghiaie, ciottolami, farine fossili, pozzolane. Coltivazione di cave e miniere di argilla e caolini, escluse quelle annesse a stabilimenti di produzione che utilizzano le materie prime.	106,67
7160	Coltivazione di cave e miniere di rocce compatte, di combustibili solidi, di rocce asfaltiche e bituminose, di salgemma, di sali potassici, di rocce fosfatiche e zolfo, compreso l'eventuale primo trattamento dei materiali estratti. Per il ricavo dei metalli non connesso all'esercizio del giacimento v. stg. 6110 e 6120.	110,00
7200	Lavorazione e trasformazione di minerali non metalliferi e di rocce.	
7220	Lavorazione e trasformazione di rocce asfaltiche e/o bituminose; produzione di conglomerati bituminosi ordinari e rigenerati, emulsioni bituminose, cartonfeltri e pannelli agglomerati bitumati, guaine impermeabili prefabbricate bituminose e simili. Esclusa l'applicazione per la quale v. grande gruppo 3. Produzione di leganti minerali (calce, cemento, gesso), di vermiculiti, perliti e argille espanse.	59,00
7230	Produzione, confezionamento, trasporto con autobetoniere, sollevamento con autopompa di conglomerati cementizi.	39,18



Gestione Artigianato

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
7250	<p>Lavorazione di rocce, terre e minerali con azione meccanica, ad es. frantumazione, granulazione, macinazione, vagliatura, lavatura, atomizzazione, ventilazione. Produzione di premiscelati in polvere per edilizia.</p> <p>Produzione a sé stante di impasti ceramici e fanghi bentonitici, esclusa l'estrazione delle materie prime.</p>	67,98
7260	<p>Lavorazione di marmi, di pietre molari, di pietre ornamentali, preziose e fini.</p>	
7261	<p>Segagione di blocchi di cava per la produzione di lastre e altri semilavorati; comprese le eventuali fasi di riquadratura e sbazzatura.</p>	62,75
7262	<p>Produzione di manufatti a partire da lastre o altri semilavorati; lavorazione di lastre; lavorazione artistica di marmi e pietre ornamentali.</p>	89,00
7263	<p>Lavorazione di pietre preziose e fini, ad es. per gioielleria e orologeria.</p>	4,58
7270	<p>Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo e gesso.</p> <p>Prodotti agglomerati con leganti minerali.</p> <p>Produzione di materiali di attrito e di materiali carboniosi.</p>	
7271	<p>Fabbricazione di prodotti ed elementi prefabbricati in calcestruzzo, calcestruzzo cellulare autoclavato, pietre artificiali o rigenerate, gesso, latero-gesso e affini, anche alleggeriti e agglomerati con altre sostanze, compresa l'eventuale fabbricazione di armature metalliche. Esclusa la produzione degli elementi prefabbricati a piè d'opera in cantiere.</p>	84,98
7274	<p>Fabbricazione di prodotti abrasivi, ad es. mole, tele, nastri, carte, paste, dispersioni liquide.</p> <p>Produzione di materiali di attrito per freni e frizioni.</p> <p>Agglomerazione di combustibili fossili od altre sostanze carboniose ad es. quadrelli di carbone e di torba, elettrodi per pile voltaiche, per forni elettrici, elementi in grafite per uso diverso, ecc..</p>	14,71



Gestione Artigianato

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
<b>7280</b>	<b>Fabbricazione di ceramiche, laterizi comuni e speciali, materiali refrattari in genere.</b>	
7281	Fabbricazione, decorazione, smaltatura di ceramiche, terrecotte, maioliche, grès, porcellane, sanitari, stoviglie, statuette e simili. Lavorazione al tornio da vasaio per la produzione di ceramiche, stoviglie, statuette e simili.	21,73
7283	Fabbricazione di laterizi ad es. mattoni, tegole, tubi, rivestimenti in cotto; compreso l'eventuale esercizio di cave annesse. Fabbricazione di materiali e prodotti refrattari, esclusi i prodotti premiscelati per i quali vedi riferimenti specifici. Fabbricazione di anime per fonderia, solo se effettuata a sé stante.	92,93
<b>7300</b>	<b>Produzione e lavorazione del vetro.</b>	
<b>7320</b>	<b>Fabbricazione a macchina di vetreria comune e di vetri tecnici e speciali ad es. recipienti, articoli da tavola, da illuminazione, da laboratorio, isolatori.</b> <b>Fabbricazione di vetro piano di ogni tipo.</b>	21,24
<b>7330</b>	<b>Fabbricazione con canna da soffio e foggatura manuale di vetreria comune e di vetri tecnici e speciali, ad es. recipienti, articoli da tavola, da illuminazione, da laboratorio.</b>	11,48
<b>7340</b>	<b>Produzione artistica in vetro.</b> <b>Conterie, murrine e tessere per mosaico vetroso.</b>	14,00
<b>7350</b>	<b>Seconda lavorazione e trasformazione, anche in opera, del vetro piano, ad es. rivestimenti e trattamenti (chimici, termici e meccanici), unioni al perimetro, tagli, molature, incisioni, colorazioni, acidature; compresa l'eventuale posa in opera.</b> <b>Sbozzatura per lenti.</b> <b>Vetrai.</b>	72,84



Gestione Artigianato

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
7360	<p><b>Seconda lavorazione e trasformazione del vetro cavo, ad es. rivestimenti e trattamenti (chimici, termici e meccanici), molature, incisioni, colorazioni, ricotture, fabbricazione di fiale e termometri.</b></p> <p><b>Trattamenti per il recupero del vetro.</b></p> <p><b>Produzione di fibre, fili e lana di vetro, di roccia, di scorie e ceramiche, ad es. per pressati, tessuti, isolanti.</b></p> <p><b>Produzione di fondenti, vernici e smalti vetrosi, compresa l'eventuale preparazione di pigmenti e additivi.</b></p>	4,26



## GRANDE GRUPPO 8

INDUSTRIE TESSILI E DELLA CONFEZIONE.  
PELLI E CUOI.

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
8100	<b>Industrie tessili.</b> Lavorazione delle fibre tessili, dei fili e dei filati tessili naturali, artificiali e sintetici.	
8110	Preparazione delle fibre tessili, esclusa la produzione di fibre artificiali, minerali e sintetiche, per la quale v. grandi gruppi 2, 6 e 7. Macerazione, stigliatura, scotolatura della canapa, del lino, della juta, della sisal e delle fibre similari. Rigenerazione di lana, cotone e altre fibre tessili da stracci o ritagli di tessuti (cernita, carbonizzazione, battitura, lavaggio, stracciatura, sfilacciatura, garnettatura, asciugatura, tintura). Apritura, battitura, lavaggio, cardatura di fibre tessili e cascami, compresa l'eventuale produzione di ovatte.	16,99
8120	Filatura, compresi le eventuali operazioni di preparazione delle fibre, e l'eventuale finissaggio dei filati prodotti. Trattura della seta. Produzione del nastro pettinato, compresa la produzione di stoppe. Filatura di fibre tessili e cascami in genere. Binatura, torcitura e ritorcitura di fili e filati. Operazioni di preparazione alla tessitura effettuate a sé stanti. Fabbricazione di spaghi, corde, funi e reti; escluse le lavorazioni in materiali metallici, per le quali v. stg. 6230.	8,19
8130	Tessitura per la fabbricazione di tessuti in pezza, coperte e tappeti, compresi l'eventuale finissaggio e le eventuali operazioni preparatorie per la tessitura; esclusa la tessitura in solo filo metallico, per la quale v. voce 6232. Produzione di feltri in fibre animali o vegetali, confezione di articoli in feltro. Produzione di tessuti non tessuti in qualsiasi materiale e comunque ottenuti. Preparazione del pelo per cappelli e parrucche.	12,90
8140	Fabbricazione di pezze e articoli diversi a maglia, ad intreccio, ricamati, compreso l'eventuale finissaggio dei tessuti e articoli prodotti. Escluse le operazioni di filatura delle fibre.	11,00



Gestione Artigianato

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
8160	Finissaggio di fibre, filati, tessuti e articoli confezionati, ad es. lavatura, sbianca, mercerizzazione, appretto, bruciatura del pelo, lucidatura, decatisaggio, follatura; trattamenti anti piega, di plissettatura, di irrestringibilità, di impermeabilizzazione, per effetti particolari; tintura, stampa. Per l'impermeabilizzazione a sé stante v. voci 2195 e 2197.	31,40
8200	Confezione di articoli di abbigliamento, di arredamento, calzature, accessori. Tappezzeria. Pulitura di tessuti.	
8210	Confezione con tessuti, pelli e similari di articoli per l'abbigliamento e accessori, valigie, sellerie, oggetti tecnici e articoli vari; esclusa la confezione di calzature per la quale v. stg. 8230. Confezione con tessuti di biancheria da letto, biancheria da tavola, articoli per l'arredamento. Confezione con tessuti di articoli diversi, ad es. sacchi, teloni, tende per campeggi, vele, bendaggi e simili, giocattoli, articoli in peluche. Rammendi; rivestimento di bottoni, fibbie e simili; confezione di parrucche; ricopertura di fusti di ombrelli. Esclusi i lavori da tappeziere effettuati a sé stanti, per i quali v. stg. 8250.	9,38
8220	Confezione, tramite affidamento a terzi delle fasi di produzione o di trasformazione, di articoli di abbigliamento, calzature, biancheria, da parte di ditte che realizzano il controllo qualità e la gestione a magazzino dei prodotti, comprese le eventuali fasi di progettazione, realizzazione di campioni, applicazione di accessori quali bottoni, fibbie ed etichette, il lavaggio e la stiratura.	4,96
8230	Confezione di calzature, anche limitatamente a singole fasi; esclusa la fabbricazione a sé stante di parti in materie plastiche, in gomma, in legno e in materiale metallico, per la quale v. riferimenti specifici; escluse le calzature ottenute unicamente per stampaggio di materie plastiche, gomma o lavorazione del legno, per le quali v. grandi gruppi 2 e 5.	15,00



## Gestione Artigianato

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
8240	Fabbricazione di bottoni, fibbie, fermagli, spilloni e altri accessori per l'abbigliamento, lavorati con qualsiasi materiale anche promiscuamente; esclusi quelli interamente metallici, per i quali v. gruppo 6200; esclusi quelli ottenuti per trasformazione dei materiali polimerici, per i quali v. voce 2197.	18,02
8250	Fabbricazione di materassi, compresa l'eventuale preparazione dei materiali per imbottitura. Lavori da tappezziere e da materassalo, rivestimento di mobili, posa in opera di tendaggi per interni.	21,00
8260	Pulitura di indumenti, biancheria, lana da materassi, tappeti, altri prodotti della confezione; lavanderie, tintorie, stirerie.	16,00
8300	Prima lavorazione di pelli cuoi ed altri prodotti animali.	
8310	Conservazione, concia, preparazione, trattamento e rifinitura di pelli e cuoi. Prime lavorazioni a partire da ritagli o rasature.	43,00
8320	Minugiai; preparazione, pulitura e tintura di penne e piume; preparazione di spugne naturali; imbalsamazione di animali. Preparazione di sostanze cornee ad es. corna, unghie, pelo, crine, setole; esclusa la preparazione del pelo per cappelli e parrucche, per la quale v. stg. 8130; per la fabbricazione di oggetti v. stg. 5310 e voce 5221. Esclusi gli accessori di abbigliamento per i quali v. stg. 8240.	15,00



## GRANDE GRUPPO 9

## TRASPORTI. CARICO E SCARICO, FACCHINAGGIO, MAGAZZINAGGIO.

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
9100	Trasporti. Esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare quale v. gruppo 9300.	
9110	Trasporti su guida: esercizio di macchine e di apparecchi di sollevamento, ad es. ascensori d'uso privato, montacarichi, gru, argani; escluso l'esercizio di autogrù e simili per il quale v. voce 9122. Trasporti con teleferiche, funivie, cabinovie, seggiovie, sciovie e simili. Compresa l'eventuale manutenzione connessa all'esercizio; per la manutenzione eseguita a sé stante v. riferimenti specifici.	39,98
9120	Trasporti su strada, compresi se effettuati congiuntamente il rimessaggio, la riparazione la manutenzione, le operazioni di carico e scarico dei veicoli.	
9121	Trasporto di merci e trasporti postali, compreso l'eventuale impiego di piattaforme aeree e di scale aeree, montate su autoveicoli e simili. Rimozione e traino di veicoli. Trasporto di merci e passeggeri mediante trazione animale; someggio.	85,25
9122	Esercizio di autogrù, di piattaforme aeree e di scale aeree montate su autoveicoli e simili, svolto a sé stante.	102,00
9124	Servizi pubblici, urbani ed extraurbani, per il trasporto di persone.	13,74
9125	Servizio di noleggio di motoveicoli e autoveicoli con e senza autista e da piazza. Servizio di noleggio di biciclette e simili. Scuole guida.	28,00
9130	Trasporti per vie d'acqua interne con imbarcazioni di ogni tipo, compresa l'eventuale manutenzione connessa all'esercizio. Servizi a bordo; escluse le attività cantieristiche, per le quali v. stg. 5230 e 6420.	30,00



Gestione Artigianato

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
9200	Carico, scarico, facchinaggio di merci e materiali.	37,99
9300	<p>Attività dei magazzini per la custodia e la conservazione di merci.</p> <p>Attività di confezionamento di merci: magazzinaggio, movimentazione, lavaggio, pesatura, imballaggio, travaso, imbottigliamento, ecc.; escluse le attività di conservazione e confezionamento esplicitamente previste in altri riferimenti di tariffa.</p> <p>Escluse le attività di produzione o di trasformazione.</p> <p>Magazzini postali, centri di raccolta e smistamento di corrispondenza e pacchi.</p> <p>Solo per attività a sé stanti.</p> <p>Magazzini dei servizi di trasporto.</p> <p>Escluso il trasporto per il quale v. gruppo 9100.</p>	24,98



## GRANDE GRUPPO 0

## ATTIVITÀ VARIE SVOLTE DA IMPRESE ARTIGIANE.

Classificazione	LAVORAZIONE	TASSO
<b>0100</b>	<b>Attività di vendita di merci prodotte compresi l'eventuale confezionamento, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, le operazioni di cassa. Per le attività di produzione e trasformazione v. riferimenti specifici.</b>	
<b>0110</b>	<b>Attività di vendita.</b>	
0111	Vendita di merci e di generi alimentari senza attrezzature motorizzate di movimentazione merci; comprese le eventuali fasi di progettazione e controllo qualità di merci commissionate a terzi; escluso quanto previsto dalla voce 8220. Escluse le attività di vendita previste in altri riferimenti tariffari.	12,57
0112	Vendita di carne con mattazione.	15,84
0113	Vendita di carni, esclusa la vendita effettuata congiuntamente all'attività di mattazione, per la quale v. voce 0112.	36,91
0114	Vendita di autoveicoli; autosaloni, autorimesse. Vendita di imbarcazioni; rimessaggio. Comprese le eventuali fasi di lavaggio dei mezzi. Esclusi i lavori d'officina, per i quali v. riferimenti specifici.	20,29
0116	Vendita di merci e generi alimentari con attrezzature motorizzate di movimentazione merci; comprese le eventuali fasi di progettazione e controllo qualità di merci commissionate a terzi; escluso quanto previsto dalla voce 8220. Escluse le attività di vendita previste in altri riferimenti tariffari.	12,24
0118	Vendita di carburante, di gas liquido e di oli minerali. Autolavaggi. Esclusi i lavori d'officina, per i quali v. riferimenti specifici.	24,54



Gestione Artigianato

Classificazione	LAVORAZIONE	TASSO
0200	<b>Attività di accoglienza e ristorazione. Comprese le operazioni di cassa.</b>	
0210	<b>Attività di fornitura di alloggio, pasti e bevande. Stabilimenti balneari, campeggi.</b>	
0211	Attività di fornitura di alloggio, compresi gli eventuali servizi annessi di ristorazione, sportivi, di animazione e balneazione. Attività di fornitura di pasti e bevande. Pizzerie a taglio e rosticcerie, anche da asporto. Compreso l'eventuale servizio di consegna a domicilio.	31,59
0213	Spiagge libere attrezzate, stabilimenti balneari, campeggi e simili. Assistenza ai bagnanti. Compresi gli eventuali servizi annessi svolti simultaneamente di ristorazione, animazione, sportivi.	13,24
0300	<b>Attività sanitarie e sociali.</b>	
0310	<b>Erogazione di prestazioni sanitarie e assistenziali, di diagnostica ed analisi, di cure estetiche e per il benessere fisico, anche negli stabilimenti idrotermali. Erogazione di servizi di autoambulanza, comprese le eventuali operazioni di soccorso. Compresi i servizi annessi (ad es. ristorazione, pulizie, giardinaggio); se a sé stanti v. riferimenti specifici.</b>	7,11
0320	<b>Servizi di pompe funebri e servizi mortuari; escluse le attività di lavorazione marmi, edili e impiantistiche per le quali v. riferimenti specifici.</b>	9,85
0400	<b>Attività di pulizia. Raccolta e smaltimento rifiuti. Disinfestazione.</b>	
0410	<b>Attività di pulizia.</b>	
0411	Attività di pulizia e sanificazione. Lavatura vetri, insegne e simili, anche con piattaforme aeree; sgombero della neve dai tetti. Pulizia degli specchi d'acqua nei porti e rimozione dei rifiuti. Escluse le attività di cui al grande gruppo 3.	23,72



Gestione Artigianato

Classificazione	LAVORAZIONE	TASSO
0413	Pulizia di fognature e pozzi neri effettuata anche con autospurgo.	106,30
<b>0420</b>	<b>Servizi di nettezza urbana, smaltimento rifiuti. Disinfestazione.</b>	
0421	Servizi di nettezza urbana, compresa la rimozione di mota e neve. Isole ecologiche. Esercizio di impianti di trattamento di rifiuti solidi urbani, comprese le fasi di biossidazione e compostaggio. Esercizio di discariche, di termovalorizzatori e di inceneritori. Compresa l'eventuale manutenzione degli impianti eserciti.	42,00
0422	Servizi di sterilizzazione, disinfestazione e derattizzazione.	30,88
0423	Esercizio di impianti per la selezione e la preparazione per il riciclaggio di rifiuti da imballaggi in metallo, plastica, legno, carta; comprese le fasi di triturazione, di vagliatura, di pressatura e l'eventuale separazione di altre frazioni merceologiche; compresi l'eventuale raccolta e stoccaggio di altri rifiuti da avviare a trattamento o smaltimento; escluse le attività di cui alle voci 6292 e 6293 e ai sottogruppi 2180 e 7360.	62,26
<b>0500</b>	<b>Industria cinematografica e dello spettacolo, attività culturali e sportive, compresi le operazioni di cassa e l'uso del veicolo personalmente condotto.</b>	
0510	<b>Cinematografia, produzione di film, cortometraggi e inserti pubblicitari anche ad uso di televisione.</b> <b>Registrazione e riproduzione di dischi, cd-rom, nastri magnetici ed altri supporti. Attività di doppiaggio, sincronizzazione audio e video, registrazione sonora, effettuati a sé stanti.</b> <b>Studi fotografici, sviluppo e stampa di pellicole fotografiche e cinematografiche, compresa la stampa su supporti diversi.</b> <b>Compreso l'eventuale uso del veicolo.</b>	10,34
0540	<b>Attività di intrattenimento e spettacolo e attività culturali: personale di spettacolo, di servizio, di manutenzione degli impianti, di sorveglianza, anche degli accessi e delle modalità di utilizzo degli impianti, comprese le attività connesse; se a sé stanti v. riferimenti specifici.</b>	6,43



Gestione Artigianato

Classificazione	LAVORAZIONE	TASSO
0550	<p>Allestimento di stand e di scenografie per interni effettuato a sé stante, ad es. per fiere, mostre, teatri.                      Allestimento di vetrine.                      Compresi gli eventuali lavori d'officina.</p>	54,64
0560	<p>Allestimento di luminarie e lavori di addobbo e decorazione di strade ed edifici per cerimonie, feste, spettacoli pubblici.                      Allestimento di palchi e di impianti ausiliari per spettacoli pubblici.                      Compresi gli eventuali lavori d'officina.</p>	110,00
0580	<p>Gestione di impianti sportivi, ad es. stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf, maneggi, piste da sci, autodromi, ippodromi; comprese le attività annesse, se a sé stante v. riferimenti specifici. Esclusi gli impianti di risalita, per i quali v. stg. 9110.</p>	19,59
0600	<p>Istruzione e ricerca scientifica. Analisi ambientali, industriali e simili. Rilevamenti e prospezioni.</p>	
0610	<p>Corsi di istruzione e di formazione professionale, tirocini formativi, stage e simili.                      Esclusi i corsi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall'azienda, per i quali v. stg 0640.                      Cantieri scuola per opere di pubblica utilità e di rimboschimento.                      Istruttori sportivi.</p>	5,00
0620	<p>Analisi ambientali, industriali, merceologiche, geotecniche effettuate a sé stanti, ad es. controllo di qualità e certificazione di prodotto.                      Rilevamenti topografici, geodetici, idrografici e simili.                      Esecuzione di prospezioni geofisiche, geochimiche e geologiche condotte senza l'uso di macchine operatrici.                      Compreso l'accesso in cantieri, opifici e simili per il prelievo di campioni o l'esecuzione di prove in sito.                      Istituti sperimentali e di ricerca scientifica.                      Revisione di veicoli.</p>	10,68
0640	<p>Corsi di istruzione e di formazione professionale, tirocini formativi, stage e simili che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall'azienda.</p>	14,21



## Gestione Artigianato

Classificazione	LAVORAZIONE	TASSO
0650	Lavori socialmente utili o a fini di utilità sociale, svolti da soggetti beneficiari di forme di sostegno al reddito. Attività svolte da soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità.	18,28
0700	Attività di sicurezza e guardiania in genere. Attività degli uffici in genere. Attività varie.	
0710	Servizi di guardiania e di sorveglianza in genere. Addetti al controllo di merci o materiali soggetti a operazioni di carico, scarico e trasporto, ad es. smarcatori e misuratori. Addetti alla protezione animali, accalappiacani e simili; custodia, toelettatura e addestramento di animali.	12,42
0720	Attività d'ufficio. Attività varie.	
0721	Attività del personale con mansioni operative in genere, anche di servizio, ad es. uscieri, fattorini, portieri, autisti, addetti alla piccola e generica manutenzione. Ordinamento della corrispondenza, compreso l'eventuale recapito. Servizio di consegna merci in ambito urbano svolto con l'ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili effettuato a sé stante. Addetti ai caselli autostradali.	13,53
0722	Attività d'ufficio. Attività di "call center" e di sportelli informatizzati. Compreso l'eventuale uso del veicolo personalmente condotto per l'accesso ad altri uffici.	6,00
0723	Attività di cui alla voce 0722 effettuate da personale che, per lo svolgimento delle proprie mansioni accede anche in cantieri, opifici e simili. Personale non previsto in altri riferimenti di tariffa che, per lo svolgimento delle proprie mansioni accede in cantieri, opifici e simili. Agenti e rappresentanti di commercio. Compreso l'eventuale uso del veicolo personalmente condotto.	10,45
0726	Attività dei centri di elaborazione dati. Realizzazione di software e siti web, comprese l'assistenza software, anche svolta presso terzi, e l'eventuale assistenza hardware eseguita congiuntamente. Attività delle agenzie di comunicazione esclusi i servizi di pubblicità di cui al stg. 0740. Compreso l'eventuale uso del veicolo personalmente condotto.	6,00



Gestione Artigianato

Classificazione	LAVORAZIONE	TASSO
0740	Servizi di pubblicità, ad es. affissione di stampati, collocazione di tele e cartelli, esercizio di pubblicità a mezzo di quadri luminosi, distribuzione di volantini e opuscoli, portatori di cartelli in luoghi pubblici.	28,70
0750	Servizi di barbieri, parrucchieri e simili.	7,00



**GRANDE GRUPPO 1**

**LAVORAZIONI AGRICOLE E ALIMENTARI. ALLEVAMENTI DI ANIMALI. VENDITA DI CARNI.**  
 Compreso il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto delle lavorazioni.

Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna ai clienti. Escluse le attività effettuate dai grandi magazzini, supermercati e ipermercati.

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
1100	Lavorazioni meccaniche connesse con l'agricoltura; silvicoltura; creazione, sistemazione e manutenzione di aree verdi; attività vivaistica e sementiera (solo messa a dimora delle piante).	34,12
1200	Animali: allevamento, macellazione, mattazione; escluse le lavorazioni di cui al stgg. 1460 e 1470.	33,14
1400	Lavorazioni connesse con gli alimenti.	
1410	Bevande analcoliche; preparazione di formulati concentrati per bevande analcoliche; esclusi i succhi, per i quali v. stg. 1450. Acque minerali. Vini, compresi eventuali trattamenti ad es. taglio, miscelazione, invecchiamento, anche limitatamente a singole operazioni; vini liquorosi, ad es. marsala; vini speciali e aromatizzati, ad es. vermouth; aceti; birra; altre bevande fermentate e non distillate, ad es. sidro, idromele, sakè; aperitivi a base di vino. Liquori, acquaviti, distillati. Frutta sotto spirito. Alcol etilico da fermentazione.	19,26
1440	Panifici, ad es. produzione di pane comune e speciale, grissini, pizze, focacce. Pastifici. Produzione di pasta fresca.	10,68
1450	Processi di conservazione e lavorazioni alimentari, ad es. cottura, precottura, essiccamento, polverizzazione, congelamento, surgelamento, liofilizzazione; salumifici, prosciuttifici, caseifici. Escluse le attività di ristorazione di cui al gruppo 0200. Produzioni di mangimi, foraggi ed altri nutrienti destinati all'alimentazione degli animali.	18,97
1460	Macellerie con mattazione.	28,22
1470	Macellerie senza mattazione.	18,07

**GRANDE GRUPPO 2**

**LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI, FARMACEUTICI, DELLA GOMMA E DELLE MATERIE PLASTICHE.**

**LAVORAZIONE DELLA CARTA, PROCESSI DI STAMPA, TIPOGRAFIA E POLIGRAFIA.**  
**Compreso il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto delle lavorazioni.**

**Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna ai clienti. Escluse le attività effettuate dai grandi magazzini, supermercati e ipermercati.**

<b>Classificazione</b>	<b>LAVORAZIONI</b>	<b>TASSO</b>
<b>2100</b>	<b>Lavorazione di sostanze, miscele e prodotti chimici e farmaceutici, delle materie plastiche e della gomma.</b>	
<b>2110</b>	<b>Preparazione di prodotti chimici, farmaceutici, erboristici e cosmetici, ad es. miscelazione, manipolazione, trattamento, recupero. Esclusi i carburanti e i combustibili, per i quali v. le voci 0115 e 0117, e le vernici, per le quali v. voce 0119. Farmacie.</b>	<b>6,24</b>
<b>2190</b>	<b>Lavorazione di resine sintetiche, materie plastiche e gomma.</b>	
<b>2195</b>	<b>Lavorazione di articoli in gomma o prevalentemente in gomma naturale e sintetica; lavori da gommista, comprese l'equilibratura e la convergenza delle ruote dei veicoli. Per l'equilibratura e la convergenza effettuate a sé stanti v. stg. 6410.</b>	<b>14,11</b>
<b>2197</b>	<b>Lavorazione di resine sintetiche e materiali polimerici termoplastici e termoindurenti. Assemblaggio di manufatti in materiali polimerici, esclusi quelli previsti in altre voci di tariffa.</b>	<b>13,29</b>
<b>2200</b>	<b>Processi di stampa, tipografia, poligrafia e legatoria, compresa l'eventuale stampa su supporti diversi dalla carta. Lavorazione della carta e del cartone.</b>	<b>13,26</b>



## GRANDE GRUPPO 3

## LAVORI EDILI E DI IMPIANTISTICA CIVILE E INDUSTRIALE

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
3100	<p><b>Edilizia civile ed industriale: lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, ristrutturazione, finitura e bonifica; esclusa la pulitura di pareti esterne di edifici, per la quale v. voce 0425. Costruzione di condotte e di linee di elettrificazione e comunicazione.</b></p> <p><b>Lavori per centrali e impianti Idroelettrici.</b></p>	48,85
3600	<p><b>Lavori di installazione, manutenzione e rimozione di Impianti, parti di impianti, di apparecchiature di ogni genere e tipologia, appartenenti o a servizio di stabilimenti Industriali ed edifici con qualunque destinazione d'uso.</b></p> <p><b>Lavori di decoibentazione di impianti, anche contenenti amianto, se effettuati a sé stanti.</b></p> <p><b>Compresi gli eventuali lavori di assistenza muraria e i lavori di officina eseguiti in cantiere o nei reparti produttivi.</b></p> <p><b>Esclusi i lavori a bordo nave per i quali v. stg. 5200 e 6420.</b></p> <p><b>Esclusi i lavori per centrali e impianti idroelettrici per i quali v. stg. 3100.</b></p> <p><b>Esclusa la preparazione degli elementi, eseguita nelle officine esterne al cantiere o nei reparti produttivi, per la quale v. riferimenti specifici del gruppi 6200, 6300 e 6500.</b></p> <p><b>Escluse la pulizia e sanificazione di stabilimenti, officine, opifici, installazioni e impianti industriali in genere per le quali v. voce 0424.</b></p>	18,21



**GRANDE GRUPPO 4****ENERGIA E COMUNICAZIONI, GAS E LIQUIDI COMBUSTIBILI COMPRESI I SERVIZI  
DI VENDITA ANNESSI.**

**Esercizio degli impianti, compresa l'eventuale manutenzione degli impianti eserciti.  
Per i lavori di manutenzione a sé stante v. gruppo 3600.  
Comprese le operazioni di cassa.**

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
4100	<b>Esercizio di centrali, impianti e reti per la produzione, trasformazione, trasmissione, conversione, smistamento e distribuzione dell'energia elettrica. Esercizio di reti e stazioni di telecomunicazione e di radiocomunicazione. Esercizio di gasdotti, oleodotti. Esercizio di centrali ed impianti per acqua e vapore. Esercizio di impianti frigoriferi e di condizionamento dell'aria. Escluso l'esercizio di termovalorizzatori per i quali v. voce 0431.</b>	14,13



**GRANDE GRUPPO 5****SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, LAVORAZIONE, RESTAURO DI ARTICOLI IN LEGNO E MATERIALI AFFINI.**

Compreso il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto dei servizi.

Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna ai clienti. Escluse le attività effettuate dai grandi magazzini, supermercati e ipermercati.

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
5100	<p>Conservazione e prima lavorazione del legno.            Trasformazione dei tronchi in legname mercantile da costruzione, ad es. tavolame, traverse, stagionati, sfogliati, tranciati, truciolo, pannelli.            Per le lavorazioni di silvicoltura v. grande gruppo 1.</p>	50,62
5200	<p>Mobili, anche con parti in diverso materiale;            montaggio mobili.            Lavori di falegnameria e restauro.            Riparazione e manutenzione di veicoli, natanti, imbarcazioni e velivoli, prevalentemente in legno.            Lavorazione di materiali affini al legno e delle sostanze naturali o artificiali lavorabili come il legno.            Lavori da corniciario, comprese le eventuali lavorazioni effettuate con materiali diversi dal legno.</p>	25,18



**GRANDE GRUPPO 6****SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, COSTRUZIONE DI ARTICOLI IN METALLO, MACCHINE, STRUMENTI E APPARECCHI.**

Compreso il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto dei servizi.

**METALLURGIA. RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO.**

Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna ai clienti. Escluse le attività effettuate dai grandi magazzini, supermercati e ipermercati.

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
6100	Lavorazioni connesse con la metallurgia; trattamento e lavorazione delle materie prime; prime lavorazioni dei metalli. Trafilatura e rilaminazione a freddo di prodotti siderurgici. Spianatura e taglio dei coils.	47,65
6200	Trasformazione dei prodotti metallurgici e lavorazione dei materiali metallici.	
6210	Lavori eseguiti con l'impiego di laminati e trafilati.	
6211	Lavorazioni promiscue da fabbro. Taglio, piegatura, saldatura di laminati e trafilati, esclusa la saldatura effettuata a sé stante, per la quale v. stg. 6290. Lavori di carpenteria metallica e in materiale metallico, ad es. scale, cancelli, infissi, serramenti anche corazzati; escluso il montaggio in opera degli elementi metallici delle opere edili, delle linee, delle condotte e delle attrezzature per impianti industriali, per il quale v. gruppi 3100 e 3600.	24,91
6215	Arredamenti e mobili in materiale metallico, casseforti, armadi corazzati, serrature e lucchetti di sicurezza, lampadari, carrozzine; compresi il montaggio e la lavorazione anche delle parti accessorie in diverso materiale. Assemblaggio di manufatti, non previsto in altri riferimenti tariffari, prevalentemente metallici, anche con parti in diverso materiale. Serramenti in lega leggera, anche con parti in diverso materiale, compresa la posa in opera. Vendita con posa in opera di serramenti in altri materiali.	13,19
6220	Produzione di manufatti ottenuti con l'impiego di lamiera	



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
	<b>mediante operazioni di taglio, tranciatura, stampaggio, piegatura, imbutitura, calandratura, comprese le eventuali operazioni di giunzione e finitura.</b>	
6221	Riparazione di carrozzerie per autoveicoli o parti di esse.	11,66
6222	Produzione di manufatti metallici, ad es. cerchioni per ruote, marmitte, filtri, scatole, cassette, serbatoi per autoveicoli e motoveicoli, vasche da bagno, lavelli, bombole, pentole, canali. Lavorazioni promiscue di lattoneria e fumisteria.	16,23
6240	<b>Lavorazione alle macchine utensili per asportazione di truciolo, ad. es. lavori di tornitura, fresatura, trapanatura; comprese le eventuali lavorazioni di finitura; esclusi i lavori di fusione, fuclnatura e stampaggio, per i quali v. riferimenti specifici.</b> <b>Elettroerosione.</b> <b>Escluse le attività effettuate presso gli esercizi di cui alla voce 0119.</b>	12,06
6250	<b>Oreficeria, argenteria e gioielleria, ad es. oggetti in argento, oro, platino; lavori di incasso di pietre dure o preziose; battitura di oro e similoro in foglie e lamine. Bigiotteria.</b> <b>Monete, medaglie e simili. Timbri e matrici.</b> <b>Lavori di incisione, cesellatura, niellatura e simili.</b>	3,66
6270	<b>Minuterie metalliche.</b> <b>Lavori in filo e nastro metallico e oggetti ricavati da filo e da nastro metallico.</b> <b>Escluse le attività effettuate presso gli esercizi di cui alla voce 0119.</b>	20,24
6280	<b>Rivestimento e finimento di manufatti metallici solo se effettuati come lavorazioni a sé stanti, ad es. pulitura, verniciatura, smaltatura.</b>	17,31
6290	<b>Rottamazione. Demolizione di macchinari, apparecchiature e attrezzature metalliche, escluso il disfaccimento di opere edili, per il quale v. gruppo 3100, ed esclusa la demolizione di navi e galleggianti, per la quale v. stg. 6420.</b> <b>Saldatura e tecniche affini, ad es. ricarica, riporto duro, perforazione, metallizzazione a proiezione, tempra superficiale se effettuati a sé stanti.</b>  <b>Demolizione e preparazione per il riciclaggio di rifiuti da</b>	42,51



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
	apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), compreso l'eventuale taglio del vetro, escluso il trattamento svolto a sé stante di tubi catodici, tubi a vuoto, tubi a gas, lampadine e simili, per il quale v. il grande gruppo 7.	
6300	Macchine, motori e meccanismi: trasformazione e riparazione in officina; esclusi l'installazione e il montaggio in opera per i quali v. grande gruppo 3; esclusi i lavori a bordo di navi, imbarcazioni e natanti, per i quali v. gruppi 5200 e 6400.	
6310	Motori a combustibili liquidi, a gas, ad aria compressa; motori idraulici e a vento, ad es. turbine, ruote idrauliche, aeromotori; motrici a vapore, escluse le ferroviarie e simili, per le quali v. stg. 6410. Motori elettrici, alternatori, dinamo, trasformatori, macchine convertitrici.	6,54
6320	Macchine operatrici; apparecchi di sollevamento e di trasporto.	
6321	Macchine operatrici: macchine utensili fisse e portatili, macchine da lavoro fisse e semoventi, macchine speciali per ogni genere di attività industriale o agricola. Pompe e compressori esclusi i compressori per refrigerazione, per i quali v. stg. 6580. Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico.	11,38
6323	Ascensori e montacarichi. Altri apparecchi di sollevamento, ad es. elevatori, gru, argani. Apparecchi di trasporto a rulli, a catena, a nastro, su filo e simili. Scale aeree, ponti meccanici, carriponte e simili. Per l'installazione e il montaggio in opera v. gruppo 3600.	20,37
6340	Macchine e parti di esse: lavorazioni promiscue che non consentano una netta demarcazione o con operazioni in rapporti quantitativi variabili, così da rendere impossibile il riferimento alle altre voci del gruppo 6300. Armi da fuoco.	19,12
6400	Mezzi di trasporto: trasformazione, riparazione e manutenzione, compresa l'eventuale vendita di ricambi e accessori effettuata congiuntamente. Esclusa la vendita di veicoli e mezzi di trasporto, per la quale v. grande gruppo 0.	



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
6410	<p>Autoveicoli e rimorchi, ad. es. autovetture, autocarri, autobus, filobus, autoarticolati, autotreni, caravan, roulotte; compreso l'eventuale soccorso stradale.</p> <p>Mezzi di trasporto su guida.</p> <p>Veicoli speciali ad es. autobetoniere, carrelli industriali.</p> <p>Motocicli, ciclomotori.</p> <p>Biciclette; telai per bicilette.</p> <p>Lavori da elettrauto; installazione di autoradio e simili.</p>	18,60
6420	<p>Trasformazione, riparazione e manutenzione di mezzi di trasporto per via d'acqua e aerea, esclusi quelli prevalentemente in legno, per i quali v. gruppo 5200.</p> <p>Escluso il collaudo in volo di aeromobili.</p>	12,54
6500	<p>Strumenti e apparecchi diversi: riparazione e manutenzione in laboratorio se non espressamente previste in altre voci di tariffa; compresa la lavorazione delle parti non metalliche; esclusa l'installazione.</p> <p>Esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni, per i quali v. i gruppi 5200 e 6400.</p>	
6520	<p>Strumenti di misura, ad es. bilance, misuratori, registratori e contatori, tachimetri, contachilometri; esclusi gli strumenti di misura ottici, elettrici ed elettronici, per i quali v. stg. 6530 e voce 6561.</p> <p>Organi per alimentazione di motori a combustione interna, ad es. carburatori, iniettori, polverizzatori, miscelatori; per le pompe v. voce 6321.</p> <p>Orologi di tutti i tipi e meccanismi ad orologeria; per la posa in opera all'esterno di edifici v. gruppo 3100.</p> <p>Manutenzione di distributori di carburante.</p> <p>Gestione, rifornimento, manutenzione di distributori automatici per articoli vari, ad es. distributori a gettone di bevande e di cibi caldi e freddi, di sigarette, di articoli vari; per la gestione e il rifornimento, effettuati congiuntamente alle attività di vendita in sede, vedi riferimenti specifici; per la vendita di carburante v. voce 0115.</p>	6,37
6530	<p>Apparecchi scientifici, esclusi quelli specificamente previsti in altre voci del gruppo.</p> <p>Apparecchi radiologici e terapeutici.</p> <p>Apparecchi di protesi, compresa la lavorazione delle parti non metalliche.</p> <p>Strumenti musicali ed accessori prevalentemente in</p>	5,50



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
	<b>materiale metallico.</b> <b>Strumenti ottici.</b> <b>Occhiali e parti di occhiali in qualsiasi materiale.</b>	
6560	<b>Apparecchi e strumenti elettrici, elettromagnetici ed elettronici.</b>	
6561	Componenti di impianti elettrici, ad es. interruttori, sezionatori, scaricatori, contattori, relè, accumulatori, pile, elettromagneti. Spinterogeni, candele per motori e simili. Quadri elettrici di sezionamento, protezione, misura, segnalazione, comando e controllo. Cabine elettriche prefabbricate. Apparecchi per illuminazione in qualsiasi materiale, ad es. fari, lanterne, proiettori, fanali, fanalini. Strumenti di misura e di controllo, ad es. voltmetri, amperometri, ohmetri, wattmetri, oscillografi, contatori. Esclusi gli elettrodomestici per i quali v. stg. 6580; esclusa l'eventuale installazione, per la quale v. gruppo 3600.	5,56
6563	Macchine per scrivere, copiare e duplicare di tutti i tipi, registratori di cassa, telescriventi, emettitrici e convalidatrici di biglietti, e simili. Apparatrasmittenti e ricevitori via cavo e via etere. Calcolatori elettronici e accessori. Apparecchi di registrazione e riproduzione. Strumenti musicali elettronici. Apparecchiature elettroniche in genere e componentistica elettronica non prevista in altre voci di tariffa. Fabbricazione di circuiti stampati e circuiti elettronici. Tubi catodici, lampadine, tubi a vuoto o a gas per radiazioni di qualunque genere, ad es. luminose, raggi x, microonde; insegne luminose, limitatamente alla costruzione dei tubi a vuoto o a gas. Apparecchi fotografici, cinematografici, da ripresa, da proiezione e simili.	6,27
6580	<b>Apparecchi termici e apparecchi in pressione: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento, ad es. generatori di vapore, caldaie, autoclavi, bollitori, forni, essiccatoi, scambiatori di calore, bruciatori.</b> <b>Apparecchi di scambio termico, ad es. radiatori e batterie per impianti di riscaldamento, di condizionamento, di refrigerazione, radiatori per motori a combustione interna.</b> <b>Apparecchi termici per uso domestico: cucine, termocamini e stufe per riscaldamento elettriche, a gas, a pellet e simili.</b> <b>Elettrodomestici.</b> <b>Esclusa l'installazione per la quale v. gruppo 3600.</b>	7,63



Gestione Terziario

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
6590	<b>Strumenti e apparecchi prevalentemente metallici non compresi nei sottogruppi precedenti.                      Impianti costituiti dall'insieme di strumenti e apparecchi diversi, realizzati completi in officina.                      Esclusi installazione e montaggio in opera.</b>	6,58



**GRANDE GRUPPO 7**

**LAVORAZIONE DI ROCCE, PIETRE ORNAMENTALI, CERAMICHE, LATERIZI E VETRO.**  
Compreso il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto della lavorazione.

Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna ai clienti. Escluse le attività effettuate dai grandi magazzini, supermercati e ipermercati.

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
7100	Lavorazione di rocce, minerali e pietre ornamentali. Lavorazione di conglomerati cementizi e bituminosi. Lavorazione delle ceramiche, dei laterizi e del vetro; esclusi i lavori da corniciaio per i quali v. gruppo 5200.	10,89



**GRANDE GRUPPO 8**

**SERVIZI DI CONFEZIONE, RIPARAZIONE, RESTAURO DI ARTICOLI TESSILI, PELLI E CUOIO. SERVIZI DI LAVANDERIA.**

Compreso il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto dei servizi.

Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna ai clienti. Escluse le attività effettuate dai grandi magazzini, supermercati e ipermercati.

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
8100	Lavorazione delle fibre, dei fili, dei filati e dei tessuti. Lavorazione di pelli e cuoi. Confezione, riparazione e rifinitura di articoli per l'abbigliamento e per l'arredamento, calzature, accessori, articoli tecnici, valigerie. Lavori da tappezziere e da materassaio.	7,50
8200	Servizi di lavanderia, tintoria, stireria. Lavanderie a gettone.	8,03



## GRANDE GRUPPO 9

## TRASPORTI, CARICO E SCARICO, FACCHINAGGIO. MAGAZZINAGGIO.

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
9100	Trasporti. Esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare per la quale v. gruppo 9300.	
9110	Attività di trasporto non previste in altri riferimenti di tariffa, compresa l'eventuale manutenzione connessa all'esercizio; per la manutenzione a sé stante v. riferimenti specifici.	14,94
9120	Trasporti su strada, compresi se effettuati congiuntamente il rimessaggio, la riparazione e la manutenzione, le operazioni di carico e scarico dei veicoli.	
9121	Trasporto di merci e trasporti postali, compreso l'impiego di piattaforme e di scale aeree montate su autoveicoli e simili. Rimozione e traino di veicoli.	41,92
9122	Esercizio di autogrù, di piattaforme aeree e di scale aeree montate su autoveicoli e simili, effettuato a sé stante.	38,53
9124	Servizi pubblici, urbani ed extraurbani, per trasporto di persone.	19,60
9125	Servizio di noleggio di motoveicoli e autoveicoli con e senza autista e da piazza. Servizio di noleggio di biciclette e simili.	10,10
9130	Trasporti per vie d'acqua interne con imbarcazioni di ogni tipo, compresa l'eventuale manutenzione connessa all'esercizio. Servizi a bordo; escluse le attività cantieristiche.	24,14
9160	Servizi resi negli aeroporti e negli eliporti da società aeroportuali, da compagnie aeree e da società petrolifere. Attività comportanti l'uso di aeromobili, escluse quelle previste in altri riferimenti di tariffa. Scuole di volo.	19,08
9200	Carico, scarico, facchinaggio di merci e materiali.	



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
9210	Carico, scarico, facchinaggio nelle stazioni autoferrofflotranviarie, marittime e negli aeroporti.	29,61
9220	Carico, scarico, facchinaggio nei porti: sottobordo, con chiatte o dalla banchina. Operazioni, a bordo delle navi, di stivaggio e distivaggio. Comprese le eventuali attività di cui al stg. 9210. Per la movimentazione merci su piazzale, in zona extrabanchina, effettuata da personale che opera esclusivamente in detto ambito, vedi voce 9233.	68,41
9230	Carico, scarico, facchinaggio nei casi non previsti nei sottogruppi precedenti.	
9231	Carico, scarico, facchinaggio di ortofrutticoli.	13,68
9232	Carico, scarico, facchinaggio di qualunque altra merce.	30,03
9233	Movimentazione merci nei porti: su piazzale, in zona extrabanchina e nei magazzini effettuata da personale che opera esclusivamente in detto ambito. Escluse le attività di cui ai stg. 9210 e 9220.	16,28
9300	Attività dei magazzini per la custodia e la conservazione di merci. Attività di confezionamento di merci: magazzinaggio, movimentazione, lavaggio, pesatura, imballaggio, travaso, imbottigliamento, ecc.; escluse le attività di produzione o di trasformazione; escluse le attività di confezionamento esplicitamente previste in altri riferimenti di tariffa. Magazzini postali, centri di raccolta e smistamento di corrispondenza e pacchi. Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci. Solo per attività a sé stanti. Magazzini dei servizi di trasporto. Escluso il trasporto per il quale v. gruppo 9100.	16,28



## GRANDE GRUPPO 0

## COMMERCIO, SERVIZI E ATTIVITA' VARIE.

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
0100	<b>Commercio, compresi l'eventuale confezionamento, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, il servizio di consegna ai clienti, le operazioni di cassa.</b>	
0110	<b>Commercio.</b>	
0111	Commercio di merci e generi alimentari senza attrezzature motorizzate di movimentazione merci; comprese le eventuali fasi di progettazione e controllo qualità di merci commissionate a terzi; esclusa la vendita prevista in altre voci, per la quale v. riferimenti specifici. Escluse le attività di produzione o di trasformazione.	7,31
0112	Esercizi di vendita di autoveicoli, di imbarcazioni; autosaloni, autorimesse, rimessaggio di autoveicoli, di imbarcazioni. Comprese le eventuali fasi di lavaggio dei mezzi. Esclusi i lavori d'officina, per i quali v. riferimenti specifici.	7,79
0113	Ipermercati, supermercati, comprese le eventuali lavorazioni effettuate sui prodotti venduti, ad es. i servizi di preparazione e cottura dei prodotti alimentari.	10,27
0114	Grandi magazzini, comprese le lavorazioni effettuate sui prodotti venduti.	7,83
0115	Distributori di carburante, vendita al dettaglio di gas liquido e di oli minerali, stazioni di servizio, autolavaggi.	12,82
0116	Commercio di merci e generi alimentari con attrezzature motorizzate di movimentazione merci; comprese le eventuali fasi di progettazione e controllo qualità di merci commissionate a terzi; esclusa la vendita prevista in altre voci, per la quale v. riferimenti specifici. Escluse le attività di produzione o di trasformazione.	12,45
0117	Commercio all'ingrosso di carburanti, combustibili e prodotti derivati; attività di deposito, trasporto e vendita; compreso l'eventuale confezionamento in fusti o altri contenitori; per l'attività di trasporto, effettuata a sé stante, v. gruppo 9100.	11,70



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
0118	Commercio dei materiali da costruzione, compresa l'eventuale vendita dei prodotti di cui alla voce 0119. Se effettuato da grandi magazzini e ipermercati v. riferimenti specifici.	15,57
0119	Commercio di ferramenta, vernici, materiale elettrico e termoidraulico, comprese le eventuali operazioni effettuate sui prodotti venduti; per gli esercizi che effettuano anche la vendita di materiali da costruzione v. voce 0118. Escluse le attività di montaggio in opera e installazione. Se effettuato da grandi magazzini e ipermercati v. riferimenti specifici.	9,22
0120	<b>Attività degli informatori scientifici del farmaco e degli agenti e rappresentanti di commercio compresa l'eventuale vendita diretta.</b>	5,64
0200	<b>Ristorazione e turismo. Comprese le operazioni di cassa.</b>	
0210	<b>Ristoranti, trattorie, pizzerie, anche da asporto, al taglio e con somministrazione. Birrerie. Bar; torrefazione del caffè; pasticcerie e gelaterie; paninoteche; creperie; enoteche con somministrazione; rosticcerie, friggitorie. Ristorazione in self-service; mense e servizi di fornitura di pasti preparati, tavola calda compreso l'eventuale servizio di bar. Fast food. Servizi di catering. Compreso l'eventuale servizio di consegna a domicilio.</b>	9,91
0220	<b>Turismo.</b>	
0221	Alberghi, pensioni, residence e motel, Bed & Breakfast, affittacamere, pensioni e strutture ricettive in genere. Villaggi turistici, residenze turistico-alberghiere, villaggi-albergo e simili. Campeggi ed aree attrezzate per camper. Compresi gli eventuali servizi annessi di ristorazione, sportivi, di animazione e balneazione.	10,56
0222	Stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate. Compresi gli eventuali servizi annessi svolti simultaneamente di ristorazione, animazione, sportivi. Assistenza bagnanti.	15,20
0224	Discoteche, sale da ballo, night club e simili, compresi gli eventuali servizi interni di bar.	9,20



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
0300	<b>Attività sanitarie e servizi sociali.</b>	
0310	<b>Erogazione di prestazioni sanitarie, assistenziali e di servizi di autoambulanza, compresi i servizi annessi (ad es. ristorazione, pulizie, giardinaggio); se a sé stanti v. riferimenti specifici.</b>	
0311	Erogazione di prestazioni sanitarie e assistenziali residenziali e semiresidenziali da parte, ad esempio, di: ospedali, residenze sanitarie assistenziali, residenze flessibili, residenze protette, case di riposo, ambulatori medici, odontoiatrici, fisioterapici, hospice, comunità di recupero per dipendenze, escluse le attività previste alla voce 0314. Erogazione di prestazioni sanitarie e assistenziali domiciliari. Erogazione di prestazioni di diagnostica ed analisi. Erogazione di prestazioni degli stabilimenti idropinici e idrotermali compresi gli eventuali servizi per il benessere fisico. Erogazione di servizi veterinari, compresa l'eventuale toelettatura degli animali; per la toelettatura effettuata a sé stante v. voce 0830.	11,85
0313	Erogazione di servizi di autoambulanza, comprese le eventuali operazioni di soccorso.	18,26
0314	Attività svolte direttamente da tossicodipendenti, alcolisti, detenuti, disabili e simili nell'ambito di programmi per il recupero sociale/lavorativo effettuati da strutture dedicate (ad es. comunità, case protette, istituti di correzione); comprese le attività del personale docente e del personale addetto a compiti di sovrintendenza e simili.	5,00
0400	<b>Servizi estetici. Servizi per l'igiene e la pulizia. Gestione rifiuti.</b>	
0410	<b>Servizi estetici, ad es. manicure, pedicure, tatuaggi, piercing, solarium, massaggi estetici; esclusi i servizi fisioterapici di cui alla voce 0311. Servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere e simili.</b>	4,63
0420	<b>Servizi di pulizia.</b>	



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
0421	Servizi di pulizia e sanificazione. Spazzatura di pavimenti, spolveratura di arredi, vuotatura di cestini, lavatura di pavimenti. Lavatura vetri, insegne e simili anche con piattaforme aeree; pulizia di impianti sportivi; sgombero della neve dai tetti. Esclusi i servizi di pulizia e sanificazione degli impianti industriali, per i quali v. voce 0424.	18,88
0422	Pulizia nelle stazioni autofilotranviarie e ferroviarie (compreso il materiale mobile), nelle stazioni aeree e marittime. Pulizia degli specchi d'acqua nei porti e rimozione dei rifiuti.	28,75
0423	Pulizia di fognature e pozzi neri effettuata anche con autospurgo.	35,39
0424	Servizi di pulizia e sanificazione, effettuati a sé stanti, di stabilimenti, officine, opifici, installazioni e impianti industriali in genere. Compreso l'eventuale trasporto dei detriti e dei materiali di rifiuto. Per il trasporto effettuato a sé stante v. voce. 9121.	32,43
0425	Servizi di pulitura di pareti esterne di edifici, ad es. con processi di sabbiatura, attacchi chimici.	48,85
<b>0430</b>	<b>Raccolta e smaltimento di rifiuti. Disinfestazione. Raccolta, distribuzione e depurazione delle acque.</b>	
0431	Servizi di nettezza urbana, compresa la rimozione di mota e neve. Esercizio di isole ecologiche. Esercizio di impianti di trattamento di rifiuti solidi urbani, comprese le eventuali fasi di biossidazione e compostaggio. Esercizio di discariche, di termovalorizzatori e di inceneritori. Esercizio di impianti di raccolta e cernita di rifiuti da avviare a trattamento o smaltimento compreso l'eventuale stoccaggio, escluse le attività di cui al sottogruppo 6290. Compresa l'eventuale manutenzione degli impianti eserciti.	36,52
0432	Servizi di sterilizzazione, disinfestazione e derattizzazione.	34,34
0433	Raccolta, depurazione e distribuzione dell'acqua; servizi di depurazione delle acque di scarico.	12,10
<b>0500</b>	<b>Attività ricreative, culturali e sportive.</b>	



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
0510	<b>Attività di intrattenimento e spettacolo e attività culturali: personale di spettacolo, di servizio, di manutenzione degli impianti, di sorveglianza anche degli accessi e delle modalità di utilizzo degli impianti, comprese le attività connesse; se a sé stanti v. riferimenti specifici; compresi le operazioni di cassa e l'uso del veicolo personalmente condotto.</b>	
0511	Sale cinematografiche, teatrali, sale da concerto, da orchestra, circhi, altre attività di intrattenimento e spettacolo.	8,50
0512	Parchi di divertimento fissi e itineranti, ad es. giostre, montagne russe, autopiste.	17,83
0513	Casinò, sale da gioco e scommesse, ad es. giochi d'azzardo, sale bingo, videogiochi e simili, biliardo, flipper, bowling.	7,88
0514	Zooparchi, acquari, riserve naturali e orti botanici. Musei ed esposizioni, biblioteche e archivi. Guide turistiche e accompagnatori turistici.	14,12
0515	Allestimento di stand e di scenografie per interni effettuato a sé stante, ad es. per fiere, mostre, teatri. Allestimento di vetrine. Compresi gli eventuali lavori d'officina.	25,93
0516	Registrazione e riproduzione di dischi, cd-rom, nastri magnetici ed altri supporti. Servizi di doppiaggio, sincronizzazione audio e video, registrazione sonora a sé stanti. Programmi radiofonici e televisivi; per la gestione delle stazioni di trasmissione v. grande gruppo 4. Produzione di film, cortometraggi e inserti pubblicitari; attività nei teatri di posa. Noleggio di mezzi tecnici per cinematografia e spettacoli.	7,84
0517	Studi fotografici, sviluppo e stampa di pellicole fotografiche e cinematografiche, compresa l'eventuale stampa su supporti diversi.	4,49



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
0560	<p>Allestimento di luminarie, lavori di addobbo, decorazione di strade ed edifici, per cerimonie, feste, spettacoli pubblici.</p> <p>Allestimento e conduzione di spettacoli pirotecnici, compresa l'eventuale produzione dei fuochi artificiali.</p> <p>Allestimento di palchi e di impianti ausiliari per spettacoli pubblici.</p> <p>Compresi gli eventuali lavori d'officina.</p>	93,36
0580	<p>Gestione di impianti sportivi, ad es. palestre, stadi, piscine, campi da tennis, campi da golf, maneggi, piste da sci, autodromi, ippodromi; personale di servizio, di sorveglianza, di manutenzione degli impianti sportivi, comprese le attività annesse; se a sé stanti v. riferimenti specifici.</p>	17,75
0600	Istruzione e ricerca. Rilevamenti e prospezioni.	
0610	Istruzione e ricerca scientifica. Laboratori di analisi. Scuole guida, escluse quelle di volo.	
0611	<p>Istruzione di grado preparatorio, ad es. scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate alle scuole primarie; per gli asili nido v. voce 0614.</p> <p>Istruzione primaria, secondaria di primo e secondo grado.</p> <p>Scuole e corsi di istruzione e di formazione professionale, esclusi i corsi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall'azienda, per i quali v. voce 0616.</p> <p>Istruzione universitaria, escluse le cliniche universitarie per le quali v. voce 0311.</p> <p>Cantieri scuola per opere di pubblica utilità e di rimboschimento.</p> <p>Istruttori, insegnanti ed allenatori sportivi.</p>	5,71
0612	<p>Analisi ambientali, industriali, merceologiche, geotecniche, effettuate a sé stanti, ad es. controllo di qualità e certificazione di prodotto;</p> <p>compreso l'accesso in cantieri opifici e simili per il prelievo di campioni o l'esecuzione di prove in sito.</p> <p>Revisione di veicoli.</p>	5,60
0613	Istituti sperimentali e di ricerca scientifica.	4,15
0614	<p>Asili nido. Ludoteche per bambini.</p> <p>Escluse le scuole per l'infanzia ed i parchi giochi per i quali vedi riferimenti specifici.</p>	5,71



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
0615	Scuole guida, escluse quelle di volo, per le quali vedi stg. 9160.	5,66
0616	Corsi di istruzione e di formazione professionale, tirocini formativi, stage e simili che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall'azienda.	14,21
0617	Lavori socialmente utili o a fini di utilità sociale, svolti da soggetti beneficiari di forme di sostegno al reddito. Attività svolte da soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità.	18,28
<b>0620</b>	<b>Rilevamenti e prospezioni.</b>	
0621	Rilevamenti topografici, geologici, idrogeologici e simili.	6,71
0622	Lavori per ricerche e coltivazione di giacimenti minerali, prospezioni geologiche, geofisiche e geochimiche.	6,76
<b>0700</b>	<b>Attività degli uffici in genere. Attività varie.</b>	
<b>0720</b>	<b>Attività degli uffici. Attività varie.</b>	
0721	Attività del personale con mansioni operative in genere, anche di servizio, ad es. uscieri, fattorini, portieri, autisti, addetti alla piccola e generica manutenzione. Ordinamento della corrispondenza, compreso l'eventuale recapito. Servizio di consegna merci in ambito urbano svolto con l'ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili effettuato a sé stante. Addetti ai caselli autostradali.	12,09
0722	Attività d'ufficio. Attività di "call center" e di sportelli informatizzati. Compreso l'eventuale uso del veicolo personalmente condotto per l'accesso ad altri uffici.	4,00
0723	Attività di cui alla voce 0722 effettuate da personale che, per lo svolgimento delle proprie mansioni accede anche in cantieri, opifici e simili. Personale non previsto in altri riferimenti di tariffa che, per lo svolgimento delle proprie mansioni accede in cantieri, opifici e simili. Compreso l'eventuale uso del veicolo personalmente condotto.	5,64



Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
0726	Attività dei centri di elaborazione dati. Realizzazione di software e siti web, comprese l'assistenza software e l'eventuale assistenza hardware eseguita congiuntamente, anche svolte presso terzi. Attività delle agenzie di comunicazione esclusi i servizi di pubblicità di cui al stg. 0810. Compreso l'eventuale uso del veicolo personalmente condotto.	4,00
0800	Servizi vari.	
0810	Servizi di pubblicità, ad es. affissione di stampati, collocazione di tele e cartelli, esercizio di pubblicità a mezzo di quadri luminosi, distribuzione di volantini e opuscoli, portatori di cartelli in luoghi pubblici.	14,29
0820	Servizi resi dalle guardie giurate, di vigilanza, guardiania, sorveglianza in genere, esclusi i servizi di cui al stg. 0860. Servizi di sorveglianza antincendio e protezione civile, di salvataggio, comprese le esercitazioni; servizi investigativi. Addetti al controllo di merci o materiali soggetti a operazioni di carico, scarico e trasporto, ad es. smarcatori e misuratori. Solo per attività svolte a sé stanti.	19,33
0830	Custodia, toelettatura e addestramento di animali. Addetti alla protezione animali, accalappiacani e simili. Canili.	10,07
0840	Servizi di pompe funebri e attività connesse.	13,51
0860	Servizi resi da guardie forestali o campestri, guardiacaccia, guardiapesca.	11,45
0870	Personale dipendente di imprese che operano per conto di enti locali, addetto a lavori e servizi vari svolti promiscuamente e in rapporti quantitativamente così modesti e variabili da rendere praticamente impossibile il riferimento alle voci competenti per le singole lavorazioni.	9,32



**GRANDE GRUPPO 1**

**LAVORAZIONI MECCANICO-AGRICOLE.  
ALIMENTI. ALLEVAMENTI DI ANIMALI.**

<b>Classificazione</b>	<b>LAVORAZIONI</b>	<b>TASSO</b>
<b>1100</b>	<b>Lavorazioni meccanico-agricole.</b>	<b>27,30</b>
<b>1200</b>	<b>Produzione di alimenti e bevande. Animali: allevamento, mattazione, macellazione.</b>	<b>30,29</b>



**GRANDE GRUPPO 2**

**CHIMICA. MATERIE PLASTICHE E GOMMA.  
CARTA E POLIGRAFIA. PELLI E CUOI.**

<b>Classificazione</b>	<b>LAVORAZIONI</b>	<b>TASSO</b>
<b>2100</b>	<b>Chimica. Materie plastiche e gomma.</b>	<b>12,73</b>
<b>2200</b>	<b>Carta e poligrafia. Pelli e cuoi.</b>	<b>13,00</b>



**GRANDE GRUPPO 3**

**COSTRUZIONI EDILI, IDRAULICHE, STRADALI, DI LINEE DI TRASPORTO E DI  
DISTRIBUZIONE, DI CONDOTTE.  
IMPIANTISTICA.**

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
3100	<p>Costruzione, anche industrializzata, demolizione, ristrutturazione, finitura e bonifica di edifici e di opere edili in sottosuolo; comprese, se non eseguite a sé stanti, le eventuali fasi di preparazione dell'area, di realizzazione di servizi e di opere provvisorie, di produzione di elementi prefabbricati a piè d'opera, di lavori di urbanizzazione del sito, di lavori di drenaggio, di scavi di fondazione; esclusa la prefabbricazione degli elementi eseguita in stabilimento o in officina posti esternamente al cantiere.</p> <p>Realizzazione di palificazioni, consolidamento di strutture e di terreni e fondazioni speciali.</p> <p>Prospezioni geologiche, geofisiche e geochimiche condotte con l'uso di macchine operatrici.</p> <p>Esecuzione di trivellazioni, sondaggi geognostici, carotaggi, prove penetrometriche e simili.</p> <p>Lavori in aria compressa.</p>	18,89
3200	<p>Costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere e reti di distribuzione e smaltimento di fluidi, di linee aeree e interrate di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica, di impianti di illuminazione pubblica, di linee aeree e interrate di trasmissione dei segnali, di linee di contatto per ferrovie, tranvie, filovie, di impianti di segnalazione luminosa stradale e ferroviaria, anche tramite tecniche "senza scavo".</p> <p>Compresa l'installazione delle apparecchiature di linee, ad es. sezionatori e trasformatori su palo, ed esclusi gli impianti di cui al gruppo 3600.</p> <p>Installazione di tralicci per antenne di stazioni radiotelevisive e simili.</p> <p>Lavori per opere di difesa idraulica e idrogeologica del territorio. Opere per impianti idroelettrici. Opere marittime e lavori subacquei.</p> <p>Comprese, se non eseguite a sé stanti, le eventuali fasi di preparazione dell'area, di disaggancio, di drenaggio, di consolidamento, di realizzazione di servizi e di opere provvisorie, di demolizione e di ripristino dei tratti stradali interessati, di produzione di elementi prefabbricati a piè d'opera; esclusa la prefabbricazione degli elementi eseguita in stabilimento o in officina posti esternamente al cantiere.</p>	30,07



<p><b>3300</b></p>	<p>Lavori di movimento terra, adattamento o riassetto del terreno, ad es. per la preparazione di aree fabbricabili, di aree industriali, di campi sportivi, di aree per la discarica dei rifiuti, per lo sgombero di frane e ricerche archeologiche. Riporto di neve con automezzi per innevamento dei campi da sci.</p> <p>Lavori per costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di strade, autostrade, piazzali ed aeroporti. Realizzazione di interventi per la sicurezza della viabilità come ad es. il controllo della vegetazione, la rimozione della neve, l'allestimento e la manutenzione di segnaletica orizzontale e verticale, di barriere di sicurezza stradali.</p> <p>Lavori per ferrovie, metropolitane, tranvie e funicolari terrestri ed aeree.</p> <p>Comprese le eventuali fasi di preparazione dell'area, di servizi e di opere provvisorie, di produzione di elementi prefabbricati a piè d'opera; esclusa la prefabbricazione degli elementi eseguita in stabilimento o in officina posti esternamente al cantiere.</p>	<p>25,78</p>
<p><b>3600</b></p>	<p>Lavori di installazione, manutenzione e rimozione di impianti, parti di impianti, di apparecchiature di ogni genere e tipologia, appartenenti o a servizio di stabilimenti industriali ed edifici con qualunque destinazione d'uso.</p> <p>Lavori di realizzazione, manutenzione e rimozione di centrali, stazioni e cabine elettriche, di centrali di trasmissione dei segnali.</p> <p>Lavori di decolbentazione di impianti, anche contenenti amianto, se effettuati a sé stanti.</p> <p>Compresi gli eventuali lavori di assistenza muraria e i lavori di officina eseguiti in cantiere o nei reparti produttivi.</p> <p>Esclusi i lavori a bordo nave per i quali v. stg. 5100 e 6400.</p> <p>Esclusi i lavori per centrali e impianti idroelettrici per i quali v. stg. 3200.</p> <p>Esclusa la preparazione degli elementi, eseguita nelle officine esterne al cantiere o nei reparti produttivi, per la quale v. riferimenti specifici.</p> <p>Pulizia e sanificazione, effettuate a sé stanti, di stabilimenti, officine, opifici, installazioni e impianti industriali in genere; compreso l'eventuale trasporto dei detriti e dei materiali di rifiuto. Per il trasporto a sé stante v. voce 9121.</p>	<p>30,20</p>



#### GRANDE GRUPPO 4

**ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE O DISTRIBUZIONE DI:  
ENERGIA ELETTRICA, SEGNALI PER COMUNICAZIONI,  
GAS E LIQUIDI COMBUSTIBILI, ACQUA, FREDDO E CALORE.  
Compresa l'eventuale degli impianti eserciti;  
per l'attività di manutenzione a sé stante v. gruppi 3200 e 3600.**

<b>Classificazione</b>	<b>LAVORAZIONI</b>	<b>TASSO</b>
<b>4100</b>	<b>Esercizio di centrali, impianti e reti per la produzione, trasformazione, trasmissione, conversione, smistamento e distribuzione dell'energia elettrica. Escluso l'esercizio di termovalorizzatori, per i quali v. stg. 0420. Comunicazioni.</b>	<b>6,48</b>
<b>4200</b>	<b>Esercizio di impianti per il trasporto e distribuzione di combustibili liquidi e gassosi. Esercizio di impianti per la raccolta, il trattamento, il trasporto e la distribuzione dell'acqua. Esercizio di impianti per la produzione e distribuzione di acqua calda e vapore. Esercizio di impianti frigoriferi e di condizionamento dell'aria. Energia nucleare. Esercizio di reattori nucleari. Trattamento di combustibili nucleari, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti radioattivi.</b>	<b>22,95</b>



**GRANDE GRUPPO 5**

**LEGNO E AFFINI.**

<b>Classificazione</b>	<b>LAVORAZIONE</b>	<b>TASSO</b>
<b>5100</b>	<b>Conservazione e prima lavorazione del legno; per le lavorazioni di silvicoltura v. grande gruppo 1. Seconda lavorazione del legno e lavorazione di materiali affini al legno.</b>	<b>18,38</b>



**GRANDE GRUPPO 6****METALLURGIA. LAVORI IN METALLO. MACCHINE.  
MEZZI DI TRASPORTO. STRUMENTI E APPARECCHI.**

<b>Classificazione</b>	<b>LAVORAZIONI</b>	<b>TASSO</b>
<b>6100</b>	<b>Metallurgia e lavorazioni connesse. Trasformazione dei prodotti metallurgici e lavorazione dei materiali metallici.</b>	<b>60,00</b>
<b>6300</b>	<b>Macchine e meccanismi: costruzione, trasformazione e riparazione in officina; esclusi l'installazione e il montaggio in opera per i quali v. grande gruppo 3; esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni, per i quali v. gruppi 5100 e 6400.</b>	<b>12,21</b>
<b>6400</b>	<b>Costruzione, trasformazione, allestimento e riparazione di mezzi di trasporto, compreso l'esercizio dei bacini di carenaggio, il recupero di navi e i lavori subacquei.</b>	<b>30,00</b>
<b>6500</b>	<b>Costruzione, trasformazione e riparazione in officina di strumenti e apparecchi diversi, compresa la lavorazione delle parti non metalliche ed esclusi i lavori a bordo di navi, imbarcazioni e natanti per i quali v. gruppi 5100 e 6400.</b>	<b>6,07</b>



**GRANDE GRUPPO 7**

**MINERARIA. LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI MATERIALI  
NON METALLIFERI E DI ROCCE. VETRO.**

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
7100	<p>Mineraria: prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti minerali; preparazione, esercizio e manutenzione del sito estrattivo; compresi, se non eseguiti a sé stanti, la prima lavorazione dei materiali estratti, la costruzione e la manutenzione delle strade di accesso, il disarmo dei cantieri, le bonifiche e il recupero del territorio.</p> <p>Lavorazione e trasformazione di minerali non metalliferi e di rocce.</p> <p>Produzione e lavorazione del vetro.</p>	80,00



**GRANDE GRUPPO 8****INDUSTRIE TESSILI E DELLA CONFEZIONE.**

<b>Classificazione</b>	<b>LAVORAZIONI</b>	<b>TASSO</b>
<b>S100</b>	<b>Lavorazione delle fibre tessili, dei filati e dei filati tessili naturali, artificiali e sintetici. Produzione di tessuti non tessuti in qualsiasi materiale e comunque ottenuti. Confezione di articoli di abbigliamento, di arredamento, calzature, accessori. Tappezzeria. Pulitura di tessuti.</b>	6,74



**GRANDE GRUPPO 9**

**TRASPORTI. CARICO E SCARICO, FACCHINAGGIO. MAGAZZINAGGIO.**

Classificazione	LAVORAZIONE	TASSO
9100	Trasporti. Esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare per la quale v. gruppo 9300.	
9110	Trasporti su guida, compresi i servizi a bordo. Esercizio di macchine e di apparecchi di sollevamento: ascensori d'uso privato, montacarichi, gru, argani e simili; per l'esercizio di autogrù e simili v. voce 9121. Trasporti con teleferiche, funivie, cabinovie, seggiovie, sciovie e simili. Compresa la manutenzione connessa all'esercizio; per la manutenzione eseguita a sé stante v. riferimenti specifici	23,77
9120	Trasporti su strada, compresi, se effettuati congiuntamente, il rimessaggio, la riparazione, la manutenzione, le operazioni di carico e scarico dei veicoli.	
9121	Trasporto di merci e trasporti postali con veicoli a motore, compreso l'impiego di piattaforme e di scale aeree montate su autoveicoli e simili. Esercizio di autogrù, di piattaforme aeree e di scale aeree montate su autoveicoli e simili. Rimozione e traino di veicoli.	45,26
9124	Servizi pubblici, urbani ed extraurbani, per trasporto di persone,	12,97
9125	Servizio di noleggio di motoveicoli ed autoveicoli con e senza autista e da piazza. Servizio di noleggio di biciclette e simili. Scuole guida, escluse quelle di volo per le quali vedi stg. 9130.	7,96



Classificazione	LAVORAZIONE	TASSO
9130	<p>Trasporti per vie d'acqua interne con imbarcazioni di ogni tipo, compresa l'eventuale manutenzione connessa all'esercizio. Servizi a bordo; escluse le attività cantieristiche.</p> <p>Trasporti con aeromobili; attività diverse comportanti l'uso di aeromobili, escluse quelle previste in altri riferimenti di tariffa.</p> <p>Istruttori di volo.</p> <p>Servizi resi negli aeroporti e negli eliporti da società aeroportuali, da compagnie aeree e da società petrolifere.</p>	5,95
9200	<p>Carico, scarico, facchinaggio di merci e materiali.</p> <p>Per la movimentazione nei porti su piazzale, in zona extrabanchina e nei magazzini, effettuata da personale che opera esclusivamente in detto ambito, v. gruppo 9300.</p>	5,82
9300	<p>Attività dei magazzini per la custodia e la conservazione di merci.</p> <p>Attività di confezionamento di merci: magazzinaggio, movimentazione, lavaggio, pesatura, imballaggio, travaso, imbottigliamento, ecc.; escluse le attività di produzione o di trasformazione; escluse le attività di confezionamento esplicitamente previste in altri riferimenti di tariffa.</p> <p>Magazzini postali, centri di raccolta e smistamento di corrispondenza e pacchi.</p> <p>Solo per attività a sé stante.</p> <p>Magazzini dei servizi di trasporto.</p> <p>Escluso il trasporto, per il quale v. gruppo 9100.</p>	19,08



## GRANDE GRUPPO 0

## ATTIVITÀ VARIE

Classificazione	LAVORAZIONE	TASSO
0100	Attività di vendita di merci compresi l'eventuale confezionamento, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, le operazioni di cassa. Per le attività di produzione e trasformazione v. riferimenti specifici.	
0110	Vendita di merci e generi alimentari senza attrezzature motorizzate di movimentazione merci, comprese le eventuali fasi di progettazione e controllo qualità di merci commissionate a terzi.	7,89
0120	Vendita di merci e generi alimentari con attrezzature motorizzate di movimentazione merci, comprese le eventuali fasi di progettazione e controllo qualità di merci commissionate a terzi. Stazioni di servizio, rivendite di carburante, di gas liquido e di oli minerali; autolavaggi; autorimesse, rimessaggio di autoveicoli e di imbarcazioni, esclusi i lavori d'officina, per i quali v. riferimenti specifici.	7,09
0200	Attività di accoglienza e ristorazione. Sale da ballo e simili. Servizi di spiagge libere attrezzate, stabilimenti balneari e campeggi. Compresi i servizi annessi e di consegna a domicilio; se svolti a sé stanti v. riferimenti specifici. Comprese le operazioni di cassa.	12,02



Classificazione	LAVORAZIONE	TASSO
0300	<b>Attività sanitarie e servizi sociali.</b>	
0310	<b>Erogazione di prestazioni sanitarie, assistenziali e di servizi di autoambulanza, compresi i servizi annessi (ad es. ristorazione, pulizie, giardinaggio); se a sé stanti v. riferimenti specifici.</b>	
0311	Erogazione di prestazioni sanitarie e assistenziali residenziali e semiresidenziali da parte, ad esempio, di: ospedali, residenze sanitarie assistenziali, residenze flessibili, residenze protette, case di riposo, ambulatori medici, odontoiatrici, fisioterapici, hospice, comunità di recupero per dipendenze, escluse le attività previste nella voce 0314. Erogazione di prestazioni sanitarie e assistenziali domiciliari. Erogazione di prestazioni di diagnostica ed analisi. Erogazione di cure estetiche e per il benessere fisico, anche negli stabilimenti idrotermali. Erogazione di servizi veterinari, compresa l'eventuale toelettatura degli animali; per la toelettatura effettuata a sé stante v. voce 0715.	11,85
0313	Erogazione di servizi di autoambulanza, comprese le eventuali operazioni di soccorso.	22,05
0314	Attività svolte direttamente da tossicodipendenti, alcolisti, detenuti, disabili e simili nell'ambito di programmi per il recupero sociale/lavorativo effettuati da strutture dedicate (ad es. comunità, case protette, istituti di correzione); comprese le attività del personale docente e del personale addetto a compiti di sovrintendenza e simili.	5,00
0320	<b>Servizi di pompe funebri e servizi mortuari; escluse le attività di lavorazione marmi, edili e impiantistiche per le quali vedi riferimenti specifici.</b>	23,00



Classificazione	LAVORAZIONE	TASSO
0400	Attività di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti. Disinfestazione.	
0410	Attività di pulizia e sanificazione. Lavatura vetri, insegne e simili, anche con piattaforme aeree; sgombero della neve dai tetti. Pulizia degli specchi d'acqua nei porti e rimozione dei rifiuti. Escluse le attività di cui al grande gruppo 3. Pulizia di fognature e pozzi neri effettuata anche con autospurgo.	16,16
0420	Servizi di nettezza urbana, compresa la rimozione di mota e neve. Isole ecologiche. Esercizio di impianti per la selezione e la preparazione per il riciclaggio di rifiuti. Esercizio di impianti di trattamento di rifiuti solidi urbani, comprese le fasi di biossidazione e compostaggio. Esercizio di discariche, di termovalorizzatori e di inceneritori. Compresa l'eventuale manutenzione degli impianti eserciti. Servizi di sterilizzazione, disinfestazione e derattizzazione.	35,97



Classificazione	LAVORAZIONE	TASSO
0500	<b>Industria cinematografica e dello spettacolo. Attività culturali e sportive.</b>	
0510	<b>Cinematografia.  Registrazione e riproduzione di dischi, cd-rom, nastri magnetici ed altri supporti.  Programmi radiofonici e televisivi (per il personale delle stazioni di trasmissione vedi grande gruppo 4)</b>	3,88



Classificazione	LAVORAZIONE	TASSO
0540	Attività di intrattenimento e spettacolo: personale di spettacolo, di servizio, di manutenzione degli impianti, di sorveglianza, anche degli accessi e delle modalità di utilizzo degli impianti, comprese le attività connesse; se a sé stante v. riferimenti specifici, Compresi le operazioni di cassa e l'uso del veicolo personalmente condotto.	
0541	Attività di intrattenimento e spettacolo; sale cinematografiche, teatrali, sale da concerto, da orchestra, attività culturali. Allestimento effettuato a sé stante di stand e di scenografie, ad es. per fiere, mostre, teatri. Allestimento di vetrine. Allestimento di luminarie, lavori di addobbo, decorazione di strade ed edifici per cerimonie, feste, spettacoli pubblici; Allestimento di palchi e di impianti ausiliari per spettacoli pubblici. Compresi gli eventuali lavori d'officina. Sale da gioco in genere; allestimento e conduzione di spettacoli pirotecnici, compresa l'eventuale produzione di fuochi artificiali.	6,48
0544	Giardini zoologici, zooparchi, acquari e orti botanici, Musei, biblioteche e archivi. Esposizioni fisse e itineranti.	8,54
0580	Gestione di impianti sportivi: stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf, maneggi, piste da sci, autodromi, ippodromi, ecc., comprese le attività annesse, esclusi gli impianti di risalita, per i quali v. stg. 9110.	9,89
0600	Istruzione e ricerca scientifica. Analisi ambientali, industriali e simili. Rilevamenti topografici e simili.	
0610	Istruzione e ricerca scientifica. Analisi ambientali, industriali e simili.	



Classificazione	LAVORAZIONE	TASSO
0611	<p>Istruzione di grado preparatorio, ad es. scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate alle scuole primarie; per gli asili nido v. voce 0615.</p> <p>Istruzione primaria, secondaria di primo e secondo grado.</p> <p>Corsi di istruzione e di formazione professionale, tirocini formativi, stage e simili; esclusi i corsi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall'azienda, per i quali v. voce 0616.</p> <p>Istruzione universitaria, escluse le cliniche universitarie per le quali v. voce 0311.</p> <p>Istruttori sportivi.</p>	9,24
0612	<p>Analisi ambientali, industriali, merceologiche, geotecniche effettuate a sé stanti, ad es. controllo di qualità e certificazione di prodotto; compreso l'accesso in cantieri, opifici e simili per il prelievo di campioni o l'esecuzione di prove in sito.</p> <p>Revisione di veicoli.</p> <p>Istituti sperimentali e di ricerca scientifica.</p>	6,21
0613	Cantieri scuola per opere di pubblica utilità e di rimboschimento.	36,00
0614	Lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti da Amministrazioni statali, Consorzi di bonifica e dagli Enti di miglioramento fondiario.	26,87
0615	Erogazione di servizi di asili nido e di ludoteca per bambini, escluse le scuole per l'infanzia ed i parchi giochi.	9,24
0616	Corsi di istruzione e di formazione professionale, tirocini formativi, stage e simili che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall'azienda.	14,21
0617	Lavori socialmente utili o a fini di utilità sociale, svolti da soggetti beneficiari di forme di sostegno al reddito. Attività svolte da soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità.	18,28
0620	<p><b>Rilevamenti topografici, geodetici, idrografici e simili.</b></p> <p><b>Prospezioni geologiche, geofisiche e geochimiche condotte senza l'uso di macchine operatrici.</b></p>	5,68



Classificazione	LAVORAZIONE	TASSO
0700	<b>Attività di protezione civile, di sicurezza, di salvataggio e guardiania in genere. Attività degli uffici in genere. Attività varie.</b>	
0710	<b>Servizi di salvataggio e protezione civile; servizi di investigazione, sorveglianza, controllo e verifica, effettuati a sé stanti. Addetti alla protezione animali.</b>	
0711	Addetti all'estinzione degli incendi, ai servizi di salvataggio, ai servizi di protezione civile; comprese le esercitazioni.	23,95
0712	Guardie giurate, servizi di vigilanza, guardiania e sorveglianza in genere, esclusi i servizi di cui alla voce 0713. Addetti al controllo di merci o materiali soggetti a operazioni di carico, scarico e trasporto, ad es. smarcatori e misuratori.	11,84
0713	Guardie forestali o campestri, guardiacaccia, guardiapesca.	12,71
0715	Addetti alla protezione animali, accalappiacani e simili; custodia, toelettatura e addestramento di animali.	35,00
0720	<b>Attività d'ufficio. Attività varie.</b>	
0721	Attività del personale con mansioni operative in genere, anche di servizio, ad es. uscieri, fattorini, portieri, autisti, addetti alla piccola e generica manutenzione. Ordinamento della corrispondenza, compreso l'eventuale recapito. Servizio di consegna merci in ambito urbano svolto con l'ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili effettuato a sé stante. Addetti ai caselli autostradali. Servizi di pubblicità.	14,04
0722	Attività d'ufficio. Attività di "call center" e di sportelli informatizzati. Compreso l'eventuale uso del veicolo personalmente condotto per l'accesso ad altri uffici.	5,00



Classificazione	LAVORAZIONE	TASSO
0723	<p>Attività di cui alla voce 0722 effettuate da personale che, per lo svolgimento delle proprie mansioni accede anche in cantieri, opifici e simili.</p> <p>Personale non previsto in altri riferimenti di tariffa che, per lo svolgimento delle proprie mansioni accede in cantieri, opifici e simili.</p> <p>Agenti e rappresentanti di commercio.</p> <p>Compreso l'eventuale uso del veicolo personalmente condotto.</p>	9,48
0726	<p>Attività dei centri di elaborazione dati.</p> <p>Realizzazione di software e siti web, comprese l'assistenza software e l'eventuale assistenza hardware eseguita congiuntamente, anche svolte presso terzi.</p> <p>Attività delle agenzie di comunicazione esclusi i servizi di pubblicità di cui alla voce 0721.</p> <p>Compreso l'eventuale uso del veicolo personalmente condotto.</p>	5,00
0730	<p><b>Personale dipendente da Enti locali addetto a lavori e servizi vari svolti promiscuamente e in rapporti quantitativamente così modesti e variabili da rendere praticamente impossibile il riferimento alle voci competenti per le singole lavorazioni.</b></p>	17,18





# **Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019**



## **Indice**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art.1 Oggetto e ambito di applicazione
- Art.2 Definizioni
- Art.3 Tariffe dei premi

### **CAPO II- INQUADRAMENTO**

- Art.4 Inquadramento nelle gestioni tariffarie
- Art.5 Inquadramento provvisorio
- Art.6 Variazione dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie
- Art.7 Rettifica d'ufficio dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie
- Art.8 Rettifica dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie su domanda del datore di lavoro

### **CAPO III - CLASSIFICAZIONE**

- Art.9 Classificazione delle lavorazioni
- Art.10 Variazione della classificazione delle lavorazioni
- Art.11 Rettifica d'ufficio della classificazione delle lavorazioni
- Art.12 Rettifica della classificazione delle lavorazioni su domanda del datore di lavoro

### **CAPO IV – ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO**

- Art.13 Denunce dei lavori
- Art.14 Denuncia di variazione dell'attività
- Art.15 Denuncia dei lavori a carattere temporaneo

### **CAPO V – IL PREMIO DI ASSICURAZIONE**

- Art.16 Calcolo del premio assicurativo
- Art.17 Tasso medio nazionale
- Art.18 Calcolo degli oneri
- Art.19 Oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività della PAT
- Art.20 Criteri di determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività della PAT
- Art.21 Aggiornamento dei parametri del sistema di oscillazione per andamento infortunistico
- Art.22 Comunicazione dell'oscillazione dei tassi medi per andamento infortunistico
- Art.23 Riduzione del tasso medio per prevenzione
- Art.24 Disposizioni comuni in materia di oscillazioni

### **CAPO VI –TRASFERIMENTO E CESSIONE D'AZIENDA**

- Art.25 Oscillazione del tasso medio in caso di variazioni soggettive

### **CAPO VII – ACCENTRAMENTO DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE TERRITORIALI**

- Art.26 Accentrimento delle posizioni assicurative territoriali

### **CAPO VIII – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO**

- Art.27 Contenzioso amministrativo
- Art.28 Pagamento dei premi in caso di ricorso
- Art.29 Modalità di pagamento dei premi

### **CAPO IX – MODIFICHE E AGGIORNAMENTI DELLE TARIFFE**

- Art.30 Aggiornamento parziale
- Art.31 Aggiornamento tariffario

### **CAPO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

- Art.32 Disposizioni transitorie



## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce a decorrere dal 1° gennaio 2019 le modalità di applicazione delle tariffe dei premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per le gestioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38.

### Art. 2

#### Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "Testo Unico", Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni;

b) "Decreto legislativo n.38/2000", decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38, recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144";

c) "Periodo di osservazione tariffario", periodo corrispondente al triennio 2013-2015;

d) "Periodo di osservazione per l'oscillazione", periodo costituito dai primi tre anni del quadriennio precedente l'anno di decorrenza del provvedimento di oscillazione;

e) "Periodo di osservazione per l'ISM", periodo costituito dai primi tre anni del quadriennio precedente l'anno di aggiornamento dell'ISM;

f) "lavoratori-anno del triennio della voce di tariffa di ciascuna gestione tariffaria", parametro utilizzato per il calcolo dell'indice di sinistrosità medio (ISM) di cui alla lettera k). Tale parametro è determinato con riferimento all'insieme delle posizioni assicurative territoriali, di seguito denominate PAT, classificate nella specifica voce di tariffa della gestione tariffaria, in ciascun anno del periodo di osservazione per l'ISM. I lavoratori-anno, di ciascun anno del periodo di osservazione per l'ISM, sono ottenuti rapportando le retribuzioni complessive annue della voce della gestione tariffaria a trecento volte la retribuzione media giornaliera del grande gruppo nel quale rientra la voce di tariffa della gestione tariffaria, calcolata per quello stesso anno.

La suddetta retribuzione media giornaliera è determinata come media semplice delle retribuzioni giornaliere di tutti gli infortuni definiti in temporanea registrati nell'anno nel grande gruppo. Nel caso in cui le retribuzioni giornaliere, moltiplicate per trecento, risultino inferiori al minimale o superiori al massimale di rendita, validi per lo stesso anno o frazione di anno in cui sono avvenuti gli infortuni, si assume come retribuzione giornaliera il minimale o il massimale di rendita diviso per 300.

I lavoratori-anno del triennio della voce di tariffa della gestione tariffaria si ottengono per somma dei lavoratori-anno di ciascun anno del periodo di osservazione per l'ISM, arrotondando ogni addendo della somma alla seconda cifra decimale, così come il risultato della somma;

g) "lavoratori-anno del triennio della voce di tariffa della PAT", parametro utilizzato per il calcolo dei lavoratori-anno del triennio della PAT di cui alla lettera h) e per la determinazione dell'indice di sinistrosità medio ponderato (ISM<sub>P</sub>) di cui alla lettera m).

Tale parametro è determinato con riferimento a una singola voce della PAT calcolando, in primo luogo, i lavoratori-anno della suddetta voce di tariffa della PAT, per ciascun anno del periodo di osservazione per l'oscillazione, come rapporto tra le retribuzioni della voce e trecento volte la retribuzione media giornaliera annua del Grande Gruppo nel quale rientra la voce della PAT. Le modalità di calcolo sono state descritte nel precedente lettera f).



I lavoratori-anno del triennio della voce di tariffa della PAT si ottengono per somma dei lavoratori-anno della voce di tariffa della PAT relativi a ciascun anno del periodo di osservazione per l'oscillazione.

Ogni addendo della somma è arrotondato alla seconda cifra decimale, così come il risultato della somma;

h) "lavoratori-anno del triennio della PAT", somma dei lavoratori-anno del triennio di ciascuna voce della PAT, nel periodo di osservazione per l'oscillazione, calcolati secondo le modalità di cui alla lettera g);

i) "GLEG", acronimo per Giornate Lavorative Equivalenti per Grado di inabilità permanente. Tale parametro, valutato in base all'esperienza infortunistica dell'Istituto e aggiornato periodicamente, è utilizzato nel calcolo del parametro di cui alla lettera j);

j) "GLE", acronimo per Giornate Lavorative Equivalenti totali, parametro utilizzato nel calcolo di ISM e ISA, di cui alle rispettive lettere k) e l).

Per "giornate lavorative equivalenti" si intende, per ogni evento lesivo, il valore massimo tra i giorni riconosciuti di inabilità temporanea (al netto della franchigia) e il prodotto tra i gradi di inabilità permanente assegnati all'ultimo evento (gradi dell'ultimo infortunio compresi tra 1 e 100, escluse eventuali inabilità permanenti pregresse) e il parametro GLEG, di cui alla precedente lettera i).

Ai fini del conteggio, i casi mortali (con o senza costituzione di rendita a superstiti) sono equiparati agli eventi con grado di inabilità permanente pari a 100.

k) "ISM", l'Indice di Sinistrosità Medio, calcolato per ciascuna voce di tariffa di ogni gestione tariffaria. Tale indicatore è determinato sul complesso delle PAT classificate nella voce di tariffa della gestione tariffaria ed è dato dal rapporto tra il numero di GLE, calcolato sul complesso degli eventi lesivi della voce di tariffa della gestione tariffaria, avvenuti e definiti nel periodo di osservazione per l'ISM, e il numero dei lavoratori-anno del triennio della voce di tariffa della gestione tariffaria, di cui alla precedente lettera f). Gli ISM delle voci di tariffa, per ciascuna delle quattro gestioni tariffarie, sono aggiornati periodicamente;

l) "ISA", l'Indice di Sinistrosità Aziendale della PAT ed è dato dal rapporto tra il numero di GLE, calcolato sul complesso degli eventi lesivi della PAT, avvenuti e definiti nel periodo di osservazione per l'oscillazione, e i lavoratori-anno del triennio della PAT, di cui alla precedente lettera h).

In formula:

$$ISA = \frac{GLE}{\text{Lavoratori-anno del triennio della PAT}}$$

m) "ISM<sub>P</sub>", Indice di Sinistrosità Medio ponderato. Costituisce il termine di confronto per ISA ed è la media ponderata degli ISM di ciascuna voce di tariffa della PAT. La ponderazione è eseguita con i pesi dati dai lavoratori-anno del triennio della voce di tariffa della PAT, di cui alla precedente lettera g), calcolati per ciascuna voce di lavorazione della PAT.

In formula:

$$ISM_P = \frac{\sum_{\text{voce}} ISM(\text{gestione,voce}) \times Lav\_anno(PAT,voce)}{\sum_{\text{voce}} Lav\_anno(PAT,voce)}$$

in cui la sommatoria è estesa a tutte le voci della PAT, ISM (gestione, voce) è il parametro di cui alla precedente lettera k) e Lav\_anno (PAT, voce) è il parametro di cui alla precedente lettera g);

n) "ISAR", Indice di Sinistrosità Aziendale riproporzionato. Individua l'indice di rischio della PAT, sulla base del quale è determinata l'aliquota di oscillazione del tasso, unitamente al parametro lavoratori-anno del triennio della PAT, di cui alla precedente lettera h). ISAR deriva dalla differenza tra ISA e ISM<sub>P</sub>, rapportata al valore dello stesso ISM<sub>P</sub> ed è calcolato con la seguente formula:

$$ISAR = \frac{ISA - ISM_P}{ISM_P}$$



o) Limite minimo di significatività, il valore soglia, calcolato per ogni voce di tariffa di ciascuna gestione tariffaria, con il quale viene confrontato il numero di lavoratori-anno del triennio della voce di tariffa della PAT, di cui alla precedente lettera g) e al di sotto del quale la voce di tariffa della PAT non è considerata "significativa" per l'osservazione statistica. I limiti minimi di significatività di tutte le voci di ciascuna gestione, espressi come numeri interi, sono aggiornati periodicamente.

### **Art. 3 Tariffe dei premi**

1. Nell'ambito della gestione industria di cui al titolo I del Testo Unico le tariffe dei premi sono distinte per ciascuna delle seguenti gestioni individuate ai sensi dell'art.1 del decreto legislativo n. 38/2000:

a) "Industria", per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attività ausiliarie;

b) "Artigianato", per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni;

c) "Terziario", per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche: per le relative attività ausiliarie;

d) "Altre Attività", per le attività non rientranti fra quelle di cui alle precedenti lettere a), b), e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88, di seguito denominata "legge n. 88/89".

2. Le tariffe dei premi sono ordinate secondo una classificazione tecnica delle lavorazioni, divise in dieci grandi gruppi, di norma articolati in gruppi, sottogruppi e voci.

3. Le indicazioni e le specificazioni contenute nella intestazione dei grandi gruppi, gruppi e sottogruppi sono valide per tutti i gruppi, i sottogruppi e le voci in essi eventualmente compresi.

## **CAPO II - INQUADRAMENTO**

### **Art. 4 Inquadramento nelle gestioni tariffarie**

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 9 del Testo Unico sono inquadrati nelle gestioni tariffarie di cui all'articolo 3 secondo la classificazione disposta dall'Inps ai fini previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89, di seguito denominata "classificazione aziendale", tenendo altresì conto delle specifiche disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 38/2000.

2. Ai predetti fini sono da considerare altresì efficaci gli inquadramenti effettuati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, della legge n.88/89 per lo svolgimento di attività plurime rientranti in settori diversi.

3. Per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale disposta dall'Inps di cui al comma 1, l'inquadramento è effettuato direttamente dall'Inail ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 38/2000.



## **Art. 5** **Inquadramento provvisorio**

1. Nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 4, al fine di consentire il pagamento anticipato dei premi assicurativi dovuti, l'Inail provvede in via provvisoria all'inquadramento dei datori di lavoro per i quali, alla data dell'inizio dell'attività denunciata, non sia stata ancora disposta dall'Inps la classificazione aziendale ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89.
2. Qualora la classificazione aziendale disposta dall'Inps ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89 risulti diversa dall'inquadramento provvisorio effettuato ai sensi del comma 1, l'Inail provvede alle necessarie rettifiche, con decorrenza dalla data d'inizio dell'attività.

## **Art. 6** **Variazione dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie**

1. Il datore di lavoro deve presentare, nei termini previsti dall'articolo 12, commi 3 e 4, del Testo Unico apposite denunce per ogni variazione soggettiva ed oggettiva che determini la variazione dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie di cui all'articolo 3.
2. Le denunce di cui al comma 1 devono essere effettuate con modalità esclusivamente telematiche.
3. Per le variazioni disposte dall'Inps ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il nuovo inquadramento ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato ai sensi delle citate disposizioni. Con lo stesso provvedimento e con la medesima decorrenza, l'Inail applica la classificazione delle lavorazioni e la tassazione corrispondenti alla tariffa della gestione nella quale è disposto il nuovo inquadramento.
4. Per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale prevista dall'articolo 49 della legge n. 88/89, di cui al precedente articolo 4, comma 3, in caso di variazione dell'inquadramento, l'Inail provvede al nuovo inquadramento con decorrenza dalla data in cui la variazione si è verificata. Con lo stesso provvedimento e con la medesima decorrenza, l'Inail applica la classificazione delle lavorazioni e la tassazione corrispondenti alla tariffa della gestione nella quale è disposto il nuovo inquadramento.
5. Nei casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, l'oscillazione del tasso medio di cui agli articoli da 19 a 25 è determinata soltanto sulla base degli elementi relativi al nuovo inquadramento e alla nuova classificazione delle lavorazioni. Tale disposizione non si applica qualora la variazione intervenuta, pur determinando un nuovo inquadramento del datore di lavoro e la conseguente applicazione della nuova classificazione delle lavorazioni e tassazione previste dalla tariffa della diversa gestione, non comporti la variazione dell'attività in precedenza esercitata e denunciata dal datore di lavoro.
6. I provvedimenti di cui al presente articolo sono motivati e comunicati al datore di lavoro con modalità telematica. Avverso i provvedimenti medesimi il datore di lavoro può proporre, tramite i servizi telematici dell'Istituto, opposizione alla Sede Inail territorialmente competente in ragione della sede legale della ditta o ricorso al Presidente dell'Inail, secondo quanto previsto dall'articolo 27, tranne i casi in cui il provvedimento sia stato adottato in conformità alle classificazioni aziendali disposte ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89 ovvero dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.



## **Art. 7**

### **Rettifica d'ufficio dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie**

1. L'Inail, accertato in qualsiasi momento che l'inquadramento del datore di lavoro è errato, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato.
2. Per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta dall'Inps ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89, la rettifica dell'inquadramento è effettuata qualora risulti accertata una diversa classificazione aziendale adottata ai sensi del citato articolo 49 della legge n. 88/89 e dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato dall'Inps, ai sensi delle citate disposizioni.
3. Per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale disposta dall'Inps, di cui al comma 3 dell'articolo 4, il provvedimento di rettifica ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatto inquadramento doveva essere applicato:
  - a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;
  - b) erroneo inquadramento non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. E' facoltà del datore di lavoro, ricorrendone i presupposti, chiedere l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile.
4. Avverso i provvedimenti di cui al presente articolo il datore di lavoro può promuovere opposizione alla Sede Inail territorialmente competente in ragione della sede legale della ditta o ricorso al Presidente dell'Inail, secondo quanto previsto dall'articolo 27, tranne i casi in cui il provvedimento sia stato adottato in conformità alla classificazione aziendale disposta ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89 o dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
5. Nei casi previsti dal presente articolo, l'Inail provvede, con la stessa decorrenza del provvedimento di rettifica dell'inquadramento, ad applicare la classificazione delle lavorazioni e la tassazione corrispondenti alla tariffa della gestione nella quale è disposto l'inquadramento. In tali casi, qualora la nuova classificazione e la relativa tassazione siano dovuti esclusivamente alla rettifica dell'inquadramento, ferma restando l'attività in concreto esercitata dal datore di lavoro, l'oscillazione di cui agli articoli da 19 a 25 è rideterminata in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della PAT.

## **Art. 8**

### **Rettifica dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie su domanda del datore di lavoro**

1. Il datore di lavoro, qualora ritenga che l'inquadramento applicato dall'Inail sia errato, tanto in sede di prima applicazione che in sede di successive modifiche, può chiedere le necessarie rettifiche con domanda motivata da presentare con modalità esclusivamente telematiche.
2. Per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta dall'Inps ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89, la domanda deve essere motivata, a pena d'inammissibilità, indicando la diversa classificazione aziendale disposta ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89 o dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In tali casi, la rettifica ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato dall'Inps ai sensi delle citate disposizioni.
3. Per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale disposta dall'Inps, di cui al comma 3 dell'articolo 4, in caso di accoglimento dell'istanza, il relativo provvedimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata l'istanza, salvi i



seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatto inquadramento doveva essere applicato:

- a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;
- b) erroneo inquadramento non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. E' facoltà del datore di lavoro, ricorrendone i presupposti, chiedere l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile.

4. Se la richiesta del datore di lavoro viene in tutto o in parte respinta, oppure in caso di mancata pronuncia da parte della Sede Inail, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta di rettifica, il datore di lavoro può promuovere ricorso al Presidente dell'Inail, secondo quanto previsto dall'articolo 27, tranne i casi in cui il provvedimento sia stato adottato in conformità alla classificazione aziendale disposta dall'Inps ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89 o dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Si applicano, nei casi previsti dal presente articolo, le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 7.

### **CAPO 3- CLASSIFICAZIONE DELLE LAVORAZIONI**

#### **Art. 9 Classificazione delle lavorazioni**

1. Agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l'attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi.
2. Le lavorazioni sono classificate, secondo i criteri indicati al comma 1, alla corrispondente voce della tariffa relativa alla gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro.
3. Nel caso di lavorazioni previste in sottogruppi non articolati in voci, le lavorazioni stesse sono classificate al corrispondente sottogruppo; nel caso di lavorazioni previste in gruppi non articolati in sottogruppi e voci, le lavorazioni stesse sono classificate al corrispondente gruppo. In tali casi, il riferimento alla "voce di tariffa", contenuto nelle presenti modalità di applicazione, deve intendersi effettuato ai corrispondenti sottogruppi o gruppi.
4. Se un datore di lavoro esercita un'attività complessa articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa, il relativo tasso medio, eventualmente ridotto o aumentato ai sensi degli articoli da 19 a 25.
5. Qualora nella voce di tariffa sia indicato il prodotto della lavorazione, la relativa classificazione non si applica alla costruzione delle singole parti componenti, effettuata a sè stante come lavorazione principale. In tal caso, si fa riferimento alla voce prevista per quest'ultima, sempreché la tariffa non disponga altrimenti.
6. Qualora la lavorazione non sia prevista dalla tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro, la relativa classificazione è effettuata attraverso l'analisi tecnica delle operazioni fondamentali che compongono la lavorazione stessa, in modo da poterla ricondurre a specifiche previsioni tariffarie della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro.



**Art. 10**  
**Variazione della classificazione delle lavorazioni**

1. Qualora la variazione totale o parziale dell'attività già assicurata (cessazione di una o più lavorazioni, modificazione di estensione e di natura del rischio, ecc.) comporti una classificazione delle lavorazioni diversa da quella in precedenza applicata, l'Inail provvede ad applicare la nuova classificazione delle lavorazioni e il relativo tasso con decorrenza dalla data della variazione stessa.
2. Nei casi previsti dal comma 1, l'oscillazione del tasso medio di cui agli articoli da 19 a 25 è determinata soltanto sulla base degli elementi relativi alla nuova classificazione della lavorazione. Tale disposizione non si applica qualora per almeno una lavorazione non sia intervenuta una classificazione diversa da quella applicata in precedenza. In tali casi l'oscillazione è rideterminata in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della PAT, ai sensi degli articoli da 19 a 25.
3. In caso di tardata o omessa presentazione delle denunce di variazione di cui al presente articolo che abbia comportato la liquidazione ed il pagamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto i relativi provvedimenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della denuncia.
4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono motivati e comunicati al datore di lavoro con modalità telematica. Avverso i provvedimenti medesimi il datore di lavoro può promuovere opposizione alla Sede Inail territorialmente competente in ragione della sede legale della ditta, tramite i servizi telematici dell'Istituto, o ricorso al Presidente, secondo quanto previsto dall'articolo 27.

**Art. 11**  
**Rettifica d'ufficio della classificazione delle lavorazioni**

1. L'Inail, accertato in qualsiasi momento che la classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione sono errati, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento è comunicato al datore di lavoro con modalità telematiche ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione dovevano essere applicati:
  - a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;
  - b) erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. E' facoltà del datore di lavoro, ricorrendone i presupposti, chiedere l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile.
3. La rettifica della classificazione delle lavorazioni comporta, con la stessa decorrenza del provvedimento, la rideterminazione dell'oscillazione di cui agli articoli da 19 a 25 in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della PAT.

**Art. 12**  
**Rettifica della classificazione delle lavorazioni su domanda del datore di lavoro**

1. Il datore di lavoro, qualora ritenga che la classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione applicati dall'Inail siano errati, tanto in sede di prima applicazione che in sede di



successive modifiche, può chiedere le necessarie rettifiche con domanda motivata da presentare con modalità esclusivamente telematiche.

2. In caso di accoglimento dell'istanza, il relativo provvedimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata inoltrata l'istanza, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione dovevano essere applicati:

a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;

b) erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto; in tali casi, il datore di lavoro può altresì richiedere l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile.

3. La rettifica della classificazione delle lavorazioni comporta, con la stessa decorrenza del provvedimento, la rideterminazione dell'oscillazione di cui agli articoli da 19 a 25 in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della PAT.

#### **CAPO IV- ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO**

##### **ART. 13**

##### **Denuncia dei lavori**

1. Il datore di lavoro deve presentare, nei termini previsti dall'articolo 12, comma 1, del Testo Unico, apposita denuncia contenente, per ogni singola sede di lavoro, tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni richiesti con il modulo di denuncia predisposto dall'Inail.

2. Qualora siano svolte, presso la stessa sede di lavoro, attività complesse di cui all'articolo 9, comma 4, il datore di lavoro dovrà fornire, nella medesima denuncia di cui al comma 1, le informazioni sulle attività svolte per ogni singola lavorazione, ivi compresa la presumibile ripartizione delle retribuzioni afferenti le singole lavorazioni.

3. Le denunce di cui al presente articolo devono essere effettuate con modalità esclusivamente telematiche.

4. La Sede Inail territorialmente competente alla gestione del rapporto assicurativo è individuata in ragione della sede legale della ditta.

5. L'Inail, istituito il rapporto assicurativo, comunica con modalità telematiche al datore di lavoro il Codice Ditta, il numero della PAT per ogni singola sede di lavoro, la voce ed il corrispondente tasso di premio applicati per ogni lavorazione denunciata, eventualmente ridotto o aumentato ai sensi degli articoli da 19 a 25, in relazione all'inquadramento nella gestione tariffaria effettuato ai sensi degli articoli 3 e 4.

6. In caso di apertura di una nuova sede di lavoro, il datore di lavoro, già titolare di un rapporto assicurativo con l'Inail, deve inoltrare, nei termini di cui all'articolo 12, comma 3, del Testo Unico, specifica denuncia, con modalità esclusivamente telematiche, fornendo tutti i dati richiesti dall'Inail.

7. Nei casi previsti dal comma 6, l'Inail comunica il numero della nuova posizione assicurativa territoriale, la voce e il corrispondente tasso di premio applicati alla lavorazione o alle distinte lavorazioni denunciate, in relazione all'inquadramento nella gestione tariffaria effettuato ai sensi degli articoli 2 e 3.



8. L'Inail può chiedere la presentazione di apposita denuncia per tutti quei lavori per i quali lo ritenga opportuno.

9. L'Inail può dispensare il datore di lavoro dall'obbligo della denuncia dei singoli lavori, sempreché classificabili alla stessa voce di tariffa di una delle lavorazioni già denunciate, se richiedono l'impiego di non più di cinque persone e non durano più di quindici giorni, nel caso si tratti di lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità e negli altri casi in cui ne ravvisi l'opportunità.

#### **Art. 14**

#### **Denuncia di variazione dell'attività**

1. Il datore di lavoro deve presentare, nei termini previsti dall'art. 12, commi 3 e 4, del Testo Unico, apposite denunce per ogni variazione totale o parziale dell'attività già assicurata (cessazione di una o più lavorazioni, modificazione di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione, ecc.).

2. La denuncia di variazione di cui al comma 1 deve essere effettuata con modalità esclusivamente telematiche.

3. In caso di variazione dell'attività che comporti una classificazione delle lavorazioni diversa da quella in precedenza applicata, si fa rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 10.

#### **ART. 15**

#### **Denuncia dei lavori a carattere temporaneo**

1. Per i lavori a carattere temporaneo, esercitati da uno stesso datore di lavoro in più sedi di lavoro, il datore di lavoro deve presentare, tramite i servizi telematici dell'Istituto, la denuncia di ogni singolo lavoro e di ogni sua eventuale modificazione.

2. Tutti i lavori a carattere temporaneo classificabili alla stessa voce di tariffa sono inclusi in un'unica posizione assicurativa gestita dalla Sede Inail territorialmente competente in ragione della sede legale della ditta. Di ciò è data comunicazione al datore di lavoro con provvedimento motivato.

3. Il datore di lavoro deve fornire all'Inail tutte le notizie che gli sono richieste allo scopo di conoscere, in qualsiasi momento, le persone adibite ai singoli lavori, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro da esse prestate.

### **CAPO V – IL PREMIO DI ASSICURAZIONE**

#### **Art.16**

#### **Calcolo del premio di assicurazione**

1. Il premio assicurativo dovuto dal datore di lavoro ai sensi degli articoli 28 e 44 del Testo Unico è calcolato con riferimento alla misura del tasso medio di tariffa corrispondente alla classificazione dei lavori denunciati, eventualmente ridotto od aumentato ai sensi degli articoli da 19 a 25.



**Art.17**  
**Tasso medio nazionale**

1. Per ciascuna lavorazione è applicato il tasso di premio previsto nella corrispondente voce della tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro.
2. Il tasso corrispondente ad ogni lavorazione è quello medio nazionale, quale risulta dal rapporto oneri/retribuzione del periodo 2013-2015 preso in considerazione per la formazione di ciascuna tariffa.
3. Il tasso medio di tariffa è indicato con due cifre decimali.

**Art. 18**  
**Calcolo degli oneri**

1. Gli oneri considerati del periodo di osservazione di cui al comma 2 dell'articolo 17, sono quelli diretti relativi agli infortuni e alle malattie professionali direttamente attribuibili alle specifiche lavorazioni, quelli indiretti relativi alle malattie professionali non attribuibili a specifiche lavorazioni, alla rivalutazione delle rendite, alle prestazioni integrative dell'assicurazione, alle spese generali di amministrazione e ai contributi obbligatori, quelli presunti non determinabili in via definitiva, nonché quelli attribuibili agli infortuni in itinere di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 38/2000. Sono esclusi dal computo degli oneri di cui al presente articolo gli importi effettivamente recuperati dall'Inail in via di surroga o di regresso, fino a concorrenza di quanto caricato.
2. Gli oneri di cui al comma 1 non rilevabili direttamente sono attribuiti alle singole lavorazioni mediante percentuali di caricamento, desunte dai bilanci consuntivi dell'Inail, in funzione degli oneri diretti e/o delle retribuzioni.
3. Nei casi di infortunio o di malattia professionale che determinano costituzione di rendita unificata, ai sensi dell'articolo 80 del Testo Unico, è attribuita la quota parte dell'onere complessivo della stessa.

**Art.19**  
**Oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico  
dopo i primi due anni di attività**

1. Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell'attività, il tasso medio di tariffa è, ogni anno, suscettibile di un'oscillazione in riduzione o in aumento in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della PAT, espresso dall'indice di sinistrosità aziendale riproporzionato.
2. L'oscillazione determinata ai sensi del presente articolo è applicata in uguale misura a tutte le voci di tariffa della PAT.
3. Il tasso di premio che scaturisce dall'oscillazione prevista dal presente articolo è calcolato con due cifre decimali, con arrotondamento per difetto o per eccesso, a seconda che la terza cifra decimale sia rispettivamente inferiore, ovvero pari o superiore a cinque.



**Art.20**  
**Criteria di determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività della PAT**

1. La sinistrosità delle lavorazioni classificate nelle voci di tariffa della PAT è quella risultante dal rapporto tra le conseguenze degli eventi lesivi, calcolate secondo il parametro delle giornate lavorative equivalenti (GLE), e i lavoratori-anno del triennio della PAT. Tale rapporto determina l'Indice di Sinistrosità Aziendale della PAT (ISA).
2. Sono esclusi dal computo delle giornate lavorative equivalenti gli eventi lesivi per i quali, in seguito ad azione di surroga, sia stata accertata la responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro, a prescindere dagli oneri effettivamente recuperati dall'Inail. Sono incluse, invece, nel computo le giornate lavorative equivalenti relative ad eventi lesivi per i quali, in seguito ad azione di regresso, sia stata accertata la responsabilità del datore di lavoro, a prescindere dagli oneri effettivamente recuperati dall'Inail.
3. La determinazione dell'oscillazione del tasso è data dal confronto tra l'Indice di Sinistrosità Aziendale della PAT (ISA) e l'Indice di Sinistrosità Medio ponderato (ISM<sub>p</sub>) rapportato con quest'ultimo. La risultante di tale rapporto determina l'Indice di Sinistrosità Aziendale riproporzionato (ISA<sub>R</sub>).
4. Se almeno una voce di tariffa della PAT risulta significativa secondo il criterio descritto nell'articolo 2, lettera o), l'aliquota di oscillazione del tasso, in riduzione o in aumento, è individuata in funzione del valore di ISA<sub>R</sub> e del numero di lavoratori-anno del triennio della PAT, nei termini previsti dai successivi commi da 5 a 7.
5. Qualora il valore di ISA<sub>R</sub> sia minore di zero l'oscillazione del tasso medio è determinata secondo la tabella A (Bonus).
6. Qualora il valore di ISA<sub>R</sub> sia maggiore di zero l'oscillazione del tasso medio è determinata secondo la tabella B (Malus).
7. Qualora il valore di ISA<sub>R</sub> sia pari a zero l'oscillazione è nulla, dunque tutte le voci della PAT sono tariffate al tasso medio di tariffa.
8. Nel caso in cui nessuna voce della PAT risulti significativa e nel periodo di osservazione per l'oscillazione non si sia registrato, nella PAT, alcun evento lesivo, si applica un'aliquota di oscillazione in riduzione nella misura fissa del 5 per cento, a meno che il numero di lavoratori-anno del triennio della PAT sia minore di uno, nel qual caso tutte le voci della PAT sono tariffate al tasso medio di tariffa.
9. Nel caso in cui nessuna voce della PAT risulti significativa e sussistano le seguenti condizioni:
  - i. nel periodo di osservazione per l'oscillazione si è registrato almeno un evento lesivo nella PAT;
  - ii. il numero di lavoratori-anno del triennio della PAT è maggiore di zero
  - iii. ISA<sub>R</sub> è minore di zerosi applica un'oscillazione in riduzione nella misura fissa del 5 per cento.
10. Nel caso in cui nessuna voce della PAT risulti significativa e sussistano le seguenti condizioni:
  - i. nel periodo di osservazione per l'oscillazione si è registrato almeno un evento lesivo nella PAT;
  - ii. numero di lavoratori-anno del triennio della PAT è maggiore di zero
  - iii. ISA<sub>R</sub> è maggiore di zerosi applica la tabella B.



11. Nel caso in cui nessuna voce della PAT risulti significativa e sussistano le seguenti condizioni:

- i. nel periodo di osservazione per l'oscillazione si è registrato almeno un evento lesivo nella PAT;
- ii. il numero di lavoratori-anno del triennio della PAT è maggiore di zero
- iii.  $ISA_R$  è pari a zero

non si determina alcuna oscillazione del tasso medio.

12. Nel caso in cui il numero di lavoratori-anno del triennio della PAT è pari a zero e si è registrato almeno un evento lesivo nella PAT, si applica l'oscillazione in aumento del 21%.

**Tabella A**

**Bonus ( $ISA_R < 0$ )**

<b>lavoratori-anno del triennio della PAT (<math>N_{pat}</math>)</b>	<b>Valori di <math>ISA_R</math></b>	<b>Aliquota</b>
<b><math>N_{PAT} \leq 50</math></b>	$-0,50 < ISA_R < 0$	-7%
	$-0,75 < ISA_R \leq -0,50$	-11%
	$-0,90 < ISA_R \leq -0,75$	-14%
	$-1 < ISA_R \leq -0,90$	-18%
	$ISA_R = -1$	-21%
<b><math>50,01 \leq N_{PAT} \leq 100</math></b>	$-0,50 < ISA_R < 0$	-8%
	$-0,75 < ISA_R \leq -0,50$	-12%
	$-0,90 < ISA_R \leq -0,75$	-16%
	$-1 < ISA_R \leq -0,90$	-20%
	$ISA_R = -1$	-24%
<b><math>N_{PAT} \geq 100,01</math></b>	$-0,50 < ISA_R < 0$	-10%
	$-0,75 < ISA_R \leq -0,50$	-15%
	$-0,90 < ISA_R \leq -0,75$	-20%
	$-1 < ISA_R \leq -0,90$	-25%
	$ISA_R = -1$	-30%



**Tabella B**

**Malus ( $ISA_R > 0$ )**

<b>lavoratori-anno del triennio della PAT (<math>N_{pat}</math>)</b>	<b>Valori di <math>ISA_R</math></b>	<b>Aliquota</b>
<b><math>N_{PAT} \leq 50</math></b>	$0 < (1/3) \times ISA_R \leq 1/2$	+5%
	$1/2 < (1/3) \times ISA_R \leq 1$	+7%
	$1 < (1/3) \times ISA_R \leq 2$	+11%
	$2 < (1/3) \times ISA_R \leq 3$	+14%
	$3 < (1/3) \times ISA_R \leq 4$	+18%
	$(1/3) \times ISA_R > 4$	+21%
<b><math>50,01 \leq N_{PAT} \leq 100</math></b>	$0 < (1/2) \times ISA_R \leq 1/2$	+5%
	$1/2 < (1/2) \times ISA_R \leq 1$	+8%
	$1 < (1/2) \times ISA_R \leq 2$	+12%
	$2 < (1/2) \times ISA_R \leq 3$	+16%
	$3 < (1/2) \times ISA_R \leq 4$	+20%
	$(1/2) \times ISA_R > 4$	+24%
<b><math>N_{PAT} \geq 100,01</math></b>	$0 < ISA_R \leq 1/2$	+5%
	$1/2 < ISA_R \leq 1$	+10%
	$1 < ISA_R \leq 2$	+15%
	$2 < ISA_R \leq 3$	+20%
	$3 < ISA_R \leq 4$	+25%
	$ISA_R > 4$	+30%

**Art.21**

**Aggiornamento dei parametri del sistema di oscillazione per andamento infortunistico**

1. L'Inail pubblica sul proprio sito web i valori dei seguenti parametri:
  - a. valori degli ISM, calcolati su periodi di osservazione più recenti;
  - b. valore del GLEG;
  - c. tabelle A e B di cui all'art. 20;
  - d. livello del limite minimo di significatività per ogni voce di tariffa di ciascuna gestione.
2. I valori di cui al comma 1 lettere a) b) d) sono adottati con determina del Presidente dell'Istituto. Con analogo provvedimento gli stessi sono rideterminati o confermati decorso un triennio di applicazione.



## Art.22

### Comunicazione dell'oscillazione dei tassi medi per andamento infortunistico

1.L'Inail comunica al datore di lavoro per ogni anno i tassi da applicare in base ai criteri di cui agli articoli da 19 a 22. Il relativo provvedimento è motivato con l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) voci di lavorazione e inquadramento tariffario
- b) numero di eventi lesivi definiti;
- c) giornate lavorative equivalenti;
- d) numero dei lavoratori-anno della PAT;
- e) significatività della voce di tariffa della PAT;
- f) valori dell'ISA, dell'ISM e dell'ISAR con aliquota di oscillazione applicata nonché del tasso applicabile risultante.

2.Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato al datore di lavoro con modalità telematica, entro il 31 dicembre di ciascun anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

## Art.23

### Riduzione del tasso medio per prevenzione

1. L'Inail, in relazione agli interventi migliorativi effettuati dall'azienda per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, può applicare una riduzione del tasso medio di tariffa al datore di lavoro che sia in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

2. Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista dal presente articolo, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni, definiti a tal fine dall'Inail, relativi all'attuazione, nell'anno precedente quello di presentazione dell'istanza, di interventi migliorativi ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3.L'istanza di cui al comma 2 deve essere presentata, a pena d'inammissibilità, telematicamente entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta, unitamente alla prescritta documentazione probante gli interventi realizzati.

4.L'esito dell'istruttoria dell'istanza è comunicato, con modalità telematica, al datore di lavoro con provvedimento motivato entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al comma 3.

5.Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell'otto per cento.

6.Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell'attività della PAT, la riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della PAT, calcolati secondo le modalità di cui al precedente articolo 20, come segue:

lavoratori-anno del triennio della PAT ( $N_{pat}$ )	Riduzione
Fino a 10	28%
Da 10,01 a 50	18%
Da 50,01 a 200	10%
Oltre 200	5%



7. La riduzione riconosciuta ai sensi del presente articolo ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno in uguale misura a tutte le voci della PAT.

8. Qualora risulti, successivamente all'accoglimento dell'istanza, la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione di cui al presente articolo, l'Inail procede all'annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni. Il relativo provvedimento è comunicato dall'Inail al datore di lavoro con modalità telematica.

#### **Art. 24**

##### **Disposizioni comuni in materia di oscillazioni**

1. Il tasso applicato è quello che scaturisce dalle oscillazioni previste dagli articoli da 19 a 25.
2. Il tasso di cui al comma 1 è applicato alla seconda cifra decimale con arrotondamento per difetto o per eccesso, a seconda che la terza cifra decimale sia rispettivamente inferiore, ovvero pari o superiore a cinque.

### **CAPO VI – TRASFERIMENTO E CESSIONE D'AZIENDA**

#### **Art. 25**

##### **Oscillazione del tasso medio in caso di variazioni soggettive**

1. Nei casi in cui non ricorra una modificazione nella natura del rischio già coperto dall'assicurazione, ai fini della valutazione complessiva degli infortuni e delle malattie professionali ai sensi degli articoli da 19 a 24, non rilevano le variazioni riguardanti il titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, la sede legale, nonché il cambiamento di ragione sociale, il passaggio di un datore di lavoro ad una diversa gestione tariffaria.

2. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso trasferimento d'azienda, ogni qualvolta comporti esclusivamente il mutamento nella titolarità di un'attività, che viene ceduta nel suo complesso o limitatamente ad un'articolazione funzionalmente autonoma dell'attività riconducibile ad un singolo ramo di azienda, precedentemente svolta dall'impresa cedente, fermo restando l'identità del rischio già coperto dall'assicurazione.

### **CAPO VII – ACCENTRAMENTO DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE TERRITORIALI**

#### **Art. 26**

##### **Accentramento delle posizioni assicurative territoriali**

1. Il datore di lavoro, per ottenere l'autorizzazione all'accentramento presso un'unica Sede dell'Inail delle posizioni assicurative concernenti lavori diversi da quelli a carattere temporaneo di cui all'articolo 15, deve presentare motivata istanza, con modalità telematica, entro il 15 settembre dell'anno precedente quello per cui viene chiesto l'accentramento. L'istanza deve essere presentata alla Direzione regionale dell'Inail competente per territorio, nel caso di accentramento a carattere nazionale, interregionale o regionale, ovvero alla competente Sede provinciale dell'Inail, nel caso di richiesta di accentramento a carattere provinciale. Nell'istanza il datore di lavoro deve indicare tutti i lavori in atto e quelli cessati nel quadriennio antecedente l'anno di presentazione dell'istanza medesima, i relativi numeri delle posizioni assicurative nonché le corrispondenti Sedi dell'Inail.



2. Qualora già in sede di inizio dell'attività il datore di lavoro intenda chiedere la preventiva autorizzazione all'accentramento presso un'unica Sede dell'Inail delle attività di cui all'articolo 13, comma 1, diverse da quelle a carattere temporaneo così come individuate all'articolo 15, che andrà a svolgere in più sedi di lavoro deve presentare, entro i termini di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del Testo Unico, motivata istanza, con modalità telematica, alla Direzione regionale dell'Inail competente per territorio, nel caso di accentramento a carattere nazionale, interregionale o regionale, o alla competente Sede provinciale dell'Inail, nel caso di richiesta di accentramento a carattere provinciale.

3. Il datore di lavoro deve fornire all'Inail tutte le notizie che gli sono richieste allo scopo di conoscere, in qualsiasi momento, le persone adibite ai singoli lavori, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro da esse prestate.

4. E' facoltà dell'Inail revocare l'autorizzazione all'accentramento se il datore di lavoro non fornisce le notizie e i dati previsti nel comma 3.

## **CAPO VIII – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO**

### **Art. 27 Contenzioso amministrativo**

1. Avverso i provvedimenti dell'Inail riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi, compresi i provvedimenti adottati direttamente dall'Inail stesso ai sensi dell'articolo 4, comma 3, il datore di lavoro può ricorrere al Presidente dell'Inail, per il tramite della Direzione regionale territorialmente competente, nel termine e secondo le modalità previsti dagli articoli 45 e seguenti del Testo Unico e del DPR n. 314/2001, ovvero presentare opposizione alla Sede Inail territorialmente competente in ragione della sede legale della ditta.

2. Il ricorso al Presidente dell'Inail può essere presentato avverso i provvedimenti concernenti:

- a) la classificazione delle lavorazioni;
- b) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione ai sensi dell'articolo 23, commi da 1 a 4 e da 6 a 8;
- c) la decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie;
- d) l'inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall'Inail per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale prevista dall'articolo 49 della legge n. 88/89.

3. Il ricorso alla Sede Inail può essere presentato avverso i provvedimenti riguardanti:

- a) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione ai sensi dell'articolo 23, comma 5;
- b) l'oscillazione per andamento infortunistico dopo il primo biennio di attività, ai sensi degli articoli da 19 a 25.

4. I ricorsi al Presidente e le opposizioni alla Sede devono essere presentati per via telematica entro trenta giorni dal ricevimento dei provvedimenti di cui al comma 1.

5. L'efficacia sospensiva di cui all'articolo 45, comma 2, del Testo Unico 30 giugno 1965, n. 1124, opera per i provvedimenti impugnati con ricorso al Presidente o con opposizione alla Sede presentati nei termini di cui al comma 4.

6. Il datore di lavoro deve specificare per quali elementi contenuti nel provvedimento impugnato vengono formulate eccezioni e i motivi delle eccezioni stesse.

7. Decorso il termine di centottanta e di centoventi giorni dalla data di presentazione dei ricorsi rispettivamente al Presidente e alla Sede, senza che sia intervenuta una pronuncia dell'Inail, i ricorsi si intendono respinti.

8. Le decisioni assunte dal Presidente dell'Inail o dalla Sede sono definitive.



**Art. 28**  
**Pagamento dei premi in caso di ricorso**

1. Il datore di lavoro che promuove ricorso al Presidente dell'Inail o alla Sede territoriale Inail, ai sensi del precedente articolo, deve effettuare il pagamento dei premi, nel caso di prima applicazione in base al tasso medio della tariffa relativa alla gestione nella quale egli è inquadrato, negli altri casi in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato origine al ricorso.
2. Qualora l'impugnazione riguardi la classificazione delle lavorazioni, l'oscillazione di cui agli articoli da 19 a 25, in attesa della decisione del Presidente, è applicata provvisoriamente, nel caso di prima applicazione, con riferimento al tasso medio relativo alla classificazione delle lavorazioni contestata, negli altri casi con riferimento al tasso medio relativo alla classificazione delle lavorazioni in vigore alla data del provvedimento che ha dato origine al ricorso.
3. Intervenuta la decisione del Presidente dell'Inail o della Sede Inail, il premio è liquidato in base al tasso fissato dalla decisione stessa, con conguaglio da effettuare ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Testo Unico.

**Art. 29**  
**Modalità di pagamento dei premi**

1. Il pagamento dei premi e delle eventuali somme accessorie deve essere effettuato con le modalità e nei termini previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, e dai relativi decreti ministeriali di attuazione.
2. Per le somme non riscuotibili con le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 241/97, il versamento deve essere effettuato dal datore di lavoro presso gli sportelli degli Uffici postali e delle banche indicate dall'Inail. Costituisce prova dell'eseguito pagamento e della data di esso la ricevuta del versamento. Il pagamento eseguito presso lo sportello di una banca non indicata dall'Inail si intende effettuato il giorno corrispondente a quello della valuta attribuita all'Inail medesimo dalla banca convenzionata. Per gli accrediti effettuati mediante postagiro o giroconto bancario, la data di pagamento è quella corrispondente al giorno della valuta riconosciuta all'Inail dall'Ente esattore.

**CAPO IX- MODIFICHE E AGGIORNAMENTI DELLE TARIFFE**

**Art.30**  
**Aggiornamento parziale**

1. Nelle more dell'aggiornamento di cui all'articolo 31, con decreto ministeriale, su proposta dell'Istituto, possono essere istituite nuove voci di tariffa per la classificazione di lavorazioni non previste dalle vigenti tariffe.
2. Alle lavorazioni di cui al comma 1 è applicato il tasso medio delle voci di tariffa relative al sottogruppo in cui è ricondotta la stessa lavorazione; nel caso di lavorazioni previste in gruppi non articolati in sottogruppi e voci è applicato il tasso al corrispondente gruppo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi in cui attraverso l'analisi tecnica delle operazioni fondamentali che compongono la lavorazione è possibile ricondurre la stessa a specifiche previsioni tariffarie, ai sensi del comma 6 dell'articolo 9.



**Art.31**  
**Aggiornamento tariffario**

1. L'Inail assicura, fin dal primo anno di applicazione della nuova Tariffa, il costante monitoraggio degli effetti del sistema tariffario e in caso di accertato significativo scostamento negativo dell'andamento delle entrate, tale da compromettere l'equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione, propone tempestivamente l'adozione delle conseguenti misure correttive, informando preventivamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Allo scadere del primo triennio di applicazione l'Inail effettua la verifica sullo stato di equilibrio delle gestioni assicurative nonché sull'efficacia del sistema tariffario, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze con la relativa proposta di revisione tariffaria.

**CAPO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

**Art. 32**  
**Disposizioni transitorie**

1. Per le posizioni assicurative territoriali in corso alla data di pubblicazione del decreto di approvazione delle presenti modalità di applicazione, l'Inail comunica al datore di lavoro, con modalità telematica, la classificazione delle lavorazioni adottata secondo le nuove tariffe dei premi ed il relativo tasso medio.

2. Per le posizioni assicurative territoriali alle quali alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe siano applicabili le norme di cui agli articoli 19 e seguenti, l'Inail comunica al datore di lavoro, con modalità telematica, il tasso da applicare per l'anno 2019, determinato ai sensi dei citati articoli.

3. Con le modalità di cui al comma 2, l'Inail comunica per l'anno 2019 al datore di lavoro il tasso medio della voce di tariffa corrispondente a ciascuna lavorazione, eventualmente ridotto o aumentato ai sensi degli articoli da 19 a 25, applicato in luogo del tasso medio ponderato di cui agli articoli 8 ,9, 10, comma 2, e 11 delle Modalità di applicazione della tariffa industria e per il pagamento dei premi, approvate con decreto ministeriale 18 giugno 1988.

4. Il datore di lavoro effettua la regolazione del premio dovuto per l'anno 2018 sulla base del tasso comunicato per il medesimo anno, calcolato in base ai criteri dell'articolo 22 delle modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi, approvate con decreto ministeriale 12 dicembre 2000.

5. Per le posizioni assicurative territoriali alle quali alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe risulti applicata l'oscillazione in riduzione per prevenzione, nella misura del quindici per cento prevista dall'articolo 20 delle Modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate con decreto ministeriale 12 dicembre 2000, la misura dell'oscillazione applicata alla posizione assicurativa territoriale nei primi due anni di attività resta in vigore fino al 31 dicembre dell'anno in cui si completa il biennio di attività.



CORTE DEI CONTI



0005459-04/03/2019-SCCLA-V31PREV-A



CORTE DEI CONTI  
UFFICIO CONTROLLO ATTI  
MIUR, MIBAC, MIN. SALUTE e  
MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI  
Reg. n. Prev. n. 4110

21 MAR 2019

Consigliere  
Roberto Milanesi

*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante *"Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"* e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante *"Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144"*;

**VISTI** i decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 dicembre 1981, 21 giugno 1988 e 14 maggio 1998;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° febbraio 2001, recante *"Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare ed associati in partecipazione"*;

**VISTO** l'articolo 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)"*;

**VISTA** la determinazione del Presidente dell'INAIL n. 43 del 30 gennaio 2019, concernente la Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e relative modalità di applicazione;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze concernente *"Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione"* e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"*, ed in particolare, l'articolo 1, commi da 1121 a 1126





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**DECRETA**

**Articolo 1**

1. E' approvata, come da tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione adottata dal Presidente dell'INAIL n. 43 del 30 gennaio 2019, la Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

**Articolo 2**

1. L'INAIL, ai sensi dell'articolo 1, comma 1124, della legge n. 145 del 2018, per garantire la sostenibilità della Nuova tariffa di cui all'articolo 1, comunque sottoposta a revisione al termine del primo triennio di applicazione, limitatamente al quale è assicurata la relativa copertura finanziaria sui saldi di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 1122, della predetta legge n. 145 del 2018, ne assicura, durante il triennio di vigenza dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, il costante monitoraggio degli effetti e, in caso di accertato significativo scostamento negativo dell'andamento delle entrate, tale da compromettere l'equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa, propone tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze l'adozione delle conseguenti misure correttive.

**Articolo 3**

1. La tariffa di cui all'articolo 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 2 in merito al periodo di vigenza, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) nella sezione Pubblicità legale.

Roma, 27 FEB 2019

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali  
*Luigi Di Maio*

Il Ministro dell'Economia e delle finanze  
*Giovanni Tria*



**ASSICURAZIONE DEI TITOLARI DI IMPRESE ARTIGIANE, DEI SOCI DI SOCIETA' FRA ARTIGIANI  
LAVORATORI NONCHE' DEI FAMILIARI COADIUVANTI DEL TITOLARE**

TAB. N. 1

**TARIFFA ARTIGIANI AUTONOMI 2019**

Voci di lavorazione, previste nella Tariffa dei premi, distribuite nelle nove classi di rischio omogeneo.

**CLASSE DI RISCHIO N. 1**

voci: 0610 - 0640 - 0721 - 0722 - 0726 - 2161 - 6231 - 6322 - 7340 - 8220

**CLASSE DI RISCHIO N. 2**voci: 0112 - 0116 - 0310 - 0422 - 0620 - 0650 - 0710 - 0750 - 1411 - 2111 - 2191 - 6261 -  
6262 - 6283 - 6312 - 6520 - 6530 - 6561 - 7263 - 7274 - 7330 - 7360 - 8160**CLASSE DI RISCHIO N. 3**voci: 0111 - 0114 - 0211 - 0320 - 0510 - 0540 - 0580 - 0723 - 0740 - 1413 - 1452 - 1460 -  
1500 - 2112 - 2162 - 2166 - 2167 - 2180 - 2197 - 2199 - 2230 - 2300 - 3400 - 5310  
- 5320 - 6120 - 6214 - 6251 - 6252 - 6270 - 6282 - 6324 - 6550 - 6563 - 6564 - 6590  
- 7281 - 8120 - 8130 - 8140 - 8210 - 8230 - 8240 - 8250 - 8260 - 8320 - 9110 - 9124  
- 9125 - 9130 - 9200 - 9300**CLASSE DI RISCHIO N. 4**voci: 0213 - 0411 - 0550 - 1444 - 1451 - 2196 - 2220 - 5121 - 5215 - 5240 - 6215 - 6216  
- 6222 - 6240 - 6281 - 6291 - 6311 - 6323 - 6330 - 6411 - 6421 - 6580**CLASSE DI RISCHIO N. 5**voci: 0118 - 0413 - 0421 - 0423 - 0560 - 1420 - 1443 - 1446 - 2195 - 3321 - 3323 - 4100  
- 5221 - 5223 - 5230 - 6111 - 6113 - 6212 - 6221 - 6232 - 6234 - 6340 - 7220 - 7250  
- 7283 - 7320 - 8310**CLASSE DI RISCHIO N. 6**voci: 0113 - 1480 - 2170 - 3230 - 3600 - 5123 - 6217 - 6321 - 6412 - 6422 - 7262 - 7271  
- 7350 - 8110 - 9122**CLASSE DI RISCHIO N. 7**

voci: 1200 - 1112 - 3110 - 3150 - 3310 - 6292 - 6293 - 7150 - 7261 - 9121

**CLASSE DI RISCHIO N. 8**

voci: 3170 - 3210 - 3330 - 3500 - 5212 - 5213 - 5214 - 6211 - 6213 - 6223 - 7230

**CLASSE DI RISCHIO N. 9**

voci: 1111 - 1120 - 2130 - 5110 - 7160



**TAB. N. 2**

Premi speciali annui pro-capite

**ANNO 2019**

<i>Retribuzione minima annuale</i>	14.619,06
<b>Classi di rischio</b>	<b>Premi minimi annuali a persona</b> <i>(valori in Euro)</i>
1	81,90
2	133,01
3	189,24
4	276,93
5	407,44
6	505,76
7	671,90
8	778,60
9	1.450,00
<b>premio medio</b>	<b>441,74</b>



### Modalità per l'applicazione della tariffa dei premi speciali unitari artigiani

per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare, sono stabilite misure di premio speciale unitario annuo a persona, come da tabelle 1 e 2 allegate alla presente determina, avuto riguardo:

- a classi di rischio riferite alle lavorazioni (voci) previste dalla tariffa dei premi approvata con decreto ministeriale (inserire estremi decreto approvazione tariffa industria, artigiani. Ecc.;
- alla retribuzione minima annua calcolata sulla base di quella minima giornaliera fissata dalla legge, nonché alle retribuzioni minima e massima stabilite ogni triennio, ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

I predetti lavoratori hanno facoltà di scegliere una retribuzione annua superiore al minimo di legge secondo scaglioni di aumento retributivo di euro 51,65 (o frazione di euro 51,65) rispetto al citato minimo. In tal caso ai premi sono applicate le aliquote di aumento riportate nella tabella n. 3, allegata alla presente determina.

I premi anzidetti sono dovuti in misura fissa a prescindere dal numero delle giornate lavorate nell'anno, salvo che nelle seguenti ipotesi:

- 1) attività assicurata che abbia inizio nel corso dell'anno: il premio è ridotto di tanti dodicesimi del suo ammontare per ogni mese solare intero che precede la data di inizio dell'attività stessa;
- 2) cessazione definitiva dell'attività assicurata, comprovata da apposita certificazione rilasciata dalla competente camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato: il premio è ridotto di tanti dodicesimi del suo ammontare per ogni mese solare intero che segue la data di cessazione dell'attività stessa;
- 3) cessazione del rapporto assicurativo causata dalla trasformazione della ragione sociale dell'azienda artigiana e cioè nella ipotesi di:
  - a) cessazione del rapporto assicurativo per scioglimento di società fra artigiani, seguita dall'istituzione di rapporti assicurativi relativi ai singoli artigiani, precedentemente legati da vincolo societario;
  - b) cessazione dei rapporti assicurativi relativi a singoli artigiani, i quali si riuniscono in una società con relativa istituzione di nuovo rapporto assicurativo;
- 4) cessazione dei rapporti assicurativi relativi a tutti gli artigiani dell'azienda o solo di una parte di essi intervenuta tra il 1° gennaio e la scadenza dell'autoliquidazione. In tal caso il premio di rata è rapportata al minor periodo di attività anziché in ragione d'anno.

Il premio è ridotto di tanti dodicesimi del suo ammontare per ogni mese solare intero che segue la data di cessazione del rapporto assicurativo.

Il predetto premio sarà infine soggetto al frazionamento in dodicesimi nell'ipotesi di modifica della classificazione, e quindi della classe di rischio, nel corso dell'anno.

La richiesta di variazione della classe di retribuzione dovrà essere presentata con modalità esclusivamente telematiche entro il 1° ottobre di ogni anno per avere effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'Inail assicura, fin dal primo anno di applicazione della nuova Tariffa, il costante monitoraggio dei suoi effetti e in caso di accertato significativo scostamento negativo dell'andamento delle entrate, tale da compromettere l'equilibrio economico-finanziario e attuariale, propone tempestivamente l'adozione delle



**TAB. N. 3**

Aliquote aggiuntive di premi annui pro-capite

<i>ANNO 2019</i>	
<b>Classi di rischio</b>	<b>Aliquote aggiuntive dei premi minimi annuali a persona (valori in Euro)</b>
1	0,40
2	0,47
3	0,67
4	0,98
5	1,44
6	1,79
7	2,37
8	2,75
9	5,12



conseguenti misure correttive, informando preventivamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Allo scadere del primo triennio di applicazione l'Inail effettua la verifica sullo stato di equilibrio della Tariffa e sull'efficacia della stessa comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze con la relativa proposta di revisione.

Dalla data di entrata in vigore della presente Tariffa cessa l'applicazione della riduzione di premio prevista dall'art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n.147







*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**Articolo 2**

1. L'INAIL, ai sensi dell'articolo 1, comma 1124, della legge n. 145 del 2018, per garantire la sostenibilità della Nuova tariffa di cui all'articolo 1, comunque sottoposta a revisione al termine del primo triennio di applicazione, limitatamente al quale è assicurata la relativa copertura finanziaria sui saldi di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 1122, della predetta legge n. 145 del 2018, ne assicura, durante il triennio di vigenza dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, il costante monitoraggio degli effetti e, in caso di accertato significativo scostamento negativo dell'andamento delle entrate, tale da compromettere l'equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa, propone tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze l'adozione delle conseguenti misure correttive.

**Articolo 3**

1. La tariffa di cui all'articolo 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 2 in merito al periodo di vigenza, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) nella sezione Pubblicità legale.

Roma, 27 FEB 2019

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali

*Ugo Di Maio*

Il Ministro dell'Economia e delle finanze

*Giovanni Tria*

✓



**TARIFFA GESTIONE NAVIGAZIONE**

**Art. 1 - Nuovi tassi di tariffa della gestione navigazione**

<b>Codice</b>	<b>Categoria assicurativa</b>	<b>Aliquota % *</b>
11	Concessionari di bordo	4,43
12	Personale addetto alle prove in mare	4,43
13	Tecnici e ispettori	4,43
16	Appalti ai servizi di bordo	4,43
20	Trasporto passeggeri	4,43
21	Trasporto passeggeri RFI	4,43
30	Trasporto merci nazionale	5,61
30	Trasporto merci internazionale	6,36
31	Trasporto merci RFI	5,61
40	Rimorchiatori	3,50
50	Attività ausiliarie	4,71
60	Traffico locale	3,50
71	Pesca oltre gli stretti	7,30
72	Pesca mediterranea	7,30
73	Pesca costiera	5,07
80	Diporto	3,54
82	Diporto a noleggio	3,54

(\*) Tassi di tariffa per 100 euro di retribuzione

I premi derivanti dai tassi della nuova Tariffa sono soggetti all'applicazione dell'addizionale di cui all'art. 181 del D.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124.

Con l'applicazione della nuova Tariffa cessa l'applicazione della riduzione prevista dalla dall'art. 1, comma 128 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

**Art. 2 - Abolizione dei Sovrapremi**

A decorrere dal 1° gennaio 2019 il premio supplementare per l'assicurazione contro infortuni e malattie professionali a carico di sommozzatori e palombari e del personale adibito alle attività di manutenzione dei pozzi di estrazione di fonti di energia non è più dovuto.



### **Art. 3 - Aggiornamento tariffario**

1. L'Inail assicura, fin dal primo anno di applicazione della nuova Tariffa, il costante monitoraggio dei suoi effetti e, in caso di accertato significativo scostamento negativo dell'andamento delle entrate, tale da compromettere l'equilibrio economico-finanziario e attuariale, propone tempestivamente l'adozione delle conseguenti misure correttive, informando preventivamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Allo scadere del primo triennio di applicazione l'Inail effettua la verifica sullo stato di equilibrio della Tariffa e sull'efficacia della stessa, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze con la relativa proposta di revisione.



RAGIONE SOCIALE

**REGOLAZIONE ANNO 2018**

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	VOCE	POND.	DAL	AL	Tasso medio di tariffa	Tasso applicabile	Tasso applicato	Presenza rischio sil/asb	Oscillazione tasso sil/asb		Riduzione legge 147/2013 (%)	Addizionale Amianto L.244/07
									Aum/Dim	%		

**AGEVOLAZIONI IN REGOLAZIONE ANNO 2018**

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipo agevol.	Agevolazione (% sul premio)	Descrizione
--------------------------------	--------------	-----------------------------	-------------

**RATA ANNO 2019**

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	VOCE	Tasso medio di tariffa	Tasso applicabile	Tasso applicato	PRESUNTO	Addizionale Amianto L.244/07
--------------------------------	------	------------------------	-------------------	-----------------	----------	------------------------------

**AGEVOLAZIONI IN RATA ANNO 2019**

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipo agevol.	Agevolazione (% sul premio)	Descrizione
--------------------------------	--------------	-----------------------------	-------------

**SOGGETTI AUTONOMI ARTIGIANI**

**REGOLAZIONE ANNO 2018**

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	CODICE FISCALE	DAL	AL	VOCE	Classe di rischio	IGM Classe di rischio	IGA Classe di rischio	Istanza I/P L. 147/2013	Riduzione legge 147/2013 (%)	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	PREMIO al netto add.le 1% art.181 T.U.
--------------------------------	----------------	-----	----	------	-------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------------	--

**AGEVOLAZIONI IN REGOLAZIONE ANNO 2018**

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipo agevol.	Agevolazione (% sul premio)	Descrizione
--------------------------------	--------------	-----------------------------	-------------

**RATA ANNO 2019**

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	CODICE FISCALE	VOCE	Classe di rischio	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	PREMIO al netto add.le 1% art.181 T.U.
--------------------------------	----------------	------	-------------------	----------------------------	--

**AGEVOLAZIONI IN RATA ANNO 2019**

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipo agevol.	Agevolazione (% sul premio)	Descrizione
--------------------------------	--------------	-----------------------------	-------------

IMPORTO DELLA RATA ANTICIPATA RICHIESTA PER L'ANNO 2018

**BASI DI CALCOLO CONTRIBUTI ASSOCIATIVI**

**REGOLAZIONE ANNO 2018**

CODICE E SIGLA	POS. ASS. TERRITORIALE	CODICE PER F24	FORMA ESAZ.	ALIQUTA	IMPORTO MINIMO	IMPORTO MASSIMO	QUOTA FISSA	ANTICIPO CALCOLATO DALL'INAIL	TOTALE CONTRIBUTO
----------------	------------------------	----------------	-------------	---------	----------------	-----------------	-------------	-------------------------------	-------------------

**RATA ANNO 2019**

CODICE E SIGLA	POS. ASS. TERRITORIALE	CODICE PER F24	FORMA ESAZ.	ALIQUTA	IMPORTO MINIMO	IMPORTO MASSIMO	QUOTA FISSA	TOTALE CONTRIBUTO
----------------	------------------------	----------------	-------------	---------	----------------	-----------------	-------------	-------------------

IL DIRETTORE DELLA SEDE  
Cognome e Nome

## Basi di calcolo per la determinazione del premio Autoliquidazione 2018/2019

Sede INAIL competente *denominazione*  
Codice sede *xxxxx*  
Mail *aaaaa@aaaaa.it*  
Mail PEC *aaaaa@aaaPEC.it*

*ragione sociale/denominazione*  
Sede legale *indirizzo*  
Codice ditta *xxxxxx*

*Data creazione del documento xx/xx/xxxx*

Con il decreto ministeriale 27.2.2019 sono state approvate le nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Le basi di calcolo riportano tutti gli elementi necessari per il calcolo del premio di autoliquidazione, compresa l'indicazione delle voci di tariffa ai sensi del D.M. 12.12.2000 per la regolazione 2018 e delle voci di tariffa in vigore dall'1.1.2019 ai sensi del Decreto interministeriale 27.2.2019 per la rata 2019.

Le basi di calcolo sono disponibili per i datori di lavoro e per gli intermediari esclusivamente con modalità telematiche sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it) in applicazione dell'articolo 28, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. n. 1124/1965<sup>1</sup>.

### Istruzioni per la lettura delle Basi di calcolo premi

#### **Campo "POND"**

Se nella colonna "POND" è presente la percentuale di ponderazione, il tasso indicato alla colonna "Tasso applicato" è stato determinato per ponderazione dei tassi relativi alle singole voci. Tale campo è presente solo nella sezione regolazione 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 sono cessate le polizze dipendenti con tasso unico determinato dalla ponderazione dei tassi relativi alle singole voci, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Decreto interministeriale 27.2.2019.

#### **Campo "Presenza rischio sil/asb"**

Se è valorizzato con "1" indica la presenza del rischio silicosi/asbestosi per la corrispondente voce di tariffa. Tale campo è presente solo nella sezione regolazione 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 è cessato l'obbligo del premio supplementare per il rischio di silicosi e di asbestosi come stabilito dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, articolo 1, comma 1126, lettera l).

#### **Campo "Tasso medio di tariffa"**

Regolazione 2018: indica il tasso medio nazionale previsto nella corrispondente voce della tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro ex articolo 8 del D.M. 12.12.2000, che stabilisce le "Modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi" (MAT);

---

<sup>1</sup> Articolo 28, comma 3, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall'articolo 21, comma 1, lettera a), del d. lgs. 14 settembre 2015, n.151.

Rata 2019: indica il tasso medio nazionale previsto nella corrispondente voce della tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro ex articolo 17 del Decreto interministeriale 27.2.2019, che stabilisce le "Modalità per l'applicazione delle tariffe" (MAT);

#### **Campo "Tasso applicabile"**

Regolazione 2018: corrisponde al tasso medio nazionale per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività, determinato ai sensi dell'art. 22 del D.M. 12.12.2000.

Rata 2019: corrisponde al tasso medio nazionale per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività, determinato ai sensi degli artt. 19-20 del Decreto interministeriale 27.2.2019.

#### **Campo "Tasso applicato"**

Regolazione 2018: indica il tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività, determinato ai sensi dell'art. 22 del D.M. 12.12.2000, corretto dell'eventuale oscillazione per igiene e prevenzione ex articolo 24 del citato D.M. Se l'attività è iniziata da meno di due anni (campo tasso applicabile non valorizzato) indica il tasso medio nazionale corretto dell'eventuale oscillazione ex articolo 20 del D.M. 12.12.2000. Da utilizzare per il calcolo del premio.

Rata 2019: indica il tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività, determinato ai sensi degli artt. 19-20 del Decreto interministeriale 27.2.2019, corretto dell'eventuale riduzione del tasso medio per prevenzione ex articolo 23, commi 1-4 e 6-8, del citato D.M. Nel caso in cui l'attività è iniziata da meno di due anni (campo tasso applicabile non valorizzato) indica il tasso medio nazionale corretto dell'eventuale oscillazione ex articolo 23, comma 5, del Decreto interministeriale 27.2.2019. Da utilizzare per il calcolo del premio.

#### **Campo "Oscillazione OT 20 MAT (%)"**

Regolazione 2018: viene valorizzato con - 15% se è stata applicata l'oscillazione ex articolo 20 del D.M. 12.12.2000 o + 15% se è stata revocata l'oscillazione ex articolo 21 del D.M. 12.12.2000. Non viene valorizzato se non è stata presentata l'istanza ai sensi dell'articolo 20 del D.M. 12.12.2000 oppure se l'attività/lavorazione è iniziata da oltre un biennio.

Rata 2019: il campo non è presente in quanto l'indicazione della riduzione dell'oscillazione per prevenzione, ai sensi dell'articolo 23 comma 5 del Decreto interministeriale 27.2.2019 nel primo biennio di attività è riportato nel campo "tasso applicato".

#### **Campo "Classe di rischio"**

Regolazione 2018: classi di rischio omogenee individuate con D.M. 1.2.2001, in base alle lavorazioni previste dalle Tariffe dei premi approvate con D.M. 12.12.2000.

Rata 2019 classi di rischio omogenee individuate con Decreto interministeriale 27.2.2019, in base alle lavorazioni previste dalle Tariffe dei premi approvate con Decreto interministeriale 27.2.2019.

#### **Campo "IGM classe di rischio"**

Regolazione 2018: Indica l'indice di gravità medio calcolato in base alla norma UNI 7249 per classe di rischio a livello nazionale. Viene valorizzato solo nel caso in cui l'attività/lavorazione sia iniziata da oltre un biennio.

Tale campo è presente solo nella sezione regolazione 2018 in quanto necessario all'applicazione della riduzione ai sensi della legge 147/2013 valevole fino al 31.12.2018.

#### **Campo "IGA classe di rischio"**

Regolazione 2018: indica l'indice di gravità aziendale calcolato in base alla norma UNI 7249 per classe di rischio a livello aziendale. Viene valorizzato solo nel caso in cui l'attività/lavorazione sia iniziata da oltre un biennio.

Tale campo è presente solo nella sezione regolazione 2018 in quanto necessario all'applicazione della riduzione ai sensi della legge 147/2013 valevole fino al 31.12.2018.

#### **Campo "Istanza I/P L. 147/2013 (%)"**

Regolazione 2018: indica che è stata presentata e accettata l'istanza per la riduzione del premio ai sensi della legge 147/2013 con il MODULO OT20.

Tale campo è presente solo nella sezione regolazione 2018 in quanto necessario all'applicazione della riduzione ai sensi della legge 147/2013 valevole fino al 31.12.2018.

### **Campo "Riduzione legge 147/2013 (%)"**

Regolazione 2018: se sussistono i requisiti per l'applicazione della riduzione il campo è valorizzato con l'indicazione della misura percentuale. Se non sussistono i requisiti il campo non è valorizzato.

Per la polizza dipendenti, in caso di attività/lavorazione iniziata da oltre un biennio, la riduzione spetta se il tasso applicabile è uguale o inferiore al tasso medio di tariffa. Se l'attività/lavorazione è iniziata da non oltre un biennio, la riduzione spetta se risulta applicata l'oscillazione ex articolo 20 del D.M. 12.12.2000.

La riduzione non spetta se il tasso applicabile è maggiore del tasso medio di tariffa oppure la lavorazione è iniziata da meno di un biennio e non risulta applicata l'oscillazione ex articolo 20 del D.M. 12.12.2000.

Per la polizza artigiani, in caso di attività/lavorazione iniziata da oltre un biennio, la riduzione spetta se l'indice di gravità aziendale (IGA) è uguale o inferiore all'indice di gravità medio (IGM) per la classe di rischio a cui appartiene la lavorazione.

In caso di attività/lavorazione iniziata da non oltre un biennio, la riduzione spetta se risulta presentata e accettata l'istanza per la riduzione del premio legge 147/2013 con il MODULO OT20.

La riduzione non spetta se per la classe di rischio l'indice di gravità aziendale (IGA) è maggiore dell'indice di gravità medio (IGM) oppure la lavorazione della classe di rischio è iniziata da meno di un biennio e non risulta presentata e accettata l'istanza per la riduzione del premio con il MODULO OT20.

Tale campo è presente solo nella sezione regolazione 2018 in quanto necessario all'applicazione della riduzione ai sensi della legge 147/2013 valevole fino al 31.12.2018.

### **Campo "Addizionale amianto L. 244/2007"**

Il campo della base di calcolo è valorizzato con NO in quanto, l'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto che per gli anni 2018, 2019 e 2020 non si applica l'addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto<sup>2</sup>.

### **Codifica del tipo di agevolazione**

03 = Riduzione del premio per le PAT con sede lavori a Campione d'Italia

05 = Riduzione del premio per le cooperative e loro consorzi operanti in zone montane

25 = Riduzione del premio per le cooperative e loro consorzi operanti in zone svantaggiate

127 = Sconto artigianato legge 296/2006

### **Scadenze**

La dichiarazione delle retribuzioni deve essere presentata entro il 16 maggio 2019<sup>3</sup>, esclusivamente con modalità telematiche<sup>4</sup>, con i servizi telematici "Invio telematico dichiarazione salari" e "AL.P.I. online" disponibili sul portale [www.inail.it](http://www.inail.it) - servizi *online*.

Il pagamento in unica soluzione del premio di autoliquidazione 2018/2019 deve essere effettuato entro il 16 maggio 2019.

Su richiesta degli interessati, il premio di autoliquidazione può essere pagato anche in quattro rate ai sensi delle leggi 449/97 e 144/1999. Per effetto del rinvio al 16 maggio 2019 della scadenza del pagamento del premio di autoliquidazione 2018-2019 le prime due rate (50% del premio annuale) devono essere versate entro il 16 maggio 2019 senza maggiorazione degli

<sup>2</sup> Circolare INAIL del 10 gennaio 2018, n. 2 disponibile sul portale [www.inail.it](http://www.inail.it) > Atti e documenti > Note e provvedimenti > Circolari Inail.

<sup>3</sup> Articolo 1, comma 1125, legge 30 dicembre 2018 n. 146. Circolare Inail n.1 dell'11 gennaio 2019.

<sup>4</sup> Circolare INAIL n. 1/2012 disponibile sul portale [www.inail.it](http://www.inail.it) > Atti e documenti > Note e provvedimenti > Circolari Inail.



**3.** indicare il codice identificativo della sede INAIL competente per territorio, composto sempre di cinque numeri, riportato nell'intestazione della presente comunicazione. L'elenco dei "Codici sede INAIL" è pubblicato nel sito dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

**4.** indicare il numero riportato nel campo "Codice ditta" dell'intestazione della presente comunicazione e del modello Basi di calcolo premi, senza l'indicazione del Codice di controllo (es: codice ditta 1234567/41, indicare solo 1234567).

**5.** indicare sempre P.

**6.** IL CAMPO NON DEVE ESSERE COMPILATO.

Per i versamenti disposti con F24 EP non è possibile effettuare compensazioni tra importi a credito e a debito. Per la compensazione gli Enti e gli Organismi pubblici devono utilizzare il modello F24, in cui il saldo finale sarà pari a zero.



**AUTOLIQUIDAZIONE 2018/2019**  
**PREMI E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI**

**Versione del 2.4.2019**

## *Autoliquidazione 2018/2019 premi e contributi associativi*

### *Differimento dei termini e novità per la determinazione dei premi*

Dal 1° gennaio 2019 si applicano le tariffe dei premi approvate con i decreti interministeriali 27 febbraio 2019. Per consentire l'applicazione delle predette tariffe sono stati differiti tutti i termini riguardanti l'autoliquidazione 2018/2019<sup>1</sup>.

In attuazione delle nuove tariffe sono state inoltre eliminate alcune riduzioni, addizionali, premi supplementari e maggiorazioni, che quindi non si applicano al premio anticipato di rata 2019, nonché le polizze con tasso unico ponderato.

#### ➤ **Differimento dei termini dell'autoliquidazione 2018/2019**

I termini relativi al pagamento del premio di autoliquidazione 2018/2019 e alla presentazione della dichiarazione delle retribuzioni 2018 sono stati differiti al 16 maggio 2019<sup>2</sup>.

Pertanto, per l'autoliquidazione 2018/2019 entro il 16 maggio 2019 il datore di lavoro deve:

- calcolare il premio anticipato per l'anno in corso (rata) e il conguaglio per l'anno precedente (regolazione);
- conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
- pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il modello di pagamento unificato F24 o il modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici) ovvero pagare le prime due rate del premio di autoliquidazione<sup>3</sup> qualora si sia scelto di effettuare il pagamento in quattro rate<sup>4</sup>;
- presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani<sup>5</sup> in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici "Invio dichiarazione salari", "Alpi online" o, per il settore marittimo, il servizio "Invio retribuzioni e calcolo del premio";
- inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte<sup>6</sup>, tramite il servizio online "Riduzione presunto", indicando le minori retribuzioni per il calcolo della rata premio anticipata, qualora si presuma di erogare per l'anno di rata 2019 un importo di retribuzioni inferiori a quello corrisposto nell'anno precedente.

L'esclusività della modalità telematica per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni riguarda soltanto le ditte attive.

---

<sup>1</sup> Circolare Inail 11 gennaio 2019, n. 1.

<sup>2</sup> Legge 30 dicembre 2018, n. 145 articolo 1, comma 1125, secondo periodo: ". Per il medesimo anno sono altresì differiti al 16 maggio 2019 i termini di cui all'articolo 28, quarto comma, primo periodo, e sesto comma, e di cui all'articolo 44, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124."

<sup>3</sup> Legge 30 dicembre 2018, n. 145 articolo 1, comma 1125, terzo periodo: "In caso di pagamento del premio in quattro rate ai sensi del citato articolo 44 del testo unico, come integrato dall'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio del medesimo anno."

<sup>4</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 44, terzo comma, inserito dall'articolo 59, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e modificato dall'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

<sup>5</sup> Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 780-781.

<sup>6</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 28, comma 6.

➤ **Differimento del termine per l'autoliquidazione 2018/2019 e 2019/2020 per i soggetti che hanno cessato l'attività a gennaio e febbraio 2019**

Per i datori di lavoro che hanno cessato l'attività a gennaio e febbraio 2019 sono differiti al 16 maggio 2019:

- il termine per comunicare le retribuzioni 2018 e autoliquidare il premio di rata 2019 e di regolazione 2018 (autoliquidazione 2018/2019)
- il termine per comunicare le retribuzioni 2019 e autoliquidare il premio di regolazione 2019 (autoliquidazione 2019/2020)
- il termine per la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per l'anno 2019<sup>7</sup>.

Alle cessazioni successive al 1° marzo 2019 si applica la regola generale per cui la denuncia delle retribuzioni deve essere presentata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell'attività assicurata<sup>8</sup>, inviando il modulo cartaceo per PEC alla sede competente.

➤ **Differimento del termine di pagamento dei contributi associativi**

I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 maggio 2019<sup>9</sup>.

➤ **Sconto edile e differimento del termine per la presentazione del modulo "Autocertificazione per sconto settore edile"**

È differito al 16 maggio 2019 il termine per la presentazione del modulo "Autocertificazione per sconto settore edile" da trasmettere via PEC alla sede competente per fruire della riduzione del 11,50% alla regolazione 2018.

Dal 1° gennaio 2019 la riduzione di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 non è più applicabile ai premi assicurativi<sup>10</sup>.

➤ **Cessazione del rapporto assicurativo dei soggetti autonomi artigiani tra il 1° gennaio e la scadenza dell'autoliquidazione**

I premi speciali unitari artigiani sono ridotti di tanti dodicesimi nel loro ammontare per ogni mese solare intero che segue la data di cessazione dell'attività (cessazione dei rapporti assicurativi tra l'Inail e tutti gli artigiani dell'azienda, cioè cessazione del codice ditta) intervenuta tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell'autoliquidazione (16 maggio 2019 per quest'anno).

Dal 1° gennaio 2019 la predetta riduzione si applica anche al premio speciale unitario del singolo componente del nucleo artigiano che ha cessato l'attività tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell'autoliquidazione<sup>11</sup> (cessazione del rapporto assicurativo tra l'Inail e il singolo artigiano).

---

<sup>7</sup> Vedi nota Inail protocollo 2836 del 22.2.2019 disponibile all'indirizzo [www.inail.it](http://www.inail.it) > Atti e documenti > Istruzioni operative.

<sup>8</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 28, comma 4, secondo periodo.

<sup>9</sup> Il differimento dei termini dell'autoliquidazione 2018/2019 comporta anche il differimento al 16 maggio 2019 del termine di pagamento dei contributi associativi riscossi dall'Inail per conto delle associazioni di categoria convenzionate ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.

<sup>10</sup> Legge 30 dicembre 2018, n. 145 articolo 1, comma 1126, lettera m): "all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: «e all'INAIL» sono soppresse;"

<sup>11</sup> Modalità per l'applicazione della tariffa dei premi speciali artigiani approvata con decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

➤ **Premio supplementare silicosi e asbestosi**

Il premio supplementare silicosi e asbestosi previsto dagli articoli 153 e 154 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è dovuto per il solo premio di regolazione 2018 e non è dovuto per la rata 2019.<sup>12</sup>.

➤ **Addizionale fondo vittime dell'amianto**

Per il triennio 2018-2020 non si applica l'addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto<sup>13</sup>. Pertanto, l'addizionale non è dovuta né sul premio di regolazione 2018 né sul premio di rata 2019.

➤ **Maggiorazione del 5% ai premi settore navigazione per alcuni rischi**

Con l'introduzione della nuova tariffa dei premi che si applica dal 1° gennaio 2019 al settore navigazione, il premio supplementare per l'assicurazione obbligatoria dei maggiori rischi di palombari e sommozzatori e del personale adibito alle attività di manutenzione dei pozzi di estrazione di fonti di energia, imbarcati su qualsiasi tipo di naviglio, è stato ricompreso nei tassi della predetta tariffa<sup>14</sup>. La maggiorazione del 5% si applica solo alla regolazione 2018.

➤ **Nuova modalità di applicazione dell'addizionale ex articolo 181 del d.p.r. n.1124/1965 ai premi del settore navigazione**

I tassi della nuova tariffa dei premi 2019 del settore navigazione non comprendono più l'addizionale dell'1% prevista dall'articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Ai premi di rata anticipata 2019 del settore navigazione deve essere quindi applicata l'addizionale 1% con le stesse modalità già seguite per i premi delle polizze dipendenti, artigiani, ecc.

➤ **Eliminazione del tasso medio ponderato e cessazione polizze "ponderate"**

Dal 1° gennaio 2019 alle lavorazioni classificate con il tasso medio ponderato, previsto dalle tariffe dei premi in vigore dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1999, è attribuito uno specifico tasso medio per ciascuna lavorazione eventualmente ridotto o aumentato in base all'andamento infortunistico e agli interventi migliorativi effettuati dall'azienda per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

È prevista la cessazione con operazione centralizzata delle polizze "ponderate" al 31 dicembre 2018 e l'istituzione dal 1° gennaio 2019 di apposite nuove PAT con relativa polizza dipendenti, con attribuzione ad ogni singola lavorazione del corrispondente tasso medio, eventualmente oscillato in base all'andamento infortunistico della polizza "ponderata" cessata. La PAT preesistente sui cui è presente la polizza "ponderata" non viene cessata nel caso in cui sia presente un'altra polizza (ad esempio una polizza autonomi artigiani, una polizza RX, ecc.).

L'istituzione della nuova PAT e l'apertura della polizza dipendenti in sostituzione della polizza "ponderata" è comunicata con provvedimento ai datori di lavoro interessati entro il 9 aprile 2019, infatti l'apertura dei servizi "Visualizza basi di calcolo" e "Richiesta basi di calcolo" è stata programmata per il 10 aprile 2019.

---

<sup>12</sup> Legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 1126, lettera l), in vigore dal 1° gennaio 2019: "il premio supplementare previsto dagli articoli 153 e 154 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non è più dovuto;"

<sup>13</sup> Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 189 e circolare Inail 10 gennaio 2018, n. 2.

<sup>14</sup> Decreto interministeriale 27 febbraio 2019 "Nuova Tariffa dei premi della gestione navigazione. Anno 2019", articolo 2 "Abolizione dei Sovrapremi".

Il numero della PAT cessata e quello della PAT istituita dal 1° gennaio 2019 sono esposti nelle basi di calcolo dell'autoliquidazione insieme al tasso applicabile 2019, già comunicato con il modello 20SM, e agli altri elementi utili per il calcolo.

➤ **Riduzione legge 147/2013 articolo 1, comma 128**

Con l'introduzione delle nuove tariffe dei premi dal 1° gennaio 2019 viene meno l'applicazione della riduzione di cui alla legge 147/2013, articolo 1, comma 128. La riduzione si applica ai soli premi di regolazione 2018 qualora ricorrano i requisiti.

➤ **Aggiornamento "Basi di calcolo"**

Il modello delle "Basi di calcolo" è stato aggiornato. Nella sezione Rata 2019 sono stati eliminati i dati non più necessari per il calcolo del premio.

➤ **Aggiornamento "Tabella riepilogativa codici riduzioni codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti"**

La tabella è stata aggiornata eliminando i codici E e G relativi alle agevolazioni previste dall'articolo 8, comma 9, della legge 407/1990 non più in vigore.

*Informazioni generali*

La violazione dell'obbligo di comunicazione all'INAIL nei termini previsti l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo, è punita con la sanzione amministrativa di 770,00 euro (misura ridotta: 250,00 euro; misura minima: 125,00 euro), se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto<sup>15</sup>.

Le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati, per le quali dalle basi di calcolo del premio risulta una rata anticipata 2018, comprensiva del premio artigiani e del premio dipendenti, nonché le aziende non artigiane che hanno occupato solo apprendisti nell'anno precedente, devono indicare il valore "zero" nel campo "Retribuzioni complessive" del modulo telematico da inviare all'INAIL per la dichiarazione delle retribuzioni (servizio "ALPI online") oppure nello specifico campo del tracciato record (servizio "Invio Telematico Dichiarazione Salari").

*Regime imponibile ai fini fiscali e contributivi*

La base imponibile previdenziale deve essere calcolata con riferimento alla normativa fiscale relativa ai redditi di lavoro dipendente<sup>16</sup>. Sono esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi le somme e i valori indicati dall'articolo 29, commi 4 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in *retribuzione effettiva*, *retribuzione convenzionale* e *retribuzione di ragguglio*.

La *retribuzione effettiva* per la generalità dei lavoratori è costituita dall'ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente di cui al combinato disposto degli art. 51 T.u.i.r. e art. 29 T.u. 1124/1965. Detta retribuzione deve tenere conto:

- a. delle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti – c.d. minimale contrattuale (Decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389);

---

<sup>15</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Articoli 28 e 195.

<sup>16</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 Testo unico delle imposte sui redditi.

- b. dei limiti minimi di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente indicizzati in base al costo della vita – c.d. minimale di retribuzione giornaliera (Decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 6 settembre 1981, n. 537).

Qualora la retribuzione effettiva è inferiore ai limiti minimi di retribuzione giornaliera e al limite minimo contrattuale, la stessa deve essere adeguata all'importo più elevato tra i due. La *retribuzione convenzionale* è, per talune categorie di lavoratori, l'eccezione che prevale sulla regola dell'imponibile effettivo ed è stabilito con decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale ovvero con legge.

La *retribuzione di ragguglio* è pari al minimale di rendita. Tale retribuzione si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva.

Per la determinazione dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi relativi all'anno 2018 si rinvia alle circolari Inail 18 aprile 2018 n. 20 e 13 novembre 2018 n. 42.

#### *Lavoratori con contratto part-time*

La base imponibile per il calcolo del premio assicurativo per i lavoratori con contratto part-time è la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare), determinata moltiplicando la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire nel periodo assicurativo<sup>17</sup>.

#### *Primo pagamento del premio di autoliquidazione (art. 28, comma 2, lettera a) d.p.r. n. 1124/1965)*

Se l'attività è iniziata nel corso dell'anno precedente a quello in cui si sta effettuando l'autoliquidazione, il premio anticipato dovuto per l'anno in corso deve essere determinato in base alle retribuzioni presunte indicate nella denuncia di iscrizione e riportate nella sezione "RATA ANNO 2019", colonna "PRESUNTO", delle basi di calcolo del premio.

Se nella base di calcolo sezione "RATA ANNO 2019", colonna "PRESUNTO", non è indicato l'importo della retribuzione presunta in base alla quale calcolare il premio di rata anticipata 2019, il premio in discorso deve essere calcolato in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente, che si considerano come presunte.

Per i datori di lavoro del settore marittimo se l'attività è iniziata nel corso dell'anno precedente, il premio anticipato dovuto per l'anno in corso è determinato in base alle retribuzioni effettivamente erogate per l'anno 2018. In caso di modifica sostanziale delle retribuzioni<sup>18</sup> i maggiori importi devono essere comunicati all'Inail con il Servizio di "Variazione retribuzioni" che consente di variare in aumento i dati retributivi del personale assicurato delle navi già armate.

#### *Pagamento in quattro rate del premio da autoliquidazione (art. 59, c. 19 legge n. 449/97 e art. 55, c. 5 legge n. 144/99)*

Anziché in unica soluzione, il premio annuale può essere pagato in quattro rate trimestrali, dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni.

Per il 2019 i termini di scadenza della prima e della seconda rata pari al 50% del premio annuale sono stati unificati al 16 maggio 2019<sup>19</sup>. Le rate successive, ognuna corrispondente al 25% del premio annuale, devono essere versate entro il giorno 20 agosto<sup>20</sup> e 18 novembre<sup>21</sup> 2019 maggiorate degli interessi pari al tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2018,

<sup>17</sup> Circolari Inail 18 aprile 2018 n. 20 e 13 novembre 2018 n. 42.

<sup>18</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Articolo 17, comma 2.

<sup>19</sup> Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Articolo 1, comma 1125, terzo periodo.

<sup>20</sup> Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Articolo 3/quarter.

<sup>21</sup> Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Articolo 18, comma 1.

determinato dal MEF nella misura dell'1,07% e pubblicato in [www.dt.tesoro.it/it/debito\\_pubblico/dati\\_statistici/principali\\_tassi\\_di\\_interesse/](http://www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/principali_tassi_di_interesse/).

Il pagamento in quattro rate non è ammesso per il conguaglio in caso di cessazione del codice ditta.

#### *Aliquote autoliquidazione 2018/2019 per la gestione navigazione*

Nella seguente tabella sono riportate le diverse aliquote di premio per il settore marittimo da applicare alla regolazione 2018<sup>22</sup> e alla rata 2019<sup>23</sup>.

<b>Codice</b>	<b>Categorie assicurative</b>	<b>Aliquota % Regolazione 2018</b>	<b>Aliquota % Rata 2019</b>
11	Concessionari di bordo	5,80	4,43
12	Personale addetto alle prove in mare	5,80	4,43
13	Tecnici e Ispettori	5,80	4,43
16	Appalti ai servizi di bordo	5,75	4,43
20	Trasporto passeggeri	5,80	4,43
21	Trasporto passeggeri RFI	5,65	4,43
30	Trasporto merci nazionale	6,92	5,61
30	Trasporto merci internazionale	11,52	6,36
31	Trasporto merci RFI	6,77	5,61
40	Rimorchiatori	4,32	3,50
50	Attività ausiliarie	5,98	4,71
60	Traffico locale	5,20	3,50
71	Pesca oltre gli stretti	7,30	7,30
72	Pesca mediterranea	7,30	7,30
73	Pesca costiera	5,88	5,07
80	Diporto	4,50	3,54
82	Diporto a noleggio	5,20	3,54

Le aliquote, da applicare alle retribuzioni imponibili, comprendono l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al d.p.r. n. 1124/65 e l'assicurazione per le prestazioni erogate ai marittimi dichiarati temporaneamente non idonei alla navigazione.

Le navi da diporto iscritte nel Registro Internazionale e impiegate esclusivamente in attività di noleggio per finalità turistiche sono classificate nella "categoria 20 Trasporto passeggeri" con la medesima aliquota. Per il certificato di tipo "Comandata" si applica l'aliquota di premio relativa alla categoria assicurativa dell'unità navale su cui il personale svolge le proprie mansioni.

Per l'assicurazione obbligatoria dei maggiori rischi di palombari e sommozzatori, imbarcati su qualsiasi tipo di naviglio, si applica, per la sola regolazione 2018, l'aliquota aggiuntiva del 5%.

<sup>22</sup>Determinazione del Presidente dell'Inail 10 marzo 2014, n.62 "Adeguamento del Piano Tariffario del Settore Navigazione"

<sup>23</sup> Decreto interministeriale 27 febbraio 2019 "Nuova Tariffa dei premi della gestione navigazione. Anno 2019".

La copertura assicurativa può riferirsi a periodi limitati e, comunque, ciascuno non inferiore a trenta giorni. I nominativi dei palombari e sommozzatori devono essere comunicati all'Inail con i servizi telematici dell'autoliquidazione entro il 16 maggio 2019, allegando il documento in formato pdf.

Per l'assicurazione del personale adibito alle attività di manutenzione dei pozzi di estrazione di fonti di energia, imbarcati su qualsiasi tipo di naviglio, è dovuto per la sola regolazione 2018 un premio supplementare nella misura del 5%. La copertura assicurativa può avere una durata flessibile, per periodi comunque non inferiori a trenta giorni e può essere accesa anche in corso d'anno. I nominativi del suddetto personale devono essere comunicati all'Inail con i servizi telematici dell'autoliquidazione entro il 16 maggio 2019, allegando il documento in formato .pdf.

Gli armatori autorizzati alla costituzione del ruolo unico devono comunicare all'Inail i dati aggiornati relativi alla consistenza della flotta con i servizi telematici dell'autoliquidazione entro il 16 maggio 2019, allegando il documento in formato pdf.

#### *Servizi telematici per l'autoliquidazione*

In [www.inail.it](http://www.inail.it) "SERVIZI ONLINE" gli utenti in possesso delle relative credenziali hanno a disposizione i seguenti servizi.

Servizi correlati alle PAT per aziende, altri soggetti assicuranti e loro intermediari:

- Alpi online
- Invio Telematico Dichiarazione Salari
- Riduzione Presunto
- Visualizza Basi di Calcolo
- Richiesta Basi di Calcolo
- Fascicolo aziende "Comunicazioni basi di calcolo"

Servizi correlati alle PAN per armatori, loro intermediari e raccomandatari:

- Visualizzazione elementi calcolo
- Riduzione presunto
- Invio delle retribuzioni e calcolo del premio e richiesta certificato assicurazione equipaggio
- Richiesta certificato assicurazione equipaggio

#### *ALPI online*

Il servizio permette di presentare le dichiarazioni delle retribuzioni, comunicare la volontà di pagare o meno il premio in quattro rate e presentare la domanda di riduzione dei premi artigiani per le PAT riferite ad un determinato codice ditta. Il servizio acquisisce automaticamente dagli archivi Inail le basi di calcolo dello specifico codice ditta e calcola il premio dovuto. Se è stato indicato di voler pagare il premio in quattro rate il servizio conteggia gli importi da pagare per ogni rata, inclusi gli interessi della terza e quarta rata. L'utente riceve per posta elettronica la ricevuta con la riproduzione della dichiarazione trasmessa.

#### *Invio Telematico Dichiarazioni Salari*

Il servizio permette di presentare le dichiarazioni delle retribuzioni, comunicare la volontà di pagare o meno il premio in quattro rate e presentare la domanda di riduzione dei premi artigiani tramite i tracciati record predeterminati dall'Inail per le PAT riferite a più codici ditta. L'utente riceve per posta elettronica la ricevuta con la riproduzione delle dichiarazioni trasmesse per tutti i codici ditta indicati nei tracciati.

L'indicazione di avvalersi o meno del pagamento in quattro rate è necessaria solo se per quest'anno si intende effettuare il pagamento in modo diverso dall'anno precedente.

#### *Riduzione presunto (per le PAT)*

Il servizio permette di inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per le PAT riferite ad uno specifico codice ditta, indicando per ogni singola voce di rischio le minori retribuzioni su cui devono essere calcolati i premi anticipati dovuti per l'anno in corso (rata).

#### *Visualizza basi di calcolo*

Il servizio permette di visualizzare le basi di calcolo per le PAT riferite ad un determinato codice ditta. Il prospetto dei dati può essere acquisito anche in formato pdf.

Inoltre il servizio fornisce agli artigiani autonomi senza dipendenti il modello F24 con l'indicazione dei soli premi speciali unitari da pagare in unica soluzione.

La volontà di pagare il premio in quattro rate e/o la richiesta di riduzione prevista dall'art. 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006 devono essere comunicate tramite la dichiarazione delle retribuzioni telematica.

#### *Richiesta basi di calcolo*

Il servizio permette di richiedere le basi di calcolo del premio in formato elettronico per le PAT riferite anche a più codici ditta. Il relativo file può essere acquisito sia in formato compresso *zipArchive* (.zip) sia in formato pdf.

Nel servizio è pubblicato il relativo tracciato record con la descrizione delle modifiche apportate a seguito dell'applicazione delle tariffe approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

#### *Fascicolo aziende "Comunicazione basi di calcolo"*

Il servizio permette agli utenti di acquisire dal *Fascicolo aziende* la comunicazione delle basi di calcolo riguardanti le PAT di un determinato codice ditta in formato pdf. La comunicazione è composta da un testo introduttivo nel quale sono indicati i riferimenti normativi, dalle istruzioni per la lettura delle basi di calcolo, dal riepilogo delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni e per il pagamento del premio nonché di eventuali contributi associativi, dalle istruzioni per la compilazione dei modelli F24 e F24 EP e dal prospetto delle basi di calcolo, nel quale sono indicati tutti gli elementi necessari per il calcolo del premio di autoliquidazione.

#### *Visualizzazione elementi calcolo*

Il servizio permette di visualizzare gli elementi necessari al calcolo del premio di autoliquidazione per le PAN (Posizione Assicurativa Navigazione).

#### *Invio delle retribuzioni e calcolo del premio*

Il servizio permette di presentare le dichiarazioni delle retribuzioni per le PAN e comunicare la volontà di pagare o meno il premio in quattro rate. Il servizio acquisisce automaticamente dagli archivi Inail gli elementi per il calcolo e determina il premio dovuto. Se è stato indicato di voler pagare il premio in quattro rate il servizio conteggia gli importi da pagare per ogni rata, inclusi gli interessi della terza e quarta rata. Con questo servizio è possibile chiedere contestualmente anche il certificato di assicurazione dell'equipaggio.

L'utente riceve per posta elettronica la ricevuta con la riproduzione della dichiarazione trasmessa.

### *Riduzione presunto (per le PAN)*

Il servizio permette di inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per una specifica PAN/certificato, indicando per ogni singola aliquota/profilo tariffario e qualifica le minori retribuzioni su cui devono essere calcolati i premi anticipati dovuti per l'anno in corso (rata).

### *Richiesta certificato di assicurazione dell'equipaggio*

Il servizio permette di richiedere il certificato di assicurazione dell'equipaggio anche successivamente all'invio delle retribuzioni e calcolo del premio. Per il 2019 la validità del certificato di assicurazione dell'equipaggio (o attestato annuale di copertura assicurativa) emesso su richiesta dell'armatore è prorogata di diritto al 16 maggio 2019<sup>24</sup>.

### *Riduzioni del premio assicurativo*

#### *1. Riduzione legge 147/2013, art. 1, comma 128 (d.m. 22.12.2017).*

La riduzione si applica soltanto alla regolazione 2018<sup>25</sup> dei premi ordinari delle polizze dipendenti, dei premi delle polizze navigazione marittima e dei premi speciali unitari delle polizze artigiani nella misura del 15,81%. La riduzione spetta per le sole lavorazioni per le quali sussistevano i requisiti di applicazione alla rata 2018<sup>26</sup>.

#### *2. Riduzione del premio per il settore edile (art. 29, c. 2, d.l. n.244/1995, conv. con modificazioni dalla legge n. 341/1995 e art. 36-bis, c. 8, d.l. n. 223/2006 conv. con modificazioni dalla legge n. 248/2006)*

Per il 2018 la riduzione è stata confermata nella misura del 11,50%<sup>27</sup>. La riduzione si applica alla regolazione 2018 e compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di INAIL, INPS e Casse Edili e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online). La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

Gli interessati devono trasmettere, entro la data di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni (per il 2019 – 16 maggio 2019), l'apposito modello "Autocertificazione per sconto settore edile" riguardante l'assenza delle suddette condanne, pubblicato in [www.inail.it](http://www.inail.it).

Se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta o se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato, i datori di lavoro devono trasmettere per posta elettronica o PEC al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione territoriale del lavoro) la "Dichiarazione per benefici contributivi" con cui autocertificano, l'assenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30.12.2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell'allegato A del predetto DM o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito.

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "1" (n. rif. 22 – 24 – 26 e 96 – 98 – 100 del RECORD RETRIBUTIVO (MODELLO 1031) - TRK 100) e l'importo delle

<sup>24</sup> Circolare Inail 11 gennaio 2019, n.1.

<sup>25</sup> Limitatamente alle lavorazioni iniziate da non oltre un biennio soggette alla presentazione dell'istanza ex articolo 20 decreto interministeriale 12 dicembre 2000, il richiedente deve essere in possesso del requisito della regolarità contributiva, da verificare secondo i criteri indicati all'art. 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Durc Online).

<sup>26</sup> Nota Inail del 22 gennaio 2018, protocollo 1387, paragrafo "Riduzione legge 147/2013, art. 1, comma 128".

<sup>27</sup> Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 4 ottobre 2018.

retribuzioni alle quali si applica la riduzione (rif. 23 -25 - 27 e 97 - 99 - 101 del RECORD RETRIBUTIVO (MODELLO 1031) - TRK 100).

3. *Riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (art. 11 c.1 legge 388/2000 che ha esteso i benefici previsti dall'art. 6, c. 1, d.l. n. 457/1997 conv. con modificazioni dalla legge n. 30/1998, la misura è stabilita dall'art. 1, c. 74, legge 228/2012, dall'art.1, c.431, legge 232/2016, dall'art.1, c.693, legge 205/2017)*

La riduzione contributiva è fissata sia per la regolazione 2018, sia per la rata 2019 nella misura del 45,07%<sup>28</sup>.

Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne tenuti ad assicurare i familiari con i premi ordinari<sup>29</sup>, la domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "3" (n. rif. 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 e 96 - 98 - 100 - 102 - 104 - 106 del RECORD RETRIBUTIVO (MODELLO 1031) - TRK 100) e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione (rif. 23 -25 - 27 - 29 - 31 - 33 e 97 - 99 - 101 - 103 - 105 - 107 del RECORD RETRIBUTIVO (MODELLO 1031) - TRK 100).

4. *Sgravi della gestione navigazione per attività di pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (art. 6, c. 1 e 6-bis, d.l. n. 457/1997 conv. con modificazioni dalla legge n. 30/1998 e art.1, c.693, legge 205/2017).*

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti sono esonerate dal versamento dei premi<sup>30</sup>, quelle che esercitano la pesca mediterranea beneficiano dello sgravio dei premi nel limite del 70%<sup>31</sup> e quelle che esercitano la pesca costiera beneficiano della riduzione contributiva nella misura del 45,07%<sup>32</sup>.

Gli sgravi spettano per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea.

Per usufruire degli sgravi in questione le imprese armatoriali che esercitano la pesca devono utilizzare, per il calcolo del premio di regolazione 2018 e di rata 2019, le aliquote assicurative riportate nella seguente tabella:

Aliquote al netto degli sgravi settore pesca

Pesca	Regolazione 2018	Rata 2019
Oltre gli stretti	0,00%	0,00%
Mediterranea	2,19%	2,19%
Costiera	3,23%	2,78%

<sup>28</sup> Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 693.

<sup>29</sup> Circolare Inail 12 aprile 1984, n. 29.

<sup>30</sup> Decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, articolo 6-bis.

<sup>31</sup> Decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, articolo 6-bis.

<sup>32</sup> Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 11, comma 1 ha esteso i benefici previsti dall'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 693.

5. *Sgravio Registro Internazionale (art. 6, c. 1, d.l. n. 457/1997 conv. con modificazioni dalla legge n. 30/1998)*

Le imprese armatrici per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione<sup>33</sup> ed imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale sono esonerate dal versamento dei premi dovuti per legge.

Le navi che effettuano viaggi di cabotaggio superiori alle cento miglia possono essere iscritte nel Registro Internazionale, come previsto dall'art. 39, comma 14 bis, della legge n. 326/2003 e usufruiscono, pertanto, del beneficio dello sgravio totale dei contributi di legge.

L'esonero totale previsto per le navi iscritte al Registro internazionale è esteso, per i lavoratori che operano a bordo delle navi da crociera, alle imprese appaltatrici dei servizi complementari di camera, servizi di cucina, o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera nonché di ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica. Lo sgravio è esteso altresì alle imprese appaltatrici dei servizi di officina, cantiere e assimilati a bordo dei mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori di acque territoriali italiane per i lavoratori che operano a bordo di detti mezzi navali<sup>34</sup>.

Il beneficio costituisce aiuto di Stato, pertanto requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. A decorrere dal 12 agosto 2017<sup>35</sup>, la verifica è effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato<sup>36</sup>, con le modalità stabilite dall'art. 10<sup>37</sup> del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n.115. In caso di indebita fruizione l'importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni.

6. *Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (art. 4, c. 3, d.lgs. n. 151/2001)*

L'incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2018 sia alla rata 2019.

L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "7" (n. rif. 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 e 96 - 98 - 100 - 102 - 104 - 106 del RECORD RETRIBUTIVO (MODELLO 1031) -

<sup>33</sup> Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

<sup>34</sup> Legge 5 dicembre 1986, n. 856, articolo 17, comma 3-bis come modificato dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 13, commi 4 e 5.

<sup>35</sup> La data di avvio del Registro Nazionale degli aiuti di Stato è fissata al 12 agosto 2017, decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione del relativo regolamento di funzionamento. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato è stato pubblicato nella G.U. n. 175 del 28 luglio 2017.

<sup>36</sup> Legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 52.

<sup>37</sup> Riguardante la Registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione.

TRK 100) e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione (rif. 23 -25 - 27 - 29 - 31 - 33 e 97 - 99 - 101 - 103 - 105 - 107 del RECORD RETRIBUTIVO (MODELLO 1031) - TRK 100).

7. *Riduzione del premio per le imprese artigiane (art. 1, c. 780-781, legge n. 296/2006; DM 11.10.2018)*

Con effetto dal 1° gennaio 2008, è prevista in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato una riduzione del premio, da determinarsi annualmente con decreti ministeriali. La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione.

- **Regolazione 2018**

Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2016-2017 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella "*Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781*" nella dichiarazione delle retribuzioni 2017, inviata entro il 28 febbraio 2018. La riduzione si applica alla regolazione 2018 nella misura del 7,09%<sup>38</sup>.

Nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione "Regolazione anno 2018 Agevolazioni" con il codice 127.

- **Regolazione 2019**

L'applicazione della riduzione alla regolazione 2019, per l'autoliquidazione 2019/2020, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l'apposita casella "*Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781*" nella dichiarazione delle retribuzioni 2018 da presentare entro il 16 maggio 2019.

8. *Riduzione del premio per i datori di lavoro operanti a Campione d'Italia (art. 1-quater, d.l. n. 688/1985 conv. con modificazioni dalla legge n. 11/1986)*

Ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50% del premio, sia per la regolazione 2018 sia per la rata 2019. La riduzione è indicata nelle basi di calcolo del premio con il codice 003.

9. *Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (art. 9, c. 5, legge n. 67/1988, art. 01, c. 2, dl 2/2006 conv. legge 81/2006, art. 2, c. 49, legge 191/2009 e art. 1, c. 45, legge n. 220/2010)*

Alle cooperative agricole e loro consorzi di cui all'art. 2, c. 1, legge 240/1984 operanti nelle zone montane e svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni del 75% (cooperative operanti in zone montane) e del 68% (cooperative operanti in zone svantaggiate) sia alla regolazione 2018, che alla rata 2019. Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025.

---

<sup>38</sup> Decreto ministeriale 11 ottobre 2018.

*10. Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (art. 32, c. 7-ter, d.l. n. 69/2013 conv. con modificazioni dalla legge n. 98/2013, di interpretazione dell'art. 9, c. 5 della legge 67/1988)*

Alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui all'art. 2, c. 1, legge 240/1984 non operanti in zone montane o svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici compete una riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate. La riduzione si applica sia alla regolazione 2018, che alla rata 2019.

Le riduzioni in questione si applicano soltanto alle PAT con sedi dei lavori non ubicate in zone di montagna o svantaggiate e non si cumulano, quindi, con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate (punto 9). In caso di pluralità di PAT deve essere indicata una sola percentuale di prodotto conferito alla cooperativa rispetto al totale del prodotto lavorato dalla stessa, anche se la quantità proveniente da zone montane o svantaggiate è diversa nelle varie PAT dell'azienda.

Per usufruire della riduzione si deve indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2018 la percentuale di prodotto conferito dai soci proveniente dalle zone montane o svantaggiate in rapporto al prodotto totale manipolato, trasformato o commercializzato dalla cooperativa (n. rif. 10 e 11 RECORD RETRIBUTIVO (MODELLO 1031) - TRK 100).

La percentuale deve essere arrotondata all'unità. L'arrotondamento deve essere effettuato alla cifra intera superiore se la prima cifra decimale è uguale o maggiore di cinque (es.: 42,5 va arrotondato a 43), alla cifra intera inferiore se la prima cifra decimale è minore di cinque (es.: 42,4 va arrotondato a 42).

*11. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11*

In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi.

Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato.

Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014 (e prima del Regolamento CE n.800/2008), ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

Il beneficio costituisce aiuto di Stato, pertanto requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. A decorrere dal

12 agosto 2017<sup>39</sup>, la verifica è effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 234/2012, con le modalità stabilite dall'art. 10<sup>40</sup> del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n.115. In caso di indebita fruizione l'importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni.

L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti (n. rif. 20 e 94 del RECORD RETRIBUTIVO (MODELLO 1031) - TRK 100) e il relativo codice (v. TABELLA RIEPILOGATIVA CODICI RIDUZIONI PER RETRIBUZIONI PARZIALMENTE ESENTI) nonché le specifiche retribuzioni (rif. da 34 a 85 e da 108 a 159 del RECORD RETRIBUTIVO (MODELLO 1031) - TRK 100). L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva.

**TABELLA RIEPILOGATIVA CODICI  
RIDUZIONI PER RETRIBUZIONI PARZIALMENTE O TOTALMENTE ESENTI**

<i>Codice</i>	<i>Tipologia riduzione – norma</i>	<i>Misura</i>	<i>Durata dalla data di assunzione</i>
H	Lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato dal 1.1.2013 (art. 4, c. 8, legge 92/2012)	50%	12 mesi
I	Proroghe di rapporti di lavoro di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti a tempo determinato dal 1.1.2013 (art. 4, c. 8, legge 92/2012)	50%	12 mesi
J	Trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato per lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti dal 1.1.2013 (art. 4, c. 9, legge 92/2012)	50%	18 mesi
K	Lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (art. 4, c. 10, legge 92/2012)	50%	18 mesi
L	Proroga di un contratto a tempo determinato di rapporti di lavoro non agevolati perché instaurati prima del 2013 o perché instaurati quando il lavoratore non aveva ancora 50 anni (art. 4, c. 8, legge 92/2012)	50%	12 mesi

<sup>39</sup> La data di avvio del Registro Nazionale degli aiuti di Stato è fissata al 12 agosto 2017, decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione del relativo regolamento di funzionamento. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato è stato pubblicato nella G.U. n. 175 del 28 luglio 2017.

<sup>40</sup> Riguardante la Registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione.

M	Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro non agevolati perché instaurati prima del 2013 o perché instaurati quando il lavoratore non aveva ancora 50 anni (art. 4, c. 9, legge 92/2012)	50%	18 mesi
N	Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato (art. 4, c. 11, legge 92/2012 e DM 17.10.2017)	50%	12 mesi
O	Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato instaurato con donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art. 4, c. 11, legge 92/2012 e DM 17.10.2017)	50%	12 mesi
P	Trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro instaurato con donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art. 4, c. 11, legge 92/2012 e DM 17.10.2017)	50%	18 mesi
Q	Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art. 4, c.11, legge 92/2012 e DM 17.10.2017)	50%	18 mesi
R	Assunzione a tempo determinato di donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del reg. UE n.651/2014 (art. 4, c.11, legge 92/2012 e normativa di riferimento per gli aiuti di Stato a finalità regionale 2014/2020 e art. 2, punto 4, lettera f) regolamento UE n. 651/2014)	50%	12 mesi
S	Proroga del contratto a tempo determinato instaurato con donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del reg. UE n.651/2014 (art. 4, c.11, legge 92/2012 e normativa di riferimento per gli aiuti di Stato a finalità regionale 2014/2020 e art. 2, punto 4, lettera f) regolamento UE n. 651/2014)	50%	fino a 12 mesi
T	Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro instaurati con donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del reg. UE n.651/2014 (art. 4, c.11, legge 92/2012 e normativa di riferimento per gli aiuti di Stato a finalità regionale 2014/2020 e art. 2, punto 4, lettera f) regolamento UE n. 651/2014)	50%	18 mesi
U	Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del reg. UE n.651/2014 (art. 4, c.11, legge 92/2012 e normativa di riferimento per gli aiuti di Stato a finalità regionale 2014/2020 e art. 2, punto 4, lettera f) regolamento UE n. 651/2014)	50%	18 mesi

V	Assunzione a tempo determinato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012)	50%	12 mesi
W	Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato instaurato con donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012)	50%	12 mesi
X	Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro instaurati con donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012)	50%	18 mesi
Y	Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012).	50%	18 mesi

## BASI DI CALCOLO PREMI PAT

La comunicazione delle basi di calcolo del premio, per ogni codice ditta, avviene tramite pubblicazione nella sezione "Fascicolo aziende" in [www.inail.it](http://www.inail.it) – Servizi online. Nelle basi di calcolo sono indicati gli elementi per il calcolo della regolazione e della rata del premio di autoliquidazione e dei contributi associativi.

## DIPENDENTI

REGOLAZIONE ANNO 2018													
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	VOCE	POND.	DAL	AL	Tasso medio di tariffa	Tasso applicabile	Tasso applicato	Presenza rischio sil/asb	Oscillazione tasso sil/asb		Oscillazione OT 20MAT (%)	Riduzione legge 147/2013 (%)	Addizionale Amianto L.244/07
									Aum/Dim	%			

AGEVOLAZIONI IN REGOLAZIONE ANNO 2018			
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipo agev.	Agevolazione (% sul premio)	Descrizione

RATA ANNO 2019						
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	VOCE	Tasso medio di tariffa	Tasso applicabile	Tasso applicato	PRESUNTO	Addizionale Amianto L.244/07

AGEVOLAZIONI IN RATA ANNO 2019			
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipo agev.	Agevolazione (% sul premio)	Descrizione

Il campo **VOCE**:

- nella sezione REGOLAZIONE 2018 indica la voce di tariffa corrispondente alla classificazione dell'attività svolta in relazione alle lavorazioni previste dal decreto interministeriale 12.12.2000.
- nella sezione RATA 2019 indica la voce di tariffa corrispondente alla classificazione dell'attività svolta in relazione alle lavorazioni previste dal decreto interministeriale 27.2.2019.

Il campo **POND**, presente per la sola sezione REGOLAZIONE 2018, indica la percentuale di ponderazione per ogni singola voce di tariffa. Il campo può assumere un valore che varia da 1 a 100. Se il campo riporta il valore 100 la voce di tariffa non è in ponderazione. Nel caso in cui il campo **POND** è valorizzato con un numero diverso da 100, le retribuzioni denunciate devono essere suddivise per singola voce di tariffa in base alla percentuale di ponderazione indicata.

Il campo **Tasso medio di tariffa**:

- nella sezione REGOLAZIONE 2018 indica il tasso medio nazionale previsto nella corrispondente voce della tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro ex articolo 8 del decreto interministeriale 12.12.2000.
- nella sezione RATA 2019: indica il tasso medio nazionale previsto nella corrispondente voce della tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro ex articolo 17 del decreto interministeriale 27.2.2019.

Il campo **Tasso applicabile**:

- nella sezione REGOLAZIONE ANNO 2018 corrisponde al tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività, determinato ai sensi dell'art. 22 del decreto interministeriale 12.12.2000.
- nella sezione RATA 2019 corrisponde al tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività, determinato ai sensi degli artt. 19-20 del decreto interministeriale 27.2.2019.

Il campo **Tasso applicato** (da utilizzare per il calcolo del premo):

- nella sezione REGOLAZIONE ANNO 2018 indica il tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività, determinato ai sensi dell'art. 22 del decreto interministeriale 12.12.2000, corretto dell'eventuale oscillazione per igiene e prevenzione ex articolo 24 del citato decreto Se l'attività è iniziata da meno di due anni (campo tasso applicabile non valorizzato) indica il tasso medio nazionale corretto dell'eventuale oscillazione ex articolo 20 del decreto interministeriale 12.12.2000.
- nella sezione RATA 2019 indica il tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività, determinato ai sensi degli artt. 19-20 del decreto interministeriale 27.2.2019, corretto dell'eventuale riduzione del tasso medio per prevenzione ex articolo 23, (con esclusione del comma 5) del citato decreto Nel caso in cui l'attività è iniziata da meno di due anni (campo tasso applicabile non valorizzato) indica il tasso medio nazionale corretto dell'eventuale oscillazione ex articolo 23, comma 5, del decreto interministeriale 27.2.2019.

Il **Campo "Presenza rischio sil/asb"**, presente per la sola sezione REGOLAZIONE 2018, se è valorizzato con "1" indica la presenza del rischio silicosi/asbestosi per la corrispondente voce di tariffa.

Il campo **Oscillazione OT 20 MAT**, presente per la sola sezione REGOLAZIONE 2018, viene valorizzato con - 15% se è stata applicata l'oscillazione ex articolo 20 del decreto interministeriale 12.12.2000 o + 15% se è stata revocata l'oscillazione ex articolo 21 del decreto interministeriale 12.12.2000. Non viene valorizzato se non è stata presentata l'istanza ai sensi dell'articolo 20 del decreto interministeriale 12.12.2000 oppure se l'attività/lavorazione è iniziata da oltre un biennio.

Il campo **Riduzione legge 147/2013 (%)**, presente per la sola sezione REGOLAZIONE 2018, è valorizzato con l'indicazione della misura percentuale in presenza dei requisiti per l'applicazione della riduzione legge 147/2013 (d.m. 22.4.2014).

Il campo **Addizionale amianto L. 244/07** è sempre valorizzato con NO<sup>41</sup>.

Nelle sezioni **REGOLAZIONE ANNO 2018 – AGEVOLAZIONI** e **RATA ANNO 2019 – AGEVOLAZIONI** sono indicati:

- campo POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE indica il numero della pat su cui applicare la riduzione
- campo *Tipo agev.* indica il codice della riduzione da applicare
- campo *Agevolazione (% sul premio)* indica la misura della riduzione da applicare al premio della corrispondente PAT
- campo *Descrizione* indica il tipo di agevolazione da applicare

I tipi di riduzione attualmente ammessi e indicati nella base di calcolo in presenza delle condizioni previste, sono:

- 003 riduzione del premio per le PAT con sede lavori nel Comune di Campione d'Italia;
- 005 riduzione del premio a favore delle imprese cooperative e loro consorzi che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici situate in zone montane;
- 025 riduzione del premio a favore delle imprese cooperative e loro consorzi che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici situate in zone svantaggiate;
- 127 riduzione del premio per le imprese artigiane legge n. 296/2006, articolo 1, commi 780 e 781.

## SOGGETTI AUTONOMI ARTIGIANI

SOGGETTI AUTONOMI ARTIGIANI											
REGOLAZIONE ANNO 2018											
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	CODICE FISCALE	DAL	AL	VOCE	Classe di rischio	IGM Classe di rischio	IGA Classe di rischio	Istanza I/P L. 147/2013	Riduzione legge 147/2013 (%)	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	PREMIO al netto add.le 1% art.181 T.U.

AGEVOLAZIONI IN REGOLAZIONE ANNO 2018			
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipo agev.	Agevolazione (% sul premio)	Descrizione

RATA ANNO 2019					
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	CODICE FISCALE	VOCE	Classe di rischio	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	PREMIO al netto add.le 1% art.181 T.U.

AGEVOLAZIONI IN RATA ANNO 2019			
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipo agev.	Agevolazione (% sul premio)	Descrizione

IMPORTO DELLA RATA ANTICIPATA RICHIESTA PER L'ANNO 2018

<sup>41</sup> Circolare Inail 10 gennaio 2018, n. 2 "Fondo per le vittime dell'amianto. Misura dell'addizionale per l'anno 2017. Non applicazione dell'addizionale a carico delle imprese per gli anni 2018-2020."

Il campo **VOCE**:

- nella sezione **REGOLAZIONE 2018** indica la voce di tariffa corrispondente alla classificazione dell'attività svolta dal soggetto autonomo artigiano in relazione alle lavorazioni previste dal decreto interministeriale 12.12.2000.
- nella sezione **RATA 2019** indica la voce di tariffa corrispondente alla classificazione dell'attività svolta dal soggetto autonomo artigiano in relazione alle lavorazioni previste dal decreto interministeriale 27.2.2019.

Se la lavorazione svolta dall'artigiano è classificata con più voci di tariffa, nel campo **VOCE** sono riportate tutte le voci di tariffa corrispondenti alla classificazione del soggetto autonomo artigiano.

Il campo **Classe di Rischio**:

- sezione **REGOLAZIONE ANNO 2018** riporta le classi di rischio omogenee individuate con D.M. 1.2.2001, in base alle lavorazioni previste dal decreto interministeriale 12.12.2000.
- sezione **RATA ANNO 2019** sono riportate le classi di rischio omogenee individuate e in base alle lavorazioni previste dal decreto interministeriale 27.2.2019.

Il campo **IGM classe di rischio**, presente per la sola sezione **REGOLAZIONE 2018**, indica l'indice di gravità medio calcolato in base alla norma UNI 7249 per classe di rischio a livello nazionale. Viene valorizzato solo nel caso in cui l'attività/lavorazione sia iniziata da oltre un biennio.

Il campo **IGA classe di rischio**, presente per la sola sezione **REGOLAZIONE 2018**, indica l'indice di gravità aziendale calcolato in base alla norma UNI 7249 per classe di rischio a livello aziendale. Viene valorizzato solo nel caso in cui l'attività/lavorazione sia iniziata da oltre un biennio.

Il campo **Istanza I/P legge 147/2013**, presente per la sola sezione **REGOLAZIONE 2018**, indica che è stata presentata e accettata l'istanza per la riduzione del premio ai sensi della legge 147/2013 con il modulo OT20.

Nel campo **Premio al netto add.le 1% ART.181 T.U.** è riportato per ognuna delle voci di tariffa, in relazione alla classe di rischio e alla percentuale di ponderazione, il corrispondente importo di premio speciale unitario.

Il campo **Riduzione legge 147/2013 (%)**, presente per la sola sezione **REGOLAZIONE 2018**, è valorizzato con l'indicazione della misura percentuale in presenza dei requisiti per l'applicazione della riduzione legge 147/2013 (d.m. 22.4.2014).

Nelle sezioni **REGOLAZIONE ANNO 2018 – AGEVOLAZIONI** e **RATA ANNO 2019 – AGEVOLAZIONI** sono indicati gli stessi dati previsti per la polizza dipendenti. E' ammesso solo il codice di agevolazione 127 riduzione del premio per le imprese artigiane legge n. 296/2006, articolo 1, commi 780 e 781.

RAGIONE SOCIALE

**REGOLAZIONE ANNO 2018**

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	VOCE	POND.	DAL	AL	Tasso medio di tariffa	Tasso applicabile	Tasso applicato	Presenza rischio sil/asb	Oscillazione tasso sil/asb		Oscillazione OT 20MAT (%)	Riduzione legge 147/2013 (%)	Addizionale Amianto L.244/07
									Aum/Dim	%			

**AGEVOLAZIONI IN REGOLAZIONE ANNO 2018**

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipo agev.	Agevolazione (% sul premio)	Descrizione
--------------------------------	------------	-----------------------------	-------------

**RATA ANNO 2019**

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	VOCE	Tasso medio di tariffa	Tasso applicabile	Tasso applicato	PRESUNTO	Addizionale Amianto L.244/07
--------------------------------	------	------------------------	-------------------	-----------------	----------	------------------------------

**AGEVOLAZIONI IN RATA ANNO 2019**

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipo agev.	Agevolazione (% sul premio)	Descrizione
--------------------------------	------------	-----------------------------	-------------

**SOGGETTI AUTONOMI ARTIGIANI**

**REGOLAZIONE ANNO 2018**

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	CODICE FISCALE	DAL	AL	VOCE	Classe di rischio	IGM Classe di rischio	IGA Classe di rischio	Istanza I/P L. 147/2013	Riduzione legge 147/2013 (%)	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	PREMIO al netto add.le 1% art.181 T.U.
--------------------------------	----------------	-----	----	------	-------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------------	--

**AGEVOLAZIONI IN REGOLAZIONE ANNO 2018**

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipo agev.	Agevolazione (% sul premio)	Descrizione
--------------------------------	------------	-----------------------------	-------------

**RATA ANNO 2019**

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	CODICE FISCALE	VOCE	Classe di rischio	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	PREMIO al netto add.le 1% art.181 T.U.
--------------------------------	----------------	------	-------------------	----------------------------	--

**AGEVOLAZIONI IN RATA ANNO 2019**

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipo agev.	Agevolazione (% sul premio)	Descrizione
--------------------------------	------------	-----------------------------	-------------

IMPORTO DELLA RATA ANTICIPATA RICHIESTA PER L'ANNO 2018

**BASI DI CALCOLO CONTRIBUTI ASSOCIATIVI**

**REGOLAZIONE ANNO 2018**

CODICE E SIGLA	POS. ASS. TERRITORIALE	CODICE PER F24	FORMA ESAZ.	ALIQUOTA	IMPORTO MINIMO	IMPORTO MASSIMO	QUOTA FISSA	ANTICIPO CALCOLATO DALL'INAIL	TOTALE CONTRIBUTO
----------------	------------------------	----------------	-------------	----------	----------------	-----------------	-------------	-------------------------------	-------------------

**RATA ANNO 2019**

CODICE E SIGLA	POS. ASS. TERRITORIALE	CODICE PER F24	FORMA ESAZ.	ALIQUOTA	IMPORTO MINIMO	IMPORTO MASSIMO	QUOTA FISSA	TOTALE CONTRIBUTO
----------------	------------------------	----------------	-------------	----------	----------------	-----------------	-------------	-------------------

IL DIRETTORE DELLA SEDE  
Cognome e Nome

## ELEMENTI DEL CALCOLO PER I PREMI DEL SETTORE MARITTIMO

Le informazioni riguardanti gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo del settore marittimo sono rese disponibili agli armatori direttamente con i servizi online "Visualizzazione elementi calcolo". Il servizio riporta per ogni PAN/certificato, la categoria naviglio, la descrizione del profilo tariffario, il personale assicurato (qualifiche, numero addetti, giorni), il periodo assicurativo, il tasso infortuni, lo sgravio ove spettante, il tasso applicato infortuni, le eventuali maggiorazioni, l'IGM, l'IGA, l'indicatore di Istanza I/P I.147/2013 e la percentuale di riduzione legge 147/2013 (per la sola regolazione ANNO 2018). Di seguito un facsimile delle schermate del servizio online di visualizzazione delle basi di calcolo.

Esempio categoria naviglio "Pesca mediterranea":

<b>INAIL</b> Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro	<b>ELEMENTI DI CALCOLO</b> <b>STAMPA RIEPILOGATIVA RELATIVA ALLA DITTA</b>
---	---

ANAGRAFICA			
Codice ditta:		Contro codice ditta:	39
Ragione sociale:		Codice fiscale:	
Codice sede:	41800		
Anno di competenza:	2018	Data elaborazione:	07/12/2018

RATA ANTICIPATA	
Codice ditta:	Codice PAN:
Nome:	N. certificato:
Importo rata anticipata:	€ 4.017,03

REGOLAZIONE			
Profilo tariffario: PERSONALE ITAL/COMUNIT CON SGRAVI			
Categoria naviglio:	PESCA MEDITERRANEA (72)		
Data inizio validita' classificativo:	01/01/2018	Data fine validita' classificativo:	31/12/2018
Tasso infortuni:	7,30	Quota sgravio su tasso infortuni:	5,11
Tasso applicato infortuni:	2,19	Addizionale amianto L. 244/07:	0,00
IGA settore navigazione:	0,00	IGM settore navigazione:	0,00
Istanza IP L. 147/2013:		Riduzione L. 147/2013:	0,00
Tasso maggiorazione:	5,00		
<b>Qualifica</b>	<b>Giorni complessivi</b>	<b>Persone complessive</b>	<b>Retribuzioni complessive</b>
(I Cat.) - Comand./Motor.;Capo pesca			
(I Cat.) - Direttore macchina			
(II Cat.) - Primo Ufficiale			
(III Cat.) - Secondo Ufficiale			
(IV Cat.) - Nostr.Cap.Mac.Ingr.Aiuto Mot			
(IV Cat.) - Marinaio,Pescat.Altre qualif.			
(IV Cat.) - Giovanotto			
(IV Cat.) - Mozzo			

REGOLAZIONE			
Profilo tariffario: PERSONALE ASSICURATO SENZA SGRAVI			
Categoria naviglio:	PESCA MEDITERRANEA (72)		
Data inizio validita' classificativo:	01/01/2018	Data fine validita' classificativo:	31/12/2018
Tasso infortuni:	7,30	Quota sgravio su tasso infortuni:	0,00
Tasso applicato infortuni:	7,30	Addizionale amianto L. 244/07:	0,00
IGA settore navigazione:	0,00	IGM settore navigazione:	0,00
Istanza IP L. 147/2013:		Riduzione L. 147/2013:	0,00
Tasso maggiorazione:	5,00		
<b>Qualifica</b>	<b>Giorni complessivi</b>	<b>Persone complessive</b>	<b>Retribuzioni complessive</b>
(I Cat.) - Comand./Motor.;Capo pesca			
(I Cat.) - Direttore macchina			
(II Cat.) - Primo Ufficiale			
(III Cat.) - Secondo Ufficiale			
(IV Cat.) - Nostr.Cap.Mac.Ingr.Aiuto Mot			
(IV Cat.) - Marinaio,Pescat.Altre qualif.			
(IV Cat.) - Giovanotto			
(IV Cat.) - Mozzo			

**RATA**

Profilo tariffario: PERSONALE ITAL/COMUNIT CON SGRAVI

Categoria naviglio:	PESCA MEDITERRANEA (72)		
Data inizio validita' classificativo:	01/01/2019	Data fine validita' classificativo:	31/12/2019
Tasso infortuni:	7,30	Quota sgravio su tasso infortuni:	5,11
Tasso applicato infortuni:	2,19	Addizionale amianto L. 244/07:	0,00

Qualifica	Giorni complessivi	Persone complessive	Retribuzioni complessive
(I Cat.) - Comand./Motor.;Capo pesca			
(I Cat.) - Direttore macchina			
(II Cat.) - Primo Ufficiale			
(III Cat.) - Secondo Ufficiale			
(IV Cat.) - Nostr.Cap.Mac.Ingr.Aiuto Mot			
(IV Cat.) - Marinaio,Pescat.Altre qualif.			
(IV Cat.) - Giovanotto			
(IV Cat.) - Mozzo			

Profilo tariffario: PERSONALE ASSICURATO SENZA SGRAVI

Categoria naviglio:	PESCA MEDITERRANEA (72)		
Data inizio validita' classificativo:	01/01/2019	Data fine validita' classificativo:	31/12/2019
Tasso infortuni:	7,30	Quota sgravio su tasso infortuni:	0,00
Tasso applicato infortuni:	7,30	Addizionale amianto L. 244/07:	0,00

Qualifica	Giorni complessivi	Persone complessive	Retribuzioni complessive
(I Cat.) - Comand./Motor.;Capo pesca			
(I Cat.) - Direttore macchina			
(II Cat.) - Primo Ufficiale			
(III Cat.) - Secondo Ufficiale			
(IV Cat.) - Nostr.Cap.Mac.Ingr.Aiuto Mot			
(IV Cat.) - Marinaio,Pescat.Altre qualif.			
(IV Cat.) - Giovanotto			
(IV Cat.) - Mozzo			

Esempio categoria naviglio "Traffico locale":

**INAIL**  
Istituto Nazionale  
Assicurazione Infortuni  
sul Lavoro

**ELEMENTI DI CALCOLO  
STAMPA RIEPILOGATIVA RELATIVA ALLA DITTA**

<b>ANAGRAFICA</b>			
Codice ditta:		Contro codice ditta:	
Ragione sociale:		Codice fiscale:	
Codice sede:	42300		
Anno di competenza:	2018	Data elaborazione:	06/12/2018
<b>RATA ANTICIPATA</b>			
Codice ditta:		Codice PAN:	
Nome:		N. certificato:	
Importo rata anticipata:	€		
<b>REGOLAZIONE</b>			
Profilo tariffario: PERSONALE ASSICURATO SENZA SGRAVI			
Categoria naviglio:	TRAFFICO LOCALE (60)		
Data inizio validita' classificativo:	01/01/2018	Data fine validita' classificativo:	31/12/2018
Tasso Infortuni:	5,20	Quota sgravio su tasso Infortuni:	0,00
Tasso applicato Infortuni:	5,20	Addizionale amianto L. 244/07:	0,00
IGA settore navigazione:	0,00	IGM settore navigazione:	2,57
Istanza I/P L. 147/2013:		Riduzione L. 147/2013:	15,81
Tasso maggiorazione:	5,00		
Qualifica	Giorni complessivi	Persone complessive	Retribuzioni complessive
(I Cat.) - Comandante/Dir.macchina			
(II Cat.) - Primo Ufficiale			
(III Cat.) - Altri Ufficiali			
(IV Cat.) - Sottoufficiali e comuni			
<b>RATA</b>			
Profilo tariffario: PERSONALE ASSICURATO SENZA SGRAVI			
Categoria naviglio:	TRAFFICO LOCALE (60)		
Data inizio validita' classificativo:	01/01/2019	Data fine validita' classificativo:	31/12/2019
Tasso Infortuni:	3,50	Quota sgravio su tasso Infortuni:	0,00
Tasso applicato Infortuni:	3,50	Addizionale amianto L. 244/07:	0,00
..			
Qualifica	Giorni complessivi	Persone complessive	Retribuzioni complessive
(I Cat.) - Comandante/Dir.macchina			
(II Cat.) - Primo Ufficiale			
(III Cat.) - Altri Ufficiali			
(IV Cat.) - Sottoufficiali e comuni			

## MODULO PER LA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI (1031) - PAT

Il modulo in formato cartaceo deve essere utilizzato esclusivamente per la denuncia delle retribuzioni in caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, da presentare entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell'attività assicurata<sup>42</sup>.

<b>MODULO PER LA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI</b> - e escluse le retribuzioni degli apprendisti e quelle convenzionali del nucleo artigiano - - incluse e quelle dei soci, familiari, associati in partecipazione e coadiuvanti di aziende non artigiane -																	
ANNO		CODICE DITTA			C.C.	CODICE FISCALE											
1			2		3		4										
RAGIONE SOCIALE						SEDE INAIL											
5						6											
POSIZIONE ASS. TERRITORIALE				C.C.	VOCE DI TARIFFA				POSIZIONE ASS. TERRITORIALE				C.C.	VOCE DI TARIFFA			
7				8	9				47				48	49			
GEST. INO. SIL/ASB		DAL (gg/mm)		AL (gg/mm)		GEST. INO. SIL/ASB		DAL (gg/mm)		AL (gg/mm)		GEST. INO. SIL/ASB		DAL (gg/mm)		AL (gg/mm)	
10	11	12	/		13	/		50	51	52	/		53	/			
RETRIBUZIONI COMPLESSIVE <small>Incluse quelle dei soci familiari non artigiani, escluse quelle con restrizione libale del premio</small>						RETRIBUZIONI COMPLESSIVE <small>Incluse quelle dei soci e familiari non artigiani, escluse quelle con restrizione libale del premio</small>											
A						A											
14						54											
QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI <small>(gli include in A)</small>						QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI <small>(gli include in A)</small>											
B						B											
15						55											
RETRIBUZIONI SPECIFICHE SIL/ASB <small>(gli include in A)</small>						RETRIBUZIONI SPECIFICHE SIL/ASB <small>(gli include in A)</small>											
C						C											
16						56											
RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO						RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO											
TIPO (v. legenda)						TIPO (v. legenda)											
17						18											
19						20											
21						22											
23						24											
25						26											
27						28											
ANNO DI RATA						ANNO DI RATA											
29						30											
31						32											
33						34											
35						36											
37						38											
RE GOLAZIONE						RE GOLAZIONE											
57						58											
59						60											
61						62											
63						64											
65						66											
67						68											
ANNO DI RATA						ANNO DI RATA											
69						70											
71						72											
73						74											
75						76											
77						78											
DETTAGLIO QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI (CAMPO B)						DETTAGLIO QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI (CAMPO B)											
29						30											
31						32											
33						34											
35						36											
37						38											
DETTAGLIO RETRIBUZIONI ESENTI AL 100%						DETTAGLIO RETRIBUZIONI ESENTI AL 100%											
39						40											
41						42											
43						44											
45						46											
79						80											
81						82											
83						84											
85						86											
Foglio n° 87 di n° 88																	
Riduzione art. 9, c. 5, legge 67/1988 e art. 32, c. 7-ter, legge 98/2013 (cooperative e loro consorzi di cui alla L. 240/1984, art. 2, c. 1) % di prodotto proveniente da zone montane conferito dai soci <input type="text" value="89"/>																	
Riduzione art. 9, c. 5, legge 67/1988 e art. 32, c. 7-ter, legge 98/2013 (cooperative e loro consorzi di cui alla L. 240/1984, art. 2, c. 1) % di prodotto proveniente da zone svantaggiate conferito dai soci <input type="text" value="90"/>																	
Rateazione ai sensi della L. 449/87 (art. 59, comma 19) e della L. 144/89 (art. 35, comma 5) <input type="checkbox" value="SI"/> 91 <input type="checkbox" value="NO"/>																	
Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 750 e 751 <input type="checkbox" value="SI"/> 92																	
FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA (non apporretimbrì)																	
<input type="text" value="93"/>																	
1031																	

<sup>42</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 articolo 28, comma 4, secondo periodo.

## **COMPILAZIONE DEL MODULO PER LA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI**

(Tutti gli importi delle retribuzioni devono essere indicati arrotondati all'unità di euro)

- Campo 1 ANNO  
Indicare 2018, cioè l'anno cui si riferisce la dichiarazione.
- Campo 2 CODICE DITTA  
Indicare il codice numerico assegnato dall'INAIL alla ditta.
- Campo 3 C.C.  
Indicare il codice di controllo relativo al codice ditta assegnato dall'INAIL alla ditta.
- Campo 4 CODICE FISCALE  
Indicare il codice fiscale, alfanumerico o numerico.
- Campo 5 RAGIONE SOCIALE  
Indicare la ragione sociale.
- Campo 6 SEDE INAIL  
Indicare il codice della sede INAIL competente in base alla sede legale della ditta.
- Campo 7 POSIZIONE ASSICURATIVA TERRITORIALE  
Indicare il numero della posizione assicurativa territoriale (P.A.T.).
- Campo 8 C.C.  
Indicare il codice di controllo relativo al numero della P.A.T.
- Campo 9 VOCE DI TARIFFA  
Indicare la voce di tariffa corrispondente all'attività lavorativa svolta nell'ambito della relativa P.A.T.
- Campo 10 GEST. INQ.  
Indicare la gestione, ai fini tariffari, relativa ad uno dei quattro settori di inquadramento riferito al tipo di attività svolta: 1-Industria; 2-Artigianato; 3-Terziario; 4-Altre Attività.
- Campo 11 SIL/ASB  
Indicare il numero "1" in presenza del rischio silicosi e/o asbestosi. In tal caso è obbligatorio indicare le retribuzioni per lo specifico rischio nel campo 16.
- Campo 12 DAL  
Indicare nel formato gg/mm la data riportata nel campo "Dal" delle basi di calcolo del premio. In caso di due periodi classificativi, indicare nel campo 52 l'inizio del secondo periodo classificativo nel formato gg/mm.
- Campo 13 AL  
Indicare nel formato gg/mm la data riportata nel campo "Al" delle basi di calcolo del premio. In caso di due periodi classificativi, indicare nel campo 53 la fine del secondo periodo classificativo nel formato gg/mm.
- Campo 14 RETRIBUZIONI COMPLESSIVE  
In questo campo va indicata la somma di tutte le retribuzioni erogate ai dipendenti, incluse quelle con esenzione inferiore al 100%, i compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi e ai collaboratori a progetto, nonché le retribuzioni (convenzionali o di ragguglio) di soci, familiari, associati in partecipazione e coadiuvanti di aziende non artigiane.  
Non vanno incluse in tale campo le retribuzioni degli apprendisti e quelle del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari di ditte artigiane;
- Campo 15 QUOTE DI RETRIBUZIONE PARZIALMENTE ESENTI  
Indicare la somma complessiva delle quote di retribuzione parzialmente esenti dai premi, relative alle riduzioni indicate nella tabella riepilogativa dei codici.
- Campo 16 RETRIBUZIONI SPECIFICHE SIL/ASB  
Indicare le retribuzioni dei dipendenti esposti al particolare rischio di silicosi e/o asbestosi già incluse nel CAMPO 14. Le retribuzioni relative ai rapporti di lavoro

per i quali il datore di lavoro fruisce dell'esenzione parziale del premio devono essere incluse in tale campo nella misura del 100%.

Campo 17 RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO - REGOLAZIONE

Indicare le retribuzioni soggette a sconto relative a:

- settore edile;
- settore pesca;
- sostegno della maternità e paternità.

Campo 18 TIPO - REGOLAZIONE

Indicare il tipo sconto:

"1" se la ditta ha diritto allo sconto per il settore edile;

"3" se la ditta ha diritto allo sconto per il settore della pesca;

"7" se la ditta ha diritto allo sconto per il sostegno della maternità e paternità.

Campi 19-22 RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO - REGOLAZIONE

Vedi quanto indicato, rispettivamente, per i campi 17 e 18.

Campi 23-28 RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO - ANNO DI RATA

Vedi quanto indicato, rispettivamente, per i campi 17 e 18.

Campi 29 e 30 DETTAGLIO QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI (CAMPO B)

In questi campi vanno indicate le quote di retribuzione parzialmente esenti relative alle riduzioni individuate dai codici descritti nella TABELLA RIEPILOGATIVA CODICI.

Campi 31-38 Vedi quanto indicato, rispettivamente, per i campi 29 e 30.

Campi 39 e 40 DETTAGLIO RETRIBUZIONI ESENTI AL 100%

Da utilizzare esclusivamente per le retribuzioni afferenti anni precedenti al 2018 soggette allo sgravio art. 8, c. 9, terzo periodo, legge 407/1990 codice E.

Campi 41-46 Vedi quanto indicato, rispettivamente, per i campi 39 e 40.

Campi 47-86 Questi campi devono essere compilati, relativamente all'eventuale ulteriore periodo e alla diversa voce di tariffa, come i campi da 7 a 46.

Campo 87 FOGLIO N°

Indicare il numero progressivo del foglio del modulo 1031 per la dichiarazione delle retribuzioni.

Campo 88 DI N°

Indicare il numero complessivo dei fogli del modulo 1031 per la dichiarazione delle retribuzioni.

Campo 89 RIDUZIONE PER LE COOPERATIVE AGRICOLE

Indicare la percentuale di prodotto, conferito alla cooperativa agricola o al consorzio, coltivato o allevato dai soci in zone montane sul totale del prodotto trasformato, manipolato o commercializzato.

Campo 90 RIDUZIONE PER LE COOPERATIVE AGRICOLE

Indicare la percentuale di prodotto, conferito alla cooperativa agricola o al consorzio, coltivato o allevato dai soci in zone svantaggiate sul totale del prodotto trasformato, manipolato o commercializzato.

Campo 91 RATEAZIONE IN QUATTRO RATE (L. 449/97 - L. 144/99)

Barrare la casella **SI** se si vuole accedere alla rateazione. Barrare la casella **NO** se si intende pagare il premio in unica soluzione. Il premio a conguaglio in caso di cessazione può essere pagato solo in unica soluzione.

Campo 92 "CERTIFICATO DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI EX LEGE 296/2006, ART. 1, COMMI 780 E 781". Barrare la casella per richiedere l'ammissione al beneficio per l'autoliquidazione 2018/2019, qualora ricorrano i requisiti di legge e l'attività non sia cessata nel 2017.

Campo 93 FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

Spazio per apporre la firma del responsabile della ditta.

**DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI – MODULO SUPPLEMENTARE (1131) - PAT**

**DETTAGLIO RETRIBUZIONI PARZIALMENTE ESENTI**

Il modulo 1131 in formato cartaceo deve essere utilizzato esclusivamente per la denuncia delle retribuzioni in caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, se i campi relativi al "DETTAGLIO QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI (CAMPO B)" del modello 1031 non sono sufficienti.

DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI - MODULO SUPPLEMENTARE DETTAGLIO RETRIBUZIONI PARZIALMENTE ESENTI											
ANNO		CODICE DITTA				C.C.		CODICE FISCALE			
1											
RAGIONE SOCIALE								SEDE INAIL			
5								6			
POSIZIONE ASS. TERRITORIALE				C.C.		VOCE DI TARIFFA					
GEST. INQ. SIL/ASB		DAL (gg/mm)		AL (gg/mm)		GEST. INQ. SIL/ASB		DAL (gg/mm)		AL (gg/mm)	
10	11	12		13		49	50	51		52	
DETTAGLIO QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI (CAMPO B)						DETTAGLIO QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI (CAMPO B)					
RETRIBUZIONI PARZIALMENTE ESENTI						RETRIBUZIONI PARZIALMENTE ESENTI					
TIP O (v. legenda)						TIP O (v. legenda)					
	14						53				
	15						54				
	16						55				
	17						56				
	18						57				
	19						58				
	20						59				
	21						60				
	22						61				
	23						62				
	24						63				
	25						64				
	26						65				
	27						66				
	28						67				
	29						68				
	30						69				
	31						70				
	32						71				
	33						72				
	34						73				
	35						74				
	36						75				
	37						76				
	38						77				
	39						78				
	40						79				
	41						80				
	42						81				
	43						82				
	44						83				
	45						84				
FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA (non apporre timbri)											
<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>											
85											
11 3 1											

## **COMPILAZIONE DEL MODULO SUPPLEMENTARE PER LA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI**

- Campo 1 ANNO  
Indicare 2018, cioè l'anno cui si riferisce la dichiarazione.
- Campo 2 CODICE DITTA  
Indicare il codice numerico assegnato dall'INAIL alla ditta.
- Campo 3 C.C.  
Indicare il codice di controllo relativo al codice ditta assegnato dall'INAIL alla ditta.
- Campo 4 CODICE FISCALE  
Indicare il codice fiscale, alfanumerico o numerico.
- Campo 5 RAGIONE SOCIALE  
Indicare la ragione sociale.
- Campo 6 SEDE INAIL  
Indicare il codice della sede INAIL competente in base alla sede legale della ditta.
- Campo 7 POSIZIONE ASSICURATIVA TERRITORIALE  
Indicare il numero della posizione assicurativa territoriale della ditta (P.A.T.).
- Campo 8 C.C.  
Indicare il codice di controllo relativo al numero della posizione assicurativa territoriale (P.A.T.).
- Campo 9 VOCE DI TARIFFA  
Indicare la voce di tariffa corrispondente all'attività lavorativa svolta nell'ambito della relativa P.A.T.
- Campo 10 GEST. INQ.  
Indicare la gestione, ai fini tariffari, relativa ad uno dei quattro settori di inquadramento riferito al tipo di attività svolta dalla ditta.
- Campo 11 SIL/ASB  
Indicare il numero "1" se è presente il rischio silicosi e/o asbestosi.
- Campo 12 DAL  
Indicare nel formato gg/mm la data riportata nel campo "Dal" delle basi di calcolo del premio. In caso di due periodi classificativi, indicare nel campo 52 l'inizio del secondo periodo classificativo nel formato gg/mm.
- Campo 13 AL  
Indicare nel formato gg/mm la data riportata nel campo "Al" delle basi di calcolo del premio. In caso di due periodi classificativi, indicare nel campo 53 la fine del secondo periodo classificativo nel formato gg/mm.
- Campi 14-15 DETTAGLIO QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI (CAMPO B)  
Indicare le quote di retribuzione parzialmente esenti relative alle riduzioni individuate dai codici descritti nella tabella riepilogativa dei codici.
- Campi 16-45 Vedi quanto indicato, rispettivamente, per i campi 14 e 15.
- Campi 46-84 Vedi quanto indicato per i campi dal 7 al 45, relativamente all'eventuale ulteriore periodo e alla diversa voce di tariffa.
- Campo 85 FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA  
Spazio per apporre la firma del responsabile della ditta.

## **DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI SETTORE MARITTIMO**

Nel sito [www.inail.it](http://www.inail.it) è disponibile, a fini meramente esemplificativi, la seguente modulistica per il settore navigazione:

Dichiarazione delle retribuzioni – Settore Navigazione Certificato Nave

Dichiarazione delle retribuzioni – Settore Navigazione Certificato Ruolo Unico

Dichiarazione delle retribuzioni – Settore Navigazione Certificati diversi da Nave e Ruolo Unico

Comunicazione di riduzione delle retribuzioni - Settore Navigazione Certificato Nave

Comunicazione di riduzione delle retribuzioni – Settore Navigazione Certificato Ruolo Unico

Comunicazione di riduzione delle retribuzioni – Settore Navigazione Certificati diversi da Nave e Ruolo Unico

L'invio delle retribuzioni e il calcolo del premio di autoliquidazione deve essere effettuato esclusivamente con l'apposito servizio telematico con il quale viene anche comunicato il codice identificativo da indicare nell'F24 per il pagamento del premio di autoliquidazione (regolazione 2018 e rata 2019) per le PAN/certificati.



**AUTOLIQUIDAZIONE 2018/2019**  
**PREMI E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI**

**Parte 2**

**ESEMPI DI CALCOLO DEL PREMIO DI AUTOLIQUIDAZIONE  
POLIZZA DIPENDENTI**

## 1. CALCOLO DEL PREMIO SENZA APPLICAZIONE DI RIDUZIONI

### Regolazione

retribuzioni complessive

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**meno** quote di retribuzioni parzialmente esenti

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**uguale** retribuzioni utili al calcolo del premio

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**per** il tasso indicato nelle Basi di calcolo  
(colonna "Tasso applicato" della  
sezione Regolazione anno 2018)  
relativamente alla stessa PAT e  
voce del corrispondente periodo diviso 1.000

0, 

--	--	--	--	--	--

**uguale** premio infortuni e M/P ,  
(o quota parte del premio della PAT in  
caso di più voci oppure di più periodi  
a parità di voce) (\*)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 , 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 1

### Rata

retribuzioni complessive meno quote parzialmente esenti o  
minore importo comunicato  
all'INAIL entro il 16 maggio 2019 o,  
per le posizioni di nuova emissione, quello indicato  
alla colonna "Presunto" della corrispondente voce  
nella sezione "Rata anno 2019" delle Basi di calcolo

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**per** il tasso indicato nelle Basi di calcolo  
(colonna "Tasso applicato" della  
sezione "Rata anno 2019") per la stessa PAT e  
voce del corrispondente periodo diviso 1.000

0, 

--	--	--	--	--	--

**uguale** premio infortuni e M/P  
(o quota parte del premio della PAT in caso di  
più voci o di più periodi a parità di voce) (\*)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 , 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 2

(\*) Ripetere il calcolo del premio per regolazione e per rata, per ciascun periodo assicurativo indicato nelle Basi di calcolo del premio. La sommatoria dei singoli importi così ottenuti per l'anno di regolazione e per l'anno di rata va riportata rispettivamente nei campi **(1)** e **(2)** del prospetto di RIEPILOGO DELLE SOMME DA PAGARE.



**3. CALCOLO DELL'IMPORTO DELLA RIDUZIONE ARTIGIANI LEGGE 296/2006,  
ART. 1, COMMI 780 E 781**

**Regolazione**

retribuzioni complessive

**meno** quote di retribuzioni parzialmente esenti

**uguale** retribuzioni utili al calcolo del premio

**per** il tasso indicato nelle Basi di calcolo  
(colonna "Tasso applicato" della  
sezione "Regolazione anno 2018")  
relativamente alla stessa PAT e  
voce del corrispondente periodo diviso 1.000 0,

**uguale** premio infortuni e M/P  
(o quota parte del premio della PAT in  
caso di più voci oppure di più periodi a parità di voce) , **1**

**per** percentuale di riduzione diviso 100 ,

**uguale** importo della riduzione artigiani , **1b**

#### 4. CALCOLO DEGLI SCONTI CODICE 1, 3 E 7

##### Regolazione

- **Edili: 11,50%** tipo sconto 1
- **Settore Pesca: 45,07 %** tipo sconto 3
- **Sostegno maternità e paternità: 50%** tipo sconto 7

Gli sconti sopra evidenziati devono essere applicati al premio calcolato sulle specifiche retribuzioni soggette a sconto. Dette retribuzioni devono essere indicate negli appositi campi della dichiarazione delle retribuzioni, sezione "Retribuzioni soggette a sconto - Regolazione", unitamente al codice che identifica il tipo di sconto e la misura dello stesso. **Il calcolo deve essere effettuato separatamente per ogni tipo di sconto con riferimento alle specifiche retribuzioni.**

retribuzioni imponibili soggette a sconto tipo 1, 3 o 7

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**per** il tasso indicato nelle Basi di calcolo  
(colonna "Tasso applicato" della  
sezione "Regolazione anno 2018")  
relativamente alla stessa PAT e  
voce del corrispondente periodo diviso 1.000

0 , 

--	--	--	--	--	--

**uguale** premio infortuni e M/P  
a cui applicare lo sconto  
(o quota parte del premio della PAT in  
caso di più voci oppure di più periodi a parità di voce)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 , 

--	--	--	--	--	--

**per** percentuale prevista per il tipo sconto 1,3 o 7 diviso 100

--	--	--	--	--	--

 , 

--	--	--	--	--	--

**uguale** importo dello sconto tipo 1, 3 o 7

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 , 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**1c**

##### Rata

- **Settore Pesca: 45,07%** tipo sconto 3
- **Sostegno maternità e paternità: 50%** tipo sconto 7

Come per la regolazione, gli sconti sopra riportati devono essere applicati al premio calcolato sulle specifiche retribuzioni soggette a sconto. Dette retribuzioni devono essere indicate negli appositi campi della dichiarazione delle retribuzioni, sezione "Retribuzioni soggette a sconto - Anno rata", indicando anche il codice che identifica il tipo di sconto e la misura dello stesso.

retribuzioni imponibili soggette a sconto tipo 3 o 7

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**per** il tasso indicato nelle Basi di calcolo  
(colonna "Tasso applicato" della  
sezione "Rata 2019") relativamente alla stessa PAT e  
voce del corrispondente periodo diviso 1.000

0 , 

--	--	--	--	--	--

**uguale** premio infortuni e M/P a cui applicare lo sconto  
(o quota parte del premio della PAT in  
caso di più voci oppure di più periodi a parità di voce)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 , 

--	--	--	--	--	--

**per** percentuale di sconto prevista per il tipo 3 o 7 diviso 100

--	--	--	--	--	--

 , 

--	--	--	--	--	--

**uguale** importo dello sconto 3 o 7

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 , 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**2b**

## 5. CALCOLO DEGLI SCONTI CODICE 1, 3 E 7 E RIDUZIONE LEGGE 147/2013

### Regolazione

- **Edili: 11,50%** tipo sconto 1
- **Settore Pesca: 45,07%** tipo sconto 3
- **Sostegno maternità e paternità: 50%** tipo sconto 7

Gli sconti sopra evidenziati devono essere applicati al premio calcolato sulle specifiche retribuzioni soggette a sconto. Dette retribuzioni devono essere indicate negli appositi campi della dichiarazione delle retribuzioni, sezione "Retribuzioni soggette a sconto - Regolazione", unitamente al codice che identifica il tipo di sconto e la misura dello stesso. **Il calcolo deve essere effettuato separatamente per ogni tipo di sconto con riferimento alle specifiche retribuzioni.**

retribuzioni imponibili soggette a sconto tipo 1, 3 o 7

**per** il tasso indicato nelle Basi di calcolo  
(colonna "Tasso applicato" della sezione "Regolazione anno 2018")  
relativamente alla stessa PAT e  
voce del corrispondente periodo diviso 1.000

0 ,

**uguale** premio infortuni e M/P  
a cui applicare lo sconto tipo 1, 3 o 7  
(o quota parte del premio della PAT in  
caso di più voci oppure di più periodi a parità di voce)

 , 

**per** percentuale di sconto prevista per il tipo 1, 3 o 7 diviso 100

 , 

**uguale** importo dello sconto tipo 1, 3 o 7

 , **1c**

premio infortuni e M/P a cui applicare la riduzione  
legge 147/2013 (il premio infortuni e M/P a cui  
applicare la riduzione legge 147/2013 è dato  
dalle retribuzioni totali riportate nel campo A  
della dichiarazione delle retribuzioni, meno  
le quote di retribuzioni parzialmente esenti  
del campo B per il tasso applicato,  
meno l'importo degli sconti 1, 3, 7)

 , 

**per** misura della **riduzione legge 147/2013** (15,81) diviso 100

 , 

**uguale** importo della riduzione legge 147/2013

 , **1c**

**6. CALCOLO DEGLI SCONTI CODICE 1 E 7 E RIDUZIONE ARTIGIANI LEGGE  
296/2006, ART. 1, COMMI 780 E 781**

**Regolazione**

- **Edili: 11,50%** tipo sconto 1
- **Sostegno maternità e paternità: 50%** tipo sconto 7

retribuzioni complessive □□□□□□□□

**meno** quote di retribuzioni parzialmente esenti □□□□□□□□

**uguale** retribuzioni utili al calcolo del premio □□□□□□□□

**per** il tasso indicato nelle Basi di calcolo  
(colonna "Tasso applicato" della  
sezione "Regolazione anno 2018")  
relativamente alla stessa PAT e  
voce del corrispondente periodo diviso 1.000 0, □□□□□□

**uguale** premio infortuni e M/P  
(o quota parte del premio della PAT in  
caso di più voci oppure di più periodi a parità di voce) □□□□□□□□, □□□□□□

**per** percentuale di riduzione artigiani (7,09) diviso 100 □□, □□

**uguale** importo della riduzione artigiani □□□□□□□□, □□□□□□ **1b**

retribuzioni imponibili soggette a sconto tipo 1 e 7 □□□□□□□□

**per** il tasso indicato nelle Basi di calcolo  
(colonna "Tasso applicato" della  
sezione "Regolazione anno 2018")  
relativamente alla stessa PAT e  
voce del corrispondente periodo diviso 1.000 0, □□□□□□

**uguale** premio infortuni e M/P  
a cui applicare lo sconto tipo 1 e 7  
(o quota parte del premio della PAT in  
caso di più voci oppure di più periodi a parità di voce) □□□□□□□□, □□□□□□

**per** percentuale di sconto prevista per il tipo 1 e 7 diviso 100 □□, □□

**uguale** importo dello sconto tipo 1 e 7 □□□□□□□□, □□□□□□ **1c**













**ESEMPI DI CALCOLO DEL PREMIO DI AUTOLIQUIDAZIONE  
POLIZZA ARTIGIANI**

### CALCOLO DEL PREMIO SPECIALE ARTIGIANI

Il premio speciale unitario dovuto per ciascun artigiano, sia per l'anno di regolazione sia per l'anno di rata, è indicato nelle basi di calcolo dei premi, inviate ogni anno dall'INAIL. Per ogni voce di tariffa relativa alla lavorazione svolta dal singolo soggetto autonomo artigiano è indicata la quota di premio corrispondente. Pertanto, nel caso in cui l'attività svolta dall'artigiano sia classificata a più voci di tariffa, il premio speciale unitario è dato dalla somma delle quote di premio corrispondenti a ciascuna voce.

Il premio di autoliquidazione è dato dalla somma dei singoli premi speciali unitari, ciascuno maggiorato dell'addizionale 1% articolo 181 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (ex ANMIL). A titolo di esempio si riporta il calcolo del premio speciale artigiani in regolazione 2018 e in rata 2019.

SOGGETTI AUTONOMI ARTIGIANI						
REGOLAZIONE ANNO 2018						
Posizione Assicurativa Territoriale	Codice fiscale	Dal	Al	Voce di tariffa	Retribuzione convenzionale	Premio (al netto add.le 1% art. 181 T.U.)
xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	01/01/2018	31/12/2018	3140	14.460,00	525,30
xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	01/01/2018	31/12/2018	3140	14.460,00	262,65
		01/01/2018	31/12/2018	6223	14.460,00	473,15

REGOLAZIONE 2018						
Premio speciale artigiani	=	525,30	+	1%	=	530,55
	=	262,65	+	1%	=	265,28
	=	473,15	+	1%	=	477,88
Importo da riportare nel campo 1 del RIEPILOGO SOMME DA PAGARE		1.261,10				

RATA ANNO 2019						
Posizione Assicurativa Territoriale	Codice fiscale	Dal	Al	Voce di tariffa	Retribuzione convenzionale	Premio (al netto add.le 1% art. 181 T.U.)
xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	01/01/2019	31/12/2019	3110	14.622,00	671,90
xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	01/01/2019	31/12/2019	3110	14.622,00	335,95
		01/01/2019	31/12/2019	6223	14.622,00	389,30

RATA 2019						
Premio speciale artigiani	=	671,90	+	1%	=	678,62
	=	335,95	+	1%	=	339,31
	=	389,30	+	1%	=	383,19
Importo da riportare nel campo 2 del RIEPILOGO SOMME DA PAGARE		1.397,15				

**CALCOLO DEL PREMIO SPECIALE ARTIGIANI CON APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE LEGGE 147/2013\***

REGOLAZIONE 2018								
Importo della riduzione	=	$(525,30 * 15,81)/100$	=	83,05	Importo da riportare nel campo 1c del RIEPILOGO SOMME DA PAGARE			
	=	$(262,65 * 15,81)/100$	=	41,52				
Premio speciale unitario	=	525,30	-	83,05				+
	=	262,65	-	41,52	+	1%	=	223,34
	=	473,15			+	1%	=	477,88

**CALCOLO DEL PREMIO SPECIALE ARTIGIANI CON APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE ARTIGIANI L.296/2006**

REGOLAZIONE 2018								
Importo della riduzione	=	$(525,30 * 7,09) / 100$	=	37,24	Importo da riportare nel campo 1b del RIEPILOGO SOMME DA PAGARE			
	=	$(262,65 * 7,09) / 100$	=	18,62				
	=	$(473,15 * 7,09) / 100$	=	33,55				
Premio speciale unitario	=	525,30	-	37,24	+	1%	=	492,94
	=	262,65	-	18,62	+	1%	=	246,47
	=	473,15	-	33,55	+	1%	=	444,00

**CALCOLO DEL PREMIO SPECIALE ARTIGIANI CON APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE ARTIGIANI L.296/2006 E DELLA RIDUZIONE LEGGE 147/2013\***

REGOLAZIONE 2018								
Importo della riduzione artigiani	=	$(525,30 * 7,09) / 100$	=	37,24	Importo da riportare nel campo 1b del RIEPILOGO SOMME DA PAGARE			
	=	$(262,65 * 7,09) / 100$	=	18,62				
	=	$(473,15 * 7,09) / 100$	=	33,55				
Premio speciale unitario	=	525,30	-	37,24	=	488,06	Importo a cui applicare la riduzione legge 147/2013	
	=	262,65	-	18,62	=	244,03		
	=	473,15	-	33,55	=	439,60		
Importo della riduzione legge 147/2013	=	$(488,06 * 15,81) / 100$	=	77,16	Importo da riportare nel campo 1b del RIEPILOGO SOMME DA PAGARE			
	=	$(244,03 * 15,81) / 100$	=	38,58				
Premio speciale unitario	=	488,06	-	77,16	+	1%	=	415,00
	=	244,03	-	38,58	+	1%	=	207,50
	=	439,60			+	1%	=	444,00

\*La riduzione legge 147/2013 è applicata se per la classe di rischio ricorrono i requisiti indicati nel DM 22.4.2014.

Negli esempi sopra riportati si ipotizza che la riduzione spetti solo per la classe di rischio 4 della voce 3140 con PSU pari ad Euro 525,30. La riduzione si applica al premio dovuto per il primo artigiano e alla quota di premio relativa alla voce 3140 (Classe di rischio 4) per il secondo artigiano. Non si applica alla voce 6223, classe di rischio 6.

**PREMIO SPECIALE ARTIGIANI – CASI PARTICOLARI**

Se uno o più artigiani indicati nelle basi di calcolo dei premi ha cessato l'attività nel corso dell'anno da regolare e la relativa data di cessazione non è riportata nella colonna "AL" delle "Basi di calcolo premi", la cessazione non è stata acquisita negli archivi dell'INAIL in tempo utile per la spedizione del documento. In questo caso il premio speciale unitario può essere calcolato sul numero dei mesi di lavoro effettivo, anziché sull'intero periodo indicato nelle basi di calcolo. Se l'artigiano ha lavorato anche per un solo giorno del mese, il premio è dovuto per tutto il mese. Si ricorda che la cessazione dell'attività da parte dell'artigiano deve essere comunicata entro 30 giorni dalla cessazione stessa (art.12 D.P.R. n.1124/1965). Si riportano di seguito i casi che possono verificarsi e le relative modalità di calcolo.

**DETERMINAZIONE DEL PREMIO COMPLESSIVO PER L'ANNO DA REGOLARE**  
**Cessazione di uno o più soggetti autonomi artigiani tra il 1° gennaio e il 30 novembre dell'anno da regolare**

Per ognuno di essi il calcolo sarà così effettuato:

Premio unitario annuo indicato sulle basi di calcolo	<input type="text"/>	,	<input type="text"/>
<b>Diviso</b> 12 uguale premio unitario mensile	<input type="text"/>	,	<input type="text"/>
<b>Per</b> numero dei mesi di lavoro effettivo			<input type="text"/>
<b>Uguale</b> nuovo importo del premio unitario	<input type="text"/>	,	<input type="text"/>
<b>Meno</b> percentuale della riduzione artigiani legge 296/2006 (7,09%)			<input type="text"/>
<b>Meno</b> percentuale della riduzione legge 147/2013 (15,81%)	<input type="text"/>	,	<input type="text"/>
<b>Più</b> addizionale 1% ex ANMIL art. 181 del DPR n.1124/1965	<input type="text"/>	,	<input type="text"/>
<b>Importo complessivo del premio unitario</b>	<input type="text"/>	,	<input type="text"/>

1i

**DETERMINAZIONE DEL PREMIO COMPLESSIVO PER L'ANNO DI RATA**

**Cessazione dell'attività di uno o più soggetti autonomi artigiani entro il 31 dicembre dell'anno da regolare**

Se la cessazione è avvenuta entro il 31.12 dell'anno da regolare il premio di rata anticipata 2019 relativo all'artigiano cessato non è dovuto e non va inserito tra gli addendi per il calcolo del premio speciale complessivo relativo alla rata 2019.

**Cessazione di uno o più soggetti autonomi artigiani tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell'autoliquidazione (per il 2019 - 16 maggio 2019)**

Premio complessivo annuo del soggetto che ha cessato l'attività, indicato sulle basi di calcolo per l'anno di rata	<input type="text"/>	,	<input type="text"/>
<b>Diviso</b> 12 uguale premio unitario mensile	<input type="text"/>	,	<input type="text"/>
<b>Per</b> numero dei mesi di lavoro effettivo			<input type="text"/>
<b>Uguale</b> nuovo importo del premio unitario del soggetto che ha cessato l'attività	<input type="text"/>	,	<input type="text"/>
<b>Più</b> addizionale 1% ex ANMIL art.181, D.P.R. 1124/1965	<input type="text"/>	,	<input type="text"/>
<b>Importo premio unitario del soggetto che ha cessato l'attività</b>	<input type="text"/>	,	<input type="text"/>

2h

**RIEPILOGO DELLE SOMME DA PAGARE**  
**(gli importi intermedi vanno riportati con cinque cifre decimali)**

**Regolazione del premio**

Premio infortuni e malattie professionali

1      ,      meno

Importo della riduzione artigiani legge 296/2006

1b      ,      meno

Importo degli altri sconti  
 (compresa riduzione legge 147/2013)

1c      ,      meno

Riduzioni contributive

1e      ,      più

Premio supplementare silicosi/asbestosi

1f      ,      uguale

Totale

1g      ,      più

Addizionale ex ANMIL art. 181 DPR n.1124/1965  
 dell'importo di cui al campo (1g)

1h      ,      più

Premio speciale artigiani già comprensivo  
 dell'addizionale ex ANMIL art.181 DPR n.1124/1965

1i      ,      meno

Rata anticipata richiesta per l'anno 2018  
 (riportata sulle basi di calcolo)

,      uguale

Importo della regolazione per l'anno 2018  
 Negativo = a credito per l'impresa  
 Positivo = a credito per l'INAIL

più/meno      ,      **A**

**Rata premio**

Premio infortuni e malattie professionali

2      ,      meno

Importo degli sconti

2b      ,      più

Riduzioni contributive

2d      ,      uguale

Totale

2f      ,      più

Addizionale ex ANMIL art. 181 DPR n.1124/1965  
 dell'importo di cui al campo (2f)

2g      ,      più

Premio speciale artigiani già comprensivo  
 dell'addizionale ex ANMIL art.181 DPR n.1124/1965

2h      ,      uguale

Importo della rata per l'anno 2019  
 Positivo = a credito per L'INAIL

più      ,      **B**

**Importo totale premio**

(somma algebrica di regolazione e rata **A + B**)

**C**      ,

## **CRITERI DI ARROTONDAMENTO**

L'arrotondamento deve essere effettuato:

- al centesimo superiore se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di cinque (es.: 2.043,3651 va arrotondato a 2.043,37);
- al centesimo inferiore se la terza cifra decimale è minore di cinque (es.: 2.043,3641 va arrotondato a 2.043,36).

E' ammessa anche la possibilità di arrotondare l'importo finale all'unità di Euro, e più precisamente:

- all'unità di Euro superiore se le prime due cifre decimali sono superiori a 49 centesimi (es.: 1.243,51 si arrotonda a 1.244,00 Euro);
- all'unità di Euro inferiore se le prime due cifre decimali sono inferiori a 50 centesimi (es.: 1.243,47 si arrotonda a 1.243,00 Euro).

## **CONTRIBUTI ASSOCIATIVI**

I contributi associativi con forma di esazione 51, 53 e 57 non sono soggetti ad autoliquidazione ed il loro importo è prestampato nelle colonne "TOTALE CONTRIBUTO" delle basi di calcolo contributi associativi della regolazione anno 2018 e rata anno 2019.

I contributi in forma di esazione 1, 3 e 7 rientrano nel regime di autoliquidazione. Si riportano di seguito le istruzioni per effettuare tutti i calcoli necessari alla determinazione del contributo stesso.

### **Sistemi di calcolo dei contributi associativi con forma di esazione 1, 3 e 7 in autoliquidazione**

- |         |  |
|---------|--|
| forma 1 | aliquota pro mille da applicarsi sulle retribuzioni dei dipendenti e su quelle convenzionali dei soggetti autonomi artigiani relative a tutte le PAT con lo stesso codice identificativo del contributo - eventuale applicazione del minimo e massimo - eventuale addizione della quota fissa (da applicarsi una volta sola anche in caso di più PAT con lo stesso codice identificativo del contributo) |
| forma 3 | aliquota pro mille da applicarsi sulle sole retribuzioni dei dipendenti relative a tutte le PAT con lo stesso codice identificativo del contributo - eventuale applicazione del minimo e massimo - eventuale addizione della quota fissa (da applicarsi una volta sola anche in caso di più PAT con lo stesso codice identificativo del contributo)  |
| forma 7 | quota fissa per azienda (da applicarsi una volta sola anche in caso di più PAT con lo stesso codice identificativo del contributo)   |

### **Regolazione 2018**

Le "Basi di calcolo premi", nella sezione "Basi di calcolo contributi associativi", riportano la PAT ed il relativo codice contributo. Se per la stessa PAT sono presenti più codici contributo, questa verrà riportata tante volte quanti sono i codici.

L'imponibile retributivo da utilizzare per il calcolo è dato dalla somma delle retribuzioni complessive di tutte le PAT cui è stato attribuito il medesimo codice contributo.

Per i soggetti autonomi artigiani, l'imponibile è dato dalla somma degli importi indicati nel campo "Retribuzione convenzionale" della sezione "Soggetti autonomi artigiani - Rata anno 2019" delle Basi di calcolo premi.

### **Rata 2019**

L'imponibile retributivo da utilizzare per il calcolo è dato in alternativa:

- dalla somma delle retribuzioni complessive
- dalle minori retribuzioni indicate con la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, da presentare entro il 16 febbraio dell'anno di rata
- dall'importo del campo "Presunto" nella sezione "Rata anno 2019" delle basi di calcolo premi.

Per i soggetti autonomi artigiani, l'imponibile è dato dalla somma degli importi indicati nel campo "Retribuzione convenzionale" della sezione "Soggetti autonomi artigiani - Rata anno 2019" delle Basi di calcolo premi.

### CALCOLO DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PER REGOLAZIONE

Codice contributo

Totale retribuzioni dipendenti (A)  più

Totale delle retribuzioni dei soggetti autonomi artigiani (B)  uguale

Totale retribuzioni (C = A+B)  per

Aliquota riportata nel relativo campo delle "Basi di calcolo contributi associativi" - "Regolazione anno 2018" (D) ,  .uguale

Contributo base (E = C\*D/1000) ,

Se nel campo "Importo minimo" delle "Basi di calcolo contributi" è riportato un importo minimo, confrontare il "Contributo base" con l'importo minimo.

*Se il contributo base è maggiore o uguale all'importo minimo riportare il contributo base (E);*

*Se il contributo base è minore dell'importo minimo riportare l'importo minimo (F)* ,  .più

Se nel campo "Importo massimo" delle "Basi di calcolo contributi" è riportato un importo massimo, confrontare il "Contributo base" con l'importo massimo

*Se il contributo base è maggiore dell'importo massimo riportare l'importo massimo (G);* ,  .più

*Se il contributo base è uguale o minore dell'importo massimo riportare il contributo base (E)*

Quota fissa riportata nelle "Basi di calcolo contributi" (H) ,  .uguale

Totale contributo (I = (E o F o G) + H) ,  .meno

Anticipo riportato sulle "Basi di calcolo contributi" (J) ,  .uguale

Importo dovuto per regolazione (K=I-J) ,

## CALCOLO DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PER RATA

Totale retribuzioni dipendenti (**L**)  più

Totale delle retribuzioni dei soggetti autonomi artigiani (**M**)  uguale

Totale retribuzioni (**N = L+M**)  per

Aliquota riportata nel relativo campo delle  
 "Basi di calcolo contributi associativi" -  
 "Rata anno 2019" (**O**) ,  .uguale

Contributo base (**P = N\*O/1000**) ,

Se nel campo "Importo minimo" delle "Basi di calcolo contributi" è riportato un importo minimo confrontare il "Contributo base" con l'importo minimo.

*Se il contributo base è maggiore o uguale all'importo minimo riportare il contributo base (P);*

*Se il contributo base è minore dell'importo minimo riportare l'importo minimo (Q);* ,  .più

Se nel campo "Importo massimo" delle "Basi di calcolo contributi" è riportato un importo massimo confrontare il "Contributo base" con l'importo massimo

*Se il contributo base è maggiore dell'importo massimo riportare l'importo massimo (R);* ,  .più

*Se il contributo base è uguale o minore dell'importo massimo riportare il contributo base (P);*

Quota fissa riportata nelle "Basi di calcolo contributi" (**S**) ,  .uguale

Importo dovuto per rata (**T = (P o Q o R) + S**) ,

**Totale dovuto per codice contributo (U = K + T)** ,

Si ricorda che per ogni codice contributo è previsto uno specifico numero di riferimento da indicare nel modello di pagamento unificato F24.

Pertanto, per ogni codice contributo riportato nelle "Basi di calcolo contributi" deve essere effettuato il calcolo dell'importo da versare dato dalla somma algebrica di regolazione e rata e deve essere compilato un rigo del modello F24, sezione INAIL.



**AUTOLIQUIDAZIONE 2018/2019**  
**PREMI E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI**





**Importi a debito versati:** indicare l'importo del premio da versare.

Per i versamenti disposti con il modello F24 EP non è possibile effettuare compensazioni tra importi a credito e a debito. Per effettuare compensazioni deve essere utilizzato il modello F24 "ordinario", in cui il saldo finale sarà pari a zero.

## INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI - PAT

### Indicazioni di carattere generale

Ogni file può contenere i dati relativi ad un solo anno.

Per ogni file deve essere inserito un solo record iniziale (record di quadratura, **RECORD DI QUADRATURA – TRK 010**) ed almeno un record retributivo (**RECORD RETRIBUTIVO (MODELLO 1031) - TRK 100**).

Il record retributivo corrisponde al periodo assicurativo riportato nelle "Basi di calcolo" per ogni voce di tariffa.

### DESCRIZIONE DEI TRACCIATI RECORD

#### RECORD DI QUADRATURA – TRK 010

n. rif.	Descrizione
1	Inserire "010"
2	Inserire "anno di regolazione"
3	Numero totale dei record compreso il record di quadratura del file da inviare: valore massimo ammesso è 1.000.
4	Numero totale dei record retributivi (Record retributivo trk 100).
5	Inserire sempre a "0"
6	Inserire il totale della quadratura del foglio (n. rif. 160)
7	Inserire il nome o la ragione sociale del soggetto assicurante o dell'intermediario che ha compilato il tracciato record
8	Inserire il codice fiscale del soggetto assicurante o dell'intermediario che ha compilato il tracciato record
9	Inserire l'indirizzo (via/piazza) del soggetto assicurante o dell'intermediario che ha compilato il tracciato record
10	Inserire l'indirizzo (città) del soggetto assicurante o dell'intermediario che ha compilato il tracciato record
11	Inserire il c.a.p. del soggetto assicurante o dell'intermediario che ha compilato il tracciato record
12	Inserire l'indirizzo (provincia) del soggetto assicurante o dell'intermediario che ha compilato il tracciato record
13	Inserire sempre "1".
14	Inserire sempre "1".
15	Indicare il nome del software utilizzato per la creazione del tracciato record (es: nome società-nome procedura-release n°).

#### RECORD RETRIBUTIVO (MODELLO 1031) - TRK 100

n. rif.	Descrizione
1	Inserire "100".
2	Inserire "anno di regolazione"
3	Inserire il codice della sede INAIL competente per territorio (è comunque ammesso il valore zero nel caso in cui non si conosca questa informazione)
4	Inserire la ragione sociale o la denominazione del soggetto assicurante. Non è ammesso il carattere speciale "\$" che identifica la fine del record.
5	Inserire il codice ditta riportato nelle basi di calcolo del premio
6	Inserire il codice di controllo del codice ditta.
7	Codice fiscale del soggetto assicurante.
8	Pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione ai sensi della legge n.449/97, come integrata dalla legge n. 144/99. Il campo può assumere i seguenti valori: "R" che equivale alla comunicazione di volersi avvalere della modalità di pagamento in quattro rate; "W" che equivale alla comunicazione di NON volersi avvalere della modalità di pagamento in quattro rate; "blank" con cui si conferma quanto già dichiarato per l'anno precedente.
9	Richiesta di applicazione della riduzione legge 296/2006 al premio di regolazione dell'anno successivo Il campo può assumere i seguenti valori: "S" il soggetto assicurante certifica il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 781 della legge 296/2006 e richiede per l'anno successivo l'applicazione della riduzione di cui al comma 780 della citata legge; "N" il soggetto assicurante non richiede l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 1, comma 780 della legge 296/2006;

	<b>"blank"</b> il soggetto assicurante non richiede l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 1, comma 780 della legge 296/2006.
10	Riduzione legge 98/2013 zone montane: indicare la percentuale di prodotto conferito dai soci operanti in zone montane.
11	Riduzione legge 98/2013 zone svantaggiate: indicare la percentuale di prodotto conferito dai soci operanti in zone svantaggiate
12	Inserire il numero di Posizione Assicurativa Territoriale
13	Inserire il codice di controllo del numero di Posizione Assicurativa Territoriale
14	Voce di tariffa. Indicare la voce di tariffa riportata nelle Basi di calcolo.
15	Indicare la gestione di inquadramento individuata ai sensi del d.lgs. 38/2000, articolo 1. 1 industria 2 artigianato 3 terziario 4 altre attività.
16	Inserire "S" in presenza di rischio silicosi o asbestosi
17	Data inizio validità del periodo assicurativo
18	Data fine validità del periodo assicurativo.
19	Inserire le retribuzioni erogate ai dipendenti per il periodo assicurativo (rif 17 e 18) e la voce di tariffa (rif. 14), incluse quelle con esenzione inferiore al 100% (esempio dipendenti assunti in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità e paternità con riduzione del 50% ecc.), i compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi e ai collaboratori a progetto, nonché le retribuzioni (convenzionali o di ragguglio) di soci, familiari, associati in partecipazione e coadiuvanti di aziende non artigiane.
20	Inserire l'importo totale delle quote di retribuzioni parzialmente esenti
21	Retribuzioni sil/asb: inserire l'importo totale delle retribuzioni dei dipendenti esposti al rischio silicosi e/o asbestosi per l'anno di riferimento.
22	1° SCONTO REGOLAZIONE – Inserire il codice di sconto da applicare in regolazione. I codici ammessi sono: 1 sconto edili 3 sconto per il settore della pesca 7 sconto per i lavoratori in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità e paternità
23	Retribuzioni 1° sconto reg: importo complessivo delle retribuzioni soggette allo sconto riferito al campo 22.
24	2° SCONTO REGOLAZIONE – Inserire il codice di sconto da applicare in regolazione. I codici ammessi sono: 1 sconto edili 3 sconto per il settore della pesca 7 sconto per i lavoratori in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità e paternità
25	Retribuzioni 2° sconto reg: importo complessivo delle retribuzioni soggette allo sconto riferito al campo 24.
26	3° SCONTO REGOLAZIONE – Inserire il codice di sconto da applicare in regolazione. I codici ammessi sono: 1 sconto edili 3 sconto per il settore della pesca 7 sconto per i lavoratori in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità e paternità
27	Retribuzioni 3° sconto reg: importo complessivo delle retribuzioni soggette allo sconto riferito al campo 26.
28	1° SCONTO RATA – Inserire il codice di sconto da applicare in rata. I codici ammessi sono: 3 sconto per il settore della pesca 7 sconto per i lavoratori in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità e paternità
29	Retribuzioni 1° sconto rata: importo complessivo delle retribuzioni soggette allo sconto riferito al campo 28.
30	2° SCONTO RATA – Inserire il codice di sconto da applicare in rata. I codici ammessi sono: 3 sconto per il settore della pesca 7 sconto per i lavoratori in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità e paternità
31	Retribuzioni 2° sconto rata: importo complessivo delle retribuzioni soggette allo sconto riferito al campo 30.
32	3° SCONTO RATA – Inserire il codice di sconto da applicare in rata. I codici ammessi sono: 3 sconto per il settore della pesca 7 sconto per i lavoratori in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità e paternità
33	Retribuzioni 3° sconto rata: importo complessivo delle retribuzioni soggette allo sconto riferito al campo 38.
34	1° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
35	Importo delle retribuzioni relative al 1° tipo quote esenti riferite al n. 34.
36	2° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
37	Importo delle retribuzioni relative al 2° tipo quote esenti riferite al n. 36.
38	3° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
39	Importo delle retribuzioni relative al 3° tipo quote esenti riferite al n. 38.
40	4° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
41	Importo delle retribuzioni relative al 4° tipo quote esenti riferite al n. 40.
42	5° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
43	Importo delle retribuzioni relative al 5° tipo quote esenti riferite al n. 42.
44	6° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
45	Importo delle retribuzioni relative al 6° tipo quote esenti riferite al n. 44.

46	7° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI - Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
47	Importo delle retribuzioni relative al tipo 7° quote esenti riferite al n. 46.
48	8° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI - Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
49	Importo delle retribuzioni relative al 8° tipo quote esenti riferite al n. 48.
50	9° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI - Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
51	Importo delle retribuzioni relative al 9° tipo quote esenti riferite al n. 50.
52	10° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI - Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
53	Importo delle retribuzioni relative al 10° tipo quote esenti riferite al n. 52.
54	11° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI - Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
55	Importo delle retribuzioni relative al 11° tipo quote esenti riferite al n. 54.
56	12° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI - Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
57	Importo delle retribuzioni relative al 12° tipo quote esenti riferite al n. 56.
58	13° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI - Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
59	Importo delle retribuzioni relative al 13° tipo quote esenti riferite al n. 58.
60	14° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI - Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
61	Importo delle retribuzioni relative al 14° tipo quote esenti riferite al n. 60.
62	15° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI - Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
63	Importo delle retribuzioni relative al 15° tipo quote esenti riferite al n. 62.
64	16° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI - Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
65	Importo delle retribuzioni relative al 16° tipo quote esenti riferite al n. 64.
66	17° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI - Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
67	Importo delle retribuzioni relative al 17° tipo quote esenti riferite al n. 66.
68	18° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI - Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
69	Importo delle retribuzioni relative al 18° tipo quote esenti riferite al n. 68.
70	19° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI - Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
71	Importo delle retribuzioni relative al 19° tipo quote esenti riferite al n. 70.
72	20° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI - Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
73	Importo delle retribuzioni relative al 20° tipo quote esenti riferite al n. 72.
74	21° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI - Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
75	Importo delle retribuzioni relative al 21° tipo quote esenti riferite al n. 74.
76	22° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI - Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
77	Importo delle retribuzioni relative al 22° tipo quote esenti riferite al n. 76.
78	23° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI - Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
79	Importo delle retribuzioni relative al 23° tipo quote esenti riferite al n. 78.
80	24° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI - Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
81	Importo delle retribuzioni relative al 24° tipo quote esenti riferite al n. 80.
82	25° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI - Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
83	Importo delle retribuzioni relative al 25° tipo quote esenti riferite al n. 82.
84	26° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI - Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
85	Importo delle retribuzioni relative al 26° tipo quote esenti riferite al n. 84.
86	Inserire in numero di Posizione Assicurativa Territoriale
87	Inserire il codice di controllo del numero di Posizione Assicurativa Territoriale
88	Voce di tariffa. Indicare la voce di tariffa riportata nelle Basi di calcolo.
89	Indicare la gestione di inquadramento individuata ai sensi del d.lgs. 38/2000, articolo 1. 1 industria 2 artigianato 3 terziario 4 altre attività.
90	Inserire "S" in presenza di rischio silicosi o asbestosi
91	Data inizio validità del periodo assicurativo

92	Data fine validità del periodo assicurativo.
93	Inserire le retribuzioni erogate ai dipendenti per il periodo assicurativo (rif 91 e 92) e la voce di tariffa (rif. 88), incluse quelle con esenzione inferiore al 100% (esempio dipendenti assunti in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità e paternità con riduzione del 50% ecc.), i compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi e ai collaboratori a progetto, nonché le retribuzioni (convenzionali o di ragguglio) di soci, familiari, associati in partecipazione e coadiuvanti di aziende non artigiane.
94	Inserire l'importo totale delle quote di retribuzioni parzialmente esenti
95	Retribuzioni sil/asb: inserire l'importo totale delle retribuzioni dei dipendenti esposti al rischio silicosi e/o asbestosi per l'anno di riferimento.
96	1° SCONTO REGOLAZIONE – Inserire codice di sconto da applicare in regolazione. I codici ammessi sono: 1 sconto edili 3 sconto per il settore della pesca 7 sconto per i lavoratori in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità e paternità
97	Retribuzioni 1° sconto reg: importo complessivo delle retribuzioni soggette allo sconto riferito al campo 96.
98	2° SCONTO REGOLAZIONE – Inserire codice di sconto da applicare in regolazione. I codici ammessi sono: 1 sconto edili 3 sconto per il settore della pesca 7 sconto per i lavoratori in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità e paternità
99	Retribuzioni 2° sconto reg: importo complessivo delle retribuzioni soggette allo sconto riferito al campo 98.
100	3° SCONTO REGOLAZIONE – Inserire codice di sconto da applicare in regolazione. I codici ammessi sono: 1 sconto edili 3 sconto per il settore della pesca 7 sconto per i lavoratori in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità e paternità
101	Retribuzioni 3° sconto reg: importo complessivo delle retribuzioni soggette allo sconto riferito al campo 100.
102	1° SCONTO RATA – Inserire codice di sconto da applicare in rata. I codici ammessi sono: 3 sconto per il settore della pesca 7 sconto per i lavoratori in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità e paternità
103	Retribuzioni 1° sconto rata: importo complessivo delle retribuzioni soggette allo sconto riferito al campo 102.
104	2° SCONTO RATA – Inserire codice di sconto da applicare in rata. I codici ammessi sono: 3 sconto per il settore della pesca 7 sconto per i lavoratori in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità e paternità
105	Retribuzioni 2° sconto rata: importo complessivo delle retribuzioni soggette allo sconto riferito al campo 104.
106	3° SCONTO RATA – Inserire codice di sconto da applicare in rata. I codici ammessi sono: 3 sconto per il settore della pesca 7 sconto per i lavoratori in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità e paternità
107	Retribuzioni 3° sconto rata: importo complessivo delle retribuzioni soggette allo sconto riferito al campo 106.
108	1° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
109	Importo delle retribuzioni relative al 1° tipo quote esenti riferite al n. 108.
110	2° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
111	Importo delle retribuzioni relative al 2° tipo quote esenti riferite al n. 110.
112	3° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
113	Importo delle retribuzioni relative al 3° tipo quote esenti riferite al n. 112.
114	4° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
115	Importo delle retribuzioni relative al 4° tipo quote esenti riferite al n. 114.
116	5° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
117	Importo delle retribuzioni relative al 5° tipo quote esenti riferite al n. 116.
118	6° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
119	Importo delle retribuzioni relative al 6° tipo quote esenti riferite al n. 118.
120	7° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
121	Importo delle retribuzioni relative al 7° tipo quote esenti riferite al n. 120.
122	8° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
123	Importo delle retribuzioni relative al 8° tipo quote esenti riferite al n. 122.
124	9° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
125	Importo delle retribuzioni relative al 9° tipo quote esenti riferite al n. 124.
126	10° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
127	Importo delle retribuzioni relative al 10° tipo quote esenti riferite al n. 126.
128	11° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
129	Importo delle retribuzioni relative al 11° tipo quote esenti riferite al n. 128.
130	12° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i

	seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
131	Importo delle retribuzioni relative al 12° tipo quote esenti riferite al n. 130.
132	13° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
133	Importo delle retribuzioni relative al 13° tipo quote esenti riferite al n. 132.
134	14° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
135	Importo delle retribuzioni relative al 14° tipo quote esenti riferite al n. 134.
136	15° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
137	Importo delle retribuzioni relative al 15° tipo quote esenti riferite al n. 136.
138	16° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
139	Importo delle retribuzioni relative al 16° tipo quote esenti riferite al n. 138.
140	17° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
141	Importo delle retribuzioni relative al 17° tipo quote esenti riferite al n. 140.
142	18° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
143	Importo delle retribuzioni relative al 18° tipo quote esenti riferite al n. 142.
144	19° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
145	Importo delle retribuzioni relative al 19° tipo quote esenti riferite al n. 144.
146	20° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
147	Importo delle retribuzioni relative al 20° tipo quote esenti riferite al n. 146.
148	21° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
149	Importo delle retribuzioni relative al 21° tipo quote esenti riferite al n. 148.
150	22° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
151	Importo delle retribuzioni relative al 22° tipo quote esenti riferite al n. 150.
152	23° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
153	Importo delle retribuzioni relative al 23° tipo quote esenti riferite al n. 152.
154	24° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
155	Importo delle retribuzioni relative al 24° tipo quote esenti riferite al n. 154.
156	25° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
157	Importo delle retribuzioni relative al 25° tipo quote esenti riferite al n. 156.
158	26° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
159	Importo delle retribuzioni relative al 26° tipo quote esenti riferite al n. 158.
160	Totale quadratura del foglio: sommatoria degli importi indicati nei campi 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 93, 94, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159.

### Istruzioni per la lettura dei tracciati record

- N. rif.: numero di riferimento
- Da: posizione iniziale campo
- A: posizione finale campo
- Descrizione: descrizione sintetica del campo
- Lungh.: lunghezza del campo
- Tipo: N = numerico C = carattere
- All.: Allineamento Dx = destra Sx = sinistra
- Riemp.: carattere di riempimento. "zero" per le variabili numeriche o "spazio" per le variabili alfanumeriche

Come carattere separatore di campo (nel tracciato indicato con l.c.) utilizzare PIPE ("|" che corrisponde al valore esadecimale 7C)

**SPECIFICHE TECNICHE DEI TRACCIATI RECORD  
RECORD DI QUADRATURA – TRK 010**

n. rif.	da	a	descrizione	lunghezza	tipo	allin	riemp	note
	1	1	I.c.	1	c			valorizzato con " "
1	2	4	Tipo record	3	n		10	valorizzato 010
	5	5	I.c.	1	c			valorizzato con " "
2	6	9	Anno competenza	4	n		20xx	Valorizzato con anno di regolazione
	10	10	I.c.	1	c			valorizzato con " "
3	11	14	Totale record complessivi	4	n	dx	0	valore massimo = 1000 rk compreso quadratura
	15	15	I.c.	1	c			valorizzato con " "
4	16	18	Totale record retributivi	3	n	dx	0	
	19	19	I.c.	1	c			valorizzato con " "
5	20	22	Totale record supplementari	3	n	dx	0	riempire a "0"
	23	23	I.c.	1	c			valorizzato con " "
6	24	43	Totale quadratura	20	n	dx	0	
	44	44	I.c.	1	c			valorizzato con " "
7	45	124	Nominativo o ragione sociale	80	c	sn	" "	
	125	125	I.c.	1	c			valorizzato con " "
8	126	141	Codice fiscale	16	c	sn	" "	
	142	142	I.c.	1	c			valorizzato con " "
9	143	197	Indirizzo	55	c	sn	" "	
	198	198	I.c.	1	c			valorizzato con " "
10	199	218	Città	20	c	sn	" "	
	219	219	I.c.	1	c			valorizzato con " "
11	220	224	C.a.p.	5	n	dx	0	
	225	225	I.c.	1	c			valorizzato con " "
12	226	227	Provincia	2	c	sn	" "	
	228	228	I.c.	1	c			valorizzato con " "
13	229	229	Indicatore fonte	1	c		1	valorizzato 1
	230	230	I.c.	1	c			valorizzato con " "
14	231	231	Indicatore metodo	1	c		1	valorizzato 1
	232	232	I.c.	1	c			valorizzato con " "
15	233	262	Software utilizzato	30	c	sn	" "	Software House e nome procedura
	263	263	I.c.	1	c			valorizzato con " "
	264	1998	Filler	1735	c	sn	" "	
	1999	1999	I.c.	1	c			valorizzato con " "
	2000	2000	I.r.	1	c			valorizzato con "\$"

## RECORD RETRIBUTIVO (MODELLO 1031) - TRK 100

n.rif.	da	a	descrizione	lunghezza	tipo	allin	riemp	note
	1	1	I.c.	1	c			valorizzato con " "
1	2	4	Tipo record	3	n		100	valorizzato a 100
	5	5	I.c.	1	c			valorizzato con " "
2	6	9	Anno competenza	4	n		20xx	valorizzato con anno di regolazione
	10	10	I.c.	1	c			valorizzato con " "
3	11	15	Sede Inail	5	n	dx	0	Se sconosciuta, riempire con zeri
	16	16	I.c.	1	c			valorizzato con " "
4	17	76	Ragione sociale	60	c	sn	" "	
	77	77	I.c.	1	c			valorizzato con " "
5	78	86	Codice ditta	9	n	dx	0	
	87	87	I.c.	1	c			valorizzato con " "
6	88	89	Controcodice ditta	2	n	dx	0	
	90	90	I.c.	1	c			valorizzato con " "
7	91	106	Codice fiscale	16	c	sn	" "	
	107	107	I.c.	1	c			valorizzato con " "
8	108	108	Indicatore richiesta rateazione	1	c		" "	valorizzare con "R" oppure con "W" oppure spazio
	109	109	I.c.	1	c			valorizzato con " "
9	110	110	Indicatore possesso benefici legge 296/2006	1	c		" "	Se in possesso dei requisiti valorizzare con "S", altrimenti con "N" o spazio
	111	111	I.c.	1	c			valorizzato con " "
10	112	114	Percentuale riduzione legge 98/2013 zone montane	3	n	dx	0	se esiste la riduzione, indicare la %
	115	115	I.c.	1	c			valorizzato con " "
11	116	118	Percentuale riduzione legge 98/2013 zone svantaggiate	3	n	dx	0	se esiste la riduzione, indicare la %
	119	119	I.c.	1	c			valorizzato con " "
	120	200	Filler	81	c		" "	
	201	201	I.c.	1	c			valorizzato con " "
12	202	209	Codice pat	8	n	dx	0	
	210	210	I.c.	1	c			valorizzato con " "
13	211	212	Controcodice pat	2	n	dx	0	
	213	213	I.c.	1	c			valorizzato con " "
14	214	217	Voce di tariffa	4	n	dx	0	
	218	218	I.c.	1	c			valorizzato con " "
15	219	219	Gestione inquadramento	1	n		0	valorizzato con: 1, 2, 3, 4
	220	220	I.c.	1	c			valorizzato con " "
16	221	221	Indicatore sil/asb	1	c		" "	se esiste la silicosi, valorizzare con "S"
	222	222	I.c.	1	c			valorizzato con " "
17	223	232	Data_dal	10	c		" "	formato gg-mm-aaaa
	233	233	I.c.	1	c			valorizzato con " "
18	234	243	Data_al	10	c		" "	formato gg-mm-aaaa
	244	244	I.c.	1	c			valorizzato con " "
19	245	257	Retribuzioni totali - campo A	13	n	dx	0	

n.rif.	da	a	descrizione	lunghezza	tipo	allin	riemp	note
	258	258	I.c.	1	c			valorizzato con " "
20	259	271	Quote parzialmente esenti - campo B	13	n	dx	0	
	272	272	I.c.	1	c			valorizzato con " "
21	273	285	Retribuzioni sil/asb - campo C	13	n	dx	0	
	286	286	I.c.	1	c			valorizzato con " "
22	287	287	1° sconto regolazione	1	n		0	valorizzare con: 1, 3, 7
	288	288	I.c.	1	c			valorizzato con " "
23	289	301	Retribuzioni 1° sconto reg.	13	n	dx	0	
	302	302	I.c.	1	c			valorizzato con " "
24	303	303	2° sconto regolazione	1	n		0	valorizzare con: 1, 3, 7
	304	304	I.c.	1	c			valorizzato con " "
25	305	317	Retribuzioni 2° sconto reg.	13	n	dx	0	
	318	318	I.c.	1	c			valorizzato con " "
26	319	319	3° sconto regolazione	1	n		0	valorizzare con: 1, 3, 7
	320	320	I.c.	1	c			valorizzato con " "
27	321	333	Retribuzioni 3° sconto reg.	13	n	dx	0	
	334	334	I.c.	1	c			valorizzato con " "
28	335	335	1° sconto rata	1	n		0	valorizzare con: 3, 7
	336	336	I.c.	1	c			valorizzato con " "
29	337	349	Retribuzioni 1° sconto rata	13	n	dx	0	
	350	350	I.c.	1	c			valorizzato con " "
30	351	351	2° sconto rata	1	n		0	valorizzare con: 3, 7
	352	352	I.c.	1	c			valorizzato con " "
31	353	365	Retribuzioni 2° sconto rata	13	n	dx	0	
	366	366	I.c.	1	c			valorizzato con " "
32	367	367	3° sconto rata	1	n		0	valorizzare con: 3, 7
	368	368	I.c.	1	c			valorizzato con " "
33	369	381	Retribuzioni 3° sconto rata	13	n	dx	0	
	382	382	I.c.	1	c			valorizzato con " "
34	383	383	1° tipo dettaglio quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	384	384	I.c.	1	c			valorizzato con " "
35	385	397	Retrib. dett. 1° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	398	398	I.c.	1	c			valorizzato con " "
36	399	399	2° tipo dettaglio quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	400	400	I.c.	1	c			valorizzato con " "
37	401	413	Retrib. dett. 2° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	414	414	I.c.	1	c			valorizzato con " "
38	415	415	3° tipo dettaglio quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	416	416	I.c.	1	c			valorizzato con " "
39	417	429	Retrib. dett. 3° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	

n.rif.	da	a	descrizione	lunghe	tipo	allin	riemp	note
	430	430	I.c.	1	c			valorizzato con " "
40	431	431	4° tipo dettaglio quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	432	432	I.c.	1	c			valorizzato con " "
41	433	445	Retrib. dett. 4° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	446	446	I.c.	1	c			valorizzato con " "
42	447	447	5° tipo dettaglio quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	448	448	I.c.	1	c			valorizzato con " "
43	449	461	Retrib. dett. 5° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	462	462	I.c.	1	c			valorizzato con " "
44	463	463	6° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	464	464	I.c.	1	c			valorizzato con " "
45	465	477	Retrib. dett. 6° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	478	478	I.c.	1	c			valorizzato con " "
46	479	479	7° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	480	480	I.c.	1	c			valorizzato con " "
47	481	493	Retrib. dett. 7° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	494	494	I.c.	1	c			valorizzato con " "
48	495	495	8° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	496	496	I.c.	1	c			valorizzato con " "
49	497	509	Retrib. dett. 8° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	510	510	I.c.	1	c			valorizzato con " "
50	511	511	9° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	512	512	I.c.	1	c			valorizzato con " "
51	513	525	Retrib. dett. 9° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	526	526	I.c.	1	c			valorizzato con " "
52	527	527	10° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	528	528	I.c.	1	c			valorizzato con " "
53	529	541	Retrib. dett. 10° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	542	542	I.c.	1	c			valorizzato con " "
54	543	543	11° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	544	544	I.c.	1	c			valorizzato con " "
55	545	557	Retrib. dett. 11° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	558	558	I.c.	1	c			valorizzato con " "
56	559	559	12° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y

n.rif.	da	a	descrizione	lunghe	tipo	allin	riemp	note
	560	560	I.c.	1	c			valorizzato con " "
57	561	573	Retrib. dett. 12° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	574	574	I.c.	1	c			valorizzato con " "
58	575	575	13° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	576	576	I.c.	1	c			valorizzato con " "
59	577	589	Retrib. dett. 13° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	590	590	I.c.	1	c			valorizzato con " "
60	591	591	14° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	592	592	I.c.	1	c			valorizzato con " "
61	593	605	Retrib. dett. 14° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	606	606	I.c.	1	c			valorizzato con " "
62	607	607	15° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	608	608	I.c.	1	c			valorizzato con " "
63	609	621	Retrib. dett. 15° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	622	622	I.c.	1	c			valorizzato con " "
64	623	623	16° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	624	624	I.c.	1	c			valorizzato con " "
65	625	637	Retrib. dett. 16° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	638	638	I.c.	1	c			valorizzato con " "
66	639	639	17° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	640	640	I.c.	1	c			valorizzato con " "
67	641	653	Retrib. dett. 17° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	654	654	I.c.	1	c			valorizzato con " "
68	655	655	18° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	656	656	I.c.	1	c			valorizzato con " "
69	657	669	Retrib. dett. 18° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	670	670	I.c.	1	c			valorizzato con " "
70	671	671	19° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	672	672	I.c.	1	c			valorizzato con " "
71	673	685	Retrib. dett. 19° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	686	686	I.c.	1	c			valorizzato con " "
72	687	687	20° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	688	688	I.c.	1	c			valorizzato con " "
73	689	701	Retrib. dett. 20° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	

n.rif.	da	a	descrizione	lunghe	tipo	allin	riemp	note
	702	702	I.c.	1	c			valorizzato con " "
74	703	703	21° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	704	704	I.c.	1	c			valorizzato con " "
75	705	717	Retrib. dett. 21° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	718	718	I.c.	1	c			valorizzato con " "
76	719	719	22° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	720	720	I.c.	1	c			valorizzato con " "
77	721	733	Retrib. dett. 22° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	734	734	I.c.	1	c			valorizzato con " "
78	735	735	23° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	736	736	I.c.	1	c			valorizzato con " "
79	737	749	Retrib. dett. 23° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	750	750	I.c.	1	c			valorizzato con " "
80	751	751	24° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	752	752	I.c.	1	c			valorizzato con " "
81	753	765	Retrib. dett. 24° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	766	766	I.c.	1	c			valorizzato con " "
82	767	767	25° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	768	768	I.c.	1	c			valorizzato con " "
83	769	781	Retrib. dett. 25° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	782	782	I.c.	1	c			valorizzato con " "
84	783	783	26° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	784	784	I.c.	1	c			valorizzato con " "
85	785	797	Retrib. dett. 26° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	798	798	I.c.	1	c			valorizzato con " "
	799	1000	Filler	202	c		" "	
	1001	1001	I.c.	1	c			valorizzato con " "
86	1002	1009	Codice pat	8	n	dx	0	
	1010	1010	I.c.	1	c			valorizzato con " "
87	1011	1012	Controcodice pat	2	n	dx	0	
	1013	1013	I.c.	1	c			valorizzato con " "
88	1014	1017	Voce di tariffa	4	n	dx	0	
	1018	1018	I.c.	1	c			valorizzato con " "
89	1019	1019	Gestione inquadramento	1	n		0	valorizzare con: 1, 2, 3, 4
	1020	1020	I.c.	1	c			valorizzato con " "
90	1021	1021	Indicatore sil/asb	1	c		" "	se esiste la silicosi, valorizzare con "S"
	1022	1022	I.c.	1	c			valorizzato con " "

n.rif.	da	a	descrizione	lunghezza	tipo	allin	riemp	note
91	1023	1032	Data_dal	10	c		" "	formato gg-mm-aaaa
	1033	1033	I.c.	1	c			valorizzato con " "
92	1034	1043	Data_al	10	c		" "	formato gg-mm-aaaa
	1044	1044	I.c.	1	c			valorizzato con " "
93	1045	1057	Retribuzioni totali - campo A	13	n	dx	0	
	1058	1058	I.c.	1	c			valorizzato con " "
94	1059	1071	Quote esenti - campo B	13	n	dx	0	
	1072	1072	I.c.	1	c			valorizzato con " "
95	1073	1085	Retribuzioni sil/asb - campo C	13	n	dx	0	
	1086	1086	I.c.	1	c			valorizzato con " "
96	1087	1087	1° sconto regolazione	1	n		0	valorizzare con: 1, 3, 7
	1088	1088	I.c.	1	c			valorizzato con " "
97	1089	1101	Retribuzioni 1° sconto reg.	13	n	dx	0	
	1102	1102	I.c.	1	c			valorizzato con " "
98	1103	1103	2° sconto regolazione	1	n		0	valorizzare con: 1,3,7
	1104	1104	I.c.	1	c			valorizzato con " "
99	1105	1117	Retribuzioni 2° sconto reg.	13	n	dx	0	
	1118	1118	I.c.	1	c			valorizzato con " "
100	1118	1119	3° sconto regolazione	1	n		0	valorizzare con: 1,3,7
	1120	1120	I.c.	1	c			valorizzato con " "
101	1121	1133	Retribuzioni 3° sconto reg.	13	n	dx	0	
	1134	1134	I.c.	1	c			valorizzato con " "
102	1135	1135	1° sconto rata	1	n		0	valorizzare con: 3,7
	1136	1136	I.c.	1	c			valorizzato con " "
103	1137	1149	Retribuzioni 1° sconto rata	13	n	dx	0	
	1150	1150	I.c.	1	c			valorizzato con " "
104	1151	1151	2° sconto rata	1	n		0	valorizzare con: 3,7
	1152	1152	I.c.	1	c			valorizzato con " "
105	1153	1165	Retribuzioni 2° sconto rata	13	n	dx	0	
	1166	1166	I.c.	1	c			valorizzato con " "
106	1167	1167	3° sconto rata	1	n		0	valorizzare con: 3,7
	1168	1168	I.c.	1	c			valorizzato con " "
107	1169	1181	Retribuzioni 3° sconto rata	13	n	dx	0	
	1182	1182	I.c.	1	c			valorizzato con " "
108	1183	1183	1° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	1184	1184	I.c.	1	c			valorizzato con " "
109	1185	1197	Retrib. dett. 1° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	1198	1198	I.c.	1	c			valorizzato con " "
110	1199	1199	2° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	1200	1200	I.c.	1	c			valorizzato con " "
111	1201	1213	Retrib dett. 2° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	

n.rif.	da	a	descrizione	lunghe	tipo	allin	riemp	note
	1214	1214	I.c.	1	c			valorizzato con " "
112	1215	1215	3° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	1216	1216	I.c.	1	c			valorizzato con " "
113	1217	1229	Retrib. dett. 3° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	1230	1230	I.c.	1	c			valorizzato con " "
114	1231	1231	4° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	1232	1232	I.c.	1	c			valorizzato con " "
115	1233	1245	Retrib. dett. 4° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	1246	1246	I.c.	1	c			valorizzato con " "
116	1247	1247	5° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	1248	1248	I.c.	1	c			valorizzato con " "
117	1249	1261	Retrib. dett. 5° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	1262	1262	I.c.	1	c			valorizzato con " "
118	1263	1263	6° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	1264	1264	I.c.	1	c			valorizzato con " "
119	1265	1277	Retrib. dett. 6° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	1278	1278	I.c.	1	c			valorizzato con " "
120	1279	1279	7° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	1280	1280	I.c.	1	c			valorizzato con " "
121	1281	1293	Retrib. dett. 7° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	1294	1294	I.c.	1	c			valorizzato con " "
122	1295	1295	8° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	1296	1296	I.c.	1	c			valorizzato con " "
123	1297	1309	Retrib. dett. 8° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	1310	1310	I.c.	1	c			valorizzato con " "
124	1311	1311	9° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	1312	1312	I.c.	1	c			valorizzato con " "
125	1313	1325	Retrib. dett. 9° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	1326	1326	I.c.	1	c			valorizzato con " "
126	1327	1327	10° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	1328	1328	I.c.	1	c			valorizzato con " "
127	1329	1341	Retrib. dett. 10° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	1342	1342	I.c.	1	c			valorizzato con " "
128	1343	1343	11° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y

n.rif.	da	a	descrizione	lunghe	tipo	allin	riemp	note
	1344	1344	I.c.	1	c			valorizzato con " "
129	1345	1357	Retrib. dett. 11° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	1358	1358	I.c.	1	c			valorizzato con " "
130	1359	1359	12° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	1360	1360	I.c.	1	c			valorizzato con " "
131	1361	1373	Retrib. dett. 12° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	1374	1374	I.c.	1	c			valorizzato con " "
132	1375	1375	13° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	1376	1376	I.c.	1	c			valorizzato con " "
133	1377	1389	Retrib. dett. 13° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	1390	1390	I.c.	1	c			valorizzato con " "
134	1391	1391	14° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	1392	1392	I.c.	1	c			valorizzato con " "
135	1393	1405	Retrib. dett. 14° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	1406	1406	I.c.	1	c			valorizzato con " "
136	1407	1407	15° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	1408	1408	I.c.	1	c			valorizzato con " "
137	1409	1421	Retrib. dett. 15° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	1422	1422	I.c.	1	c			valorizzato con " "
138	1423	1423	16° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	1424	1424	I.c.	1	c			valorizzato con " "
139	1425	1437	Retrib. dett. 16° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	1438	1438	I.c.	1	c			valorizzato con " "
140	1439	1439	17° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	1440	1440	I.c.	1	c			valorizzato con " "
141	1441	1453	Retrib. dett. 17° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	1454	1454	I.c.	1	c			valorizzato con " "
142	1455	1455	18° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	1456	1456	I.c.	1	c			valorizzato con " "
143	1457	1469	Retrib. dett. 18° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	1470	1470	I.c.	1	c			valorizzato con " "
144	1471	1471	19° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	1472	1472	I.c.	1	c			valorizzato con " "
145	1473	1485	Retrib. dett. 19° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	

n.rif.	da	a	descrizione	lunghe	tipo	allin	riemp	note
	1486	1486	I.c.	1	c			valorizzato con " "
146	1487	1487	20° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	1488	1488	I.c.	1	c			valorizzato con " "
147	1489	1501	Retrib. dett. 20° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	1502	1502	I.c.	1	c			valorizzato con " "
148	1503	1503	21° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	1504	1504	I.c.	1	c			valorizzato con " "
149	1505	1517	Retrib. dett. 21° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	1508	1508	I.c.	1	c			valorizzato con " "
150	1509	1509	22° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	1520	1520	I.c.	1	c			valorizzato con " "
151	1521	1533	Retrib. dett. 22° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	1534	1534	I.c.	1	c			valorizzato con " "
152	1535	1535	23° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	1536	1536	I.c.	1	c			valorizzato con " "
153	1537	1549	Retrib. dett. 23° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	1550	1550	I.c.	1	c			valorizzato con " "
154	1551	1551	24° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	1552	1552	I.c.	1	c			valorizzato con " "
155	1553	1565	Retrib. dett. 24° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	1566	1566	I.c.	1	c			valorizzato con " "
156	1567	1567	25° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	1568	1568	I.c.	1	c			valorizzato con " "
157	1569	1581	Retrib. dett. 25° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	1582	1582	I.c.	1	c			valorizzato con " "
158	1583	1583	26° tipo quote parzialmente esenti	1	c		" "	valorizzare con H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
	1584	1584	I.c.	1	c			valorizzato con " "
159	1585	1597	Retrib. dett. 26° tipo quote parzialmente esenti	13	n	dx	0	
	1598	1598	I.c.	1	c			valorizzato con " "
	1599	1800	Filler	202	c		" "	
	1801	1801	I.c.	1	c			valorizzato con " "
	1802	1878	Filler	77	c		" "	
	1879	1879	I.c.	1	c			valorizzato con " "
160	1880	1897	Totale quadratura per foglio	18	n	dx	0	
	1898	1898	I.c.	1	c			valorizzato con " "
	1899	1998	filler	100	c		" "	

<b>n.rif.</b>	<b>da</b>	<b>a</b>	<b>descrizione</b>	<b>lungh</b>	<b>tipo</b>	<b>allin</b>	<b>riemp</b>	<b>note</b>
	1999	1999	I.c.	1	c			valorizzato con " "
	2000	2000	I.r.	1	c		\$	valorizzato con "\$"

## INDICE

### PARTE PRIMA

AUTOLIQUIDAZIONE 2018/2019 PREMI E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

DIFFERIMENTO DEI TERMINI E NOVITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEI PREMI .....	2
INFORMAZIONI GENERALI .....	5
• Regime imponibile ai fini fiscali e contributivi .....	5
• Lavoratori con contratto part-time .....	6
• Primo pagamento del premio di autoliquidazione .....	6
• Pagamento in quattro rate del premio da autoliquidazione .....	6
• Aliquote autoliquidazione 2018/2019 per la gestione navigazione .....	7
SERVIZI TELEMATICI PER AUTOLIQUIDAZIONE .....	8
• ALPI online .....	8
• Invio Telematico Dichiarazione Salari .....	8
• Riduzione presunto (PAT) .....	9
• Visualizza Basi di calcolo .....	9
• Richiesta Basi di calcolo .....	9
• Fascicolo aziende “Comunicazione basi di calcolo” .....	9
• Visualizzazione elementi calcolo .....	9
• Invio delle retribuzioni e calcolo del premio .....	9
• Riduzione presunto (PAN) .....	10
• Richiesta certificato di assicurazione dell’equipaggio .....	10
RIDUZIONI DEL PREMIO ASSICURATIVO .....	10
1. Riduzione legge 147/2013, art. 1, comma 128 .....	10
2. Riduzione del premio per il settore edile .....	10
3. Riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera .....	11
4. Sgravi della gestione navigazione per attività di pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera .....	11
5. Sgravio Registro Internazionale .....	12
6. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo .....	12
7. Riduzione del premio per le imprese artigiane .....	13
8. Riduzione del premio per i datori di lavoro operanti a Campione d’Italia .....	13
9. Riduzione del premio per le cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate .....	13
10. Riduzione del premio per le cooperative agricole e loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci .....	14
11. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8- 11 .....	14
TABELLA RIEPILOGATIVA CODICI RIDUZIONI PER RETRIBUZIONI PARZIALMENTE O TOTALMENTE ESENTI .....	15
BASI DI CALCOLO PREMI PAT .....	17
MODULO BASI DI CALCOLO PREMI .....	21
ELEMENTI DEL CALCOLO PER I PREMI DEL SETTORE MARITTIMO .....	22
MODULO PER LA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI (MOD. 1031) PAT .....	25
COMPILAZIONE DEL MODULO PER LA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI .....	26
DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI - MODULO SUPPLEMENTARE (MOD. 1131) PAT .....	28
COMPILAZIONE DEL MODULO SUPPLEMENTARE .....	29
DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI SETTORE MARITTIMO .....	30
<b>PARTE SECONDA</b>	
ESEMPI DI CALCOLO DEL PREMIO DI AUTOLIQUIDAZIONE – POLIZZA DIPENDENTI .....	31
1. Calcolo del premio senza applicazione di riduzioni .....	32
2. Calcolo dell’importo della riduzione legge 147/2013 .....	33
3. Calcolo dell’importo della riduzione artigiani legge 296/2006, art. 1, commi 780 e 781 .....	34
4. Calcolo degli sconti codice 1, 3 e 7 .....	35
5. Calcolo degli sconti codice 1, 3 e 7 e riduzione legge 147/2013 .....	36
6. Calcolo degli sconti codice 1 e 7 e riduzione artigiani legge 296/2006, art.1, commi 780 e 781 .....	37
7. Calcolo degli sconti codice 1 e 7, della riduzione artigiani legge 296/2006, art.1, commi 780 e 781 e della riduzione legge 147/2013 .....	38
8. Calcolo delle riduzioni codice 03 – 05 – 25 .....	39

9.	Calcolo della riduzione legge 147/2013 in presenza di riduzioni codice 03 – 05 – 25.....	39
10.	Calcolo della riduzione art.9, c.5, L. 67/1988 e art.32, c.7-ter, L. 98/2013 Cooperative e loro consorzi art. 2, c. 1, L. 240/1984.....	40
11.	Calcolo della riduzione art.9, c.5, L.67/1988 e art.32, c.7-ter, L. 98/2013 Cooperative e loro consorzi art. 2, c.1, L. 240/1984 e della riduzione legge 147/2013 .....	40
12.	Calcolo del premio silicosi ed asbestosi .....	41
15.1	Tabella dei tassi di premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi approvata con DM 20.6.1988 .....	42
13.	Calcolo degli sconti codice 1 e 7 al premio silicosi/asbestosi .....	42
14.	Calcolo della riduzione legge 147/2013 al premio silicosi/asbestosi .....	43
15.	Calcolo degli sconti codice 1 e 7 e della riduzione legge 147/2013 al premio silicosi/asbestosi .....	43
ESEMPI DI CALCOLO DEL PREMIO DI AUTOLIQUIDAZIONE – POLIZZA ARTIGIANI .....		45
	Calcolo del premio speciale artigiani.....	45
	Calcolo del premio speciale artigiani con applicazione della riduzione legge 147/2013 .....	46
	Calcolo del premio speciale artigiani con applicazione della riduzione artigiani .....	46
	Calcolo del premio speciale artigiani con applicazione della riduzione artigiani e della riduzione legge 147/2013 .....	46
	Premio speciale artigiani – Casi particolari .....	47
RIEPILOGO DELLE SOMME DA PAGARE.....		48
CRITERI DI ARROTONDAMENTO .....		49
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI .....		50
	• Calcolo dei contributi associativi per regolazione .....	50
	• Calcolo dei contributi associativi per rata .....	51
<b>PARTE TERZA</b>		
PAGAMENTO DEI PREMI INAIL (MODELLO F24) .....		52
PAGAMENTO DEI PREMI INAIL MODELLO F24EP (ENTI PUBBLICI) .....		53
INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI PAT .....		54
Indicazioni di carattere generale.....		54
DESCRIZIONE DEI TRACCIATI RECORD .....		54
	• Record di quadratura trk 010 .....	54
	• Record retributivo (Modello 1031) - trk100.....	54
ISTRUZIONI PER LA LETTURA DEI TRACCIATI RECORD.....		58
SPECIFICHE TECNICHE DEI TRACCIATI RECORD .....		59
	• Record di quadratura - trk 010.....	59
	• Record retributivo (Modello 1031) – trk 100 .....	60